Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 100 del 30 aprile 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 94

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2002.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 2001, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 2002.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 DICEMBRE 2001-15 MARZO 2002 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

N.B.: Non si pubblicano gli allegati per motivi tecnici.

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
24 marzo 1992, Helsinki Trattato sui cieli aperti	2 gennaio 2002 *comunicato in corso di pubblicazione*
28 gennaio 1993, Port Louis Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, con scambio di lettere interpretativo dell'art. 17, firmato ad Antananarivo il 1° dicembre 1995 e il 10 gennaio 1996.	1° febbraio 2002 *come da comunicato in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2002*
29 novembre 1994, Roma Trattato generale di cooperazione tra Italia e Colombia.	1° ottobre 2001 *come da comunicato in G.U. n. 10 del 12 gennaio 2002*
16 settembre 1996, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti.	4 agosto 1999 *come da comunicato in G.U. n. 236 del 7 ottobre 1999*
30 marzo 1998, Kathmandu Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal sulla cooperazione scientifica e tecnologica.	24 agosto 2001 *come da comunicato in G.U. n. 27 del 1° febbraio 2002*
20 luglio 1998, Roma Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo.	24 ottobre 2001 *come da comunicato in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001*

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
6 ottobre 1998, Firenze Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese.	19 novembre 2001 *come da comunicato in G.U. n. 43 del 20 febbraio 2002*
6 ottobre 1998, Firenze Protocollo relativo all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese.	19 novembre 2001 *come da comunicato in G.U. n. 43 del 20 febbraio 2002*
25 novembre 1999, Roma Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini.	21 gennaio 2001 *comunicato in corso di pubblicazione*

1.

Roma, 6 aprile 1995

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal (Club di Parigi del 3 marzo 1994), con tre allegati

(Entrata in vigore 6 febbraio 2002)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 3 Marzo 1994 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativi al consolidamento del debito del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Senegal o che beneficiano della sua garanzia, dovuti tra il 1 Gennaio 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non saldati, relativi ad operazioni che prevedono un pagamento scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che erano oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati prima del 1 gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata **"SACE"**;

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo **a)** di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati alla data del 31 Dicembre 1993;

c) degli interessi di ritardato pagamento accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti indicati al paragrafo **b)** di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31.12.1993 ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III di questo Accordo;

d) dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Gennaio 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non saldati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi - 21 Dicembre 1983, 18 gennaio 1985, 21 novembre 1986 e 17 Novembre 1987 -;

e) degli stessi debiti indicati al paragrafo **d)** di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non saldati alla data del 31 Dicembre 1993;

f) degli interessi di ritardato pagamento accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti indicati al paragrafo **e)** di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31.12.1993 ai tassi d'interesse indicati nell'Articolo III del presente Accordo;

g) dei debiti per capitale ed interessi, dovuti tra il 1 Gennaio 1994 ed il 31 Marzo 1995 e non saldati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal conclusi in applicazione dei Processi Verbali di Parigi del 24 Gennaio 1989, del 12 Febbraio 1990 e del 21 Giugno 1991;

h) degli stessi debiti indicati nel paragrafo **g)** di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non saldati alla data del 31 Dicembre 1993;

i) degli interessi di ritardato pagamento accumulati al 31 Dicembre 1993 sui debiti indicati al paragrafo **h)** di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31.12.1993 ai tassi d'interesse indicati nell'Articolo IV, paragrafo 2) di questo Accordo.
Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi **a)**, **b) c) d)**, **e)** e **f)** saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Senegal (di seguito denominato **"Governo"**) e trasferiti per il tramite della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO) (di seguito denominata **"Banca "**) alla **"SACE"** nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

30.9.1995	1,74%
31.3.1996	0,94%
30.9.1996	0,98%
31.3.1997	1,02%
30.9.1997	1,07%
31.3.1998	1,11%
30.9.1998	1,16%
31.3.1999	1,21%
30.9.1999	1,26%
31.3.2000	1,31%
30.9.2000	1,36%
31.3.2001	1,41%
30.9.2001	1,47%
31.3.2002	1,52%
30.9.2002	1,58%
31.3.2003	1,64%
30.9.2003	1,70%
31.3.2004	1,76%
30.9.2004	1,82%
31.3.2005	1,88%
30.9.2005	1,95%
31.3.2006	2,01%
30.9.2006	2,08%
31.3.2007	2,15%
30.9.2007	2,22%

31.3.2008	2,29%
30.9.2008	2,36%
31.3.2009	2,44%
30.9.2009	2,51%
31.3.2010	2,59%
30.9.2010	2,67%
31.3.2011	2,75%
30.9.2011	2,84%
31.3.2012	2,92%
30.9.2012	3,00%
31.3.2013	3,10%
30.9.2013	3,19%
31.3.2014	3,28%
30.9.2014	3,37%
31.3.2015	3,47%
30.9.2015	3,57%
31.3.2016	3,67%
30.9.2016	3,77%
31.3.2017	3,87%
30.9.2017	3,99%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il **"Governo"**si impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"**, per il tramite della **"Banca"**, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **a)** e **d)**, ed a decorrere dal 1 Gennaio 1994 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **b)**, **c)**, **e)** e **f)** fino al saldo totale degli stessi debiti, in base al tasso d'interesse del 3,49 % annuo per i debiti in lire Italiane e del 2,54% annuo per i debiti in ECU.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo- 30 settembre) la prima delle quali a scadere il 30.9.1995.

ARTICOLO IV

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi **g)**, **h)** e **i)** saranno rimborsati dal **"Governo"** e trasferiti per il tramite della **"Banca "** alla **"SACE"**, nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie,in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 15 Febbraio 2000 e l'ultima il 15 Agosto 2004.

2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il **"Governo"**si impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"**, per il tramite della **"Banca"**, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo **g**) ed a decorrere dal 1 Gennaio 1994 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **b**),ed **i)** fino al saldo totale degli stessi in base al tasso d'interesse del 11,50% annuo per i debiti in lire Italiane, dell'8,97% annuo per i debiti in ECU e dell'8,73% annuo per i debiti in franchi francesi.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 Febbraio - 15 Agosto) la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1995.

ARTICOLO V

1) Il **"Governo"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** ed a **"MEDIOCREDITO CENTRALE"** per il tramite della **"Banca"** i debiti (in capitale ed interessi contrattuali) scaduti e non saldati alla data del 31.12.1993 relativi rispettivamente a crediti garantiti dalla **"SACE"** o a crediti di aiuto che erano oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusa dopo il **1 gennaio 1983**, come segue:

- 25% il 31.12.1994;
- 75% il 31.3.1995;

2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Articolo, il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire per il tramite della **"Banca"**, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste al paragrafo **1)** del presente Articolo, ai rispettivi tassi d'interesse indicati nel precedente Articolo IV, paragrafo **2)** per quanto concerne i debiti dovuti alla SACE ed al tasso dell'1,50% annuo per quanto concerne i debiti dovuti a **MEDIOCREDITO CENTRALE.**

3) Gli interessi saranno saldati nella valuta indicata nelle rispettive convenzioni finanziarie alle stesse date indicate nel paragrafo 1) di questo Articolo.

Articolo VI

Il **"Governo"**si impegna a trasferire alla **"SACE"**, per il tramite della **"Banca "**, non oltre il 31.5.95, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla **"SACE"**, scaduti e non pagati alla data del 3 Marzo 1994 e che non sono inclusi nella sfera di applicazione del presente Accordo.

Su tali importi saranno percepiti interessi di ritardato pagamento.

ARTICOLO VII

In caso di ritardo superiore a trenta giorni, su ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III, IV e V del presente Accordo, il **"Governo"** si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla **"SACE"**, o rispettivamente a **MEDIOCREDITO CENTRALE** per il tramite della **"Banca"** interessi di ritardato pagamento calcolati in base ai tassi d'interesse corrispondenti ai "Libor" a sei mesi, rilevati, per le rispettive valute, alla data di scadenza ed aumentati di 1 punto di percentuale.

ARTICOLO VIII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nei precedenti Articoli I e V.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese, il 6.4.1995.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica del Senegal**
Mario Vittorio Zamboni di Salerano	Mame Balla SY

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 3 Mars 1994 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal ou bénéficiant de sa garantie, dues entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Mars 1995 et non réglées, se rapportant aux opérations prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE";

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1993;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1993 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1993 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord;

d) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Mars 1995 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus en application des Procès Verbaux de Paris - 21 Décembre 1983, 18 Janvier 1985, 21 Novembre 1986 et 17 Novembre 1987-;

e) des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1993;

f) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1993 sur les dettes indiquées au paragraphe e) de cet Article, calculés à

partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1993 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord;

g) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Mars 1995 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus en application des Procès Verbaux de Paris des 24 Janvier 1989, 12 Février 1990 et 21 Juin 1991;

h) des mêmes dettes indiquées au paragraphe **g)** de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1993;

i) des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1993 sur les dettes indiquées au paragraphe **h)** de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1993 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article IV, paragraphe 2) de cet Accord;

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphes **a),b),c),d),e)** et **f)** seront remboursées par le Gouvernement de la République du Sénégal (ci après denommé **"Gouvernement"**) et transférées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), (ci après denommée **"Banque"**) à la **"SACE"**, dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

30.9.1995	1,74%
31.3.1996	0,94%
30.9.1996	0,98%
31.3.1997	1,02%
30.9.1997	1,07%
31.3.1998	1,11%
30.9.1998	1,16%
31.3.1999	1,21%
30.9.1999	1,26%
31.3.2000	1,31%
30.9.2000	1,36%
31.3.2001	1,41%
30.9.2001	1,47%
31.3.2002	1,52%
30.9.2002	1,58%
31.3.2003	1,64%
30.9.2003	1,70%
31.3.2004	1,76%
30.9.2004	1,82%
31.3.2005	1,88%
30.9.2005	1,95%
31.3.2006	2,01%
30.9.2006	2,08%
31.3.2007	2,15%
30.9.2007	2,22%

31.3.2008	2,29%
30.9.2008	2,36%
31.3.2009	2,44%
30.9.2009	2,51%
31.3.2010	2,59%
30.9.2010	2,67%
31.3.2011	2,75%
30.9.2011	2,84%
31.3.2012	2,92%
30.9.2012	3,00%
31.3.2013	3,10%
30.9.2013	3,19%
31.3.2014	3,28%
30.9.2014	3,37%
31.3.2015	3,47%
30.9.2015	3,57%
31.3.2016	3,67%
30.9.2016	3,77%
31.3.2017	3,87%
30.9.2017	3,99%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du précedent Article II, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"** par l'entremise de la **"Banque"** , les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date déchéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **a)** et **d)**, et à partir du 1er Janvier 1994 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **b)**, **c)**, **e)** et **f)** jusqu'au règlement total des dettes memês au taux d'intéret de 3,49% p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 2,54% p.a. pour les dette en ECU.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 30.9.1995.

ARTICLE IV

1) Les dettes visées au précedent Article I, paragraphes **g)**, **h)**, et **i)** seront remboursées par le **"Gouvernement"** et transférés par l'entremise de la **"Banque"** à la **"SACE"**, dans les devíses indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, en 10 versements semestriels, égaux et successifs, le premier intervenant le 15 Février 2000 et le dernier intervenant le 15 Août 2004.

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes de cet Article, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"** par l'entremise de la **"Banque"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe g), et à partir du 1er Janvier 1994 pour les dettes indiquées au précédent Article 1, paragraphes
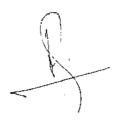
h) et i) jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 11,50% p.a.. pour les dettes en Lires Italiennes, de 8,97% p.a. pour les dettes en ECU et de 8,73% p.a. pour les dettes en Francs Français.

3) Les intérêts seront réglés dans le devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Février - 15 Août) dont le premier échéant le 15 Août 1995.

ARTICLE V

1) Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et a transférér à la **"SACE"** et au **MEDIOCREDITO CENTRALE**, par l'entremise de la **"Banque"**, les dettes (en principal et intérêts contractuels) échues et non **réglées** au 31 Décembre 1993 se rapportant respectivement à des crédits garantis par la **"SACE"** ou à des crédits d'aide ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclue **après le 1er Janvier 1983**, comme suit:
- 25% le 31.12.1994;
- 75% le 31.3.1995;

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Article, le **"Gouvernement"** s'engage a rembourser et à transferer par l'entremise de la **"Banque"** les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au réglement total des dettes mêmes selon les dispositions prévues au paragraphe **1)** de cet Article, aux respectifs taux d'intérêts indiquées au précedent Article IV, paragraphe **2)** en ce qui concerne les dettes dues à la **"SACE"** et au taux de 1,50% p.a. en ce qui concerne les dettes dues au **MEDIOCREDITO CENTRALE**.

3) Les intérêts seront reglés dans la devise indiquée dans les conventions **financières** respectives aux mêmes dates indiquées au paragraphe **1)** de cet Article.

ARTICLE VI

Le **"Gouvernement"** s'engage à transférer a la **"SACE"**, par l'entremise de la **"Banque"**, au plus tard le 31.5.95 les dettes dues au titre d'opérations garanties par la **"SACE"** échues et non réglées à la date du 3 Mars 1994 et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord.
Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE VII

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précédents Articles II, III, IV, et V du présent Accord, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la **"SACE"** ou respectivement au

MEDIOCREDITO CENTRALE, par l'entremise de la "Banque", intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmentés de 1% point de pourcentage.

ARTICLE VIII

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées aux précedents Articles I et V.

ARTICLE IX

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procedures internes prevues par les legislations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome.... en deux exemplaires, en langue française le 6-IV-95

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
MARIO VITTORIO ZAMBONI di SALERANO	Mame Balla SY

2.

Roma, 4 dicembre 1995

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal (Club di Parigi del 20 aprile 1995), con quattro annessi

(Entrata in vigore 6 febbraio 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 aprile 1995 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo al consolidamento del debito del Senegal, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Senegal o che beneficiano della sua garanzia, dovuti dal 1° aprile 1995 al 31 agosto 1997 compreso, e non saldati, relativi ad operazioni che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi prima del 1° gennaio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, qui di seguito denominata "SACE";

b) dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti alla "SACE" dal 1° aprile 1995 al 31 agosto 1997 compreso, e non saldati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal conclusi in attuazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 21 novembre 1986 e del 17 novembre 1987;

c) dei debiti, per capitale ed interessi, dovuti alla "SACE" dal 1° aprile 1995 al 31 agosto 1997 compreso, e non saldati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, conclusi in attuazione dei Processi Verbali di Parigi del 24 gennaio 1989, del 12 febbraio 1990 e del 21 giugno 1991.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune intesa tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b), saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Senegal (qui di seguito denominato "Governo") e trasferiti per il tramite della Banca Centrale degli Stati dell'Africa dell'Ovest (BCEAO) (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

15.12.1996	0,16%
15.06.1997	0,17%
15.12.1997	0,19%
15.06.1998	0,20%
15.12.1998	0,21%
15.06.1999	0,22%
15.12.1999	0,24%
15.06.2000	0,25%
15.12.2000	0,27%
15.06.2001	0,28%
15.12.2001	0,30%
15.06.2002	0,32%
15.12.2002	0,33%
15.06.2003	0,35%
15.12.2003	0,37%
15.06.2004	0,40%
15.12.2004	0,42%
15.06.2005	0,44%
15.12.2005	0,47%
15.06.2006	0,49%
15.12.2006	0,52%
15.06.2007	0,55%
15.12.2007	0,58%
15.06.2008	0,61%
15.12.2008	0,64%
15.06.2009	0,68%
15.12.2009	0,71%
15.06.2010	0,75%
15.12.2010	0,79%
15.06.2011	0,83%
15.12.2011	0,88%
15.06.2012	0,92%
15.12.2012	0,97%
15.06.2013	1,02%
15.12.2013	1,08%
15.06.2014	1,13%
15.12.2014	1,19%
15.06.2015	1,26%
15.12.2015	1,32%
15.06.2016	1,39%
15.12.2016	1,46%
15.06.2017	1,54%
15.12.2017	1,62%
15.06.2018	1,70%
15.12.2018	1,79%
15.06.2019	1,88%
15.12.2019	1,98%
15.06.2020	2,08%
15.12.2020	2,19%
15.06.2021	2,30%
15.12.2021	2,42%
15.06.2022	2,54%
15.12.2022	2,67%
15.06.2023	2,81%
15.12.2023	2,95%
15.06.2024	3,10%
15.12.2024	3,26%
15.06.2025	3,42%
15.12.2025	3,59%
15.06.2026	3,78%

15.12.2026	3,97%
15.06.2027	4,17%
15.12.2027	4,38%
15.06.2028	4,60%
15.12.2028	4,84%
15.06.2029	5,06%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "Banca", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi debiti al tasso di interesse del 2,88% annuo per i debiti in Lire Italiane.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 giugno - 15 dicembre), la prima delle quali a scadere il 15 dicembre 1995.

ARTICOLO IV

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c), saranno rimborsati dal "Governo" e trasferiti per il tramite della "Banca" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

15.12.1998	2.50%
15.06.1999	2,86%
15.12.1999	3,24%
15.06.2000	3,66%
15.12.2000	4,09%
15.06.2001	4,56%
15.12.2001	5.06%
15.06.2002	5,59%
15.12.2002	6,16%
15.06.2003	6,76%
15.12.2003	7,40%
15.06.2004	8,08%
15.12.2004	8,81%
15.06.2005	9,57%
15.12.2005	10,39%
15.06.2006	11,27%

2) Sull'ammontare totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" per il tramite della "Banca", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi debiti al tasso di interesse dell'11,56% annuo per i debiti in Lire Italiane, del 7.98% annuo per i debiti in ECU e del 7,67% annuo per i debiti in Franchi Francesi.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 giugno - 15 dicembre), la prima delle quali a scadere il 15 dicembre 1995.

ARTICOLO V

1) Il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE per il tramite della "Banca" i debiti (per capitale ed interessi) scaduti e non pagati alla data del 20 aprile 1995 a titolo di consolidamenti o di crediti garantiti dalla "SACE" o di crediti di aiuto che sono stati oggetto di una convenzione finanziaria stipulata dopo il 1° gennaio 1983 e che non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo, come segue:

a) gli importi per capitale ed interessi dovuti il 31 marzo 1995 in attuazione dell'Articolo V dell'Accordo di consolidamento concluso il 6 aprile 1995 tra il Governo della Repubblica del Senegal ed il Governo della Repubblica Italiana in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 3 marzo 1994, come segue:

31.05.1995	13,33% (esclusi i pagamenti già effettuati a questo titolo
30.11.1995	13,33%
31.05.1996	16,67%
30.11.1996	16,67%
28.02.1997	20,-%
01.07.1997	20,-%

b) gli altri importi saranno pagati il prima possibile, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre 1995.

2) Sull'ammontare totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Articolo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire per il tramite della "Banca", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi debiti secondo le disposizioni previste al paragrafo 1), a) e b), del presente Articolo, ai rispettivi tassi di interesse indicati al precedente Articolo IV, paragrafo 2), per quanto riguarda i debiti dovuti alla "SACE" ed al tasso dell'1,50% annuo per quanto riguarda i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie alle stesse date indicate al paragrafo 1) del presente Articolo.

ARTICOLO VI

In caso di ritardo, superiore a trenta giorni, di qualunque pagamento previsto nei precedenti Articoli II, III, IV e V del presente Accordo, il "Governo" si impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE" o rispettivamente al MEDIOCREDITO CENTRALE, per il tramite della "Banca", gli interessi di ritardato regolamento secondo i tassi di interesse corrispondenti ai "Libor" a sei mesi, rilevati per le rispettive valute alla data di scadenza, ed aumentati dell'1%.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4 b) del Processo Verbale del Club di Parigi del 20 aprile 1995.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997 a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 4 c) del Processo Verbale del Club di Parigi del 20 aprile 1995.

ARTICOLO IX

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nei precedenti Articoli I e V.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esempleri in lingua francese, il 4.12.1995.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Senegal
(firma)	(firma)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 20 Avril 1995 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Sénégal, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal ou bénéficiant de sa garantie, dues du 1er Avril 1995 au 31 Août 1997 inclus et non réglées, se rapportant aux opérations prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "**SACE**";

b) des dettes, en principal et intérêts, dues à la "**SACE**" du 1er Avril 1995 au 31 Août 1997 inclus et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus en application des Procès-Verbaux du Club de Paris des 21 Novembre 1986 et 17 Novembre 1987;

c) des dettes en principal et intérêts, dues à la "**SACE**" du 1er Avril 1995 au 31 Août 1997 inclus et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclus en application des Procès-Verbaux de Paris des 24 Janvier 1989, 12 Février 1990 et 21 Juin 1991.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphes **a)** et **b)** seront remboursées par le Gouvernement de la République du Sénégal (ci après denommé **"Gouvernement"**) et transférées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) (ci après denommée **"Banque"**) à la **"SACE"**, dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

15.12.1996	0,16%
15.6.1997	0,17%
15.12.1997	0,19%
15.6.1998	0,20%
15.12.1998	0,21%
15.6.1999	0,22%
15.12.1999	0,24%
15.6.2000	0,25%
15.12.2000	0,27%
15.6.2001	0,28%
15.12.2001	0,30%
15.6.2002	0,32%
15.12.2002	0,33%
15.6.2003	0,35%
15.12.2003	0,37%
15.6.2004	0,40%
15.12.2004	0,42%
15.6.2005	0,44%
15.12.2005	0,47%
15.6.2006	0,49%
15.12.2006	0,52%
15.6.2007	0,55%
15.12.2007	0,58%
15.6.2008	0,61%
15.12.2008	0,64%
15.6.2009	0,68%
15.12.2009	0,71%
15.6.2010	0,75%
15.12.2010	0,79%
15.6.2011	0,83%
15.12.2011	0,88%
15.6.2012	0,92%
15.12.2012	0,97%
15.6.2013	1,02%
15.12.2013	1,08%
15.6.2014	1,13%
15.12.2014	1,19%
15.6.2015	1,26%
15.12.2015	1,32%
15.6.2016	1,39%
15.12.2016	1,46%
15.6.2017	1,54%
15.12.2017	1,62%
15.6.2018	1,70%
15.12.2018	1,79%
15.6.2019	1,88%
15.12.2019	1,98%
15.6.2020	2,08%
15.12.2020	2,19%
15.6.2021	2,30%
15.12.2021	2,42%
15.6.2022	2,54%
15.12.2022	2,67%
15.6.2023	2,81%
15.12.2023	2,95%
15.6.2024	3,10%
15.12.2024	3,26%
15.6.2025	3,42%
15.12.2025	3,59%
15.6.2026	3,78%
15.12.2026	3,97%
15.6.2027	4,17%
15.12.2027	4,38%
15.6.2028	4,60%
15.12.2028	4,84%
15.6.2029	5,06%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent Article II, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer à la "**SACE**" par l'entremise de la "**Banque**", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intéret de 2,88% p.a. pour les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Juin - 15 Décembre) dont le premier échéant le 15 Décembre 1995.

ARTICLE IV

1) Les dettes visées au précedent Article I, paragraphe **c)** seront remboursées par le "**Gouvernement**" et transférées par l'entremise de la "**Banque**" à la "**SACE**", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

15.12.1998	**2,50%**
15.6.1999	**2,86%**
15.12.1999	**3,24%**
15.6.2000	**3,66%**
15.12.2000	**4,09%**
15.6.2001	**4,56%**
15.12.2001	**5,06%**
15.6.2002	**5,59%**
15.12.2002	**6,16%**
15.6.2003	**6,76%**
15.12.2003	**7,40%**
15.6.2004	**8,08%**
15.12.2004	**8,81%**
15.6.2005	**9,57%**
15.12.2005	**10,39%**
15.6.2006	**11,27%**

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes de cet Article, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer à la "**SACE**" par l'entremise de la "**Banque**", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 11,56% p.a. pour les dettes en Lires Italiennes, de 7,98% p.a. pour les dettes en ECU et de 7,67% p.a. pour les dettes en Francs Français.

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Juin - 15 Décembre) dont le premier échéant le 15 Décembre 1995.

ARTICLE V

1) Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"** et au **MEDIOCREDITO CENTRALE,** par l'entremise de la **"Banque"**, les dettes (en principal et en intérêts) échues et non réglés à la date du 20 Avril 1995 au titre de consolidations, des crédits garantis par la **"SACE"** ou de crédits d'aide ayant fait l'objet d'une convention financière conclue après le 1er Janvier 1983, et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, comme suit:

a) - les montants en principal et en intérêts dus le 31 Mars 1995 en application de l'Article V de l'Accord de consolidation conclu le 6 Avril 1995 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République Italienne en application du Procès-Verbal de Paris du 3 Mars 1994, de la façon suivante:

31.5.1995	**13,33% (moins les paiements déjà effectués à ce titre)**
30.11.1995	**13,33%**
31.5.1996	**16,67%**
30.11.1996	**16,67%**
28.2.1997	**20,--%**
1.7.1997	**20,--%**

b) - les autres montants seront réglés aussitôt que possible, et dans tous le cas au plus tard le 30 Septembre 1995.

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est différé aux termes du présent Article, le **"Gouvernement"** s'engage a rembourser et à transférer par l'entremise de la **"Banque"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes memes selon les dispositions prévues au paragraphe 1), **a)** et **b)** de cet Article, aux respectifs taux d'intérêts indiqués au précedent Article IV, paragraph 2) en ce qui concerne les dettes dues à la "SACE" et au taux de 1,50% p.a. en ce qui concerne les dettes dues au **MEDIOCREDITO CENTRALE**.

3) Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs aux memes dates indiquées au paragraph 1) de cet Article.

ARTICLE VI

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II, III, IV et V du présent Accord, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" ou respectivement au **MEDIOCREDITO CENTRALE** , par l'entremise de la **"Banque"**, intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1%.

ARTICLE VII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1996 au 31 Décembre 1996 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **4 b)** du Procès Verbal du Club de Paris du 20 Avril 1995 soient remplies.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Janvier 1997 au 31 Août 1997 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **4 c)** du Procès Verbal du Club de Paris du 20 Avril 1995 soient remplies.

ARTICLE IX

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées aux précedents Articles I et V.

ARTICLE X

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Roma en deux exemplaires, en langue française le 4.12.1995

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CONS. Lorenzo MOTT

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

AMB. Mame Balla SY

3.

Maputo, 11 dicembre 1996

Protocollo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'attuazione di un «Programme AID» a favore delle piccole e medie imprese mozambicane, con dieci annessi tecnici, firmato a Maputo l'11 dicembre 1996

(Entrata in vigore 17 ottobre 2001)

FINANCIAL PROTOCOL

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNEMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE FOR THE IMPLEMENTATION OF A "PROGRAMME AID" IN SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique, hereinafter referred to as "Parties":

WHEREAS the agreed minutes of the Joint Commission for Development Cooperation held in Maputo on the 6th of February of 1988, where a commitment by the Italian Government of ECU 59,200,000 (Exchange Currency Units fifty nine million and two hundred thousand) under the form of grant has been foreseen for financing a Commodity Aid Programme in the framework of the Social and Economic Rehabilitation Programme;

WHEREAS the Memorandum of Understanding signed in Maputo on 31st of January 1992, where a commitment by the Government of the Italian Republic of Lit. 60,000,000,000 (Italian Lire sixty thousand million) under the form of grant has been foreseen for the carrying out of a programme for the import of goods and related services;

WHEREAS the Government of the Italian Republic is ready to finance the amount of Lit. 37,000,000,000 (Italian Lire thirty-seven thousand million) under the form of grant for the carrying out of a programme for the import of goods and related services made in Italy to the benefit of Mozambican Small and Medium Enterprises, hereinafter referred to as "Programme";

WHEREAS for the above stated financing of imports into Mozambique as special Financial Protocol should be reached between the Parties, hereinafter referred to as "Protocol", regulating the commitments undertaking by the Governments of both Countries;

have agreed as follows:

CLAUSE 1

PURPOSE OF THE AGREEMENT

The Government of the Italian Republic hereby agrees to grant to the Government of the Republic of Mozambique the sum of Lit. 37,000,000,000 (Italian Lire thirty-seven thousand million), subject to the terms and conditions set out in the Protocol and in the related technical annex which is an integral part of it, hereinafter referred to as "Technical Annex", for the import into Mozambique of goods and related services made in Italy. This funding, granted within the framework of the "Special Programme of Assistance for Africa" (S.P.A.) of the World Bank, is integrated with the measures already agreed upon between the World Bank and the Government of the Republic of Mozambique.

CLAUSE 2

USE OF THE GRANT

1. The funding of Lit. 37,000,000,000 (Italian Lire thirty-seven thousand million) shall be made available to the Government of the Republic of Mozambique according to terms and conditions to be agreed upon through an exchange of Note Verbales between the Parties.

2. The funding shall be employed to face:

   a) the purchase at market price of goods and related services made in Italy according to the terms and conditions envisaged in the Technical Annex;

   b) the expenses connected to the transport and to the insurance of such goods;

   c) the expenses referred to other services related to such goods;

   d) the payment of the commissions for the services provided by the procurement company, hereinafter referred to as "Procurement Company", the checking and supervision company, hereinafter referred to as "supervision Company" and the Italian agent bank, hereinafter referred to as "Agent Bank", according to the terms and conditions envisaged in the Protocol and in the Technical Annex.

3. The goods and related services acquired through the funding under the Protocol shall be entirely devoted to Small and Medium private sector companies of Mozambique, in order to reinforce their capacity to produce for external markets, or to decrease the necessity to import finished goods, and then to improve the Balance of Payments.

4. The procedures to advertise this Programme in Mozambique, the criteria to select the beneficiaries of the supplies and the terms and conditions of payment for these supplies by local operators for the setting up and replenishment of the counterpart funds, hereinafter referred to as "Counterpart Funds", shall be defined by the Government of the Republic of Mozambique jointly with the Government of the Italian republic, by means of an exchange of Notes Verbales. The general criteria for the constitution, programming, disbursement, accounting and utilisation of the Counterpart Funds are defined more in detail on the "Agreement for the Management of Counterpart Funds" signed by both Parties in Maputo on 13.06.1996.

CLAUSE 3

ROLES AND COMPETENCE

For the implementation of the Protocol:

1. The Government of the Republic of Mozambique shall appoint its own representative, hereinafter referred to as the "Person in Charge", for the management, coordination and supervision of all the activities to be carried out in Mozambique.
   In the framework of the "Special lists of companies entitled to carry out procurement and checking and supervision activities" worked out by the Ministry for Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as "M.A.E. - D.G.C.S.", as well s the list of the "main Italian bank", in the compliance with the indications provided by the Bank of Italy, the Government of the Republic of Mozambique shall also appoint:

   a) a Procurement Company which, as agent in name and on behalf of the Government of the Republic of Mozambique, according to the contract mentioned below, shall proceed to the

selection of the Italian suppliers, sign the purchase contracts with the Italian suppliers, make requests to open and possibly amend the related irrevocable documentary credits;

b) a Supervision Company which, as agent in name and on behalf of the Government of the Republic of Mozambique, according to the contract mentioned below, shall carry out the envisaged quality and quantity controls as well as the verification on the congruity of the prices of the supplies and issue of the relevant certificates and assessments;

c) an Agent Bank which, as agent in its name and on behalf of the Government of the Republic of Mozambique, according to the contract mentioned below, shall manage the special account referred to in clause 4 below, open the irrevocable documentary credits such as means of payment to the Italian suppliers and pay the commissions to the Procurement Company, to the Supervision Company and to the Agent Bank itself by debiting the special account.

The Government of the Republic of Mozambique shall sign proper contracts with the Procurement Company, the Supervision Company and the Agent Bank which shall be consistent with provisions established in the Protocol and in the Technical Annex. The M.A.E. - D.G.C.S. shall prepare the standard text of said contracts. The commissions for the above-mentioned services shall amount respectively to 2.50%, 1.50% and 0.50% of the amount of any purchase contract of goods and related services.

2. The M.A.E.-D.G.C.S. shall appoint an Italian Expert, hereinafter referred to as "Expert", who shall assist the Person in charge in the management and in the different operational stages of the Programme and verify the proper implementation of the Programme itself. Such tasks may also be performed by the local Italian Embassy if the Expert is not present.
The M.A.E.-D.G.C.S. may also promote the drawing up of a special list of Italian Suppliers ("vendor list") to provide an operational and verification support to the Person in charge, the Expert and the Procurement Company.

3. The above-mentioned appointments shall be made through an exchange of Note Verbales, which shall be part and parcel of this Protocol.
The Procurement Company, the Supervision Company and the Agent Bank shall not have to hold any direct or indirect proprietary links among them.

CLAUSE 4

DISBURSEMENT OF THE FUNDING

1. The Government of the Republic of Mozambique shall open a special account in Italian Foreign Account Lire, hereinafter referred to as "Special Account", in its name at the Agent bank and the available funds, both capital and interest, shall be utilised solely for the purposes of the funding as envisaged in former clause 2 paragraph 2. Such Special Account shall be denominated "Government of Mozambique - Programme Aid Italy - Grant of the Government of the Italian Republic to Mozambique for public purposes in support of Small and Medium Enterprises".
With the regards to the Special Account the Government of the Republic of Mozambique commits itself to safeguard, jointly with M.A.E. - D.G.C.S., in the jurisdictional venues also, the immunity recognised by international law to the goods granted for public use in Mozambique.

2. The M.A.E. - D.G.C.S. shall give instructions for the crediting of the Special Account of the agreed funds, referred to in former clause 2 paragraph 1., upon forwarding by the Person in charge to the Procurement Company and to the M.A.E. - D.G.C.S. of the detailed lists of goods and services requested, duly signed for approval by the Expert.

3. Possible further crediting of the agreed funds shall be made upon the request of the Person in charge, signed by the Expert and supplemented by information on the Programme state of progress.

4. Within 2 (two) months since the conclusion of the Programme, the Person in charge shall give instructions to the Agent Bank to close the Special Account; if no instructions are given, the Agent Bank itself shall close the Special Account with the prior agreement of the M.A.E. - D.G.C.S.

CLAUSE 5

MANAGEMENT OF THE PROGRAMME

1. The Person in charge, assisted by the Expert, shall prepare the detailed lists of goods and related services, within the framework of the admitted supplies. Said lists, supplemented by the technical quality and quantity specifications, by indications on the final consignees, as well as by the estimated value of said supplies, shall be forwarded to the Procurement Company.

2. The Procurement Company shall select the Italian suppliers through appropriate advertising and according to the procedures envisaged in the Technical Annex, by resorting, on the bases of the different kinds of supply, to direct contracting, limited bidding and competitive bidding.

3. After performing the procedures under previous paragraph 2., the Procurement Company shall send to the Person in charge, in the case of direct contracting, the bid received or, in the case of limited or competitive bidding, the bids which are considered to be economically the most advantageous, together with its own reasoned opinion on the price and on the quality of the goods and related services.

4. The Person in charge, assisted by the Expert, shall make a comparison and analysis of the bids received by the Procurement Company and shall proceed to the award of supplies by drawing up special minutes duly grounded and related letters of award.
In such occasion the Expert shall sign said documents for approval or raise grounded objections by informing the local Italian Embassy and the M.A.E. - D.G.C.S. which may start diplomatic consultation as soon as possible.

5. The Person in charge shall forward the letters of award to the Procurement Company which shall proceed to the stipulation of the relevant purchase contracts in compliance with the indications contained in said letters.
The Person in charge shall also send to the Supervision Company the inspection orders for the quality and quantity controls of the supplies as well as, in the case of purchases made on the basis of direct contracting and/or limited bidding, the request for the verification of the congruity of prices; such assessment shall have to be issued by the Supervision Company before the signing of the relevant supply contracts. The Person in charge, if he deems it advisable or upon possible initiatives of the M.A.E. - D.G.C.S., may ask to the Supervision Company the verification of the congruity of the prices of the supplies also in the case of competitive bidding; in the presence of such event, assessment on the congruity of prices shall have to be issued however before the signature of the relevant supply contracts.

6. Shortly after the signature of the supply contracts, the Procurement Company shall ask for the opening of the relevant irrevocable documentary credits with the Agent Bank; the latter shall open said credits and notify them to the Italian suppliers according to the terms and conditions envisaged in the Technical Annex.

7. The Supervision Company shall make the envisaged quality and quantity controls on the goods supplied and, upon shipment and final delivery of the supplies, shall issue respectively the "certificate of conformity" and the "certificate of conformity and of final delivery".

8. Upon presentation by the Italian suppliers of the documents requested by the irrevocable documentary credit, the Agent Bank shall control them and, if they comply with the terms and conditions envisaged by the documentary credit, it shall make payments from the special account according to the proceedings set out in the Technical Annex.
All the commissions, including opening and amendment ones, the customary fees and expenses applicable to the irrevocable documentary credits shall be born by the Italian suppliers benefiting from said credits.

9. At the same time as and in proportion to each payment made under the irrevocable documentary credits to the Italian suppliers benefiting from said credits, the Agent Bank shall pay to the Procurement Company, to the Supervision Company, and to itself the commission envisaged in former clause 3 against the issue of final invoice and of discharge receipt.

10. The Government of the Italian Republic may carry out any verification and control on the management of the Programme and suspend the granting of funds for evident defaults. To this end, a copy of all the documents related to the execution of the Programme shall be sent to M.A.E. - D.G.C.S.

CLAUSE 6

COUNTERPART FUNDS

1. If all or part of the goods and related services are sold to local operators, the proceeds from such sail shall be allocated to the creation in Mozambique of the Counterpart Funds or channelled in the same if already existing. The resale price in Meticais shall be commensurate with local free or controlled market price of said goods; in cases where no reference price exist, the goods shall be valued in relation to an equivalent price of that of other goods of the same type. The conditions of payment shall be such to ensure the widest possible participation by local private operators.

2. By joint agreement between the Parties, the Counterpart Funds shall be managed accordingly with the procedures agreed upon in the "Agreement on the Management of Counterpart Funds" signed in Maputo on 13.06.1996. The Counterpart Funds may also be used exceptionally and upon a reasoned request by the Government of the Republic of Mozambique to face possible local costs of this Programme, as specified in the Technical Annex.

3. The arrangements between the Parties for the management of the Counterpart Funds shall have to take into account the directives envisaged in the Protocol.

CLAUSE 7

INFORMATION REPORTS AND ACCOUNTING DOCUMENTS

The management of this Programme entails the drawing up of information reports and the production of accounting documents as specified in detail in the Technical Annex.

CLAUSE 8

CONSULTATIONS

1. The Parties shall cooperate with a view to reaching the objectives of the Protocol and, when so requested by one of the said Parties, they undertake to:

   a) proceeding to the exchange of views through their diplomatic representatives as far as the fulfilment of their respective obligations set out in the Protocol is concerned;

   b) providing the other Party with all the information requested in relation to the execution of the Protocol.

2. The Parties shall immediately notify each other of any event which may hamper the reaching of the objectives for which the grant has been provided or the fulfilment of the obligations established by the Protocol and shall take any step which may be necessary for the better use of the grant.

CLAUSE 9

AMENDMENTS

The Parties may amend the Protocol and the Technical Annex by means of an exchange of Note Verbales.

CLAUSE 10

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes arising with respect to the interpretation and/or the application of the Protocol and of the Technical Annex shall be settled through diplomatic channels.

CLAUSE 11

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

1. This Protocol shall come into force at the date of the last of the two notifications by wich the two Parties shall communicate officially each other the fulfilment of their respective internal proceedings duly envisaged and shall remain in force until the complete realisation of the Programme.

2. If for any reason, the execution of the Programme cannot be concluded in compliance with the Protocol, the Parties shall consult each other on the matter, the remaining funds may be used only prior agreement between the Parties.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the Protocol.

Done in Maputo on December 11/1996 in 2 (two) originals in English language, both texts being equally binding.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Mozambique

TECHNICAL ANNEX

TABLE OF CONTENTS

A. GOODS ADMITTED

Approval shall be given solely to the supply of the goods and related services listed below:

1) basic goods and capital goods, including those necessary for the rehabilitation of already existing plants;

2) services related to the supplies under previous point 1), including the installation, assemblying and operation of machinery and equipment.

B. GOODS NON ADMITTED

Non-essential and luxury goods such as perfumes, cosmetics and soaps, artistic objects, watches and clocks, alcoholic beverages, sport articles, handicraft goods, cinecameras and films, domestic furniture, clothing leather and skins, footwear and accessories, as well as goods, materials and/or services directly or indirectly related to military activities; cars, motor-cycles and textiles articles for private use and/or for resale.

C. EXPENDITURES WHICH CANNOT BE FUNDED

Excise and custom duties, insurance and transport expenditures beyond the geographical point of delivery of goods and any other expenditure related to the import of supplies in Mozambique cannot be funded.

D. COMMISSIONS FOR SERVICES

For the services specified in clause 3 paragraph 1. of the Protocol, the Government of the Republic of Mozambique shall pay:

to the Procurement Company a 2.50% commission on each payment made in availment of the documentary credit issued according to the relevant contract for the supply of goods and related services. In the case that, for reasons independent from the activity of the Procurement Company, the cancellation of suppliers selection procedures and/or supply contracts should be disposed, the Government of the Republic of Mozambique shall pay to the Procurement Company commissions commensurate with the activities truly carried out by the Procurement Company itself and calculated, as regards to cancelled suppliers selection procedures, on the basis of the estimated value of the requested supplies determined by the Person in charge in agreement with the Expert, and indicated in the lists of requested goods referred to in clause 5 paragraph 1. and in section H. below of the Technical Annex. In order to assess the value of several supplies, following the evaluation and tabulation of bids made by the Procurement Company, the average value of the bids which are deemed valid shall be taken into account. To this end the 2.50% percentage shall be split as follows:

a) verification of the technical specifications of the requested goods, definition of lots and preparation of the relevant dossier concerning the suppliers selection procedures: 25%;

b) launching and management of the suppliers selection procedures: 15%;

c) evaluation and tabulation of the bids: 40%;

d) contract negotiation and stipulation and request for the related opening of the irrevocable documentary credits: 20%.

The percentages set for under previous points a), b), c) and d) may be cumulated; it is understood that in case of cancellations of supply contracts, the Procurement Company shall be entitled to receive the payment of 2.50% of the amounts of the cancelled contracts.
As to the sums due following the cancelled suppliers selection procedures and/or supply contracts, the Procurement Company's invoices shall be signed for approval by the Person in charge and for conformity by the Expert; such final invoices shall also state that the invoiced amounts have been determined in accordance with the present provisions;

- to the Supervision Company a 1,50% commission on each payment made in availment of the documentary credit issued according to the relevant contract for the supply of goods and related services;

- to the Agent Bank a 0,50% commission on each payment made in availment of the documentary credit issued according to the relevant contract for the supply of goods and related services. The Agent Bank shall also collect from Italian suppliers, benefiting from the irrevocable documentary credits, the commissions including opening and amendment ones, the customary fees and expenses applicable to said credits.

For the above mentioned commissions the Procurement Company, the Supervision Company and the Agent Bank shall issue final invoices and discharge receipts.

E. SPECIAL LIST OF COMPANIES ENTITLED TO CARRY OUT PROCUREMENT ACTIVITIES

- Agmin Italy S.r.l.
Via Pallone, n. 8 - 37121 VERONA

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro S.c.r.l.
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Piazza della Repubblica, n. 32 - 20124 MILANO

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italian Trading Service S.p.A.
Via San Nicola da Tolentino, n. 50 - 00187 ROMA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Rest-Ital S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via P. Ferrari, n. 6 - 20121 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

F. SPECIAL LIST OF COMPANIES ENTITLED TO CARRY OUT CHECKING AND SUPERVISION ACTIVITIES

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Sitris S.r.l.
Via Noè, n. 23 - 20133 MILANO

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, n. 130 (2° Piano) - 48188 RAVENNA

G. LIST OF THE MAIN ITALIAN BANKS

- Banca Commerciale Italiana S.p.A.
Piazza della Scala, n. 6 - 20121 MILANO

- Banca di Roma S.p.A.
Via M. Minghetti, n. 17 - 00187 ROMA

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, n. 3 - 53100 SIENA

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via V. Veneto, n. 119 - 00187 ROMA

- Banco di Napoli S.p.A.
Via Toledo, nn. 177/178 - 80132 NAPOLI

- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - CARIPLO S.p.A.
Via Monte di Pietà, n. 8 - 20121 MILANO

- Credito Italiano S.p.A.
Via del Corso, n. 374 - 00186 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.
Piazza San Carlo, n. 156 - 20121 TORINO

H. OPERATIONAL PROCEDURES FOR THE MANAGEMENT OF THE PROGRAMME

After fulfilling the procedures under clause 3 and clause 4 paragraph 1. of the Protocol, the Person in charge, before preparing the lists of goods and related services, shall have the task of:

a) advertising the Programme in Mozambique through the most appropriate information channels and collecting the requests of the local operators;

b) defining the list of local beneficiaries who may use this Programme, on the basis of criteria under clause 2 paragraph 4. of the Protocol.

While preparing the lists of goods and related services, the Person in charge, assisted by the Expert, shall pay particular attention to the "neutrality" of the technical specifications of the goods to acquire through limited bidding or competitive bidding as well as to the Italian origin of said goods; he shall also send such lists to the Procurement Company specifying quality and quantity of the requested goods and indicating their estimated value.

These lists, supplemented by the indication of the final consignees, shall be grouped according to the type of products - so as to ensure the acquisition of goods on the basis of the best cost-effectiveness criteria - and shall be also motivated if they bear indications or recommendations of specific suppliers to refer to in the admitted cases of direct contracting or limited bidding; moreover, said lists shall be signed by the Expert for approval.

When receiving these lists, the Procurement Company shall send to the Person in charge and to the Expert a partial purchase programme subdivided in lots with the indication of the related acquisition procedures of the requested goods and services.

As to the purchase of supplies of spare parts, the Procurement Company shall proceed to the selection of suppliers through direct contracting, without limits as far as amounts are concerned, by asking for bids directly to the original manufacturers/suppliers of the goods to which the spare parts refer, on the basis of the indications provided by the Person in charge in the lists of the requested supplies.

As to the purchase of supplies for amounts below or equal to Lit. 400.000.000 (Italian Lire four hundred million), devoted to the enlargement and/or to the completion of already existing production lines and to complementary supplies, the Procurement Company shall proceed to the selection of suppliers through direct contracting; to this end it shall ask for bids to be made directly by the manufacturers/suppliers indicated by the Person in charge in the lists of the requested supplies.

As to the purchase of supplies for amounts below or equal to Lit. 400.000.000 (Italian Lire four hundred million), out of the cases foreseen in the former paragraph, the Procurement Company shall proceed to the selection of suppliers through limited bidding with a preselection of the suppliers; such preselection shall consist in the compilation by the Procurement Company, in full autonomy and responsibility, of a short list on the basis of its own knowledge of the type of products and of the market, as well as on the basis of the applicants indicated by the Person in charge in the lists of the requested supplies.

As to the purchase of supplies for amounts above Lit. 400.000.000 (Italian Lire four hundred million), the Procurement Company shall proceed to the selection of suppliers through competitive bidding appropriately advertised; to this end, the Procurement Company shall prepare and send to M.A.E. - D.G.C.S. a tender notice inclusive of the necessary information (kind of supply; bid bond, where envisaged; terms for the presentation of bids; etc.) and supplemented by the bidding documents.

The tender notice shall be made known as soon as possible by the M.A.E. - D.G.C.S. through advertising in the Cooperation Bulletin and/or the Official Gazette - Trade Advertisements and/or on the national press. The M.A.E. - D.G.C.S. shall also make known said tender notice through the information channels and the network of the Offices of the "Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E." (National Institute for Foreign Trade), of the "Unione Italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere" (Italian Chambers of Commerce Union) and of the Agent bank.

Once advertising has been performed, the Procurement Company may also invite possible suppliers, interested or indicated by the Person in charge in the lists of the requested supplies, to participate in the tender.

In order to perform the above stated tasks, the Person in charge, the Expert and the Procurement Company may also make use of the "vendor list" referred to in clause 3 paragraph 2. of the protocol, where available, as instruments for operational and verification support.

For all the suppliers selection procedures, the Procurement Company shall prepare appropriate documents that shall be made available to the concerned suppliers upon payment of a fee to compensate the expenses for the preparation of the mentioned documents.

In case of competitive bidding, these documents shall include the General Conditions of Contracts prepared by M.A.E. - D.G.C.S., the Special Conditions of Contract by the Procurement Company on the basis of the provisions envisaged by the Protocol and of the technical specifications of the requested supplies. As to the part related to the instructions to bidders and to the contract conditions, such document shall include:

- the source of funding;

- the necessary requirements to be admitted to the selection procedures;

- the technical description and the total quantity of the requested supplies as well as the possible minimum quantity acceptable for the bid;

- the Italian origin of the supplies evidenced by a certificate of origin;

- the terms for the presentation of the bids (roughly 2 (two) months);

- the terms and conditions of delivery of goods defined in compliance with the "INCOTERMS 1990", "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ... (city with port)...." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ... (city without port)..../ Unloading Charges on Seller's account". In the case of complex supplies, upon sending the list of goods, the Person in charge may ask, on the basis of grounded reasons, for different terms of delivery of goods to be approved by the M.A.E. - D.G.C.S. The prices contained in the bids shall have to correspond, within reasonable limits, to the prices indicated in the lists for exports or, at any rate, to the prevailing applicable prices for export. Such prices shall also include the guarantee which consists in the obligation for the supplier to repair or to change at his own care and expenses all those parts and components which prove to be imperfect or burdened with hidden

defects; moreover, on-the-spot assistance shall have to be included for particular types of goods as well as - upon specific request by the Person in charge and the Expert - the costs related to the assembly, installation and operation of machinery and equipment. Furthermore the bidder shall have to commit himself - if ever selected as awardee of the supply - to providing post-sale assistance locally, after the guarantee period, to ensure the maintenance, the repair and the rapid supply of spare parts, specifying how he intends to organise himself with a view to performing such service;

- the use by Italian suppliers of national carriers;

- the terms and conditions of delivery;

- the description of the procedures to evaluate bids;

- the terms and conditions of execution of the quality and quantity controls of the supplies and of the possible controls on the congruity of prices;

- the right of the Government of the Republic of Mozambique to refuse all bids and to cancel tender procedures;

- the indications of the percentage amount of the bid bond (commitment to keep the bid until the awarding of the tender) and of the performance bond (guarantee for the good execution of the supplies), where envisaged; such percentages shall not have to exceed respectively 2% and 10% of the value of the supplies;

- the insurance which ensures the maximum "all risks" coverage as envisaged by the " Institute Cargo Clauses " (ICC) forms or by similar ones for 110% of the value of the supplies on the basis of the clause of delivery of goods and in favour of the seller;

- the terms and conditions of payment to be implemented through irrevocable documentary credits. The Procurement Company shall forward to the Agent Bank the requests for the opening of the irrevocable documentary credits together with 2 (two) true copies of the supply contracts and the pro-forma invoices; the supply contracts and the pro-forma invoices shall be part and parcel of the relevant documentary credits. In the request by the Procurement Company for the opening of the irrevocable documentary credit, an advance payment can be envisaged for a maximum amount of 60% of the contract price, against presentation on behalf of the Italian supplier of a pro-forma invoice and issuance of a discharge receipt and upon presentation as well of a bank guarantee of equal amount in favour of the Government of the Republic of Mozambique, which shall be released when the final delivery of the supplies is performed, as evidenced by the " certificate of conformity and of final delivery" issued by the Supervision Company. At the moment of the final delivery, after the issuance of the " certificate of conformity and of final delivery", a payment shall be made, in addition to the possible advance received, that shall not exceed 90% of the contract price where a period of guarantee for supplies is envisaged; in the case of supplies for which no period of guarantee is envisaged, payment shall be made to the extent of 100% of the contract price. Said payment shall be made against issuance of a discharge receipt and upon presentation of: invoice in 5 (five) copies; sea transport bill of lading " clean on board " issued in favour of the beneficiary of the documentary credit (exporter), with blank endorsement and marked "freight prepaid " (one original of the bill of lading shall follow the goods as document representing the goods themselves so as to enable the consignee or the Person in charge to have them delivered); antimafia documents under the law in force; health and analysis certificates, where envisaged; certificate of the Italian origin of the supplies; responsibility statement by the Italian supplier that the goods supplied have been produced in Italy; and that one original of the bill of lading travels with the goods with the provision for the ship commander to deliver it to the consignee or the Person in charge;" certificate of conformity and of

final delivery" issued by the Supervision Company; other kinds of transport documents, as an alternative to the sea transport bill of lading, envisaged by the documentary credit.
The Agent Bank may accept documents required by the documentary credit submitted after 21 (twenty-one) days as from the shipping date; at any rate such documents shall have to be submitted by the documentary credit expiry date.
In the case of delivery of supplies by " tranches", payments shall be made proportionally to the value of each "tranche".
In the case of supplies for which a period of guarantee is envisaged, the balance, equal to 10% of the contract amount, shall be paid automatically against issuance of a discharge receipt by the Italian supplier at the end of the guarantee period envisaged by contract; such period starting as from the date of the " certificate of conformity and of final delivery". Said balance may also be paid to the Italian supplier upon delivery of the whole supply to the consignee or to the Person in charge upon issuance of a discharge receipt and presentation of a bank guarantee of equal amount in favour of the Government of the Republic of Mozambique, which shall be automatically released within 30 (thirty) days since the expiry of the guarantee period;

- the date, the place and the time of the unsealing of bids at the presence of those to whom it may possibly concern;

- the penalties envisaged in case of defaults.

Subject to the envisaged contract conditions, in the case of direct contracting and of limited bidding, the above stated documents shall be appropriately streamlined by the Procurement Company and the terms for the presentation of bids shall be shortened.

At the end of the tender the Procurement Company shall proceed to unseal the bids, at the presence of those to whom it may possibly concern, and shall draw up the "minutes of the unsealing of bids".

The bids arriving beyond the envisaged deadline shall be excluded.

As to the accepted bids, the Procurement Company shall keep the bank guarantees or the policy guarantees (bid bond) issued to ensure the keeping of the bid, where envisaged.

As to the above stated suppliers selection procedures, once bids are collected, the Procurement Company shall analyse them on the basis of their correspondence to the technical specifications, to the prices, to the other commercial conditions and to the supplier qualifications. In the case of limited bidding and of competitive bidding, the Procurement Company shall select the bids which are deemed to be the most economically advantageous and, provided that the number of bids truly received allows it, shall send at least 3 (three) bids to the Person in charge. These bids shall have to be sent to the Person in charge as soon as possible and, in case of limited bidding or of competitive bidding, within 30 (thirty) days since the date envisaged for their presentation or since the tender closing date; moreover said bids shall have to be supplemented by a final report including:

- reasoned technical opinion on prices , characteristics and quality of the goods and services offered;

- in the case of limited bidding, indications on the criteria followed in the preparation of the short list and on the number of bids received;

- in the case of competitive bidding, indications on the number of suppliers who have requested the tender notice, on the number of bids received and on the number of bids deemed valid.

Upon specific request by the Person in charge, the Procurement Company shall also send the remaining bids received to the Person in charge himself.

The Person in charge, assisted by the Expert, shall analyse and compare the bids sent by the Procurement Company and shall proceed to the award of supplies by drawing up appropriate reasoned minutes; hence the Person in charge shall notify the awards to the Procurement Company through a letter of award (as per enclosed facsimile) within 20 (twenty) days since the receiving of bids. Both the said minutes and the letters of award shall be signed by the Person in charge and by the Expert by way of agreement. At the same time of the forwarding of said letters of award, the Person in charge shall also forward to the Supervision Company the relevant inspection orders for the quality and quantity controls of the supplies as well as, in the case of direct contracting and/or of limited bidding, the request for verification of the congruity of prices. The Person in charge, if he deems it advisable or upon possible initiative of the M.A.E. - D.G.C.S., may ask the Supervision company for the verification of the congruity of the prices of the supplies also in the case of competitive bidding.

The letters of award shall include all the elements necessary to enable the Procurement Company to stipulate the relevant supply contracts and shall become operational after the assessment on the congruity of prices carried out by the Supervision Company, where envisaged or requested; such assessment shall have to be carried out and transmitted to the Procurement Company within 20 (twenty) days since the reception of the related requests by the Person in charge.

The Procurement Company shall ask the selected suppliers for the pro-forma invoices and, where envisaged, for the bank guarantees or policy guarantees (performance bond) due to ensure the good execution of the supplies; said guarantees shall be kept by the Procurement Company and shall be returned to the suppliers against presentation of the "certificate of conformity and of final delivery" of the supplies issued by the Supervision Company.

On the basis of the contents of the letters of award and of the clauses set out in the documents related to the suppliers selection procedures, the Procurement Company, in name and on behalf of the Government of the Republic of Mozambique, shall stipulate the supply contracts within 15 (fifteen) days since the reception of the assessments on the congruity of prices sent by the Supervision Company, where envisaged or requested, or, at any rate, within 15 (fifteen) days since the reception of the letters of award. In the supply contracts the documents to be requested by the irrevocable documentary credits shall have to be quoted.

Soon after the stipulation of the contracts, the Procurement Company, in name and on behalf of the Government of the Republic of Mozambique, shall forward to the Agent Bank the requests for the opening of the irrevocable documentary credits together with 2 (two) true copies of the said contracts and of the pro-forma invoices. The supply contracts and the pro-forma invoices shall be part and parcel of the irrevocable documentary credits. Written communication that the request for the opening of the credits has been made with copy of the above stated documents shall be transmitted to the Person in charge, to the Expert and to the Supervision Company.

The Supervision Company shall carry out the quality and quantity controls on the supplied goods at the places where they are produced and/or stored, at the places of shipment on the Italian territory, at possible transit areas, at arrival at destination and in all the cases where there is a risk of substitution of the supplies.

Within 10 (ten) days since the reception of the written communication that the request for the opening of the irrevocable documentary credits has been made by the Procurement Company to the Agent Bank, the Supervision Company shall transmit by fax to the Person in charge and to the Expert the inspection

plans; within 7 (seven) days since such transmission, if no objections are raised, said inspection plans shall be considered approved.

Moreover, the Supervision Company shall ask Italian suppliers to be informed with appropriate notice (not less than 3 (three) working days) of the time needed to prepare goods for inspection and of the place and person to be contacted.

Once performed the envisaged checking and supervision activities, the Supervision Company shall issue:

- before the stipulation of the supply contracts, the assessments on the congruity of prices, where envisaged or requested;

- upon the shipment of supplies, the "certificate of conformity";

- upon final delivery, the "certificate of conformity and of final delivery".

The Agent Bank, after having assessed the existence of available funds in the Special Account, shall proceed to open the irrevocable documentary credits and to notify them to the Italian suppliers as soon as possible after reception of the relevant requests by the Procurement Company or upon reception, duly signed by the Person in charge, of the documents needed for the pledge on the relevant amounts of the documentary credits, as a safeguard against possible legal actions of third creditors vis-à-vis Mozambique, where such pledge is expressly requested by the Agent Bank itself. The Agent Bank shall examine the documents required by the documentary credit according to the provisions envisaged by the "I.C.C. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - Publication n. 500". All documentary credits shall have to be expressly subject to the publication n. 500.

The Italian suppliers shall submit the requested documents to the Agent Bank which - if these documents result consistent - shall make payments; at the same time as and in proportion to each payment made for the utilisation of the documentary credits, the Agent Bank shall pay to itself, to the Procurement Company and to the Supervision Company the commissions envisaged under clause 3 paragraph 1. of the Protocol and under previous section D. of the Technical Annex.
At any rate, the Agent Bank shall respect the constraint not to exceed the amount available on the Special Account.

The Italian suppliers shall ship the goods to destination.

All the actions aimed at facilitating the "taking charge" of the supplied goods on behalf of the consignee shall be carried out by the Supervision Company, the Person in charge and the Expert who shall also see that the "certificate of conformity and of final delivery" issued by the Supervision Company is forwarded as quickly as possible to the Italian supplier in order to enable him to submit it together with the other documents required for the utilisation of the documentary credit issued in his favour; if the consignee is not present upon issuance of the "certificate of conformity and of final delivery", the Person in charge shall remove the supplied goods in his place.

As envisaged by clause 5 paragraph 10. of the Protocol, copy of all the documents related to the execution of the Programme shall be transmitted to the M.A.E. - D.G.C.S..

I. COUNTERPART FUNDS

Local operators shall pay the goods and related services in Meticais, according to the terms and conditions established in clause 2 paragraph 4. of the Protocol.

The Person in charge and the Expert shall verify the respect by local operators of the envisaged terms and conditions of payment, by informing the Parties with periodical reports.

The local costs related to the Programme which can be funded according to clause 6 paragraph 2. of the Protocol are:

- contributions to the activity to publicise the Programme, as well as to the functioning of the local operational structure;

- advances for unforeseen expenses and circumstances hampering the operation of the Programme.

L. INFORMATION REPORTS AND ACCOUNTING DOCUMENTS

In consideration of the provisions laid down in clause 5 paragraph 10. of the Protocol the following information reports and accounting documents referred to in clause 7 of the Protocol itself shall be drawn up.

Every 4 (four) months as from the beginning of the Programme, the Expert shall prepare reports on the general trend and on the state of progress of the Programme itself, with all the useful information on the different implementation stages. Within 2 (two) months since the conclusion of the Programme, the Expert shall also prepare an analytical report on the execution of the Protocol and on the use of the funding.

The Procurement Company shall keep all the documents related to the suppliers selection procedures (lists and technical specifications of the goods and related services, tender notices and documents, suppliers requests to be included in the short lists, requests for bidding documents, bids received, short lists, "minutes of the unsealing of bids", etc.)

These documents shall have to be exhibited at any time upon request of the Person in charge and/or of the M.A.E. - D.G.C.S.. Furthermore, every 4 (four) months as from the entry into force of the contract stipulated with the Government of the Republic of Mozambique, the Procurement Company shall submit a summary report of its activities to the Person in charge and to the M.A.E. - D.G.C.S.. Finally, within 2 (two) months since the conclusion of the Programme, the Procurement Company shall submit to the Parties an overall analytical report on the services carried out.

The Supervision Company shall keep all documents related to the checking and supervision procedures (orders of inspection received, inspection plans worked out, elements for the determination of the congruity of prices, assessments on the congruity of prices, "certificates of conformity" and "certificates of conformity and of final delivery", etc.). These documents shall have to be exhibited at any time upon request of the Person in charge and/or of the M.A.E. - D.G.C.S.. Furthermore, every 4 (four) months as from the entry into force of the contract stipulated with the Government of the Republic of Mozambique, the Supervision Company shall submit a summary report of its activities to the Person in charge and to the M.A.E. - D.G.C.S.. Finally, within 2 (two) months since the conclusion of the Programme, the Supervision Company shall submit to the Parties an overall analytical report on the services carried out.

The Agent Bank shall be responsible for keeping any accounting document to justify the expenses incurred with reference to the payment of goods and related services acquired by the Government of the Republic of Mozambique and the commissions/fees due to the Procurement Company, to the Supervision Company and to the Agent Bank itself. These documents shall have to be exhibited at any time upon request of the Person in charge and/or of the M.A.E. - D.G.C.S., Furthermore, every 3 (three) months as from the opening of the Special Account, the Agent Bank shall transmit the statements of said Special Account to the Person in charge, to the Expert and to the M.A.E. - D.G.C.S. Finally, within 2 (two) months since the closing of the Special Account, the Agent Bank shall submit to the Parties an overall analytical report on the payments/withdrawals made supplemented, as for the copy due to the M.A.E. - D.G.C.S., by true copies of the related expenses receipts.

At the conclusion of the Programme, the Person in charge shall submit to the Parties an overall report on the execution of the Protocol, on the benefits ensuing therefrom and on the results obtained with reference to the envisaged aims.

FACSIMILE OF LETTER OF AWARD

- Description of supplies:
- Quantity:
- Suppliers selection procedure adopted:
- Assessment on the congruity of prices:
- Relevant starting date or publication date (tender notice):
- Bid reception date:
- Number of bidders:
- Award basis:
- Contract award:

    a) Supplier:
    b) Buyer:
    c) Quantity of goods:
    d) Price:
    e) Delivery place:
    f) Contractual execution terms:
    g) Conditions of payment:
    h) List of documents:

- Remarks:

As to the above selection procedure, the evaluation and the award have been carried out in compliance with the provisions agreed upon with the Governement of the Italian Republic.

(date) ....

The person in charge

The Expert

TRADUZIONE NON UFFICIALE

P R O T O C O L L O   F I N A N Z I A R I O
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica del Mozambico

per la realizzazione di un "Programma Aid" a favore delle Piccole e Medie Imprese

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, in seguito denominati le "Parti":

VISTO il processo verbale della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi a Maputo, il 6 febbraio 1988 dove il Governo italiano si è impegnato per 59.200.000 ECU (ECU cinquantanove milioni e duecentomila) sottoforma di dono per il finanziamento di un Commodity Aid nell'ambito del Programma di Riabilitazione Sociale ed Economico;

CONSIDERATO il Memorandum d'Intesa firmato a Maputo il 31 gennaio 1992, dove il Governo della Repubblica Italiana ha previsto un impegno per 60.000.000.000 (sessanta miliardi di lire, sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni e servizi connessi prodotti in Italia;

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica Italiana è pronto a finanziare per Lit. 37.000.000.000 (trentasette miliardi di lire) sotto forma di dono un'inizativa per la realizzazione di un programma per l'importazione di beni e servizi connessi prodotti in Italia a favore delle Piccole e Medie Imprese Mozambicane, in seguito denominato "Programma";

CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni in Mozambico è necessario un apposito Protocollo finanziario tra le Parti, in seguito denominato "Protocollo", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica del Mozambico, un finanziamento per l'ammontare di Lit.

37.000.000.000 (Lire italiane trentasette miliardi), ai termini ed alle condizioni indicate nel Protocollo e nel relativo allegato tecnico che ne forma parte integrante, in seguito denominato "Allegato Tecnico", per l'importazione in Mozambico di beni e servizi connessi prodotti in Italia. Il presente finanziamento, concesso nell'ambito dello "Special Programme of Assistance for Africa" (S.P.A.) della Banca Mondiale, si integra con gli interventi già concordati tra la Banca Mondiale ed il Governo della Repubblica del Mozambico.

ARTICOLO 2

UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento di Lit. 37.000.000.000 (Lire italiane trentasette miliardi) sarà messo a disposizione del Governo della Repubblica del Mozambico secondo le modalità da stabilire mediante scambio di Note Verbali tra le Parti.

2. Il finanziamento dovrà essere utilizzato per far fronte:

   a) all'acquisto al prezzo di mercato di beni e servizi connessi prodotti in Italia secondo le modalità e le condizioni previste dall'Allegato Tecnico;

   b) alle spese connesse al trasporto ed all'assicurazione di tali beni;

   c) alle spese relative ad altri servizi connessi a tali beni;

   d) al pagamento delle commissioni sulle prestazioni svolte dalla società di "procurement", dalla società di "controllo e sorveglianza" e dalla banca agente italiana, in seguito denominate, rispettivamente, "Società di "procurement"", "Società di sorveglianza" e "Banca Agente", secondo le modalità e le condizioni previste dal Protocollo e dall'Allegato Tecnico.

3. I beni e servizi connessi acquisiti con il finanziamento di cui al presente Protocollo saranno totalmente destinati alle Piccole e Medie Imprese del settore privato in Mozambico, per rafforzare la loro capacità a produrre per i mercati esterni, o per ridurre la necessità di importare beni finiti, ed inoltre per aiutare la Bilancia dei Pagamenti.

4. Le modalità di pubblicizzazione in Mozambico del presente Programma, i criteri di selezione dei beneficiari delle forniture nonchè le modalità di pagamento delle stesse da parte degli operatori locali ai fini della

costituzione e/o alimentazione dei fondi di contropartita, in seguito denominati "Fondi di Contropartita", saranno definiti dal Governo della Repubblica del Mozambico d'intesa con il Governo della Repubblica Italiana, attraverso scambio di note verbali. I criteri generali per la costituzione, la programmazione l'erogazione, la contabilità e l'utilizzazione dei Fondi di contropartita sono definiti con più dettagli nell'"Accordo dei fondi di Contropartita" Firmato dalle parti a Maputo il 13 giugno 1996.

ARTICOLO 3

RUOLI E COMPETENZE

Per l'attuazione del Protocollo:

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico procederà alla designazione di un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", per la gestione, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Mozambico.

   Nell'ambito degli "Elenchi speciali di società idonee a svolgere attività di "procurement" e di "controllo e sorveglianza"", istituiti dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E. - D.G.C.S.", nonchè dell'elenco delle "Banche maggiori" italiane, fornito dalla Banca d'Italia, il Governo della Repubblica del Mozambico designerà altresì:

   a) una Società di "procurement" che, quale mandataria in nome e per conto del Governo della Repubblica del Mozambico, sulla base del contratto sotto citato, provvederà all'attuazione delle procedure di selezione dei fornitori italiani, alla stipula dei contratti di acquisto con i fornitori italiani nonchè alle richieste di apertura e di eventuali modifiche dei relativi crediti documentari irrevocabili;

   b) una Società di sorveglianza che, quale mandataria in nome e per conto del Governo della Repubblica del Mozambico, sulla base del contratto sotto citato, provvederà ad effettuare i previsti controlli quali/quantitativi delle forniture di beni e servizi connessi, a verificarne la congruità dei prezzi nonchè ad emettere le certificazioni ed i pareri relative/i;

   c) una Banca Agente che, quale mandataria in nome proprio e per ordine e conto del Governo della Repubblica del Mozambico, sulla base del contratto sotto citato, provvederà alla gestione del conto speciale

di cui al successivo art. 4, all'apertura dei crediti documentari irrevocabili quali strumenti di pagamento ai fornitori italiani nonchè al pagamento delle commissioni alla Società di "procurement", alla Società di sorveglianza ed alla Banca Agente medesima mediante addebiti sul conto speciale.

Il Governo della Repubblica del Mozambico stipulerà con la Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente appositi contratti che siano conformi a quanto stabilito dal Protocollo e dall'Allegato Tecnico. Il M.A.E. - D.G.C.S. predisporrà schemi standard dei citati contratti. Le commissioni per le suindicate prestazioni saranno, rispettivamente, pari al 2,50%, 1,50% e 0,50% dell'importo di ogni contratto di acquisto di beni e servizi connessi.

2. Il M.A.E. - D.G.C.S. provvederà alla designazione di un esperto italiano, in seguito denominato "Esperto", che dovrà coadiuvare il Responsabile nella gestione e nelle differenti fasi operative del Programma nonchè verificarne il corretto svolgimento. Tali funzioni potranno anche essere esercitate dall'Ambasciata d'Italia territorialmente competente in caso di assenza dell'Esperto.
   Il M.A.E. - D.G:C.S. potrà promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") per fornire un supporto operativo e di verifica al Responsabile, all'Esperto ed alla Società di "procurement".

3. Le predette designazioni avverranno mediante scambio di Note Verbali tra le Parti che costituiranno parte integrante del Protocollo. La Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente non dovranno avere tra di loro vincoli di proprietà diretti od indiretti.

ARTICOLO 4

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico provvederà ad aprire presso la Banca Agente un conto speciale in Lire di conto estero, in seguito denominato "Conto Speciale", intestato a suo nome e vincolato, anche per gli interessi maturati, all'esclusivo utilizzo del finanziamento in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2 comma 2.. Tale Conto Speciale sarà denominato "Governo della Repubblica del Mozambico" "Programme Aid" Italia - Dono del Governo della Repubblica Italiana destinato a finalità pubbliche a favore delle Piccole e Medie Imprese".
   Relativamente al Conto Speciale così costituito il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna a tutelare, di concerto con il

M.A.E. - D.G.C.S., anche nelle sedi giurisdizionali, l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale ai beni destinati ad uso pubblico del Mozambico.

2. Il M.A.E. - D.G.C.S. darà disposizioni per il versamento sul Conto Speciale dei fondi convenuti, di cui al precedente art. 2 comma 1., al momento dell'inoltro da parte del Responsabile alla Società di "procurement" ed al M.A.E. - D.G.C.S. delle liste dettagliate dei beni e servizi richiesti, debitamente vistate per approvazione dall'Esperto.

3. Gli eventuali successivi versamenti sul Conto Speciale dei fondi convenuti saranno effettuati su richiesta del Responsabile, vistata dall'Esperto e corredata da informazioni sullo stato di avanzamento del Programma.

4. Entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, il Responsabile darà istruzioni alla Banca Agente di procedere alla chiusura del Conto Speciale; in mancanza di tali istruzioni, la Banca Agente provvederà essa stessa a tale chiusura, previo benestare del M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 5

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Responsabile, coadiuvato dall' Esperto, dovrà predisporre le liste dettagliate dei beni e servizi connessi, nell'ambito delle forniture ammesse. Dette liste corredate delle specifiche tecniche quali/quantitative, della indicazione sui destinatari finali (pubblici e privati) nonché del valore stimato delle forniture medesime, saranno trasmesse alla Società di "procurement".

2. La Società di "procurement" provvederà alla selezione dei fornitori italiani attraverso idonea pubblicità e secondo i meccanismi procedurali previsti dall'Allegato Tecnico, ricorrendo, in base alle diverse tipologie di fornitura, a trattativa privata, a licitazione privata, a gara.

3. Esperite le procedure di cui al precedente comma 2. la Società di "procurement" invierà al Responsabile, nel caso di trattativa privata l'offerta ricevuta ovvero, nel caso di licitazione privata o di gara, le offerte ritenute economicamente più vantaggiose, accompagnandole con un proprio motivato parere su prezzo e qualità dei beni e servizi connessi.

4. Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, effettuerà l'esame ed il

raffronto delle offerte trasmesse dalla Società di "procurement" e procederà all'aggiudicazione delle forniture redigendo appositi verbali opportunamente motivati e relative lettere di appalto.
In tale sede l'Esperto firmerà per accordo detti documenti ovvero formulerà motivate obiezioni dandone comunicazione all'Ambasciata d'Italia territorialmente competente ed al M.A.E. - D.G.C.S., che potranno avviare consultazioni diplomatiche nel più breve tempo possibile.

5. Il Responsabile trasmetterà le lettere di appalto alla Società di "procurement" che procederà alla stipula dei relativi contratti di acquisto delle forniture in conformità alle indicazioni contenute nelle medesime.
   Il Responsabile trasmetterà altresì alla Società di sorveglianza gli ordini di ispezione per i controlli quali/quantitativi delle forniture nonchè, nel caso di trattativa privata e/o di licitazione privata, le richieste di parere sulla congruità dei prezzi; tale parere dovrà essere emesso dalla Società di sorveglianza prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.
   Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno o a seguito di eventuale iniziativa del M.A.E. - D.G.C.S., potrà richiedere alla Società di sorveglianza il parere sulla congruità dei prezzi delle forniture anche nel caso di gara; in tale ultima eventualità il parere sulla congruità dei prezzi dovrà comunque essere emesso prima della firma dei relativi contratti di acquisto delle forniture.

6. Nel più breve tempo possibile dalla stipula dei contratti di acquisto delle forniture, la Società di "procurement" provvederà a richiedere l'apertura dei relativi crediti documentari irrevocabili alla Banca Agente; quest'ultima aprirà detti crediti e li notificherà ai fornitori italiani secondo le modalità previste dall'Allegato Tecnico.

7. La Società di sorveglianza effettuerà i previsti controlli quali/quantitativi sui beni oggetto delle forniture ed emetterà al momento dell'imbarco e della consegna a destino delle forniture, rispettivamente, il "certificato di conformità" ed il "certificato di conformità e di consegna a destino".

8. A presentazione da parte dei fornitori italiani dei documenti richiesti dal credito documentario irrevocabile la Banca Agente controllerà i medesimi e, se conformi ai termini ed alle condizioni previste dal credito documentario, effettuerà i pagamenti a valere sul Conto Speciale secondo le modalità previste dall'Allegato Tecnico.
   Tutte le commissioni comprese quelle di apertura e di modifica, i diritti e le spese d'uso applicabili ai crediti documentari irrevocabili

saranno a carico dei fornitori italiani beneficiari dei crediti stessi.

9. La Banca Agente, contestualmente ed in proporzione a ciascun pagamento corrisposto ai fornitori italiani in sede di utilizzo dei crediti documentari irrevocabili di cui gli stessi sono beneficiari, riconoscerà alla Società di "procurement", alla Società di sorveglianza e a se stessa le commissioni stabilite al precedente art. 3 contro rilascio di fattura definitiva e di quietanza liberatoria.

10. Il Governo della Repubblica Italiana avrà la facoltà di effettuare ogni tipo di verifica e di controllo sulla gestione del Programma e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze.
Per tali finalità copia di tutti gli atti concernenti l'esecuzione del Programma sarà trasmessa al M.A.E. - D.G.C.S..

ARTICOLO 6

FONDI DI CONTROPARTITA

1. Qualora tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti ad operatori locali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire in Mozambico i Fondi di Contropartita o a confluire nei medesimi ove già esistenti; il prezzo di rivendita in meticais dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato, libero o calmierato, dei beni stessi o, in mancanza, al prezzo di altri prodotti dello stesso tipo. Le condizioni di pagamento dovranno essere tali da consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori privati locali.

2. Di comune accordo tra le Parti, i Fondi di Contropartita saranno utilizzati d'intesa con le procedure dell'"Accordo per l'utilizzo dei fondi di contropartita" firmato a Maputo il 13.6.1996.
I Fondi di Contropartita potranno anche essere utilizzati, su motivata richiesta del Governo della Repubblica del Mozambico, per far fronte ad eventuali costi locali del presente Programma, secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico.

3. Le intese tra le Parti per la gestione dei Fondi di Contropartita dovranno tener conto di quanto previsto dal Protocollo.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

La gestione del presente Programma comporta la produzione di rapporti informativi e di documentazione contabile così come indicato in dettaglio nell'Allegato Tecnico.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del Protocollo e, allorquando venga richiesto da una delle Parti stesse, si impegnano a:

   a) procedere allo scambio di opinioni attraverso i propri rappresentanti diplomatici in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal Protocollo;

   b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Protocollo.

2. Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali in finanziamento a dono è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le Parti potranno apportare emendamenti al Protocollo ed all'Allegato Tecnico per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione e/o all'applicazione del Protocollo e dell'Allegato Tecnico saranno risolte tramite i canali

diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il Protocollo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste e resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al Protocollo, le Parti si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il Protocollo.

Fatto a Maputo il 11/12/96 in 2 (due) originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico.
UGO DE MOHR	TOMAS SALOMAO

ALLEGATO TECNICO

INDICE

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni e servizi connessi di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali, ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti;

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1), ivi compresi l'istallazione, il montaggio e la messa in funzione di macchinari e di attrezzature.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e film, mobilio da arredamento abitativo, vestiario, pellame, calzature ed accessori nonché merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attività di carattere militare; automobili, motocicli e articoli tessili per uso privato e/o per essere rivenduto.

C. SPESE NON FINANZIABILI

Non sono finanziabili i dazi, i diritti doganali, le spese di assicurazione e di trasporto successive al luogo di resa merce ed ogni ulteriore spesa relativa all'importazione in Mozambico delle forniture.

D. COMMISSIONI SULLE PRESTAZIONI

Per le prestazioni indicate all'art. 3 comma 1. del Protocollo il Governo della Repubblica del Mozambico riconoscerà:

- alla Società di "procurement" una commissione pari al 2,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi. Il Governo della Repubblica del Mozambico riconoscerà altresì alla Società di "procurement", nel caso in cui per motivi indipendenti dall'operato di quest'ultima venisse disposto l'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, commissioni commisurate alle attività effettivamente svolte dalla stessa e calcolate, relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori, sulla base del

valore stimato delle forniture richieste determinato dal Responsabile di concerto con l'Esperto, ed indicato nelle liste dei beni richiesti di cui all'art. 5 comma 1. del Protocollo ed alla successiva sezione H. dell'Allegato Tecnico. Nel caso di valutazione e tabulazione di più offerte da parte della Società di "procurement", il valore delle forniture sarà determinato dalla media del valore delle offerte ritenute valide. A tale scopo la percentuale del 2,50% sarà scomposta come segue:

a) verifica delle specifiche tecniche dei beni richiesti, definizione dei lotti di gara e predisposizione del relativo fascicolo riguardante la procedura di selezione dei fornitori: 25%;

b) avvio e gestione della procedura di selezione dei fornitori: 15%;

c) valutazione e tabulazione delle offerte: 40%;

d) negoziato e stipula dei contratti di fornitura e richiesta della relativa apertura dei crediti documentari irrevocabili: 20%.

Le percentuali di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono cumulabili; resta inteso che, nel caso di annullamento di contratti di fornitura, la Società di "procurement" maturerà il diritto al pagamento del 2,50% degli importi dei contratti annullati.
Per le somme reclamate relativamente all'annullamento di procedure di selezione dei fornitori e/o di contratti di fornitura, le fatture definitive emesse dalla Società di "procurement" dovranno essere vistate per approvazione dal Responsabile e per conformità dall'Esperto nonchè recare l'indicazione che gli importi fatturati sono stati determinati nel rispetto delle presenti disposizioni;

- alla Società di sorveglianza una commissione dell'1,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi;

- alla Banca Agente una commissione pari allo 0,50% di ogni pagamento in utilizzo del credito documentario emesso sulla base del relativo contratto di fornitura di beni e servizi connessi. La Banca Agente percepirà altresì dai fornitori italiani beneficiari dei crediti documentari irrevocabili le commissioni comprese quelle di apertura e di modifica, i diritti e le spese d'uso applicabili ai crediti stessi.

A fronte delle commissioni di cui sopra la Società di "procurement", la Società di sorveglianza e la Banca Agente rilasceranno fatture definitive e quietanze liberatorie.

E. ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT"

- Agmin Italy S.r.l.
Via Pallone, n. 8 - 37121 VERONA

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro S.c.r.l.
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Piazza della Repubblica, n. 32 - 20124 MILANO

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via San Nicola da Tolentino, n. 50 - 00187 ROMA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Rest-Ital S.p.A.
Viale Premuda, n. 38/A - 20129 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via P. Ferrari, n. 6 - 20121 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

F. ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "CONTROLLO E SORVEGLIANZA"

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Sitris S.r.l.
Via Enrico Noè, n. 23 - 20133 MILANO

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Circonvallazione Piazza d'Armi, n. 130 - 48100 RAVENNA

G. ELENCO DELLE BANCHE MAGGIORI ITALIANE

- Banca Commerciale Italiana S.p.A.
Piazza della Scala, n. 6 - 20121 MILANO

- Banca di Roma S.p.A.
Via M. Minghetti, n. 17 - 00187 ROMA

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, n. 3 - 53100 SIENA

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via V. Veneto, n. 119 - 00187 ROMA

- Banco di Napoli S.p.A.
Via Toledo, nn. 177/178 - 80132 NAPOLI

- Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - CARIPLO S.p.A.
Via Monte di Pietà, n. 8 - 20121 MILANO

- Credito Italiano S.p.A.
Via del Corso, n. 374 - 00186 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.
Piazza San Carlo, n. 156 - 10121 TORINO

H. PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Esperiti gli adempimenti previsti all'art. 3 ed all'art. 4 comma 1. del Protocollo, il Responsabile, prima della predisposizione delle liste dei beni e servizi connessi, avrà il compito di:

a) curare la pubblicizzazione del Programma nel Mozambico attraverso i più opportuni canali informativi e raccogliere le richieste degli operatori locali (pubblici e privati);

b) definire la lista dei beneficiari locali (pubblici e privati) che potranno usufruire del Programma, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 comma 4. del Protocollo.

Nella predisposizione delle liste dei beni e servizi connessi, il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, dovrà porre particolare attenzione alla "neutralità" delle specifiche tecniche dei beni da acquisire mediante licitazione privata o gara ed all'origine italiana dei beni stessi; dovrà inoltre trasmettere tali liste, dettagliate in qualità e quantità, alla Società di "procurement" con l'indicazione del valore stimato dei beni richiesti.

Dette liste, corredate dell'indicazione dei destinatari finali dovranno essere raggruppate per tipologia di prodotti - al fine di consentire l'acquisizione dei beni con criteri di maggiore economicità possibile - e saranno opportunamente motivate ove rechino l'indicazione o la segnalazione di specifici fornitori da interpellare, nei casi ammessi di trattativa privata o licitazione privata; esse dovranno inoltre essere vistate per approvazione dall'Esperto.

La Società di "procurement", a ricezione delle citate liste, invierà al Responsabile ed all'Esperto un programma anche parziale di acquisti suddiviso per lotti, con l'indicazione delle relative procedure di acquisizione dei beni e servizi richiesti.

Per l'acquisizione di forniture di parti di ricambio la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante trattativa privata senza limiti di importo, chiedendo la formulazione di offerte direttamente ai costruttori/fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo inferiore o pari a Lit. 400.000.000 (Lire italiane quattro cento milioni) destinate all'ampliamento

e/o al completamento di linee di produzione già esistenti e di forniture complementari, la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante trattativa privata; a tal fine chiederà la formulazione di offerte direttamente ai costruttori/fornitori indicati dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo inferiore o pari a Lit. 400.000.000 (Lire italiane quattro cento milioni) che non rientrino nei casi di cui al precedente paragrafo, la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante licitazione privata con preselezione dei fornitori; tale preselezione consisterà nella compilazione ad opera della Società di "procurement", in piena autonomia e responsabilità, di una "short list" redatta sulla base delle proprie conoscenze merceologiche, produttive e di mercato nonché delle candidature segnalate dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per l'acquisizione di forniture di importo superiore a Lit. 400.000.000 (Lire italiane quattro cento milioni), la Società di "procurement" procederà alla selezione dei fornitori mediante gara opportunamente pubblicizzata; a tale scopo la Società di "procurement" predisporrà l'avviso di gara contenente le informazioni necessarie (tipo di fornitura; "bid bond", ove previsto; termini di presentazione delle offerte; ecc.) e lo trasmetterà al M.A.E. - D.G.C.S. corredato della documentazione di gara.

La divulgazione dell'avviso di gara avverrà nel più breve tempo possibile a cura del M.A.E. - D.G.C.S. mediante pubblicizzazione sul Bollettino della Cooperazione e/o sulla Gazzetta Ufficiale - Annunci Commerciali e/o su Organi di stampa a tiratura nazionale. Il M.A.E. - D.G.C.S. procederà altresì alla divulgazione dell'avviso attraverso i canali informativi e la rete degli Uffici dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e della Banca Agente.

A pubblicazione avvenuta, la Società di "procurement" potrà invitare a partecipare alla gara eventuali fornitori interessati ovvero indicati dal Responsabile nelle liste delle forniture richieste.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il Responsabile, l'Esperto e la Società di "procurement" potranno avvalersi, ove esistente, della "vendor list" di cui all'art. 3 comma 2. del Protocollo, quale supporto operativo e di verifica.

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori, la Società di "procurement" predisporrà idonea documentazione che dovrà mettere a disposizione dei fornitori interessati dietro pagamento di una somma

destinata a coprire le spese di approntamento della documentazione stessa.

Nel caso di gara, tale documentazione sarà costituita dal Capitolato Generale d'oneri predisposto dal M.A.E. - D.G.C.S., dal Capitolato Speciale d'oneri predisposto dalla Società di "procurement" sulla base di quanto previsto dal Protocollo e dalle specifiche tecniche delle forniture richieste. Nella parte relativa alle istruzioni agli offerenti ed alle condizioni contrattuali, tale documentazione dovrà includere :

- la fonte del finanziamento;

- i requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di selezione;

- la descrizione tecnica e la quantità totale delle forniture richieste nonchè l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

- l'origine italiana delle forniture comprovata da certificato d'origine;

- i termini per la presentazione delle offerte (indicativamente 2 (due) mesi);

- le modalità di resa merce definite secondo gli "Incoterms 1990": "Reso Banchina (Non Sdoganato) ... (città con porto) ..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ... (città senza porto) .../Scaricamento a Carico del Venditore". Nel caso di forniture complesse, all'atto dell'invio delle liste dei beni il Responsabile potrà richiedere, con opportuna motivazione, una diversa modalità di resa merce, da approvarsi da parte del M.A.E. - D.G.C.S.. I prezzi contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, a quelli correntemente praticati all'esportazione. Nel prezzo dovrà essere compresa la garanzia, che è costituita dall'impegno da parte del fornitore di riparare o di cambiare a sua cura e spese tutte quelle parti e/o complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti; dovranno altresì essere compresi, per particolari tipologie di beni, l'assistenza in loco nonchè - su specifica richiesta del Responsabile e dell'Esperto - i costi relativi all'assemblaggio, all'istallazione, al montaggio ed alla messa in funzione di macchinari e di attrezzature. Inoltre l'offerente dovrà assumere l'impegno (da non quotare nell'offerta) - qualora fosse aggiudicatario della fornitura - ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intenda organizzarsi per svolgere tale servizio;

- l'utilizzo da parte dei fornitori italiani di vettori nazionali;

- i tempi e le modalità di consegna;

- la descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

- le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli quali/quantitativi delle forniture e della eventuale congruità dei prezzi;

- il diritto del Governo della Repubblica del Mozambico di rifiutare tutte le offerte e di annullare le procedure di gara;

- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "bid bond" (impegno a mantenere l'offerta fino all'aggiudicazione della gara) e del "performance bond" (garanzia per la buona esecuzione delle forniture), ove previsti; dette percentuali non dovranno superare rispettivamente il 2% ed il 10% del valore delle forniture;

- l'assicurazione che preveda la massima copertura "all risks" secondo i formulari "Institute Cargo Clauses" (I.C.C.) o similari per il 110% del valore delle forniture in base alla clausola di resa merce ed in favore del venditore;

- le modalità di pagamento da effettuarsi tramite crediti documentari irrevocabili.
  Sarà cura della Società di "procurement" richiedere alla Banca Agente l'apertura dei crediti documentari irrevocabili accompagnando la richiesta con 2 (due) copie dei contratti di fornitura e delle fatture pro-forma, debitamente vistate dalla stessa Società di "procurement" per conformità agli originali; i contratti di fornitura e le fatture pro-forma faranno parte integrante dei crediti documentari. Nella richiesta di apertura del credito documentario irrevocabile da parte della Società di "procurement" potrà essere previsto un pagamento anticipato fino ad un massimo del 60% del prezzo contrattuale, dietro presentazione da parte del fornitore italiano di fattura pro-forma e rilascio di quietanza liberatoria nonchè dietro presentazione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo del Mozambico, svincolabile al momento della consegna a destino delle forniture, comprovata dal "certificato di conformità e consegna a destino" emesso dalla Società di sorveglianza.
  Al momento della consegna a destino delle forniture e dopo il rilascio del "certificato di conformità e di consegna a destino", verrà effettuato un pagamento che non potrà superare, cumulativamente con l'eventuale anticipo ricevuto, la misura del 90% del prezzo contrattuale ove sia

previsto un periodo di garanzia per le forniture; nel caso di forniture per le quali non sia previsto un periodo di garanzia, il pagamento avverrà fino alla concorrenza del 100% del prezzo contrattuale. Detto pagamento sarà effettuato dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di: fattura in 5 (cinque) copie; polizza di carico marittima "clean on board" emessa all'ordine del beneficiario del credito documentario (esportatore), con girata in bianco e marcata "freight prepaid" (un originale della polizza di carico dovrà seguire la merce quale documento rappresentativo della merce stessa per consentire al destinatario o al Responsabile di entrarne in possesso); certificazione antimafia secondo la normativa vigente; certificati sanitari e/o di analisi, ove previsti; certificato di origine italiana delle forniture; dichiarazione di responsabilità del fornitore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia e che un originale della polizza di carico viaggia insieme alla merce con la disposizione per il comandante della nave di consegnarla al destinatario o al Responsabile; "certificato di conformità e di consegna a destino" emesso dalla Società di sorveglianza; altri tipi di documenti di trasporto, in alternativa alla polizza di carico marittima, previsti dal credito documentario.

La Banca Agente potrà accettare i documenti richiesti dal credito documentario presentati oltre 21 (ventuno) giorni dalla data di spedizione; in ogni caso tali documenti dovranno essere presentati non oltre la data di scadenza del credito documentario.

In caso di consegna delle forniture per "tranches", i pagamenti saranno effettuati proporzionalmente al valore di ogni "tranche".

Nel caso di forniture per le quali sia previsto un periodo di garanzia, il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto automaticamente dietro rilascio di quietanza liberatoria da parte del fornitore italiano alla scadenza del periodo di garanzia previsto contrattualmente; tale periodo decorrerà dalla data del "certificato di conformità e di consegna a destino". Detto saldo potrà anche essere corrisposto al fornitore italiano al momento della consegna al destinatario o al Responsabile dell'intera fornitura, dietro rilascio di quietanza liberatoria e presentazione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica del Mozambico svincolabile automaticamente entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di garanzia;

- la data, il luogo e l'ora in cui avverrà, alla presenza degli eventuali interessati, l'apertura delle buste;

- le penalità previste in caso di inadempienze.

Nel caso di trattativa privata e di licitazione privata la documentazione di cui sopra, ferme restando le condizioni contrattuali indicate, sarà opportunamente semplificata a cura della Società di "procurement" ed i termini di presentazione delle offerte saranno abbreviati.

Alla scadenza della gara la Società di "procurement" procederà, in presenza degli eventuali interessati, all'apertura delle buste contenenti le offerte e redigerà il "verbale di apertura delle buste".

Le offerte pervenute oltre il termine di scadenza previsto verranno escluse.

Relativamente alle offerte accettate, la Società di "procurement" tratterrà le fidejussioni bancarie o le polizze fidejussorie emesse a garanzia del mantenimento delle offerte ("bid bond"), ove previste.

Per tutte le procedure di selezione dei fornitori, una volta raccolte le offerte, la Società di "procurement" procederà all'esame delle medesime in base alla loro rispondenza alle specifiche tecniche, ai prezzi, alle altre condizioni commerciali ed alle qualifiche del fornitore. Relativamente alla licitazione privata ed alla gara, la Società di "procurement" selezionerà le offerte ritenute economicamente più vantaggiose e, sempreché il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, ne trasmetterà almeno 3 (tre) al Responsabile. Tali offerte dovranno essere trasmesse al Responsabile nel più breve tempo possibile e, nel caso di licitazione privata o di gara, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la loro presentazione o dalla data di chiusura della gara; le stesse dovranno inoltre essere accompagnate da un rapporto finale comprendente:

- motivato parere tecnico su prezzi, caratteristiche e qualità dei beni e servizi offerti;

- nel caso di licitazione privata, indicazioni sui criteri seguiti nella predisposizione delle "short list" e sul numero delle offerte acquisite;

- nel caso di gara, indicazioni sul numero dei fornitori che hanno richiesto il bando di gara, delle offerte pervenute e delle offerte considerate valide.

Su esplicita richiesta del Responsabile, la Società di "procurement" invierà altresì al medesimo le restanti offerte pervenute.

Il Responsabile, coadiuvato dall'Esperto, effettuerà l'esame ed il raffronto delle offerte trasmesse dalla Società di "procurement" e procederà all'aggiudicazione delle forniture redigendo appositi verbali

opportunamente motivati; dopodichè notificherà le aggiudicazioni alla Società di "procurement" mediante lettera di appalto (come da unito facsimile) entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle offerte. Sia i citati verbali che le lettere di appalto dovranno recare, oltre alla firma del Responsabile, anche quella dell'Esperto in segno di accordo. Contestualmente a dette notifiche, il Responsabile trasmetterà alla Società di sorveglianza gli ordini di ispezione per i controlli quali/quantitativi delle forniture nonché, nel caso di trattativa privata e/o di licitazione privata, le richieste di parere sulla congruità dei prezzi. Il Responsabile, qualora lo ritenga opportuno o a seguito di eventuale iniziativa del M.A.E. - D.G.C.S., potrà richiedere alla Società di sorveglianza il parere sulla congruità dei prezzi delle foniture anche nel caso di gara.

Le lettere di appalto conterranno tutti gli elementi necessari per consentire alla Società di "procurement" di stipulare i relativi contratti di acquisto delle forniture e diverranno esecutive dopo l'esame sulla congruità dei prezzi effettuato dalla Società di sorveglianza, ove previsto o richiesto; tale esame di congruità dovrà essere effettuato e trasmesso alla Società di "procurement" e per conoscenza al Responsabile entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle relative richieste da parte del Responsabile.

La Società di "procurement" richiederà ai fornitori prescelti le fatture pro-forma e, ove previsto, le fidejussioni bancarie o le polizze fidejussorie a garanzia della buona esecuzione delle forniture ("performance bond"); dette garanzie saranno trattenute dalla Società di "procurement" e saranno restituite ai fornitori dietro presentazione del "certificato di conformità e di consegna a destino" delle forniture emesso dalla Società di sorveglianza.

Sulla base degli elementi contenuti nelle lettere di appalto e delle clausole contenute nelle documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori, la Società di "procurement", in nome e per conto del Governo della Repubblica del Mozambico, stipulerà i contratti di fornitura entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei pareri sulla congruità prezzi trasmessi dalla Società di sorveglianza, ove previsti o richiesti, o comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle lettere di appalto. Nei contratti di fornitura dovranno essere indicati i documenti da richiedere dai crediti documentari irrevocabili.

Non appena stipulati i contratti, la Società di "procurement", in nome e per conto del Governo della Repubblica del Mozambico, inoltrerà alla Banca Agente le richieste di apertura dei crediti documentari irrevocabili unitamente a 2 (due) copie dei contratti medesimi e delle fatture

pro-forma, debitamente vistate dalla stessa Società di "procurement" per conformità agli originali; i contratti di fornitura e le fatture pro-forma faranno parte integrante dei crediti documentari irrevocabili. Comunicazione dell'avvenuta richiesta di apertura dei crediti con copia della citata documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile, all'Esperto ed alla Società di sorveglianza.

La Società di sorveglianza effettuerà i controlli quali/quantitativi sui beni oggetto delle forniture presso i luoghi di produzione e/o di stoccaggio, i luoghi di imbarco in territorio italiano, eventuali zone di transito nonchè all'arrivo a destino ed in tutti i casi in cui possa esistere un rischio di sostituzione delle forniture.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta richiesta di apertura dei crediti documentari irrevocabili da parte della Società di "procurement" alla Banca Agente, la Società di sorveglianza trasmetterà via telefax al Responsabile, all'Esperto ed al M.A.E. - D.G.C.S. i piani di controllo; trascorsi 7 (sette) giorni da detto invio senza che siano pervenute obiezioni, quest'ultimi si intenderanno approvati.

La Società di sorveglianza richiederà inoltre ai fornitori italiani di essere informata con adeguato preavviso (non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi) circa i tempi di approntamento delle forniture per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare.

Al compimento delle previste attività di controllo e sorveglianza, la Società di sorveglianza emetterà:

- prima della stipula dei contratti di fornitura, i pareri sulla congruità dei prezzi, ove previsti o richiesti;

- al momento dell'imbarco delle forniture, il "certificato di conformità";

- al momento della consegna a destino delle forniture, il "certificato di conformità e di consegna a destino".

La Banca Agente, dopo aver appurato l'esistenza di fondi disponibili sul Conto Speciale, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili ed alla notifica degli stessi ai fornitori italiani nel più breve tempo possibile dopo la ricezione delle relative richieste da parte della Società di "procurement" ovvero non appena riceverà, debitamente firmata dal Responsabile, la documentazione necessaria per la costituzione del pegno dei relativi importi dei crediti documentari, a tutela di eventuali azioni giudiziarie di terzi creditori nei confronti del Governo del Mozambico, ove

tale costituzione in pegno venga espressamente richiesta dalla Banca Agente medesima. La Banca Agente effettuerà l'esame dei documenti richiesti dal credito documentario secondo quanto previsto dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari - Pubblicazione C.C.I. n. 500". Tutti i crediti documentari dovranno prevedere espressamente l'assoggettamento alla Pubblicazione n. 500.

I fornitori italiani presenteranno i documenti richiesti alla Banca Agente la quale, se riscontrati conformi, effettuerà i pagamenti; contestualmente, in proporzione a ciascun pagamento effettuato in sede di utilizzo dei crediti documentari, la Banca Agente riconoscerà a se stessa, alla Società di "procurement" ed alla Società di sorveglianza le commissioni previste secondo quanto stabilito nell'art. 3 comma 1. del Protocollo e nella precedente sezione D. dell'Allegato Tecnico.
In ogni caso la Banca Agente rispetterà il vincolo di non superare la cifra giacente sul Conto Speciale.

I fornitori italiani spediranno la merce a destino.

Sarà cura della Società di sorveglianza, del Responsabile e dell'Esperto svolgere tutte le azioni dirette a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario e di fare in modo che il "certificato di conformità e di consegna a destino" rilasciato dalla Società di sorveglianza sia, da quest'ultima o dal Responsabile o dall'Esperto, inviato col mezzo più celere al fornitore italiano affinchè egli possa presentarlo assieme agli altri documenti in utilizzo del credito documentario emesso a suo favore; in caso di assenza del destinatario all'atto dell'emissione del "certificato di conformità e di consegna a destino", il Responsabile dovrà prendere in carico i beni oggetto delle forniture.

In base a quanto previsto dall'art. 5 comma 10. del Protocollo copia di tutti gli atti concernenti l'esecuzione del Programma dovrà essere trasmessa al M.A.E. - D.G.C.S..

I. FONDI DI CONTROPARTITA

Gli operatori locali pagheranno i beni e servizi connessi in meticals, secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'art. 2 comma 4. del Protocollo e verseranno i relativi importi su di un conto corrente denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia" da aprirsi appositamente, ove non già esistente.

Il Responsabile e l'Esperto dovranno verificare l'avvenuto rispetto da

parte degli operatori locali delle modalità e dei termini di pagamento previsti, informando le Parti con rapporti periodici.

I costi locali attinenti al Programma finanziabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2. del Protocollo sono:

- contributi all'azione di pubblicizzazione del Programma nonchè al funzionamento della struttura operativa locale;

- anticipazioni per spese ed eventi non previsti che ostacolino l'operatività del Programma.

L. RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 10. del Protocollo, dovranno essere predisposti i rapporti informativi e la documentazione contabile, di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo, di seguito indicati.

Ogni 4 (quattro) mesi a partire dall'inizio del Programma, l'Esperto predisporrà relazioni sull'andamento generale e sullo stato di avanzamento del Programma medesimo, con tutte le informazioni utili in relazione alle diverse fasi di attuazione. L'Esperto predisporrà altresì, entro 2 (due) mesi dalla chiusura del Programma, un rapporto analitico globale sull'avvenuta esecuzione del Protocollo e sull'utilizzo del finanziamento.

La Società di "procurement" sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione afferente alle procedure di selezione dei fornitori (liste e specifiche tecniche dei beni e servizi connessi richiesti, avvisi di gara, documentazione di gara, richieste di inserimento di fornitori nelle "short list", richieste di bandi di gara, offerte ricevute, "short list", "verbali di apertura delle buste", ecc.). La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 4 (quattro) mesi a partire dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo della Repubblica del Mozambico, la Società di "procurement" presenterà al Responsabile ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la Società di "procurement" presenterà alle Parti una relazione analitica globale sulle prestazioni effettuate.

La Società di sorveglianza sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione afferente alle procedure di controllo e di sorveglianza (ordini di ispezione ricevuti, piani di controllo elaborati, elementi per la determinazione della congruità dei prezzi, pareri sulla congruità dei prezzi, "certificati di conformità" delle forniture, "certificati di conformità e di consegna a destino" delle forniture, ecc.). La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 4 (quattro) mesi a partire dalla data di entrata in vigore del contratto stipulato con il Governo della Repubblica del Mozambico, la Società di sorveglianza presenterà al Responsabile ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività. Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la Società di sorveglianza presenterà alle Parti una relazione analitica globale sulle prestazioni effettuate.

La Banca Agente sarà tenuta, ai sensi della vigente normativa, a conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione al pagamento dei beni e servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica del Mozambico e dei corrispettivi dovuti alla Società di "procurement", alla Società di sorveglianza ed alla Banca Agente medesima. La citata documentazione dovrà essere esibita in qualunque momento a richiesta del Responsabile e/o del M.A.E. - D.G.C.S.. Inoltre, ogni 3 (tre) mesi a partire dalla data di apertura del Conto Speciale, la Banca Agente dovrà trasmettere gli estratti di detto Conto Speciale al Responsabile, all'Esperto ed al M.A.E. - D.G.C.S.. Infine, entro 2 (due) mesi dalla chiusura del Conto Speciale, la Banca Agente presenterà alle Parti una relazione analitica globale sui pagamenti/prelevamenti effettuati corredata, per il M.A.E. - D.G.C.S., di copia conforme all'originale dei relativi giustificativi di spesa.

Il Responsabile a chiusura del Programma dovrà trasmettere alle Parti un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

FACSIMILE DI LETTERA DI APPALTO

- Descrizione delle forniture:

- Quantità:

- Procedura di selezione dei fornitori adottata:

- Parere di congruità:

- Data del relativo avvio o della pubblicazione (avviso di gara):

- Data ricezione offerta:

- Numero degli offerenti:

- Base di assegnazione:

- Assegnazione del contratto:

  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Descrizione delle merci:
  d) Quantità delle merci:
  e) Prezzo:
  f) Luogo di consegna:
  g) Scadenze contrattuali di esecuzione:
  h) Modalità di pagamento:
  i) Elenco dei documenti:

- Note:

Per la procedura di selezione di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità alle disposizioni concordate con il Governo della Repubblica Italiana.

(data) ....

Il Responsabile

L'Esperto

4.

Roma, 10 luglio 1997

Accordo di cooperazione allo sviluppo fra il Governo della Repubblica dell'Angola e il Governo della Repubblica italiana, con protocollo di attuazione, firmato a Roma il 10 luglio 1997

(Entrata in vigore 14 dicembre 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Premesso che il Governo della Repubblica dell'Angola ed il Governo della Repubblica Italiana, sono consapevoli dell'amicizia esistente fra i due paesi e desiderano sviluppare ulteriormente i loro rapporti, su una base di uguaglianza e di interesse reciproco;

Premesso che i due Governi sono desiderosi di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti fra loro, come pure la cooperazione allo sviluppo;

Premesso che i due Governi intendono realizzare la cooperazione nell'ambito di un programma a medio-lungo termine, da un lato perseguendo le strategie di sviluppo enunciate dal Governo della Repubblica dell'Angola, e dall'altro conformemente alle linee guida della politica italiana per l'aiuto allo sviluppo;

Pertanto i due Governi hanno concordato quanto segue:

Articolo I
Scopo dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo di Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominato l' "Accordo") fra il Governo della Repubblica dell'Angola ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti") enuncia i termini e le procedure generali che regolano la loro cooperazione allo sviluppo, ivi comprese la preparazione e l'attuazione di programmi, progetti ed altre attività.
1.2 Le Parti Contraenti possono, ove necessario, stipulare o far stipulare accordi supplementari, nell'ambito del presente Accordo, al

fine di regolamentare o dare esecuzione alla cooperazione allo sviluppo in settori e progetti specifici.

1.3 Gli obblighi finanziari e tutti gli altri obblighi delle Parti Contraenti, relativi a ciascun progetto, programma o altre attività, saranno specificati in accordi esecutivi o in altri accordi, che rientrano nell'ambito degli impegni e degli obblighi assunti dalle Parti Contraenti nel presente Accordo.

1.4 Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili ai progetti, ai programmi ed alle altre attività in corso.

1.5 In caso di incompatibilità fra le disposizioni del presente Accordo e quelle di qualunque accordo fra le Parti, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

1.6 Le disposizioni dell'Accordo di Attuazione in allegato formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2
Autorità Competenti

2.1 Fermi restando i punti 2.2 e 2.3, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione dell'Angola rappresenterà il Governo della Repubblica dell'Angola, ed il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - anche tramite l'Ambasciata Italiana a Luanda, rappresenterà il Governo della Repubblica Italiana per l'attuazione del presente Accordo e di qualunque altro accordo esecutivo stipulato ai sensi del presente Accordo. I rappresentanti delle Parti Contraenti di cui sopra saranno definiti "Autorità Competenti".

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana potrà designare qualunque autorità governativa o qualunque altra organizzazione quale "Ente Esecutivo" responsabile della esecuzione di impegni, progetti, programmi o altre attività di cui al presente Accordo, ovvero di qualunque accordo esecutivo ad esso subordinato.

2.3 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione dell'Angola potrà designare qualunque organizzazione governativa competente quale "Agenzia Esecutrice", responsabile per conto del Governo della Repubblica dell'Angola della esecuzione di impegni, programmi ed altre attività di cui al presente Accordo, ovvero di qualunque altro accordo esecutivo ad esso subordinato.

2.4 Le Autorità Competenti si scambieranno informazioni sui rispettivi Enti Esecutori e le Agenzie di Attuazione designate ai sensi dei precedenti punti 2.2 e 2.3

Articolo 3
Procedure relative al programma per paese

3.1.Ad eccezione degli aiuti di emergenza, i progetti di sviluppo finanziati ai sensi del presente Accordo saranno in linea con il programma-paese concordato dalle due Parti Contraenti, conformemente alle strategie per lo sviluppo del Governo della Repubblica dell'Angola e con le linee politiche italiane sull'aiuto allo sviluppo. Il programma-paese definirà gli obiettivi a lungo ed a medio termine, le strategie ed i settori prioritari.
3.2.La definizione del programma-paese è un requisito indispensabile per identificare, preparare e valutare ciascun progetto di sviluppo, nonché per il relativo impegno da parte del Governo della Repubblica Italiana.
3.3.Il programma-paese, progettato in base alle analisi socio-economiche svolte dalle due parti, sarà preparato seguendo le tappe in elenco:
a) allo scopo di definire gli obiettivi del programma-paese, l'Autorità Competente angolana informerà l'Autorità Competente italiana circa le linee di sviluppo macroeconomico del Paese, le strategie settoriali, gli accordi conclusi con i più importanti donatori bilaterali e le attività intraprese da essi e dalle maggiori Organizzazioni Internazionali; l'Autorità Competente italiana, a sua volta, informerà l'Autorità Competente angolana circa le linee politiche italiane per l'aiuto allo sviluppo, le modalità di attuazione per l'esecuzione dei progetti e le proposte relative ai settori ed alle aree su cui l'aiuto italiano dovrebbe concentrarsi;
b) tramite le analisi condotte congiuntamente al livello tecnico dalle due parti e tenendo conto delle informazioni e delle proposte di cui sopra, le due Autorità Competenti prepareranno una bozza di programma-paese, da sottoporre all'approvazione delle due Parti;
c) il programma-paese enucleerà quanto segue: (i) lo schema e gli obiettivi del programma; (ii) i settori o le aree relative alla cooperazione allo sviluppo italo-angolana; (iii) i provvedimenti e le iniziative più adeguate da intraprendere per realizzare gli obiettivi

concordati; (iv) una tabella di marcia orientativa delle attività volte a realizzare la preparazione e l'attuazione del/dei progetto/i, nonché tutte le iniziative da intraprendere in relazione ad esso/i; (v) i relativi strumenti finanziari e le modalità di attuazione e (vi) una disposizione per le emergenze; il presente elenco non è completo.

3.4.Il programma-paese subirà revisioni congiunte annuali; ogni aggiustamento ad esso relativo potrà essere proposto dalle Autorità Competenti ed approvato solo dalle Parti Contraenti.

3.5.Le Parti Contraenti potranno concordare di co-finanziare progetti di interesse nazionale con altri grandi donatori.

Articolo 4

Disposizioni relative al ciclo ed alle attività dei progetti

4.1.La preparazione e l'attuazione dei progetti saranno svolte in fasi successive che, nell'insieme, costituiranno il ciclo del progetto; il risultato di ciascuna fase sarà approvato dalle Autorità Competenti prima dell'inizio di quella successiva.

4.2.L'identificazione, la preparazione e la valutazione di tutti i progetti, ivi compresa la partecipazione finanziaria ed ogni altro impegno del Governo della Repubblica dell'Angola, dovranno essere svolte anteriormente alla relativa decisione sul finanziamento da parte del Governo della Repubblica Italiana. In ogni caso, i fondi non potranno essere stanziati dal Governo della Repubblica Italiana prima che l'Autorità Competente italiana abbia positivamente concluso la relativa valutazione del progetto ed il Governo della Repubblica dell'Angola abbia approvato il contenuto e le modalità di attuazione dello stesso.

4.3.In conformità con la legislazione italiana, le attività del progetto attuate ai sensi di un accordo contrattuale di cui le Autorità Competenti italiane siano parte contraente saranno poste sotto la supervisione dell'autorità contrattuale italiana, al fine di verificare se gli Enti Esecutori abbiano rispettato i loro obblighi contrattuali.

4.4.Le Parti Contraenti controlleranno che gli Enti Esecutori e le agenzie di attuazione abbiano onorato i rispettivi obblighi nella realizzazione di tutti i progetti e di ogni altra attività di cui alle disposizioni del presente Accordo, nonché di ogni altro accordo esecutivo ad esso relativo.

4.5.Tutti gli aiuti di emergenza ed i progetti di sviluppo saranno soggetti a controllo e valutazione, anche contestuale, da parte delle

Parti Contraenti, al fine di verificare se i contenuti ed i mezzi dei progetti valutati siano conformi agli obiettivi fissati inizialmente e proporre aggiustamenti, nel momento in cui vengono individuati problemi.

4.6.Le principali categorie di cooperazione allo sviluppo di cui al presente Accordo comprendono:

a) nell'ambito del programma-paese:

i) aiuto progetto;
ii) aiuto programma;
iii) aiuto alimentare, volto a ridurre il deficit alimentare strutturale;
iv) cooperazione tecnica;
v) assistenza tecnica collegata ai progetti
vi) progetti affidati alle ONG;

b) fuori dall'ambito del programma-paese:

i) aiuti di emergenza;
ii) contributi finanziari ai progetti promossi dalle NGO;
iii) contributi finanziari alle joint ventures.

4.7.Gli strumenti finanziari dell'aiuto italiano allo sviluppo italiano sono i seguenti:

i) doni;
ii) crediti agevolati o
iii) crediti a condizioni agevolate per le joint ventures.

4.8.Ad eccezione dei casi contemplati dalla legge italiana, gli Enti Esecutori saranno scelti tramite gare d'appalto. Nei casi in cui le attività vengano affidate ad organizzazioni non a scopo di lucro, queste saranno scelte dall'Autorità Competente italiana con l'approvazione dell'Autorità Competente angolana, in base alla loro capacità ed esperienza.

4.9.Alle Agenzie delle Organizzazioni Internazionali potrà essere affidata l'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del presente Accordo.

4.10.Ogni accordo o intesa supplementare subordinati al presente Accordo, stipulati dalle agenzie di attuazione angolana e dagli Enti Esecutori relativamente a quanto sopra, prima della firma saranno sottoposti all'esame delle Autorità Competenti, in conformità con il punto 2.1 del presente Accordo.

Articolo 5
Composizione delle controversie

5.1 Eventuali divergenze o controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo o di qualunque accordo supplementare saranno composte in via amichevole o tramite negoziati, ovvero in qualunque altro modo da concordare reciprocamente fra le parti interessate.

Articolo 6
Emendamenti

6.1 Il presente Accordo potrà essere emendato su richiesta di una delle due Parti Contraenti. Ogni emendamento in tal modo concordato sarà messo per iscritto dalle Autorità Competenti.

Articolo 7
Entrata in vigore

7.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica e resterà in vigore come stabilito dall'Articolo 8 del presente Accordo.

Articolo 8
Sospensione

8.1 Il presente Accordo potrà essere sospeso da una delle due Parti Contraenti con sei (6) mesi di preavviso scritto all'altra Parte Contraente. In caso di sospensione, gli impegni delle Parti Contraenti relativi ai progetti in corso, assunti in conformità con accordi o intese supplementari ed iniziati anteriormente alla data di

notifica della sospensione, continueranno fino a completamento di tali progetti, programmi ed altre attività, come se il presente Accordo fosse in vigore.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997 in due originali in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica dell'Angola

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica dell' Angola ed il Governo della Repubblica Italiana hanno concordato le seguenti disposizioni di attuazione al loro Accordo di Cooperazione allo Sviluppo.

Articolo I
Enti Esecutori

1.1 Fermo restando il punto 1.2 in appresso, il Governo della Repubblica Italiana pagherà gli onorari, i costi e le altre spese dei suoi Enti Esecutori.

1.2 Il Governo della Repubblica dell'Angola concederà agli Enti Esecutori quanto segue:

a) tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, senza oneri;

b) l'esenzione dalle imposte sul reddito per quanto riguarda gli emolumenti pagati con i fondi o le risorse ricevute dal Governo della Repubblica Italiana in relazione al presente Accordo e/o eventuali accordi esecutivi per i servizi resi in Mozambico;

c) l'esenzione da dazi doganali, imposte e altri relativi oneri su macchinari, attrezzature, veicoli, pezzi di ricambio, materiali, forniture (beni) e tutti gli altri articoli importati dagli Enti Esecutori per lo studio e/o l'esecuzione dei progetti, programmi o attività di cui al presente Accordo od eventuali accordi esecutivi. Fermo restando il punto 4.4 del presente Accordo, detti beni non acquistati con fondi o risorse stanziate dal Governo della Repubblica Italiana per tali progetti, programmi o attività, potranno essere ri-esportati con esenzione da diritti doganali, imposte o altri oneri relativi, ovvero saranno soggetti a dazi doganali, imposte o relativi oneri nel caso in cui vengano venduti localmente a persone diverse da quelle autorizzate a godere di simili privilegi;

d) l'esenzione da registrazioni e licenze per quanto riguarda le attività dell'Ente Esecutore di cui al presente Accordo o ad eventuali accordi supplementari.

Articolo II
Personale

2.1.Ai fini del presente Accordo, il termine "personale" indica il personale impiegato o assunto a contratto dall'Ente Esecutore per preparare o dare attuazione ai progetti, programmi od alle altre attività di cui al presente Accordo.
2.2.Il personale necessario per ciascuno dei progetti, programmi od altre attività di cui al presente Accordo o agli accordi esecutivi sarà scelto ed assunto dal Governo della Repubblica Italiana o dagli Enti Esecutori.
2.3.Il Governo della Repubblica Italiana o i suoi Enti Esecutori copriranno le spese per stipendi, onorari e di altro genere, ovvero le spese per il personale e quelle per i viaggi internazionali da e per l'Angola, ivi compresi quelli per le persone a loro carico.
2.4.Il Governo della Repubblica dell'Angola concederà al personale espatriato ed alle persone a carico, a seconda dei casi:
a) visti di ingresso e di uscita multipli, carte di identità, permessi di residenza ed altre autorizzazioni necessarie, senza oneri;
b) l'esenzione da dazi doganali, imposte ed altri oneri relativi per un veicolo a famiglia, gli effetti personali e quelli domestici importati in Angola. Tale veicolo importato, gli effetti personali e quelli domestici potranno essere ri-esportati con esenzione da dazi doganali, imposte ed altri oneri, ovvero saranno soggetti a dazi, imposte ed oneri, qualora venduti localmente a persone diverse da quelle autorizzate a godere di simili esenzioni. Nel caso in cui il veicolo sia totalmente danneggiato o vada perso, l'esenzione potrà ripetersi per la sostituzione di tale veicolo;
c) l'esenzione dall'imposta sui redditi sulle persone per gli emolumenti corrisposti per i servizi resi in Angola con i fondi messi a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana e l'esenzione da ogni altro obbligo di presentazione di dichiarazioni scritte in merito;
d) il permesso di aprire e gestire conti correnti trasferibili, in conformità con i regolamenti in vigore in Angola;
e) agevolazioni per il rimpatrio in caso di emergenza nazionale;

f) in caso di arresto o detenzione, per qualunque motivo, del personale o di qualunque altro familiare, ovvero in caso di procedimenti penali istituiti nei loro confronti, emetterà immediatamente una notifica al Governo della Repubblica Italiana attraverso i canali diplomatici e consentirà le visite dei rappresentanti dell'Ambasciata e dei rappresentanti legali.

2.5.Il Governo della Repubblica dell'Angola avrà il diritto di chiedere il richiamo o la sostituzione del personale il cui lavoro o la cui condotta sono considerati insoddisfacenti. La richiesta di richiamo o sostituzione dovrà essere presentata per iscritto al Governo della Repubblica Italiana.

2.6.Il Governo della Repubblica Italiana potrà richiamare qualsiasi membro del personale, previa notifica scritta al Governo della Repubblica dell'Angola.

Articolo III

Esperti

3.1 Ai fini del presente Accordo, il termine "esperto" comprenderà volontari, esperti ed altro personale assunto e/o impiegato a contratto dal Governo della Repubblica Italiana ed assegnato, ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi accordo supplementare, a lavorare ad un progetto, programma o qualunque altra attività in Angola.

3.2 Gli esperti necessari per qualunque progetto, programma o altre attività di cui al presente Accordo o accordi esecutivi, saranno selezionati ed assunti dal Governo della Repubblica Italiana.

3.3 Il Governo della Repubblica Italiana:

a) corrisponderà stipendi e indennità e sosterrà le altre spese o costi relativi agli esperti, nonché i costi del viaggio da e per l'Angola, ivi compresi quelli per le persone a carico, e gli altri costi relativi, in conformità con le normative del Governo della Repubblica Italiana;

b) sosterrà le spese assicurative per assistenza medica ed ospedaliera per gli esperti e le persone a carico.

3.4 Il Governo della Repubblica dell'Angola:

a) aiuterà gli esperti e le persone a carico a trovare un alloggio;

b) fornirà spazio per gli uffici, con le strutture necessarie per il lavoro degli esperti;

c) consentirà agli esperti di usufruire del congedo annuale, in conformità con i termini dei rispettivi contratti di assunzione, senza pregiudicare lo svolgimento del lavoro del progetto, programma o attività a cui partecipano;
d) concederà agli esperti i diritti ed i privilegi enunciati al punto 2.4 del presente Accordo.

3.5 Nello svolgimento delle mansioni ufficiali, gli esperti saranno sottoposti alla direzione dell'organizzazione, progetto, programma o attività in cui lavorano.

Articolo IV
Beni

4.1 Ai fini del presente Accordo, il termine "beni" indica i veicoli a motore, i macchinari, le attrezzature, i pezzi di ricambio, i materiali e le forniture messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana o da qualunque Ente Esecutore nell'ambito del presente Accordo o di qualunque accordo esecutivo per uso esclusivo dei progetti, programmi o altre attività incluse in essi o negli accordi esecutivi.

4.2 Il Governo della Repubblica Italiana:
a) coprirà le spese di acquisto, trasporto e, se del caso, assicurazione relative ad ogni consegna di beni e servizi;
b) fermo restando il punto 4.3(d) del presente Accordo, sarà responsabile della consegna tempestiva dei beni e dei servizi presso le sedi del progetto in Angola;
c) garantirà che gli Enti Esecutori notifichino all'agenzia mozambicana designata la data di arrivo prevista per ogni consegna di beni , al momento dell'invio e l'inoltro di documenti, fatture ed altre informazioni relative.

4.3 Il Governo della Repubblica dell'Angola:
a) comunicherà al Governo della Repubblica Italiana o agli Enti Esecutori la documentazione richiesta per lo sdoganamento;
b) rilascerà prontamente e gratuitamente le necessarie autorizzazioni per l'importazione di beni;
c) esenterà i beni da tutti i dazi doganali, imposte o altri oneri relativi, ovvero ne sosterrà le spese di ingresso in Angola;
d) accelererà lo sdoganamento dei beni, autorizzerà i trasporti locali e fornirà l'assistenza necessaria per la rimozione e la

consegna tempestiva dei beni dal porto di arrivo fino alla sede del progetto.

4.4 Fermo restando il punto 1.2c), la proprietà dei beni importanti ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo, a conclusione dei lavori, sarà donata al Governo della Repubblica dell'Angola, ed i beni verranno impiegati per attività di sviluppo, a condizione che essi non siano operativamente collegati al progetto, programma o attività per il cui scopo furono originariamente importati.

Articolo V
Possibilità di studio e formazione

5.1 Il Governo della Repubblica Italiana potrà offrire ai cittadini angolani possibilità di borse di studio e/o formazione in Italia, in paesi terzi o in Angola.

5.2 A tal fine, le Parti Contraenti nomineranno una commissione "ad hoc" per scegliere congiuntamente i candidati. I criteri di selezione saranno i seguenti:
- le priorità individuate dal Governo della Repubblica dell'Angola in relazione alla politica di sviluppo del paese;
- le opportunità offerte dal Sistema Italiano di Istruzione e Formazione.

5.3 Le possibilità di borse di studio/formazione saranno offerte per lo più per corsi di formazione e/o aggiornamento riconosciuti per ottenere lauree angolane. In via eccezionale, il Governo della Repubblica Italiana potrà offrire borse di studio per diplomi di laurea, nell'eventualità che il Sistema di Istruzione angolana non contempli materie accademiche analoghe.

5.4 Il Governo della Repubblica dell'Angola impiegherà o re-impiegherà i cittadini angolani che hanno usufruito di borse di studio e/o corsi di formazione alla fine del periodo in oggetto. Nell'ambito del presente Articolo, le lauree o i diplomi conseguiti in Italia saranno riconosciuti dal Sistema di Istruzione angolana.

5.5 Gli angolani che hanno usufruito di borse di studio o di corsi di formazione dovrebbero impegnarsi a ritornare in Angola alla fine del periodo in oggetto.

5.6 Ogni anno le Parti Contraenti concorderanno gli uomini/mese riservati all'Angola.

Articolo VI
Responsabilità

6.1 Tutti i progetti, i programmi o le attività di cui al presente Articolo ed agli accordi esecutivi saranno coperti da assicurazione per ogni responsabilità da essi derivante. Il costo di tale assicurazione sarà corrisposto dagli Enti Esecutori.

6.2 Il Governo della Repubblica dell'Angola assumerà la responsabilità relativa ai danni a parti terze causati dagli Enti Esecutori, dal personale o dagli esperti nell'esercizio delle loro funzioni, a condizione che tale responsabilità non sia dovuta ad azioni criminali, cattiva condotta o grave negligenza da parte di detti Enti Esecutori, personale o esperti.

6.3 L'esistenza di cattiva condotta, grave negligenza o atti criminali di cui sopra sarà accertata dai tribunali angolani. Il Governo della Repubblica dell'Angola informerà immediatamente il Governo della Repubblica Italiana e gli Enti Esecutori dell'inizio e dell'esito di ciascuno di tali procedimenti.

6.4 Nel caso in cui il Governo della Repubblica dell'Angola debba raccogliere le istanze di cui al precedente punto 6.2, sarà autorizzato ad esercitare e ad applicare i diritti di intentare azioni, controquerela, assicurazione, indennità, contributo o garanzia a cui il Governo della Repubblica Italiana, gli Enti Esecutori, il personale o gli esperti possono essere assoggettati. Il Governo della Repubblica Italiana agevolerà l'esercizio e l'attuazione di tali diritti da parte del Governo della Repubblica dell'Angola.

Articolo VII
Ufficio Cooperazione

7.1 Il Governo della Repubblica Italiana istituirà un Ufficio Cooperazione all'interno dell' Ambasciata in Angola. Prima dell'arrivo in Angola, i membri dell'Ufficio Cooperazione saranno resi noti al Governo della Repubblica dell'Angola tramite l' Ambasciata Italiana a Luanda.

7.2 L'Ufficio Cooperazione, sotto la responsabilità politica, la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'Ambasciata della Repubblica Italiana, svolgerà le seguenti funzioni:

a) offrirà supporto alla preparazione del programma-paese, nonché dell'analisi e della valutazione preliminare dei progetti per cui è stata richiesta l'assistenza italiana;

b) seguirà e coordinerà la gestione tecnica e, se del caso, la contabilità, dei progetti, programmi o altre attività in corso, e delle loro componenti (personale, beni ed attrezzature);
c) offrirà supporto alla valutazione dei progetti, programmi o altre attività di cooperazione;
d) assicurerà i contatti tecnici e la consulenza per le Autorità angolane per:
- i chiarimenti relativi alle procedure applicate dal Governo della Repubblica Italiana nel finanziare i progetti, programmi od altre attività di cooperazione;
- la preparazione della documentazione relativa ai progetti suscettibili di essere sottoposti a finanziamento;
- la preparazione e la presentazione di relazioni periodiche su progetti, programmi o altre attività in corso;
e) garantirà i contatti e la collaborazione di natura tecnica con i rappresentanti e gli esperti locali di organizzazioni ed agenzie di cooperazione allo sviluppo che operano in Angola;
f) espleterà le formalità doganali relative a progetti, programmi o altre attività di cooperazione e che riguardino il personale, i beni e le attrezzature per la loro attuazione;
g) ogni altra funzione tecnica o operativa che l'Ambasciata d'Italia potrà affidare all'Ufficio sopra menzionato per dare un esito positivo a progetti, programmi ed altre attività di cooperazione.

7.3 Gli esperti dell'Ufficio Cooperazione, in servizio in Angola, osserveranno gli obblighi di cui al punto 8.2.

7.4 L'Ufficio Cooperazione ed i suoi esperti godranno di esenzioni e privilegi in conformità con i termini e le condizioni di cui ai precedenti punti 3.4 (a) e (d) e 4.3.

Articolo VIII
Varie

8.1 Il Governo della Repubblica dell'Angola ed il Governo della Repubblica Italiana adotteranno tutti i provvedimenti del caso, anche tramite l'impiego degli impianti di comunicazione, in conformità con le leggi ed i regolamenti angolani, atti a mantenere la sicurezza del personale e degli esperti che lavorano in Angola e delle persone a loro carico.

8.2 Il Governo della Repubblica Italiana garantirà che gli Enti Esecutori, il personale e gli esperti osservino le leggi ed i regolamenti

angolani e rispettino gli usi locali durante la loro permanenza in Angola.

8.3 Il Governo della Repubblica dell'Angola:

a) fornirà al Governo della Repubblica Italiana, agli Enti Esecutori, al personale ed agli esperti tutte le informazioni e i dati disponibili, eventualmente e ragionevolmente necessari per la preparazione, la valutazione o l'attuazione di progetti, programmi ed altre attività di cui al presente Accordo o accordi esecutivi;

b) adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettivo coordinamento e impiego di tutti i servizi e le risorse offerte dal Governo della Repubblica Italiana, dagli Enti Esecutori e dal personale e dagli esperti;

c) renderà servizio ed assistenza ed adotterà altre eventuali iniziative necessarie per realizzare speditamente e celermente tutte le attività intraprese in base al presente Accordo o agli accordi esecutivi;

d) agevolerà le visite sul campo dei rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana, degli Enti Esecutori, del personale e degli esperti in merito a progetti, programmi o altre attività.

8.4 I fondi messi a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana per il Governo della Repubblica dell'Angola ai sensi del presente Accordo o degli accordi esecutivi non saranno impiegati per versare imposte dirette, dazi doganali o accise.

Fatto a Roma il 10 luglio 1997 in due originali in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Angola

5.

Beirut, 26 luglio 1997

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con scambio di lettere

(Entrata in vigore 9 ottobre 1997)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, indicati in Lire italiane nell'Allegato al presente Accordo, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1995, dovuti alla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" di seguito denominata "SACE";

b) degli interessi di mora accumulati alla data del 31 dicembre 1995 sui debiti in lire italiane indicati nel paragrafo a) di questo Articolo, calcolati in lire italiane a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1995 al tasso d'interesse indicato nell'Articolo III del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione indicati negli Allegati al presente Accordo, potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati dal Governo della Repubblica Libanese (di seguito denominato "Governo") e trasferiti alla "SACE" in lire italiane, in 24 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 30 giugno 1997 e l'ultima il 31 dicembre 2008.

ARTICOLO III

Sull'importo di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati partire dal 1 gennaio 1996, fino al saldo totale degli stessi al tasso d'interesse del 7% annuo.

Gli interessi saranno pagati in lire italiane in rate semestrali (30 giugno -31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1997.

ARTICOLO IV

In caso di ritardo di oltre trenta giorni per ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE" gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse indicato nel precedente Articolo III, incrementato di 1 punto di percentuale.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica di avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut in due esemplari, in lingua francese, il 26 luglio 1997

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Carlo Calia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA LIBANESE
(Firmato)

AMBASCIATA D'ITALIA
L'AMBASCIATORE

26 luglio 1997

Signor Ministro,

Ho l'onore di far riferimento :

i) all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica libanese firmato il 26 luglio 1997, relativo al consolidamento :

- dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, espressi in lire italiane nell'Allegato all'Accordo, dovuti alla SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) e non pagati alla data del 31 dicembre 1995;

- degli interessi dilazionati maturati sul debito in lire italiane di cui all'Articolo I paragrafo (a) del summenzionato Accordo fino al 31 dicembre 1995;

ii) alle disposizioni della Legge n. 653 approvata dal Parlamento libanese ed ai tempi procedurali previsti per l'entrata in vigore di tale legge.

A tale riguardo, sono lieto di informarLa che il Governo italiano é disposto :

- a posporre dal 30 giugno 1997 al 30 luglio 1997, in via eccezionale e per una sola volta, la data del primo pagamento dovuto, in considerazione del fatto che l'Accordo sopra menzionato é stato firmato il 26 luglio 1997 a seguito dell'avvenuto espletamento degli adempimenti costituzionali libanesi.

Le sarei molto grato di confermare l'Accordo del suo Governo per quanto riguarda il contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione

Carlo Calia
Ambasciatore d'Italia

S.E. Fuad Siniora
Ministro di Stato
per gli Affari Finanziari

MINISTERO DELLE FINANZE

Il Ministro

26 luglio 1997

S.E. Signor Carlo Calia
Ambasciatore d'Italia in Libano

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera del 26 luglio 1997, del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento:

i) all'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica libanese firmato il 26 luglio 1997, relativo al consolidamento :

- dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, espressi in lire italiane nell'Allegato all'Accordo, dovuti alla SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) e non pagati alla data del 31 dicembre 1995;

- degli interessi dilazionati maturati sul debito in lire italiane di cui all'Articolo I paragrafo (a) del summenzionato Accordo fino al 31 dicembre 1995;

ii) alle disposizioni della Legge n. 653 approvata dal Parlamento libanese ed ai tempi procedurali previsti per l'entrata in vigore di tale legge.

A tale riguardo, sono lieto di informarLa che il Governo italiano é disposto :

- 1) a posporre dal 30 giugno 1997 al 30 luglio 1997, in via eccezionale e per una sola volta, la data del primo pagamento dovuto, in considerazione del fatto che l'Accordo sopra menzionato é stato firmato il 26 luglio 1997 a seguito dell'avvenuto espletamento degli adempimenti costituzionali libanesi.

Le sarei molto grato di confermare l'Accordo del suo Governo per quanto riguarda il contenuto della presente lettera".

In considerazione di quanto sopra, sono lieto di confermarLe che il contenuto di tale lettera é accettato dal Governo libanese.

Mi avvalgo dell'occasione, Eccellenza, per porgerle i sensi della mia più alta considerazione.

Fuad Siniora
Ministro di Stato
per gli Affari Finanziari

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, indiquées en Lires Italiennes dans l'Annexe à cet Accord, échues et non réglées au 31 décembre 1995 dues à la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" ci-après denommée "SACE".

b) des intérêts de retard accumulés au 31 décembre 1995 sur les dettes en Lires Italiennes indiquées au paragraphe a) de cet Article, calculés en Lires Italiennes à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 décembre 1995 au taux d'intérêts indiqué à l'Article III de cet Accord.

Les montants des dettes en question, indiqués dans les Annexes à cet Accord, pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées par le Gouvernement de la République Libanaise (ci après denommé "Gouvernement") et transférées à la "SACE", en Lires Italiennes, en 24 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 juin 1997 et le dernier le 31 décembre 2008.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du précedent Article II, le "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 7 % p.a.

Les intérêts seront réglés en Lires Italienne en versements semestriels (30 juin - 31 décembre) dont le premier échéant le 30 juin 1997.

ARTICLE IV

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précédents Articles II et III du présent Accord, le "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE", intérêts de retard calculés au taux d'intérêt indiqué au précédent Article III, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à Beyrouth en deux exemplaires, en langue française le 26 juillet 1997.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Carlo Calia

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Fuad Siniora

Ambasciata d'Italia
L'Ambasciatore

July 26, 1997

Your Excellency,

I have the honor to refer to:

i) the Agreement of Consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic signed on July 26, 1997 regarding the consolidation of:

- the debt, principle and the contractual interests in Italian Lire in the Annex of the Agreement, due to SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) and not settled until December 31, 1995;
- the delayed accumulated interest on the debt in Italian Lire referred to in Article I paragraph (a) of the above mentioned Agreement up to December 31, 1995

i) the provisions of the Law No. 653 approved by the Lebanese Parliament and the required procedural periods for its entry into force.

In this respect, I am pleased to inform you that the Italian Government is ready to:

- postpone, exceptionally, and for one time only, the date of the first due payment from June 30, 1997 to July 30, 1997, taking into consideration that the signature of the above mentioned Agreement took place on July 26, 1997 after the Lebanese constitutional requirements have been fulfilled.

I would greatly appreciate if you could confirm the agreement of your Government regarding the content of this letter.

I take this opportunity, Excellency, to assure you of my highest consideration.

Carlo Calia

Ambassador of Italy

Carlo Calia

H.E. M. Fuad Siniora
Minister of State for
Financial Affairs

MINISTRY OF FINANCE

The Minister

July 26, 1997

H.E. Mr. Carlo Calia
Ambassador of Italy to Lebanon

Your Excellency,

I am in receipt of your letter dated July 26, 1997 which states the following:

" I have the honor to refer to:

i) the Agreement of Consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic signed on July 26, 1997 regarding the consolidation of:

- the debt, principle and the contractual interests in Italian Lire in the Annex of the Agreement, due to SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) and not settled until December 31, 1995;
- the delayed accumulated interest on the debt in Italian Lire referred to in Article I paragraph (a) of the above mentioned Agreement up to December 31, 1995

i) the provisions of the Law No. 653 approved by the Lebanese Parliament and the required procedural periods for its entry into force.

In this respect, I am pleased to inform you that the Italian Government is ready to:

1) postpone, exceptionally, and for one time only, the date of the first due payment from June 30, 1997 to July 30, 1997, taking into consideration that the signature of the above mentioned Agreement took place on July 26, 1997 after the Lebanese constitutional requirements have been fulfilled.

I would greatly appreciate if you could confirm the agreement of your Government regarding the content of this letter."

In light of the above, I am pleased to confirm that the Lebanese Government agrees to the content of this letter.

I take this opportunity, Excellency, to assure you of my highest consideration.

Fuad Siniora
Minister of State for
Financial Affairs

6.

Maputo, 20 novembre 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sul consolidamento del debito (intesa del Club di Parigi del 21 novembre 1996, emendata il 25 maggio 1998), con allegate tabelle SACE

(Entrata in vigore 24 agosto 1999)

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF MOZAMBIQUE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on November 21, 1996 by the countries taking part in the Paris Club meeting, and of the successive Amendment signed in Paris on May 25, 1998, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) the debts, for principal and interest, due, within the period from November 1, 1996 up to June 30, 1997 inclusive and not paid, to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Mozambique and related to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on July 23, 1985 and on January 11, 1988 according to the Paris Club Agreed Minutes dated October 25, 1984 and June 16, 1987;

b) the debts described in paragraph a) above, for principal and interest, due from July 1, 1997 up to June 30, 1999 inclusive and not paid;

c) the debts described in paragraph a) above, for principal and interest, due as at October 31, 1996 inclusive and not paid;

d) the late interest accrued as at October 31, 1996 on debts indicated in paragraph c) above, calculated from the due date up to October 31, 1996 at the rates of interest indicated in the following Article III, paragraph 3), i);

e) the debts, for principal and interest, due, within the period from November 1, 1996 up to June 30, 1997 inclusive and not paid, to "SACE" from Mozambique and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on July 24, 1992 according to the Paris Club Agreed Minute dated June 14, 1990;

f) the debts described in paragraph e) above, for principal and interest, due from July 1, 1997 up to June 30, 1999 inclusive and not paid;

g) the debts described in paragraph e) above, for principal and interest, due as at October 31, 1996 inclusive and not paid;

h) the late interest accrued as at October 31, 1996 on debts indicated in paragraph g) above, calculated from the due date up to October 31, 1996 at the rates of interest indicated in the following Article III, paragraph 3), ii);

i) the debts, for principal and interest, due, within the period from Novermber 1, 1996 up to June 30, 1997 inclusive and not paid, to "SACE" from Mozambique and related to the Article I, paragraph a) of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on July 29, 1994 according to the Paris Club Agreed Minute dated March 23, 1993;

j) the debts described in paragraph i) above, for principal and interest, due from July 1, 1997 up to June 30, 1999 inclusive and not paid;

k) the debts, for principal and interest, due, within the period from July 1, 1997 up to June 30, 1999 inclusive and not paid, to "SACE" from Mozambique and related to the Article I, paragraph c) of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on July 29, 1994 according to the Paris Club Agreed Minute dated March 23, 1993;

l) the debts, for principal and interest, due within the period from July 1, 1997 up to June 30, 1999 inclusive and not paid, to "SACE" from Mozambique and related to the Article I, paragraph e) of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique concluded on July 29, 1994 according to the Paris Club Agreed Minute dated March 23, 1993.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, paragraphs a), c), d), e), g), h) and i) will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial arrangements - by the Government of the Republic of Mozambique (hereinafter referred to as "Government") to "SACE" as follows:

31.05.1998	0,16%
30.11.1998	0,17%
31.05.1999	0,19%
30.11.1999	0,20%
31.05.2000	0,21%
30.11.2000	0,22%
31.05.2001	0,24%
30.11.2001	0,25%
31.05.2002	0,27%
30.11.2002	0,28%
31.05.2003	0,30%
30.11.2003	0,32%
31.05.2004	0,33%
30.11.2004	0,35%

31.05.2005	0,37%
30.11.2005	0,40%
31.05.2006	0,42%
30.11.2006	0,44%
31.05.2007	0,47%
30.11.2007	0,49%
31.05.2008	0,52%
30.11.2008	0,55%
31.05.2009	0,58%
30.11.2009	0,61%
31.05.2010	0,64%
30.11.2010	0,68%
31.05.2011	0,71%
30.11.2011	0,75%
31.05.2012	0,79%
30.11.2012	0,83%
31.05.2013	0,88%
30.11.2013	0,92%
31.05.2014	0,97%
30.11.2014	1,02%
31.05.2015	1,08%
30.11.2015	1,13%
31.05.2016	1,19%
30.11.2016	1,26%
31.05.2017	1,32%
30.11.2017	1,39%
31.05.2018	1,46%
30.11.2018	1,54%
31.05.2019	1,62%
30.11.2019	1,70%
31.05.2020	1,79%
30.11.2020	1,88%
31.05.2021	1,98%
30.11.2021	2,08%
31.05.2022	2,19%
30.11.2022	2,30%
31.05.2023	2,42%
30.11.2023	2,54%
31.05.2024	2,67%
30.11.2024	2,81%
31.05.2025	2,95%
30.11.2025	3,10%
31.05.2026	3,26%
30.11.2026	3,42%
31.05.2027	3,59%
30.11.2027	3,78%
31.05.2028	3,97%
30.11.2028	4,17%
31.05.2029	4,38%

30.11.2029	4,60%
31.05.2030	4,84%
30.11.2030	5,06%

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, paragraphs b), f), j), k) and l) will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "SACE" as follows:

31.05.2006	0,05%
30.11.2006	0,05%
31.05.2007	0,05%
30.11.2007	0,05%
31.05.2008	0,05%
30.11.2008	0,05%
31.05.2009	0,05%
30.11.2009	0,05%
31.05.2010	0,05%
30.11.2010	0,05%
31.05.2011	0,05%
30.11.2011	0,06%
31.05.2012	0,07%
30.11.2012	0.07%
31.05.2013	0,08%
30.11.2013	0.09%
31.05.2014	0,10%
30.11.2014	0,11%
31.05.2015	0.12%
30.11.2015	0,13%
31.05.2016	0,15%
30.11.2016	0,16%
31.05.2017	0,18%
30.11.2017	0,20%
31.05.2018	0.22%
30.11.2018	0,24%
31.05.2019	0,26%
30.11.2019	0,29%
31.05.2020	0,32%
30.11.2020	0,35%
31.05.2021	0,39%
30.11.2021	0,43%
31.05.2022	0,47%
30.11.2022	0,52%
31.05.2023	0,57%
30.11.2023	0,63%
31.05.2024	0,69%
30.11.2024	0,76%
31.05.2025	0,84%

30.11.2025	0,92%
31.05.2026	1,02%
30.11.2026	1,12%
31.05.2027	1,23%
30.11.2027	1,35%
31.05.2028	1,49%
30.11.2028	1,64%
31.05.2029	1,80%
30.11.2029	1,98%
31.05.2030	2,18%
30.11.2030	2,40%
31.05.2031	2,64%
30.11.2031	2,91%
31.05.2032	3,20%
30.11.2032	3,52%
31.05.2033	3,87%
30.11.2033	4,26%
31.05.2034	4,67%
30.11.2034	5,14%
31.05.2035	5,65%
30.11.2035	6,22%
31.05.2036	6,84%
30.11.2036	7,53%
31.05.2037	8,27%
30.11.2037	9,10%

ARTICLE IV

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment on any debt mentioned in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity date, as regards debts envisaged in previous Article I, a), b), e), f), i), j), k) and l) and from November 1, 1996, as regards debts indicated in previous Article I, c), d), g) and h), until the full settlement of the debt.

3) Such interest shall be calculated as follows:

   i) as regards debts referred to in previous Article I, a), c), and d) at the rate of 1,05% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 1.05% p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

   ii) as regards debts referred to in previous Article I, e), g), and h) at the rate of 2,53% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 2,53% p. a. as concerns debts in Deutsche Marks;

   iii) as regards debts referred to in previous Article I, i) at the rate of 3.91% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 3,91% p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

   iv) as regards debts referrerd to in previous Article I. b) at the rate of 0,65% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 0,65% p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

v) as regards debts referred to in previous Article I, f) and l) at the rate of 1,39% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 1,39% p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

vi) as regards debts referred to in previous Article I, j) and k) at the rate of 2,13% p.a. as concerns debts in US Dollars and of 2,13% p.a. as concerns debts in Deutsche Marks;

4) The said interest shall be transferred, in the currency established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (May 31 - November 30) beginning on May 31, 1998.

ARTICLE V

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" as soon as possible and in any case not later than March 31, 1999 all the amounts due as at November 21, 1996 and not yet paid to "SACE" relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts at the rate of 1,05% p.a..

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, and IV, the "Government" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the relevant six month LIBOR prevailing on such maturity date, plus a margin of 0.50% p.a..

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply for the period from July 1, 1998 up to June 30, 1999 provided that the conditions envisaged in Section IV, 4. c) of the Agreed Minute signed in Paris on November 21, 1996, have been fulfilled.

ARTICLE VIII

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3 of the Agreed Minute signed in Paris on November 21, 1996 as modified by the point 6. of the Amendment signed in Paris on May 25, 1998 (Debt swaps).

ARTICLE IX

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE X

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two Governments shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

The present Agreement replaces the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique on the consolidation of the debt of Mozambique, signed in Maputo on July 9, 1998, which will expire on the date the present Agreement enters into force.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Maputo, on 20th november, 1998, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mozambico, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 novembre 1996 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) Dei debiti per il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 novembre 1996 ed il 30 giugno 1997 compresi, e non regolati, alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito definita "SACE") dal Mozambico e relativi agli Accordi di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mozambico, conclusi il 23 luglio 1985 e l'11 gennaio 1988 in base ai Processi Verbali del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 e del 16 giugno 1987;

(b) Dei debiti di cui al precedente paragrafo (a), per capitale ed interessi, dovuti dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1999 inclusi e non regolati;

(c) Dei debiti di cui al precedente paragrafo (a), per capitale ed interessi, dovuti al 31 ottobre 1996 compreso e non regolati;

(d) Degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 ottobre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (c), calcolati dalla data di scadenza al 31 ottobre 1996 ai tassi di interesse di cui al successivo Articolo III, paragrafo (3) (i);

(e) dei debiti per il capitale e per gli interessi dovuti alla SACE dal Mozambico, nel periodo fra il 1 novembre1996 ed il 30 giugno 1997 compresi, e non regolati, relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana

ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 24 luglio 1992 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 14 giugno 1990;

(f) dei debiti di cui al precedente paragrafo (e), per capitale e interessi, dovuti dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1999 compresi, e non regolati;

(g) dei debiti di cui al precedente paragrafo (e), per capitale e interessi, dovuti al 31 ottobre 1996 incluso, e non regolati;

(h) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 ottobre 1996 sui debiti di cui al precedente paragrafo (g), calcolati dalla data di scadenza al 31 ottobre 1996 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III, paragrafo (3) (ii);

(i) dei debiti per il capitale e per gli interessi dovuti alla SACE dal Mozambico, nel periodo fra il 1 novembre1996 ed il 30 giugno 1997 compresi, e non regolati, relativi all'Articolo I, paragrafo (a) dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 29 luglio 1994 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 23 marzo 1993;

(j) dei debiti di cui al precedente paragrafo (i), per capitale e interessi, dovuti dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1999 compresi, e non regolati;

(k) dei debiti, per capitale e interessi, dovuti alla SACE dal Mozambico nel periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1999 compresi, e non regolati, relativi all'Articolo I, paragrafo (c), dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 29 luglio 1994 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 23 marzo 1993;

(l) dei debiti, per capitale e interessi, dovuti alla SACE dal Mozambico nel periodo dal 1 luglio 1997 al 30 giugno 1999 compresi, e non regolati, relativi all'Articolo I, paragrafo (e), dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico concluso il 29 luglio 1994 in base al Processo Verbale del Club di Parigi del 23 marzo 1993.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (c), (d), (e), (g), (h) e (i) saranno versati - nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica di Mozambico (qui di seguito definito "Governo") alla "SACE" come segue:

ARTICOLO IV

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE gli interessi di ritardato pagamento su ciascuno dei debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza, per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b), (e) (f), (i), (j), (k) e (l) e dal 1 novembre 1996 per quanto riguarda il debito indicato al precedente Articolo I (c), (d), (g) e (h) fino a completa estinzione dei debiti.
3) Tali interessi saranno calcolati come segue:

(i) per i debiti di cui al precedente Articolo I (a), (c) e (d) al tasso dell'1,05% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e dell'1,05% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi;
(ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I (e), (g) e (h) al tasso del 2,53% annuo quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e del 2,53% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi;
(iii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (i) al tasso del 3,91% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e del 3,91% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi;
(iv) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (b) al tasso dello 0,65% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e dello 0,65% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi;
(v) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (f) e (l) al tasso dell'1,39% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e dell'1,39% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi;
(vi) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (j) e (k) al tasso del 2,13% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA e dello 2,13% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in marchi tedeschi.

4) Detti interessi saranno corrisposti nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 maggio – 30 novembre), ad iniziare dal 31 maggio 1998.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" al più presto ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1999 tutti gli importi dovuti al 21 novembre 1996 non ancora corrisposti alla "SACE", relativi ai debiti che non figurano nel presente Accordo.

Su tali importi saranno calcolati gli interessi di ritardato pagamento al tasso dell'1,05% annuo.

ARTICOLO VI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrisponderà e verserà alla "SACE" gli interessi calcolati al relativo tasso semestrale LIBOR rilevato alla data di scadenza, incrementato di un margine dello 0,50% annuo.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso fra il 1 luglio 1998 ed il 30 giugno 1998, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4 (b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 novembre 1996.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso fra il 1 luglio 1998 ed il 30 giugno 1999, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 4 (c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 novembre 1996.

ARTICOLO VIII

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 novembre 1996, e relativo emendamento di cui al punto 6 dell'Emendamento firmato a Parigi il 25 maggio 1998 (Conversione dei debiti).

ARTICOLO IX

Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mozambico sul consolidamento del debito di Mozambico, firmato a Maputo il 9 luglio 1998, che scadrà alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 20 novembre 1998 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOZAMBICO

30.11.2029	4,60%
31.05.2030	4,84%
30.11.2030	5,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (b), (f), (j), (k) e (l) saranno versati - nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo alla "SACE" come segue:

31.05.2006	0,05%
30.11.2006	0,05%
31.05.2007	0,05%
30.11.2007	0,05%
31.05.2008	0,05%
30.11.2008	0,05%
31.05.2009	0,05%
30.11.2009	0,05%
31.05.2010	0,05%
30.11.2010	0,05%
31.05.2011	0,05%
30.11.2011	0,06%
31.05.2012	0,07%
30.11.2012	0.07%
31.05.2013	0,08%
30.11.2013	0.09%
31.05.2014	0,10%
30.11.2014	0,11%
31.05.2015	0,12%
30.11.2015	0,13%
31.05.2016	0,15%
30.11.2016	0,16%
31.05.2017	0,18%
30.11.2017	0,20%
31.05.2018	0,22%
30.11.2018	0,24%
31.05.2019	0,26%
30.11.2019	0,29%
31.05.2020	0,32%
30.11.2020	0,35%
31.05.2021	0,39%
30.11.2021	0,43%
31.05.2022	0,47%
30.11.2022	0,52%
31.05.2023	0,57%
30.11.2023	0,63%
31.05.2024	0,69%
30.11.2024	0,76%
31.05.2025	0,84%
30.11.2025	0,92%
31.05.2026	1,02%
30.11.2026	1,12%
31.05.2027	1,23%
30.11.2027	1,35%
31.05.2028	1,49%
30.11.2028	1,64%
31.05.2029	1,80%
30.11.2029	1,98%
31.05.2030	2,18%
30.11.2030	2,40%
31.05.2031	2,64%
30.11.2031	2,91%
31.05.2032	3,20%
30.11.2032	3,52%
31.05.2033	3,87%
30.11.2033	4,26%
31.05.2034	4,67%
30.11.2034	5,14%
31.05.2035	5,65%
30.11.2035	6,22%
31.05.2036	6,84%
30.11.2036	7,53%
31.05.2037	8,27%
30.11.2037	9,10%

31.05.1998	0,16%
30.11.1998	0,17%
31.05.1999	0,19%
30.11.1999	0,20%
31.05.2000	0,21%
30.11.2000	0,22%
31.05.2001	0,24%
30.11.2001	0,25%
31.05.2002	0,27%
30.11.2002	0,28%
31.05.2003	0,30%
30.11.2003	0,32%
31.05.2004	0,33%
30.11.2004	0,35%

31.05.2005	0,37%
30.11.2005	0,40%
31.05.2006	0,42%
30.11.2006	0,44%
31.05.2007	0,47%
30.11.2007	0,49%
31.05.2008	0,52%
30.11.2008	0,55%
31.05.2009	0,58%
30.11.2009	0,61%
31.05.2010	0,64%
30.11.2010	0,68%
31.05.2011	0,71%
30.11.2011	0,75%
31.05.2012	0,79%
30.11.2012	0,83%
31.05.2013	0,88%
30.11.2013	0,92%
31.05.2014	0,97%
30.11.2014	1,02%
31.05.2015	1,08%
30.11.2015	1,13%
31.05.2016	1,19%
30.11.2016	1,26%
31.05.2017	1,32%
30.11.2017	1,39%
31.05.2018	1,46%
30.11.2018	1,54%
31.05.2019	1,62%
30.11.2019	1,70%
31.05.2020	1,79%
30.11.2020	1,88%
31.05.2021	1,98%
30.11.2021	2,08%
31.05.2022	2,19%
30.11.2022	2,30%
31.05.2023	2,42%
30.11.2023	2,54%
31.05.2024	2,67%
30.11.2024	2,81%
31.05.2025	2,95%
30.11.2025	3,10%
31.05.2026	3,26%
30.11.2026	3,42%
31.05.2027	3,59%
30.11.2027	3,78%
31.05.2028	3,97%
30.11.2028	4,17%
31.05.2029	4,38%

7.

Roma, 14 settembre 1999

Scambio di note costituenti un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia di modifica dell'accordo, concluso tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia il 9 maggio 1979, concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia

(Entrata in vigore 13 dicembre 2001)

Ministero degli Affari Esteri

072/12265

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia e, con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del Comune di Gorizia, fatto a Gorizia il 9 maggio 1979, si pregia di prendere atto della confluente volontà del Governo sloveno, rappresentata da codesta Ambasciata con Nota Verbale n.14/99 del 9 marzo 1999, di modificare l'art. 3 dell'Accordo medesimo – conformemente a quanto proposto dalla delegazione italiana in occasione della V sessione della Commissione Mista Italo-Slovena di Cooperazione Economica, svoltasi a Roma il 23 giugno 1998 - secondo la nuova formulazione accolta da entrambe le Parti e di seguito riportata:

"Gli importi dovuti per l'acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al più tardi entro quindici giorni dal ricevimento delle fatture dalla banca italiana individuata dal soggetto destinatario della fornitura alla banca slovena designata dal soggetto erogatore".

AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA
Via L. Pisano 10
00197 ROMA

Ministero degli Affari Esteri

Qualora codesta Ambasciata concordi sulla proposta prospettata, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui i Governi si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, - 2 SET. 1999

Št.: 95/99

Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve ter ima čast potrditi prejem note ministrstva št. 072/12265 z dne 2. septembra 1999, ki se glasi, kot sledi:

»Ministrstvo za zunanje zadeva izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ima v zvezi s sporazumom med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o oskrbi Goriške občine z vodo, sklenjenim v Gorici 9. maja 1979, čast vzeti na znanje enako željo slovenske vlade, izraženo s strani tega veleposlaništva z verbalno noto št. 14/99 z dne 9. marca 1999, za spremembo 3. člena omenjenega sporazuma, skladno s takšnim predlogom italijanske delegacije na V. zasedanju Mešane slovensko – italijanske komisije za gospodarsko sodelovanje, ki je bilo v Rimu 23. junija 1998 – z novo formulacijo, dogovorjeno med obema stranema in naslednje vsebine:

'Dolgovane, mesečno obračunane zneske za dobavljeno vodo mora italijanska banka, ki jo določi koristnik, plačati najkasneje v petnajstih dneh po prejemu računa slovenski banki, ki jo določi dobavitelj.'

Če veleposlaništvo soglaša z navedenim predlogom, bosta ta nota in nota–odgovor z enako vsebino predstavljali sporazum med našima vladama, ki bo začel veljati z dnem prejema drugega obvestila, s katerima se bosta vladi uradno obvestili o končanju notranjih postopkov v zvezi s tem.«

Veleposlaništvo ima čast izraziti soglasje slovenske vlade z zgoraj navedenim.

Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve svoje najglobje spoštovanje.

REPUBLIKA SLOVENIJA * VELEPOSLANIŠTVO RIM *

Rim, 14. septembra 1999

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE ITALIJE

Traduzione non ufficiale

No.: 95/99

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma presenta I suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale no.072/12265 del 2 settembre 1999 del Ministero di seguito riportata:

' Il Ministero degli Affari Esteri presenta I suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Slovenia e, con riferimento all'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del Comune di Gorizia, fatto a Gorizia il 9 maggio 1979, si pregia di prendere atto della confluente volonta' del Governo sloveno, rappresentata da codesta Ambasciata con Nota Verbale no. 14/99 del 9 marzo 1999, di modificare l'articolo 3 dell'Accordo medesimo -- conformemente a quanto proposto dalla delegazione italiana in occasione della V sessione della Commissione Mista Italo-Slovena di Cooperazione Economica, svoltasi a Roma il 23 giugno 1998 – secondo la nuova formulazione accolta da entrambe le Parti e di seguito riportata:

' Gli importi dovuti per l'acqua erogata e fatturati mensilmente dovranno essere pagati al piu' tardi entro quindici giorni dal ricevimento delle fatture dalla banca italiana individuata dal soggetto destinatario della fornitura alla banca slovena designata dal soggetto erogatore.'

Qualora codesta Ambasciata concordi sulla proposta prospettata, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra I nostri due Governi che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui I Governi si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.'

L'Ambasciata ha l'onore di esprimere il consenso del Governo sloveno con quanto sopra riportato.

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua piu' alta considerazione.

Roma, 14. settembre 1999

Ministero degli Affari Esteri
Repubblica Italiana

8.

Gaza, 28 giugno 2000

MOU tra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione per la liberazione della Palestina per conto dell'Autorità nazionale palestinese nel settore elettrico

(Entrata in vigore 16 ottobre 2000)

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION
FOR THE BENEFIT OF
PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY**

The Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as the GOI, represented by the Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as D.G.D.C., and the Palestinian Liberation Organization hereinafter referred to as the PLO, for the benefit of the Palestinian National Authority, hereinafter referred to as the PNA, represented by the Ministry of Finance, hereinafter referred to as MOF,

Whereas

The Agreed Minutes signed in Ramallah on May 10, 1997, indicating the availability of the Italian Government to grant soft loan allocations in the electric sector,

Whereas

The letter dated June 3, 1999 sent by the Minister of Planning and International Cooperation of the PNA, requesting the participation of Italy in the financing of the rehabilitation of the Electric Sector in the West Bank denominated Electric Sector Investment Management Project (ESIMP).

Whereas

The Steering Committee of DGDC (Ministry of Foreign Affairs) has agreed on July 27, 1999 to grant a soft-loan amounting to Lit. 65 billion for the above-mentioned project,

Have agreed the following:

ARTICLE 1

In the framework of the ESIMP co financed by the World Bank and European Bank of Investment, the GOI has made available to the PLO for the benefit of the

PNA a soft loan of Lit 65.000.000.000 (Italian Lira sixty-five billion) to be used as a Credit Line. To this effect, GOI shall give instructions to the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale) to grant the MOF a soft loan not exceeding Lit. 65.000.000.000 to be used for the implementation of the above mentioned program according to the provisions included in the specific agreement ("Convenzione Finanziaria") to be signed at a later stage.

ARTICLE 2
(Financial conditions)

The soft loan referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

- Interest rate: 0,50% (zero point fifty per cent) per annum;
- The repayment period: 35 years;
- Grace period: 14 years (in such period only interest are due).

The PNA shall on-lend the soft-loan referred to in Article 1 to the beneficiaries as follows:

- **Jerusalem District Electricity Company** (JDECO) on commercial terms as referred to the article III, 3.01.d of the Trust Fund Credit Agreement signed between Palestine Liberation Organization and International Development Association (IDA);
- **Southern Electricity Company (SELCO)** and **Hebron Electric Power Company (HEPCO)** (the latter to be established pursuant the Companies law) on concession terms.

ARTICLE 3
(Financing under the Credit Line)

The soft-loan referred to in Article 1 shall be used for establishing a Credit Line, hereinafter referred to as the Credit Line.

The Credit Line shall finance works, goods and services of Italian origin, procured through competitive biddings carried out according to the World Bank guidelines; however, a maximum amount of 30% (thirty per cent) of the soft-loan may be utilized to cover the purchase of local goods and services as well as the cost of local works.

ARTICLE 4
(Disbursement Conditions and Implementation Procedures)

The actual disbursement of the above soft-loan shall be subject to the following conditions:

- Procurement of goods, works and consultants' services related to the project shall be in accordance to the " Guidelines for Procurement under IBRD loans and IDA credits". The above-mentioned procedures can be restricted to the Italian Companies, ensuring, inter-alia, that the tenders shall be advertised in Italy according to the provisions of the above-mentioned Guidelines.
- Only Contracts signed after July 27, 1999 are eligible for financing under the above Credit Line;
- Each contract shall be consistent with the ESIMP Program;
- Each contract shall come effective upon approval of D.G.D.C through the procedure here below indicated.

The amount related to each contract shall be disbursed according to the following procedure:

- the PNA shall send to D.G.D.C., through the Italian Consulate in Jerusalem, the following documentation:

1. a detailed report on the destination of the works, goods and services to be acquired and on the bidding procedures followed in order to select the contractor;
2. a complete copy of the contract with all the related annexes;
3. a complete copy of administrative documentation including invoices, bills of loading, packing lists, certificates of origin of goods;

- Based on the technical approval of D.G.D.C., Mediocredito Centrale shall be authorized to disburse the relevant amount.

ARTICLE 5
(Monitoring and Evaluation)

The PNA shall enable D.G.D.C. to monitor and evaluate on ongoing basis the implementation of the project and shall take all the measures required to ensure

the efficient completion of the project and the achievements of its objectives, based also on the recommendation of the D.G.D.C.

ARTICLE 6
(Amendments)

Any relevant amendment to the present agreement may be adopted by exchange of a "Note Verbale" between the Parties.

ARTICLE 7
(Entry into Force)

The present Agreement shall became effective upon entry into force of the above-mentioned agreement denominated "Convenzione Finanziaria" between Mediocredito Centrale and the MOF of the PNA.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized there to by their respective Governments, have signed the present arrangement.

For the Government of the Italian Republic

Gianni Ghisi
Consul General
Consulate General of Italy
Jerusalem

The Minister of Finance For The Palestinian Liberation Organization , For The Benefit of the Palestinian National Authority

Mohammad Nashashibi
PNA Minister Of Finance

Palestinian National Authority Ministry of Finance Legal Department

Signed in ...Gaza.......... on..June 28-2000

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA
A NOME E PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominato GOI, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata D.G.C.S., e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, qui di seguito denominata OLP, a nome e per conto dell'Autorità Nazionale Palestinese, qui di seguito denominata ANP, rappresentata dal Ministero delle Finanze, qui di seguito definito MDF,

Premesso che

il Processo Verbale firmato a Ramallah il 10 maggio 1997 indicava la disponibilità del Governo italiano a stanziare somme sotto forma di crediti di aiuto nel settore elettrico,

Premesso che

Nella lettera inviata dal Ministro per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale dell'ANP in data 3 giugno 1999, si chiedeva all'Italia di partecipare al finanziamento della riabilitazione del Settore Elettrico nella Cisgiordania intitolato Progetto per la Gestione degli Investimenti nel Settore Elettrico (ESIMP),

Premesso che

Il Comitato Direzionale della D.G.C.S. (Ministero Affari Esteri) il 27 luglio 1999 ha convenuto di concedere un credito di aiuto per un importo pari a 65 miliardi di lire italiane per il progetto sopra menzionato,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Nell'ambito dell'ESIMP, con il cofinanziamento della Banca Mondiale e della Banca Europea di Investimenti, il GOI ha messo a disposizione dell'OPL, a nome e per conto dell'ANP, un credito di aiuto pari a 65.000.000.000 (sessantacinque miliardi) di lire italiane da usare come Linea di Credito. A tal fine, il GOI darà istruzioni all'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) di concedere al MOF un credito d'aiuto non superiore a 65.000.000.000 di lire italiane da impiegare per attuare il programma summenzionato in base alle disposizioni incluse nell'accordo specifico ("Convenzione Finanziaria") che sarà firmato in un momento successivo.

ARTICOLO 2
(Condizioni finanziarie)

Il credito di aiuto di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

- tasso d'interesse: 0,50% (zero virgola cinquanta percento) l'anno,

- periodo di restituzione: 35 anni;

- periodo di grazia: 14 anni (in tale periodo saranno versati solo gli interessi).

L'ANP destinerà a sua volta il credito d'aiuto di cui all'Articolo 1 ai beneficiari come segue:

- **Compagnia Elettrica del Distretto di Gerusalemme** (JDECO) a condizioni commerciali, come previsto all'Articolo III, 3.01.d dell'Accordo Creditizio sul Fondo Fiduciario firmato dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dall'Associazione per lo Sviluppo Internazionale (IDA);
- **Compagnia Elettrica Meridionale (SELCO)** e **Compagnia per l'Energia Elettrica di Hebron (HEPCO)** (quest'ultima sarà istituita in conformità con il diritto societario) a condizioni agevolate.

ARTICOLO 3
(Finanziamento con la Linea di Credito)

Il credito di aiuto di cui all'Articolo 1 sarà impiegato per creare una Linea di Credito, qui di seguito definita la Linea di Credito.

La Linea di Credito sarà impiegata per finanziare lavori, beni e servizi di origine italiana, selezionati tramite gare di appalto bandite in base alle direttive della Banca Mondiale; un importo massimo del 30% (trenta percento) del credito di aiuto può tuttavia essere usato per acquistare beni e servizi locali, nonché per coprire i costi di lavori locali.

ARTICOLO 4
(Condizioni per l'erogazione e procedure di attuazione)

L'effettiva erogazione del credito di aiuto di cui sopra sarà soggetta alle condizioni seguenti:

- La fornitura di beni, lavori e servizi dei consulenti relativi al progetto avrà luogo in base alle "Linee guida per le forniture con prestiti BIRS e crediti IDA". Le procedure summenzionate potranno riguardare solo le Compagnie italiane, con la garanzia, fra l'altro, che le gare d'appalto saranno pubblicizzate in Italia seguendo le disposizioni delle Linee Guida sopra citate.
- Solo i contratti firmati successivamente al 27 luglio 1999 potranno essere finanziati con la Linea di Credito di cui sopra.
- Ogni contratto dovrà essere conforme al Programma ESIMP.
- Ogni contratto sarà attuato previa approvazione della D.G.C.S. tramite la procedura indicata qui di seguito.

L'importo relativo ad ogni contratto sarà erogato in base alla seguente procedura:

- l'ANP invierà alla D.G.C.S., tramite il Consolato d'Italia a Gerusalemme, la seguente documentazione:

  1. un rapporto dettagliato sulla destinazione dei lavori, dei beni e dei servizi da acquistare e sulle procedure di gara seguite per la selezione del vincitore;

2. una copia completa del contratto con tutti i relativi allegati;
3. una copia completa della documentazione amministrativa, comprese le fatture, le polizze di carico, gli elenchi delle merci, i certificati di origine dei beni

- A seguito dell'approvazione tecnica della D.G.C.S., il Mediocredito Centrale sarà autorizzato ad erogare il relativo importo.

ARTICOLO 5
(Controllo e valutazione)

L'ANP autorizzerà la D.G.C.S. a controllare e valutare l'attuazione del progetto *in itinere* e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sua effettiva realizzazione ed il conseguimento dei suoi obiettivi, anche in base alle raccomandazioni della D.G.C.S.

ARTICOLO 6
(Emendamenti)

Tutti gli eventuali emendamenti al presente accordo potranno essere adottati con uno scambio di "Note Verbali" fra le Parti.

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore del summenzionato accordo dal titolo "Convenzione Finanziaria" fra il Mediocredito Centrale ed il MDF dell'ANP.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Gianni Ghisi)

Console Generale
Consolato Generale d'Italia
Gerusalemme

Il Ministro delle Finanze
per l'Organizzazione per la Liberazione
della Palestina, a nome e per conto della
Autorità Nazionale Palestinese

(F.to: Mohammad Nashashibi)

Ministro delle Finanze dell'ANP

Firmato a Gaza il 28 giugno 2000

9.

L’Avana, 31 ottobre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica di Cuba e il Governo della Repubblica italiana per lo stabilimento nella Repubblica di Cuba di una unità operativa dell’Istituto italiano per il commercio estero (ICE), firmato a L’Avana il 31 ottobre 2000

(Entrata in vigore 3 dicembre 2001)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LO STABILIMENTO NELLA REPUBBLICA DI CUBA DI UNA UNITÀ OPERATIVA DELL'ISTITUTO ITALIANO PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE)

Il Governo della Repubblica di Cuba e il Governo delle Repubblica Italiana (denominati di seguito "le Parti").

Decisi a promuovere le relazioni commerciali tra i due paesi.

Tenuto conto del contributo che l'Istituto per il Commercio Estero, Agenzia Governativa italiana per la promozione e lo sviluppo del commercio estero, così come per il sostegno alle imprese italiane ed a quelle estere interessate al mercato italiano, puo' dare a tale promozione.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Istituire nella Città dell'Avana un Ufficio di Promozione del Commercio Italiano (denominato di seguito "Ufficio ICE"), che opererà nella Repubblica di Cuba in qualità di Agenzia Governativa e svolgerà i compiti istituzionali dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero sulla base delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo 2

L'Istituto per il Commercio Estero è un'Agenzia Governativa per la promozione e lo sviluppo del commercio con l'estero, nonché per l'assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate al mercato italiano.

Articolo 3

L'Ufficio ICE potrà avere sede presso la Cancelleria dell'Ambasciata della Repubblica Italiana o in un luogo fisico indipendente e per il suo rapporto con detta Ambasciata, l'Ufficio ICE godrà dei seguenti privilegi:

- rilascio di visti multipli ai funzionari italiani facenti parte di detto Ufficio;
- accreditamento di detti funzionari come personale dell'ICE, che permetterà loro di effettuare acquisti nel negozio CUBALSE, sito in 3ª e 42, Miramar, beneficiando di un 15% di sconto sui prezzi, oltre che di specifici accessi all'Aeroporto ed alla Dogana;
- estensione dei servizi di franchigia diplomatica per l'acquisto di autovetture in numero limitato, in funzione della quantità di funzionari di cui sarà dotato l'Ufficio, e per l'importazione o l'acquisto in frontiera delle attrezzature d'ufficio;
- rilascio della targa in esenzione, alle autovetture di proprietà dell'Ufficio e dei funzionari.

Articolo 4

La parte cubana garantisce all'Ufficio ICE i seguenti privilegi:

1. Tutte le attrezzature per l'ufficio importate a Cuba per il funzionamento dello stesso saranno esenti dal pagamento di dazi doganali o di altre imposte, nonche' di imposte di consumo.
2. L'Ufficio ICE potrà importare due autovetture per l'Ufficio in regime doganale di ammissione temporanea di merci per la loro riesportazione successiva alle stesse condizioni. Il Ministero degli Affari Esteri di Cuba potrà autorizzare l'importazione di autovetture supplementari, a sua discrezione, previa richiesta giustificata.

3. Le entrate dell'Ufficio non provenienti da attività commerciali o che risultino in ogni forma tali da procurare un profitto, saranno esenti dal pagamento di imposte sul reddito e imposte relative all'erogazione di servizi sociali.
4. Il personale di cittadinanza non cubana che non sia stabilmente residente a Cuba sarà esente dal pagamento di imposte su retribuzioni, stipendi e premi di produttività rilasciati dall'Ufficio ICE o da autorità italiane, così come dal pagamento di imposte e dazi doganali per l'acquisto e l'importazione di:
   - beni di uso personale, importati entro sei mesi a partire dall'inizio del servizio a Cuba;
   - un'autovettura in importazione temporanea.

Articolo 5

I privilegi ed esenzioni sopracitati non verranno applicati agli impiegati di cittadinanza cubana o comunque a persone fisiche cubane e non cubane residenti permanenti a Cuba.

Articolo 6

L'Ufficio ICE e tutto il suo personale rispetterà ed adempiera' alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Repubblica di Cuba, sotto la cui giurisdizione ricadranno le violazioni che si dovessero produrre.

Articolo 7

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana comunicherà al Ministero degli Affari Esteri di Cuba il nome del Direttore dell'Ufficio e degli altri dipendenti dell'Ufficio inviati dall'Italia.

Articolo 8

Le comunicazioni dell'Ufficio indirizzate a Ministeri, organismi e istituzioni pubbliche cubane avverranno nella stessa forma e modalita' delle comunicazioni ufficiali dell'Ambasciata della Repubblica Italiana.

Articolo 9

Qualsiasi divergenza circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo sarà risolta in forma amichevole tramite consultazioni o negoziazione diretta tra le Parti.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire della data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

Il presente accordo, potrà essere modificato di comune accordo tre le Parti.
Sarà vigente per due (2) anni, rinnovabili per tacita riconduzione.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante comunicazione scritta e per via diplomatica all'altra Parte almeno un anno prima della scadenza. La denuncia non pregiudichera' i progetti e/o le azioni in esecuzione in quel momento.

Autorizzati dai rispettivi Governi, i Rappresentanti delle Parti sottoscrivono il presente Accordo nella Città dell'Avana addì 31 del mese di ottobre dell'anno duemila, in due esemplari originali rispettivamente in lingua spagnola e italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CUBA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA PARA EL ESTABLECIMIENTO EN LA REPUBLICA DE CUBA DE UNA UNIDAD OPERATIVA DEL INSTITUTO ITALIANO PARA EL COMERCIO EXTERIOR (ICE)

El Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Italiana (denominados en lo adelante "las Partes").

Decididos a promover las relaciones comerciales entre los dos países.

Teniendo en cuenta que el Instituto para el Comercio Exterior, Agencia Gubernamental italiana para la promoción y desarrollo del comercio con el exterior, así como para la asistencia a las empresas italianas y aquellos extranjeros interesados en el mercado italiano, puede coadyuvar a ello.

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Establecer en la ciudad de La Habana una Oficina de Promoción del Comercio Italiano (denominada en lo adelante "Oficina ICE"), que operará en la República de Cuba en calidad de Agencia Gubernamental y desarrollará las tareas institucionales del Instituto Italiano para el Comercio Exterior sobre la base de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

Artículo 2

El Instituto para el Comercio Exterior es una Agencia Gubernamental para la promoción y el desarrollo del comercio con el exterior, así como para la asistencia a las empresas italianas y a aquellas extranjeras interesadas en el mercado italiano.

Artículo 3

La Oficina ICE podrá radicar en la sede de la Cancillería de la Embajada de la República Italiana o en un lugar físico independiente y en su condición de adscripta a dicha Embajada, la Oficina ICE disfrutará de los siguientes privilegios:

- Otorgamiento de visas múltiples a los funcionarios italianos adscriptos a dicha Oficina.

- La acreditación de dichos funcionarios como personal de ICE, lo cual les posibilita las compras en la tienda CUBALSE, sita en 3ra y 42, Miramar, con un

beneficio de un 15 % de rebaja en los precios, además de determinados accesos en el Aeropuerto y la Aduana.

- Extensión de los servicios de franquicia diplomática para la compra de autos limitados, en función de la cantidad de funcionarios con que contará la Oficina y a la importación o compra en fronteras del equipamiento de oficina.

- Otorgamiento de la chapa exenta a los vehículos automotores propiedad de la Oficina y de sus funcionarios.

Artículo 4

La Parte cubana asegurará a la Oficina ICE los siguientes privilegios:

1. Todos los equipamientos de oficina importados a Cuba para el funcionamiento de dicha Oficina estarán exentos del pago de aranceles aduanales y de otros impuestos e impuestos de consumo.

2. La Oficina ICE podrá importar bajo el régimen aduanero de admisión temporal de mercancías para su reexportación en el mismo estado dos vehículos para la Oficina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba podrá discrecionalmente autorizar la importación de vehículos suplementarios previa fundamentada solicitud.

3. Las entradas de la Oficina no provenientes de actividades comerciales o que resulten de cualquier modo tales como para procurar un provecho estarán exentas del pago de impuestos sobre el rédito e impuestos por la erogación de servicios sociales.

4. El personal de ciudadanía no cubana no establemente residente en Cuba estará exento del pago de impuestos sobre sueldos, salarios y premios de productividad otorgados por la Oficina ICE o por autoridades italianas, así como del pago de impuestos y aranceles aduanales para la adquisición y la importación de:

- Bienes para uso personal, importados dentro de los seis meses a partir del inicio de su servicio en Cuba.

- Un automóvil en calidad de importación con carácter temporal.

Artículo 5

Los privilegios y exenciones sobrecitados no se aplicarán a los empleados de ciudadanía cubana o de cualquier modo a personas físicas cubanas y no cubanas residentes permanentes en Cuba.

Artículo 6

La Oficina ICE y todo el personal de dicha Oficina respetarán y cumplimentarán las leyes y regulaciones vigentes en la República de Cuba, a cuya jurisdicción serán remitidas las infracciones que se puedan producir.

Artículo 7

La Embajada de Italia en La Habana comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el nombre del Director de la Oficina y otros dependientes de la Oficina enviados desde Italia.

Artículo 8

Las comunicaciones de la Oficina dirigidas a Ministerios, organismos e instituciones públicas cubanas se realizarán de la misma forma y vía que las comunicaciones oficiales de la Embajada de la República Italiana.

Artículo 9

Cualquier divergencia acerca de la interpretación y de la aplicación del presente Acuerdo será solucionada amigablemente por vía de la consulta o de la negociación directa entre las Partes.

Artículo 10

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la recepción de la segunda de las dos notificaciones con las cuales las Partes habrán de comunicarse oficialmente la culminación de los respectivos procedimientos internos para ello.

El presente Acuerdo, podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes. Tendrá una vigencia de dos (2) años, renovables por tácita reconvención.

Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante comunicación por escrito y por la vía diplomática a la otra Parte con al menos un año de antelación. La denuncia no afectará los proyectos y/o acciones en ejecución al momento de ser ésta formulada.

EN FE de lo cual los Representantes de las Partes, autorizados por los respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo en la ciudad de La Habana a los trenta y uno días del mes de octubre del dos mil, en dos ejemplares originales en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

10.

Pechino, 16 novembre 2000

MOU tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese relativo all'iniziativa «Centro per la produzione di piante da frutto nella provincia del Sichuan», firmato a Pechino il 16 novembre 2000.

(Entrata in vigore 10 gennaio 2002)

AMBASCIATA D'ITALIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Concerning the agricultural co-operation project:
"CENTRE FOR THE PRODUCTION OF FRUIT PLANTS IN SICHUAN PROVINCE"
The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Deputy Director General of the General Directorate for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs,

and

The Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation,

- Wishing to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation particularly related to the agricultural sector and rural development;
- Within the framework of the Protocols of Understanding between the Parties of 1987, 1991 and the latest signed in Rome on the 13th of July 1995, the bilateral meetings held in Rome in December 1997 and in Beijing in March 1999;
- Expressing their desire to implement the project named "Centre for the Production of Fruit Plants in Sichuan Province", henceforth referred as "the Project";

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I
BASIS OF THE RELATIONSHIPS

The Parties, in accordance with laws and regulations in force in each Country and in respect of existing international Agreements, recognise that the "Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Italian Republic", signed in Rome on the 6th of October 1978 and the subsequent bilateral Agreements, constitute the basis for the relationships between the Parties in the present Memorandum.

All the obligations and entitlements of the Parties, as defined in the present Memorandum, have to be interpreted in the spirit and the letter of the Agreements mentioned above.

ARTICLE II
AREA OF INTERVENTION

The "Centre for the Production of Fruit Plants in Sichuan Province" will serve the flat and hilly areas around the city of Chengdu, the western plateau, in particular the County of Maoxian and the south-western region around the district of Panzhihua.

ARTICLE III
PROJECT OBJECTIVES

General Objective:

- To provide superior quality and virus-free fruit plants to the Sichuan fruit growers and particularly to the beneficiary Group identified as the fruit growers of the agricultural areas located around Chengdu city, Panzhihua city and in Maoxian County.

Specific Objectives:

- To rationalise and modernise the propagation techniques of fruit plants through the establishment of a modern Plant Propagation Centre in Chengdu, capable of satisfying the demand of the fruit growers.
- To eradicate virosis in local fruit plants and introduce new virus-free varieties.
- To improve and modernise the cultivation techniques through the establishment of demonstration fields in Panzhihua and Maoxian using the new varieties and the improved technological packages.

To raise the level of technical and scientific knowledge of both private fruit growers and researchers / technical staff working at the Agrarian Science Academy of Sichuan and in the extension field through training activities to be carried out in Italy and locally.

ARTICLE IV
PLAN OF OPERATION

The project includes 4 phases:

Phase 1: drafting of the Operative Plan by the Project Co-ordination Unit. This includes the formulation of: - the executive (detailed) definition of the supplies (with all the technical specifications) and of the related "short list"; - the list of the genetic material to be introduced by the Project; the other project components such as training and technical assistance. The Operative Plan has to be approved by the Directorate General for Development Co-operation (DGCS), Italian Ministry of Foreign Affairs. This phase will last two months.
Phase 2: purchasing and shipment to Chengdu of the first part of the equipment and the genetic material. Carrying out the first consultancy missions; the first three training courses in Italy; the training in China; and the first study visit in Italy of the scientific directors from the Agrarian Science Academy of Sichuan.
Phase 3: installing the equipment in the laboratories and in the nursery. The Centre will start its activities such as the eradication of virosis from the local varieties and the cultivation of the improved virus-free varieties imported from abroad. The training in Italy (two courses) and in China will continue. Several missions by consultants in specific fields will be carried out. The purchasing and shipment of the remaining part of the equipment will be completed.
Phase 4: production in the Centre of virus-free material from the local varieties, which have been eradicated from the virosis. Multiplication and diffusion of imported varieties, which will depend on the availability of a sufficient number of pre-base plants from which the grafts can be taken. In this phase, the training activities will be completed; the second study visit in Italy will be undertaken; the training of extension agents / instructors and the extension activities will initiate.

The activities mentioned above will be better defined in the first phase of the project. The Annex 1, which has to be considered as an integral part of the present Memorandum, describes in more detail the general strategy of the project. Within the global Operative Plan, the Project Co-ordination Unit will formulate detailed six-month plans of action (to be approved by the DGCS). The activities (or any expenses) not included in the Operative Plan can be implemented only if previously approved by the DGCS.

ARTICLE V
PROJECT MANAGEMENT

The project will be implemented under the responsibility and guidance of the Chinese Government.
The Chinese Government entrusts the implementation of the Project activities to the Agrarian Science Academy of Sichuan, and more specifically to the Institute of Horticulture, located in Chengdu, under the overall authority of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC).
The General Directorate for Development Co-operation of the Italian Ministry of Foreign Affairs entrusts the implementation of the Project activities to the Overseas Agronomy Institute (IAO), which will operate under the responsibility of the Italian Government and in co-operation with the above-mentioned Chinese Institutions. All relations between the DGCS and the IAO shall be governed by Italian law.
A Chief Technical Adviser, appointed by the IAO and based in Chengdu, will be responsible for all the technical and administrative tasks necessary for the proper project implementation.
A local Project Director, appointed by the Agrarian Science Academy of Sichuan and based in Chengdu, will co-ordinate the project activities jointly with the Chief Technical Adviser.
A Project Technical Adviser, appointed by the Chinese Government and based in Beijing, will be in charge of the technical support and co-ordination with other Institutions/Organisations as needed by the Project.
Periodic reviews of the Project activities will be carried out every six months and a Project final evaluation will be made during the last three months of the project implementation. The composition of the evaluation team and its work-plan will be decided jointly by the Parties.
Any official communication concerning the Project implementation should be addressed by the parties both to the Agrarian Science Academy of Sichuan and the Italian Embassy in Beijing.

ARTICLE VI
JOINT COMMITTEES

A "Steering Committee", composed as follows, will be established in order to verify the Project implementation:
- A Representative from MOFTEC
- A Representative from the DGCS
- A Representative from IAO
- A Representative from the Agrarian Science Academy of Sichuan

The Steering Committee, will meet once a year, upon presentation of all relevant documentation on the ongoing or already completed project activities and on the future plan of work. They will also decide on the composition of the team which

shall prepare the final evaluation of the Project. Upon invitation of the Project Co-ordination Unit, other officials may also participate as observers to the meeting.

A "Project Directive Unit" will also be established and will be formed by the:
- Chief Technical Adviser (IAO)
- Local Project Director (SAAS)
- Project Technical Adviser (from Beijing)
- Project Technical Adviser (IAO)

The Project Directive Unit will meet twice a year, with the purpose of:
- Approving the six-month plan of action to be forwarded to the DGCS for approval.
- Reviewing and evaluating the Project progress reports.
- Advising the Chief Technical Adviser and the Project Local Director on technical matters.
- Assessing the progress reports.
- Approving the selection of local candidates for scholarship and study-visits to Italy.
- Monitoring and checking the list of equipment, genetic material and goods purchased by the Project.

A "Management Unit", composed by the Chief Technical Adviser (IAO), the Local Project Director (SAAS) and the Director of the Provincial Department of Agriculture, will be responsible for all project activities including the preparation of the six-month plan of action, the progress reports to be submitted to the Directive Unit and finally to the DGCS, the selection of candidates for the training courses and the study tours to Italy; the list of equipment, planting material and goods.

ARTICLE VII
COMMITMENTS OF THE CHINESE GOVERNMENT

The Chinese Government will provide the following:

a. Personnel
- Appointment of a full time Local Project Director from the Agrarian Science Academy of Sichuan, based in Chengdu, and of a Project Technical Adviser, based in Beijing.
- Appointment of technical, administrative and other general staff for proper project implementation.
- Assurance of collaboration from the staff of the Ministry of Agriculture and other Institutions or Organisations related to the Project activities.

The above-mentioned personnel will be paid by the Chinese Government.

b. Premises and facilities

- Free-of-charge office space for project management, equipped with independent telephone connections.
- Assistance to the Italian personnel in finding low-cost and suitable accommodation.
- Contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods. More specifically, 6 million Yuan will be allocated for:

• rental of the land	900.000
• construction and furnishing of the laboratories	500.000
• construction of training Centres	500.000
• rehabilitation of existing fruit plantations	900.000
• research expenses	600.000
• expendable materials	900.000
• management expenses	1.000.000
• internal transport expenses for the project equipment	200.000
• custom fees	200.000
• contingency expenses	300.000
TOTAL Yuan	6.000.000

c. Miscellaneous

- The Chinese Government will facilitate the access to and meet the cost of structures, services and institutions involved in the Project activities and any other expenditures necessary for the Project implementation and not covered by the funds made available by the DGCS.
- The Chinese Government will bear the costs of use and maintenance of the equipment donated by the Italian Government during and beyond the Project implementation and will provide the funds needed for additional equipment, if necessary for the Project implementation.
- The Chinese Government will exempt from taxes and customs duties the goods and equipment imported or acquired by the DGCS for the Project.
- Upon arrival in China the Chinese Government will cover the cost of insurance for safe and prompt transportation of goods and equipment to their final destination according to the expected date of installation.
- Property of goods and equipment donated by the DGCS, once arrived at their final destination, will be transferred to the local Chinese counterpart. The utilisation of the equipment will take place after the completion of installation procedures. The Chinese Government will assure appropriate use and maintenance of goods and equipment donated by the Italian Government.
- The Chinese Government shall fully guarantee the protection of any and all intellectual property rights arising from, or in connection with, the vegetable materials imported from Italy and covered by royalties, in strict accordance with all international laws and regulations currently in force.

The Chinese Government will also guarantee to the Italian technical staff involved in the project, the best treatment that the Chinese Government recognises to experts from Third Countries and/or sent by International Agencies.

- The Chinese Government will also provide the funds necessary to initiate the activities of the Centre; will undertake the selection of the farmers which will participate to the project activities; will guarantee the access to the planting material produced in the Centre to farmers in the Project area; will authorise the access and the utilisation of data and information related to the Project activities for research and training purposes; will examine and authorise the proposals for scientific publications in China and abroad, related to the Project activities; and will further examine and authorise the curricula of the Italian experts working on the Project to be submitted to the Chinese authorities through the Italian Embassy in Beijing.

ARTICLE VIII
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

A fund of 2.600.000.000 Liras, including 50 million for project monitoring, will be made available to cover the following costs:

- Purchase of equipment, plant material, and goods from Italy, comprehensive of transportation and insurance costs to China
- Local purchases
- Technical Assistance
- Training
- On-site management expenses
- Monitoring missions

The above-mentioned fund will be used for the following activities:

- Installation of laboratories for the eradication of virosis.
- Nursery equipment for the multiplication of fruit plants (i.e. green-houses, tunnels, machinery etc.).
- Machinery (i.e. tractors) and other equipment (i.e. irrigation equipment) for the fruit plots cultivation.
- Importation of new fruit tree varieties, in vitro seedlings of the pre-base category to make the nuclear stock, base plants to create the stock-plant plantations, etc..
- Production of virus-free material from the local varieties both at the level of nuclear stock and stock plants.
- Training activities in Italy and China.
- Co-ordination and technical assistance.
- Purchase of vehicles.
- Transportation and insurance.
- Management costs of IAO in Italy.

The list of the equipment will be submitted for review at the beginning of the Project implementation. The tendering procedures shall be carried out in compliance with all Italian regulations currently in force.
The equipment will be shipped to the nearest port in China and its property transferred to the Chinese Government upon arrival. Part of the equipment (office equipment, vehicles) will be directly utilised by the Italian Project staff, who will be responsible for its appropriate use and maintenance.
A fund will meet the local costs for project management including logistics, communications, training courses, purchase and elaboration of training material, publications, etc., as described in the Project Plan of Operation. A detailed proposal of use of the available resources will be provided in the Plans of Action, to be worked out in more detail during the Project implementation.

A special fund, managed directly by the Italian Chief Technical Adviser, will cover the local expenses for the work of the Italian personnel.

To ensure the best technical support to the Project, the IAO will be authorised to stipulate agreements or contracts with Italian scientific institutions.

In the framework of the above-mentioned training activities, a budget is provided for scholarships of trainees included in training courses carried out in Italy, as indicated in detail in the project Plan of Operations. Those who will attend the training courses in Italy should have good knowledge of English and have academic and professional qualifications deemed adequate for the training courses.
Two Chinese Delegations, composed by the Directors of the Scientific Institutions involved in the Project, will be invited to visit the Italian Institutions operating in the specific field.

ARTICLE IX
OTHER PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain in force for a period of 3 (three) years.
The present Memorandum may be amended in writing by mutual consent at any time and its validity may be extended through an Exchange of Letters. It may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on 16.11.00, in two originals in English language.

For the Government of the Italian Republic

Attilio Massimo Iannucci
Deputy Director General
General Directorate for
Development Cooperation

For the Government of the People's Republic of China

Wang Xing Gen
Deputy Director General
Department of international
Trade & Economic Affairs

AMBASCIATA D'ITALIA PECHINO

王兴根

Traduzione non ufficiale

MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Per quanto riguarda il progetto di cooperazione agricola:

<<CENTRO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DI SICHUAN>>

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato <<il Governo italiano>> rappresentato dal Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri,

e

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominato <<il Governo Cinese >>, rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica,

- Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli e di perseguire un nuovo impegno di cooperazione tecnica in particolare per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale;

- Nel quadro dei Protocolli d'Intesa fra le Parti del 1987, 1991 e dell'ultimo firmato a Roma il 13 luglio 1995, ed in considerazione delle riunioni bilaterali tenutesi a Roma nel dicembre 1997 ed a Pechino nel marzo del 1999;

- Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato <<Centro per la produzione di alberi da frutta nella provincia di Sichuan>>, di seguito denominato <<il Progetto>>;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO I

BASE DELLE RELAZIONI

Le Parti, in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun paese e nel rispetto degli accordi internazionali esistenti riconoscono che l'<<Accordo fra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana>>, firmato a Roma il 6 ottobre 1978 ed i successivi accordi bilaterali costituisce la base per le relazioni fra le Parti nel presente memorandum.

Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti , come definiti nel presente Memorandum devono essere interpretati nello spirito e secondo la lettera degli accordi sopra menzionati.

ARTICOLO II

AREA D'INTERVENTO

Il << Centro per la produzione di alberi da frutta nella Provincia di Sichuan>> dovrà servire le zone di pianura e collinari intorno alla città di Chengdu, l'altopiano occidentale , in particolare la contrada di Maoxian e la regione sud-occidentale intorno al distretto di Panzhihua.

ARTICOLO III

FINALITA' DEL PROGETTO

Obiettivo generale:

- Fornire piante da frutta di qualità superiore ed esenti da virus ai frutticoltori di Sichuan ed in particolare al gruppo beneficiario identificato come essendo i frutticoltori delle zone agricole situate intorno alla città di Chengdu, alla città di Panzhihua e nella contrada Maoxian.

Obiettivi specifici:

- razionalizzare ed ammodernare le tecniche di propagazione delle piante da frutta mediante la creazione a Chengdu di un moderno Centro di propagazione degli alberi da frutta, atto a soddisfare la domanda dei frutticoltori;

- estirpare la virosi nelle piante da frutta locali ed introdurre nuove varietà esenti da virus;.

-migliorare ed ammodernare le tecniche di coltivazione allestendo campi di dimostrazione a Panzhihua e a Maoxian, utilizzando le nuove varietà ed il migliore"pacchetto" tecnologico;

- innalzare il livello della conoscenza tecnica e scientifica sia dei frutticoltori e dei ricercatori privati , nonché del personale tecnico che lavora nell'Accademia di Scienze agrarie di Sichuan grazie ad un'istruzione impartita per mezzo di attività di formazione da svolgere in Italia ed a livello locale .

ARTICOLO IV

PIANO OPERATIVO

Il progetto comprende 4 fasi:

Fase 1: stesura del Piano operativo da parte dell'Unità di coordinamento del progetto Ciò include la formulazione di: una definizione esecutiva (particolareggiata) delle forniture (con tutte le specifiche tecniche) e della <<Lista abbreviata>> connessa;

- un elenco del materiale genetico che sarà presentato dal Progetto; altre componenti del progetto quali la formazione e l'assistenza tecnica. Il Piano operativo deve essere approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) Ministero Italiano degli Affari Esteri. Questa fase avrà una durata di due mesi.

Fase 2: acquisto e spedizione via mare a Chengdu del primo contingente di attrezzature e del materiale genetico. .Realizzazione delle prime missioni di consulenza; primi tre corsi di formazione in Italia; formazione in Cina; prima visita di studio in Italia dei direttori scientifici dell'Accademia di Scienze Agrarie di Sichuan.

Fase 3: installazione delle attrezzature nei laboratori e nel vivaio. Il Centro darà inizio alle sue attività, quali l'estirpazione della virosi dalle varietà locali e la coltivazione di varietà migliorate, esenti da virus, importate dall'estero. Prosieguo della formazione in Italia (due corsi) ed in Cina. Saranno effettuate svariate attività da parte di consulenti in settori specifici. Sarà completato l'acquisto e la spedizione via mare della parte rimanente di attrezzature.

Fase 4: produzione nel Centro di materiale esente da virus ricavato dalle varietà locali in cui la virosi è stata estirpata .Moltiplicazione e diffusione di varietà importate, dipendente dalla disponibilità di un numero sufficiente di piante di base da cui poter ricavare delle talee. In questa fase saranno completate le attività di formazione; sarà effettuata la seconda visita di studio in Italia; avrà inizio la formazione di operatori didattici /istruttori nonché le attività d'istruzione.

Le attività di cui sopra saranno definite più compiutamente nella prima fase del progetto. L'Annesso 1, da considerarsi parte integrale del presente Memorandum, descrive in modo più particolareggiato la strategia generale del progetto. Nell'ambito del Piano operativo globale, l'Unità di coordinamento del progetto formulerà piani di azione semestrali e dettagliati (da approvarsi dalla DGCS). Le attività (o le spese) non previste nel Piano operativo potranno essere messe in opera solo previa approvazione della DGCS.

ARTICOLO V

GESTIONE DEL PROGETTO

Il progetto sarà realizzato sotto la responsabilità e la guida del Governo cinese.

Il Governo cinese affida la realizzazione delle attività del progetto all'Accademia di Scienze Agrarie di Sichuan e, più specificatamente, all'Istituto di Orticoltura situato a Chengdu, sotto l'autorità globale del Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica (MOFTEC).

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri affida la realizzazione delle attività del Progetto all'Istituto Agronomico d'Oltremare(IAO) che opererà sotto la responsabilità del Governo Italiano ed in cooperazione con le sopracitate Istituzioni cinesi. Tutte le relazioni fra la DGCS e l'IAO saranno disciplinate dalle leggi italiane .

Un Consulente Tecnico Capo, nominato dall'IAO e basato a Chengdu sarà responsabile di tutti i compiti tecnici ed amministrativi necessari per una buona realizzazione del progetto.

Un Direttore locale del Progetto, nominato dall'Accademia delle Scienze Agrarie di Sichuan e basato a Chengdu, coordinerà le attività del progetto insieme al Consulente Tecnico Capo.

Un Consulente Tecnico del Progetto nominato dal Governo cinese e basato a Pechino, sarà incaricato del supporto tecnico e del coordinamento con altre Istituzioni/Organizzazioni, come necessario per il Progetto.

Ogni sei mesi saranno effettuati controlli periodici sulle attività del Progetto ed una valutazione finale del Progetto avrà luogo negli ultimi tre mesi di realizzazione del progetto. La composizione del gruppo di valutazione ed il suo piano di lavoro saranno decisi di comune accordo fra le Parti.

Qualsiasi comunicazione ufficiale relativa all'attuazione del Progetto dovrà essere inviata dalle parti all'Accademia delle Scienze Agrarie di Sichuan ed all'Ambasciata Italiana a Pechino.

ARTICOLO VI

COMITATI CONGIUNTI

Un Comitato direttivo composto come indicato in appresso sarà istituito al fine di verificare la realizzazione del Progetto:

- un rappresentante del MOFTEC
- un rappresentante della DGCS
- un rappresentante della DGCS
- un rappresentante dell' IAO
- un rappresentante dell' Accademia delle Scienze Agrarie di Sichuan

Il Comitato direttivo si riunirà una volta l'anno, dietro presentazione di tutta la documentazione rilevante sulle attività del progetto in corso o già completate, e sul futuro piano di lavoro. Esso

stabilirà inoltre la composizione del gruppo che dovrà predisporre la valutazione finale del Progetto. Su invito dell'Unità di coordinamento del Progetto, altri funzionari potranno altresì partecipare in quanto osservatori alla riunione.

Sarà inoltre istituita un'Unità Direttiva del Progetto , con i seguenti componenti:

- il Consulente Tecnico Capo (IAO)
- il Direttore locale del Progetto (SAAS)
- un Consulente Tecnico del Progetto (da Pechino)
- un Consulente Tecnico del Progetto (IAO)

L'Unità Direttiva del Progetto si riunirà due volte l'anno allo scopo di:

- approvare il piano d'azione semestrale da inoltrare alla DGCS per approvazione;
- passare in rassegna e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto.
- consigliare il Consulente Tecnico Capo ed il Direttore locale del Progetto su questioni tecniche;
- valutare i rapporti di avanzamento ;
- approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite di studio in Italia;
- .monitorizzare e controllare la lista di attrezzature, del materiale genetico e delle merci acquistate dal Progetto.
- Una <<Unità di Gestione >> composta dal Consulente Tecnico Capo (IAO), dal Direttore locale del Progetto (SAAS) e dal Direttore del Dipartimento Provinciale dell'Agricoltura sarà responsabile di tutte le attività del Progetto, ivi compresa la stesura del piano d'azione semestrale, i rapporti di avanzamento da sottoporre all'Unità Direttiva e, in via definitiva, alla DGCS, la selezione dei candidati per i corsi di formazione ed i viaggi di studio in Italia ; la lista delle attrezzature, del materiale da piantare e delle merci.

ARTICOLO VII

IMPEGNI DEL GOVERNO CINESE

Il Governo cinese provvederà a quanto segue:

a. Personale

- Nomina all'incarico a tempo pieno del Direttore locale del Progetto, proveniente dell'Accademia delle Scienze Agrarie di Sichuan, basato a Chengdu, e di un Consulente Tecnico del Progetto, basato a Pechino,

  -Nomina di personale tecnico, amministrativo e di altro personale generico ai fini di una adeguata realizzazione del progetto,
- collaborazione del personale del Ministero dell'Agricoltura e di altre istituzioni o organizzazioni collegate alle attività del Progetto.

  Il sopra menzionato personale sarà pagato dal Governo cinese.

b. Locali e strutture

- Spazi ad uso ufficio gratuiti per la direzione del progetto, muniti di connessioni telefoniche indipendenti.
- Assistenza al personale italiano per reperire adeguati alloggi a basso costo
- contributo alle spese locali del Progetto per la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci. In particolare, saranno stanziati 6 milioni di Yuan per :

- l'affitto del terreno	900.000
- la costruzione e l'arredamento di laboratori	500.000
- la costruzione di Centri di formazione	500.000
- il ripristino delle esistenti piantagioni coltivate a frutta	900.000
- le spese di ricerca	600.000
- il materiale usa e getta	900.000
- le spese di gestione	1.000.000
- le spese di trasporto interno per le attrezzature del progetto	200.000
- le tariffe doganali	200.000
- le spese contingenti	300.000
TOTALE Yuan	6.000.000

c. Varie

- Il Governo cinese agevolerà l'accesso alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni coinvolte nelle attività del Progetto facendo fronte ai relativi costi; e si farà carico di ogni altra spesa necessaria ai fini della realizzazione del Progetto e non coperta dai fondi resi disponibili dalla DGCS.

- Il Governo cinese si farà carico dei costi di utilizzazione e di manutenzione delle attrezzature donate dal Governo italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto e fornirà i fondi necessari per eventuali attrezzature addizionali, qualora siano necessarie per la realizzazione del Progetto.

- Il Governo cinese esonererà da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquistate dalla DGCS per il Progetto.
- Al momento dell'arrivo in Cina, il Governo cinese coprirà il costo dell'assicurazione per il trasporto rapido e sicuro delle merci e delle attrezzature alla loro destinazione finale, in conformità alla data prevista d' installazione.
- La proprietà delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo che saranno pervenute alla loro destinazione finale, sarà trasferita alla controparte cinese locale. Le attrezzature potranno essere utilizzate dopo il completamento delle procedure d'installazione. Il Governo cinese si accerterà dell'uso appropriato e della manutenzione delle merci e delle attrezzature donate dal Governo italiano.
- Il Governo cinese garantirà pienamente la protezione di qualsiasi e di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti o connessi con il materiale vegetale importato dall'Italia, e che sono protetti da brevetti, nel rigoroso rispetto di tutte le leggi e regolamenti internazionali attualmente in vigore.

- - Il Governo cinese garantirà anche al personale tecnico italiano partecipante al progetto il trattamento più favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti di paesi terzi e/o inviati da Agenzie internazionali .
- - Il Governo cinese fornirà inoltre i fondi necessari per iniziare le attività del Centro; intraprenderà la selezione degli agricoltori che parteciperanno alle attività del progetto; garantirà agli agricoltori dell'area del Progetto, l'accesso al materiale da piantare prodotto nel Centro; autorizzerà l'accesso e l'uso, a fini di ricerca e di formazione, dei dati e delle informazioni inerenti alle attività del Progetto; esaminerà ed autorizzerà le proposte per pubblicazioni scientifiche in Cina e all'estero concernenti le attività del Progetto; esaminerà ed autorizzerà i curricula degli esperti italiani che lavorano al Progetto, da sottoporre alle autorità cinesi tramite l'Ambasciata italiana a Pechino.

ARTICOLO VIII
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Sarà messo a disposizione un fondo di lire 2.600.000.000, compresi 50 milioni per il monitoraggio del progetto, per coprire i seguenti costi, relativi:

- all' acquisto di attrezzature, di materiale da piantare e di merci dall'Italia , inclusivi dei costi di trasporto e di assicurazione in Cina;
- agli acquisti locali;
- all' assistenza tecnica;
- alla formazione;
- alle spese di gestione in loco;
- alle missioni di monitoraggio;

Il fondo sopra menzionato sarà utilizzato per le seguenti attività:

- installazione di laboratori per l'estirpazione della virosi
- attrezzature di vivaio per la moltiplicazione delle piante da frutta (i.e. serre, tunnel, macchinari ecc.)
- macchinari (i.e. trattori) ed altre attrezzature (ad esempio d'irrigazione) per la coltivazione di appezzamenti a frutta;
- importazione di nuove varietà di alberi da frutta, semenzali in vitro della categoria <<pre-base>> per formare il nucleo del ceppo, piante di base per creare piantagioni di piante-ceppo, ecc.;
- produzione di materiale esente da virus ricavato dalle varietà locali , a livello del nucleo del ceppo e delle piante-ceppo ;
- attività di formazione in Italia e in Cina;
- coordinamento e assistenza tecnica.
- acquisto di veicoli;
- trasporto ed assicurazione;
- gestione dei costi dell'IAO in Italia.

La lista delle attrezzature sarà sottoposta per esame all'inizio della realizzazione del Progetto. Le procedure di appalto si svolgeranno in conformità a tutti i regolamenti italiani in vigore.

Le attrezzature saranno spedite via mare al più vicino porto in Cina e la loro proprietà sarà trasferita al Governo cinese al momento dell'arrivo. Una parte dell'equipaggiamento (mobili e attrezzature per gli uffici, veicoli) sarà direttamente utilizzata dal personale del Progetto italiano, che sarà responsabile del suo uso appropriato e della manutenzione.

Mediante un fondo, saranno pagati i costi locali per la gestione del progetto, ivi compresa la logistica, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione del materiale di formazione, le pubblicazioni ecc., come descritto nel Piano operativo del Progetto. Una proposta particolareggiata sull'uso delle risorse disponibili sarà fornita nei Piani operativi, da elaborare in modo più dettagliato durante la realizzazione del Progetto.

Un fondo speciale, direttamente amministrato dal Consulente Tecnico Capo italiano, sarà utilizzato per far fronte alle spese locali per il lavoro del personale italiano.

Per garantire il migliore supporto tecnico al Progetto, l'IAO sarà autorizzato a stipulare accordi o contratti con le istituzioni scientifiche italiane .

Nel quadro delle summenzionate attività di formazione è previsto un bilancio preventivo per le borse di studio dei tirocinanti ammessi ai corsi di formazione in Italia, come dettagliatamente indicato nel Piano operativo del Progetto. Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovranno avere una buona conoscenza dell'inglese e qualifiche accademiche e professionali ritenute adeguate per i corsi di formazione.

Due delegazioni cinesi, composte dai Direttori delle Istituzioni scientifiche coinvolte nel Progetto saranno invitate a visitare le istituzioni italiane che operano nel settore.

ARTICOLO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate in modo ufficiale, l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne, e rimarrà in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.

Il presente Memorandum può essere emendato per iscritto, per reciproco consenso, in qualsiasi momento e la sua validità può essere prorogata mediante uno scambio di lettere. Può essere denunciato da una delle Parti mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino, il 16.11.00 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Attilio Massimo Iannucci
Vice Direttore Generale
Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Wang Xing Gen
Vice Direttore Generale
Dipartimento del Commercio
Internazionale e degli Affari Economici

11.

Berna, 7 dicembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, con due allegati

(Entrata in vigore 1° agosto 2001)

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero
sul reciproco riconoscimento
delle equivalenze nel settore universitario

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, qui di seguito denominati "Parti",

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario,

ANIMATI dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l'inizio o la continuazione degli studi nell'altro Stato,

CONSAPEVOLI delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all'Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati,

VISTI gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all'articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 1982, riunitosi in prima sessione l'11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000,

HANNO CONVENUTO quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confederazione Svizzera, elencati nell'allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, elencati nell'allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni universitarie".

Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il disposto dell'articolo 4, 2° capoverso.

Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universitarie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio.

Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.

Articolo 2

Nel presente Accordo:

L'espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria a conclusione di un ciclo completo di studi.

Per la Parte svizzera, il termine "esame" indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di controllo delle conoscenze previste dal Regolamento degli studi.

Per la Parte italiana, il termine "esame" si riferisce alla valutazione certificata del profitto in ogni singola disciplina dei curricula studiorum.

Articolo 3

Su domanda dello studente, vengono reciprocamente riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami.

Ai fini del riconoscimento dei certificati attestanti esami e periodi di studio svolti in una Università dell'altro Paese si tiene conto del sistema dei crediti formativi adottato sia dall'Istituzione universitaria di origine che da quella di accoglienza.

L'Istituzione universitaria presso la quale lo studente intende proseguire gli studi decide in merito alla pertinenza del ciclo di studi svolto.

Articolo 4

Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell'altro Stato contraente.

Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l'immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.

Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l'accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.

Il titolo accademico italiano che consente l'ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello

studente, per l'ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Articolo 5

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.

Articolo 6

Sono fatte salve le norme del Paese ospite relative alla programmazione/limitazione degli accessi, alla possibilità di condizionare l'accesso alla verifica di competenza linguistica nella/e lingua/e veicolari utilizzate nell'insegnamento nella Istituzione universitaria del Paese ospite, nonché alle eventuali ulteriori condizioni o esigenze speciali.

Articolo 7

Le due Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva legislazione, le Convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Stati per l'istituzione di corsi concordati di studio con rilascio di titoli finali validi in entrambi i Paesi.

Articolo 8

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano le disposizioni vigenti nei due Stati sulle competenze nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Articolo 9

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso consultazioni di esperti designati dalle due Parti anche nell'ambito degli attuali organi bilaterali di consultazione.

Articolo 10

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti agli elenchi contenuti nei predetti allegati decisi dalle competenti autorità dei due Paesi sono notificati per le vie diplomatiche.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà validità per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 7 dicembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Consiglio
Federale Svizzero

Allegato A

ISTITUTI DEL SETTORE UNIVERSITARIO/HAUTES ECOLES/HOCHSCHULEN

Università/Universités/Universitäten

Universität Basel
Universität Bern
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Lausanne
Universität Luzern
Université de Neuchâtel
Universität St. Gallen
Università della Svizzera italiana
Universität Zürich

Politecnici federali/Ecoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Istituti universitari/Institutions universitaires/Universitätsinstitutionen

Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève
Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne
Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), Sion
Pädagogische Hochschule (PHS), St. Gallen

Scuole universitarie professionali/Hautes écoles spécialisées/Fachhochschulen

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), Delémont
Fachhochschule Ostschweiz (FHO), St. Gallen
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Luzern
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürich
Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg/Windisch – Aargau – Muttenz – Olten
Berner Fachhochschule, Bern

Allegato B/ pagina 1

UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università degli Studi di	ANCONA
Università degli Studi di	BARI
Politecnico di	BARI
Università degli Studi Del Sannio	BENEVENTO
Università degli Studi di	BERGAMO
Università degli Studi di	BOLOGNA
Università degli Studi di	BRESCIA
Università degli Studi di	CAGLIARI
Università degli Studi di	CAMERINO
Università degli Studi del Molise	CAMPOBASSO
Università degli Studi di	CASSINO
Università degli Studi di	CATANIA
Università degli Studi di	CATANZARO
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"	CHIETI
Università degli Studi della Calabria	COSENZA
Università degli Studi di	FERRARA
Università degli Studi di	FIRENZE
Università degli Studi di	FOGGIA
Università degli Studi di	GENOVA
Università degli Studi di	L'AQUILA
Università degli Studi di	LECCE
Università degli Studi di	MACERATA
Università degli Studi di	MESSINA
Università degli Studi di	MILANO
Seconda Università degli Studi di	MILANO
Politecnico di	MILANO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	MODENA
Università degli Studi "Federico II" di	NAPOLI
Seconda Università degli Studi di	NAPOLI
Istituto Universitario Navale di	NAPOLI
Istituto Universitario Orientale di	NAPOLI
Università degli Studi di	PADOVA
Università degli Studi di	PALERMO
Università degli Studi di	PARMA
Università degli Studi di	PAVIA
Università degli Studi di	PERUGIA
Università per Stranieri di	PERUGIA
Università degli Studi di	PISA
Università della Basilicata	POTENZA

Allegato B/pagina 2

Università degli Studi di	REGGIO CALABRIA
Università degli Studi "La Sapienza"	ROMA
Università degli Studi "Tor Vergata"	ROMA
Terza Università degli Studi di	ROMA
Istituto Universitario di Scienze Motorie	ROMA
Università degli Studi di	SALERNO
Università degli Studi di	SASSARI
Università degli Studi di	SIENA
Università per Stranieri di	SIENA
Università degli Studi di	TERAMO
Università degli Studi di	TORINO
Politecnico di	TORINO
Università degli Studi di	TRENTO
Università degli Studi di	TRIESTE
Università degli Studi di	UDINE
Università dell'Insubria	VARESE
Università degli Studi "Ca' Foscari"	VENEZIA
Istituto Universitario di Architettura di	VENEZIA
Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"	VERCELLI
Università degli Studi di	VERONA
Università degli Studi della Tuscia	VITERBO

SCUOLE SUPERIORI RICONOSCIUTE
CHE RILASCIANO TITOLI ACCADEMICI

Scuola Normale di	PISA
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	PISA
Scuola Internazionale superiore di studi avanzati	TRIESTE

Allegato B/pagina 3

UNIVERSITA' ED ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"	BARI
Libera Università di	BOLZANO
Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo"	CASTELLANZA
Università Cattolica del Sacro Cuore	MILANO
Università "Luigi Bocconi"	MILANO
Università Vita-Salute "San Raffaele"	MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM	MILANO
Istituto Universitario S. Orsola Benincasa	NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"	LUISS ROMA
Libera Università "Maria SS. Assunta" LUMSA	ROMA
Libera Università "Campus Biomedico"	ROMA
Libera Università degli Studi "San Pio V"	ROMA
Libera Università degli Studi di	URBINO

12.

Damasco, 3 gennaio 2001

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed il riciclaggio di denaro

(Entrata in vigore 25 maggio 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE ED IL RICICLAGGIO DEL DENARO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, chiamate in seguito "Parti Contraenti":

CONSAPEVOLI che le conseguenze dei fenomeni delittuosi connessi con il crimine organizzato, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed il riciclaggio di denaro colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed al riciclaggio del denaro;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990, in tema di lotta contro il crimine organizzato, la Convenzione Unica sugli stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988;

TENENDO in considerazione i rispettivi ordinamenti costituzionali, giuridici ed amministrativi;

NEL RISPETTO della Sovranità di ciascuno Stato;

CONVENGONO

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a compiere ogni attività per intensificare la cooperazione nel campo della lotta contro la criminalità organizzata, il traffico ed il commercio illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed il riciclaggio del denaro.

Articolo 2

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata ed il riciclaggio del denaro, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

i) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata, con riferimento alle strutture, alle attività, alle tecniche criminali ed ai collegamenti tra le organizzazioni e gruppi criminosi operanti nei due Paesi;

ii)scambi di informazioni concernenti la falsificazione di documenti, carta moneta e valori, il traffico di reperti archeologici e minerali preziosi, il traffico di auto rubate, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e di munizioni e di materiale esplosivo, la tratta degli esseri umani o dei loro organi, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, le reti di immigrazione clandestina;

iii)scambio di informazioni concernenti le operazioni economico-finanziarie connesse con il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di quelle a fini operativi allo scopo di pervenire per i casi di comune interesse al sequestro ed alla confisca dei medesimi;

iv)costante scambio di informazioni sulle minacce della criminalità organizzata e sulle strutture organizzative delle autorità nazionali per contrastarla nonché sulle relative tecniche, anche attraverso lo scambio di visite di esperti e corsi congiunti di addestramento in entrambi i Paesi sulle tecniche investigative e operative;

v)scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato ed il riciclaggio del denaro;

vi)costante e reciproco scambio di esperienze in campo criminologico e criminalistico e di tecnologie inerenti alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica.

Articolo 3

Le Parti Contraenti metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano

contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprenderà:

i) il costante e reciproco aggiornamento sulla minaccia dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, con riferimento alle strutture delle organizzazioni o dei gruppi criminali in essi coinvolti, ai nuovi tipi di dette sostanze, ai luoghi e metodi di produzione, alle tecniche di trasporto, alle rotte utilizzate, alle variazioni dei prezzi delle menzionate sostanze, alle conseguenti attività di riciclaggio;

ii)i metodi di lotta contro i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;

iii)il reciproco aggiornamento delle informazioni relative alle strutture organizzative delle autorità nazionali preposte alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche attraverso la formalizzazione di scambi di visite di esperti e la programmazione nei due Paesi di corsi di addestramento congiunti su specifiche tecniche investigative e operative;

iv)l'utilizzazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed in modo coordinato, delle tecniche investigative e operative, compresa quella delle "consegne controllate";

v)i metodi di addestramento, l'impiego di unità cinofile antidroga e le modalità dei controlli antidroga alle frontiere;

vi)lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

vii)lo scambio dei risultati delle ricerche nel settore della criminalistica e la messa a disposizione dell'altra Parte Contraente, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni, di campioni di nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 4

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti possono richiedere agli Organi competenti dell'altra Parte Contraente di svolgere attività dirette a contrastare atti, avvenuti o in preparazione, relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed al riciclaggio dei proventi illeciti.

L'Organo richiesto si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle attività svolte.

Articolo 5

Lo scambio delle informazioni fra le Parti Contraenti potrà avvenire verbalmente e sarà immediatamente formalizzata per iscritto in una delle seguenti lingue: italiana, araba o inglese.

Articolo 6

Le due Parti Contraenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, comunicheranno per iscritto i punti di contatto fra gli organi competenti dei rispettivi Ministeri dell'Interno, al fine di consentire un rapido scambio di informazioni fra di loro, nonché il coordinamento fra i citati organi.

Articolo 7

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza di realizzare un'armonizzazione delle legislazioni dei due Paesi come strumento indispensabile per un'azione concertata contro la criminalità organizzata transnazionale ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché il riciclaggio del denaro.

Articolo 8

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti, in caso di necessità, si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope ed il riciclaggio di denaro.

Articolo 9

La cooperazione tra le Parti Contraenti sarà estesa alla ricerca di latitanti che hanno commesso crimini contemplati dal presente Accordo. Il loro arresto e la loro espulsione saranno regolati dalle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 10

I Ministri dell'Interno delle Parti Contraenti, ogni qualvolta lo ritengano necessario, si riuniranno per conferire impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli.

Esperti dei rispettivi Ministeri dell'Interno, secondo necessità, ma almeno ogni due anni, si riuniranno, alternativamente nei due Paesi, per verificare l'attività svolta dai rispettivi Organi competenti e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 11

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente può non dare attuazione alla richiesta di collaborazione pervenuta dall'altra Parte nei casi in cui ritenga che questa comprometta la sicurezza del Paese o altri interessi pubblici di primaria importanza.

In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza specificandone i motivi.

Articolo 13

L'utilizzo delle informazioni scambiate fra le Parti Contraenti sarà esclusivamente limitato agli ambiti di cooperazione contemplati dal presente Accordo.

Articolo 14

Le informazioni scambiate tra le Parti Contraenti, in applicazione del presente Accordo saranno trattate e protette in conformità alle rispettive legislazioni nazionali senza pregiudizio per la loro riservatezza. Ciascuna delle Parti non può fornire le citate informazioni ad una terza Parte senza il consenso della Parte che le ha fornite.

Articolo 15

I Ministeri dell'Interno delle Parti Contraenti indicheranno gli Organi competenti per i profili attuativi di questo Accordo.

Articolo 16

Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

- sostanze stupefacenti: sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961;
- sostanze psicotrope: sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971;
- come traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988.

Articolo 17

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Damasco, il 3 gennaio 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contestazioni farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

13.

Pretoria/Antananarivo, 26 ottobre 2000/4 gennaio 2001

Scambio di lettere, con tre allegati, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Madagascar relativo all'estensione del periodo di consolidamento del debito dell'accordo firmato il 22 maggio 1998 (Club di Parigi del 18 agosto 2000)

(Entrata in vigore 4 gennaio 2001)

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DE LA COOPERATION
BILATERALE

N° 20 002 -AE/SG/DG/DCB/EUR/It.

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR présente ses compliments à l'AMBASSADE D'ITALIE et, se référant à Sa Note n° 003137 du 24 octobre 2000, a l'honneur de Lui transmettre ci-joint la lettre de réponse à celle de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur portant le n° 003136 du 26 octobre 2000 relative à l'extension de la période de consolidation de la dette.

Cet arrangement reçoit l'approbation des Autorités malgaches compétentes.

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR remercie l'AMBASSADE D'ITALIE de son aimable entremise auprès des Autorités italiennes et saisit cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Antananarivo, le 04 JAN. 2001

AMBASSADE D'ITALIE

PRETORIA
AFRIQUE DU SUD.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

LE MINISTRE

N° 20 001 -AE/M.

Antananarivo, le 04 JAN. 2001

A

Monsieur L'AMBASSADEUR D'ITALIE

PRETORIA
AFRIQUE DU SUD

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception en date de ce jour de Votre Lettre de contenu suivant :

« J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Rome le 22 Mai 1998, en application des dispositions du Procès verbal du Club de Paris du 26 Mars 1997, et en particulier à l'Article I du dit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 18 Août 2000, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Novembre 2000 inclus.

Les montants des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l'annexe à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Rome le 22 Mai 1998 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par le Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) au plus tôt possible.

Au cas où Votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Lettre et la Lettre de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Madagascar qui entrera en vigueur à la date de Votre Lettre de réponse ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République de Madagascar est d'accord sur le contenu de la Lettre mentionnée.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur , les assurances de ma haute considération.

Lila Hanitra RATSIFANDRIHAMANANA

Son Excellence Monsieur Renato Volpini
Ambassadeur d'Italie
- Pretoria -
AFRIQUE DU SUD

003136

Ambasciata d' Italia
Pretoria

PRETORIA, 26/10/2000

Madame le Ministre des Affaires Etrangeres,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Rome le 22 Mai 1998, en application des dispositions du Procès Verbal du Club de Paris du 26 Mars 1997, et en particulier à l'Article I du dit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 18 Aout 2000, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Novembre 2000 inclus.

Les montants des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l'annex à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Rome le 22 Mai 1998 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) au plus tôt possible.

Au cas où Votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Lettre et la Lettre de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Madagascar qui entrera en vigueur à la date de Votre Lettre de réponse.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres, l'assurance de ma très haute considération.

Renato Volpini
AMBASSADEUR D'ITALIE

Madame Lila Ratsifandriamanana
Ministre des Affaires Etrangeres de la
Republique de Madagascar
ANTANANARIVO

AMBASCIATA D'ITALIA
PRETORIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Cancelliere Capo
Afra Fiachetti

LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 21

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MAD6A	23/07/1991	3	15/02/2000	45.099.202,00	45.099.202,00
		3	15/08/2000	43.399.651,00	43.399.651,00
				88.498.853,00	88.498.853,00
MAD6A	23/07/1991	4	15/02/2000	1.423.749.659,00	1.423.749.659,00
		4	15/08/2000	1.370.096.018,00	1.370.096.018,00
				2.793.845.677,00	2.793.845.677,00
			TOTALI	2.882.344.530,00	2.882.344.530,00

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA3
PROGR. LISTA : 20

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA6	23/07/1991	2	15/02/2000	826.544,56	826.544,56
		2	15/08/2000	814.352,98	814.352,98
				1.640.897,54	1.640.897,54
MAD6A	23/07/1991	2	15/02/2000	414.857,29	414.857,29
		2	15/08/2000	408.738,09	408.738,09
				823.595,38	823.595,38
			TOTALI	2.464.492,92	2.464.492,92

* LISTA DELLE RATE PIANI

ITALIANO

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA5
PROGR. LISTA : 19

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/1999 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA6	23/07/1991	1	15/02/2000	584.777,85	584.777,85
		1	15/08/2000	569.051,05	569.051,05
				1.153.828,90	1.153.828,90
MAD6A	23/07/1991	1	15/02/2000	1.611.755,42	1.611.755,42
		1	15/08/2000	1.568.409,65	1.568.409,65
				3.180.165,07	3.180.165,07
			TOTALI	4.333.993,97	4.333.993,97

REPUBBLICA DI MADAGASCAR

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE DELLA COOPERAZIONE BILATERALE

N° 20002 - AE7SG7DG/DCB/EUR/IT.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR presenta i suoi complimenti ALL'AMBASCIATA D'ITALIA e, con riferimento alla Sua Nota n° 003137 del 24 ottobre 2000, ha l'onore di trasmettere in allegato la lettera di risposta a quella di S.E. l'Ambasciatore recante il n° 003136 del 26 ottobre 2000 relativa alla proroga del periodo di consolidamento del debito.

Questo accordo è approvato dalle Autorità malgasce competenti.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR ringrazia l'AMBASCIATA D'ITALIA per avere fatto cortesemente da tramite presso le Autorità italiane e si avvale di questa occasione per rinnovarle i sensi della sua più alta considerazione.

Antananarivo, il 4 gennaio 2001

AMBASCIATA D'ITALIA

PRETORIA
AFRICA DEL SUD

ANTANANARIVO, 4 gennaio 2001

REPUBBLICA DI MADAGASCAR

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

A

S.E. L'AMBASCIATORE D'ITALIA
PRETORIA
AFRICA DEL SUD

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera del seguente tenore:

" Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1998, in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 marzo 1997, ed in particolare all'Articolo I di tale Accordo che descrive gli importi dei debiti oggetto del consolidamento Desidero comunicarLe che a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi del 18 agosto 2000, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 30 novembre 2000 compreso .

Gli importi dei debiti interessati da tale proroga sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1998 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) al più presto.

Qualora il Suo Governo concordi sul suo contento, la presente Lettera e la Lettera d risposta dello stesso tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Madagascar che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera di risposta".

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica del Madagascar esprime il suo accordo per quanto riguarda il contenuto della summenzionata Lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Firmato: Il Ministro

S .E. Renato Volpini
Ambasciatore d'Italia
Pretoria
AFRICA DEL SUD

AMBASCIATA D'ITALIA
PRETORIA

PRETORIA, 26.10.2000

003136

Eccellenza

" Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1998, in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 26 marzo 1997, ed in particolare all'Articolo I di tale Accordo che descrive gli importi dei debiti oggetto del consolidamento Desidero comunicarLe che a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi del 18 agosto 2000, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 30 novembre 2000 compreso .

Gli importi dei debiti interessati da tale proroga sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1998 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) al più presto.

Qualora il Suo Governo concordi sul suo contento, la presente Lettera e la Lettera di risposta dello stesso tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Madagascar che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera di risposta".

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Renato Volpini

Ambasciatore d'Italia

S..E. Lila Ratsifandriamanana
Ministro degli Affari Eseri
della Repubblica di Madagascar
Antananarivo, il 4 gennaio 2001

14.

Trieste, 26 marzo 2001

Accordo di cooperazione tra il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della giustizia della Repubblica d'Ungheria

(Entrata in vigore 26 marzo 2001)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia della Repubblica ungherese, denominati di seguito "Parti", nell'intento di approfondire ed allargare la cooperazione tra Repubblica Italiana e Repubblica ungherese nel campo della giustizia, sottolineando l'interesse delle due Parti di sviluppare e rafforzare i contatti tra di esse nel campo della giustizia e del diritto hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Tenendo conto delle rispettive concrete possibilità le Parti allargheranno così come segue la cooperazione tra di esse nel campo della giustizia e del diritto:

1. reciproca assistenza nell'elaborazione di progetti legge e nella valutazione di tali progetti legge con particolare riferimento all'adattamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea;
2. instaurazione di contatti stretti tra organismi della giustizia dei due Paesi;
3. scambio di delegazioni delle Parti con l'obiettivo di una conoscenza più approfondita dell'organizzazione e dell'attività degli organismi della giustizia e di altri settori giuridici dei due Paesi;
4. organizzazione e svolgimento di seminari comuni, di conferenze, di studi pratici per un ulteriore perfezionamento della formazione professionale e la formazione del personale impegnato nel campo della giustizia e di specialisti;
5. scambio di esperienze nel campo dell'informazione degli organismi della giustizia e dei relativi settori;
6. scambio regolare della legislazione vigente, della letteratura giuridica e di pubblicazioni in materia di diritto nonché di informazioni relative al settore giuridico.

Articolo 2

Le Parti potranno concludere d'intesa con le Autorità competenti anche altri Accordi che favoriscano lo sviluppo della cooperazione tra di esse nel campo della giustizia.

Articolo 3

Le Parti definiranno periodicamente le dimensioni della cooperazione, gli aspetti finanziari e organizzativi della sua realizzazione.

Articolo 4

Le questioni del finanziamento delle manifestazioni, in esecuzione del presente Accordo, saranno esaminate dalle Parti separatamente in ogni singolo caso.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma. Ciascuna delle Parti può porre fine alla sua validità in qualsiasi momento inviando all'altra Parte una notifica scritta. Il presente Accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la ricezione di tale notifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Trieste il 26 marzo 2001 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ungherese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Piero Fassino
Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana

Dr. Ibolya Dávid
Ministro della Giustizia
della Repubblica d'Ungheria

15.

Managua, 30 luglio 2001

Accordo creditizio tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Nicaragua per l'attuazione del progetto di ricostruzione a seguito dell'uragano Mitch, con annessi 1 e 2, firmato a Managua il 30 luglio 2001

(Entrata in vigore 11 gennaio 2002)

LOAN AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND REPUBLIC OF NICARAGUA FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HURRICANE MITCH RECONSTRUCTION PROJECT

Recalling that on November the 26th, 1999, the Steering Committee of the Directorate General for Development Co-operation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy has approved the granting of a soft loan of 15 billion Italian Liras, in order to assist the Government of the Republic of Nicaragua, in maintaining macroeconomic infrastructures, and re-establishing production level in response to the damages caused by Hurricane Mitch in October 1998.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The Italian loan can be utilized by the Central Bank of Nicaragua solely to supply Italian currency for imports of Italian goods listed in annex 1, starting from November the 26th, 1999, date of approval of the financing by the Italian Steering Committee, until December the 31st, 2000. All the goods covered by the Italian loan must be acquired following the same procurement procedures utilized for World Bank project denominated "Hurricane Emergency Project", defined by the World Bank Report n. P-7279-NI, and summarized in annex 2. The cost of each transaction eligible to be covered by the loan must exceed Italian liras 50.000.000. The total cost of the transactions with each supplier or for each category of goods must not exceed Italian liras 7.500.000.000.

Article 2

All the transactions covered by the loan must be audited and monitored according to the provisions of the above mentioned World Bank Project. Particularly, the Central Bank of Nicaragua will send through the Ministry of Finance of Nicaragua quarterly reports to Italian Embassy in Managua. The format of the reports must be the same adopted for World Bank Project.

Article 3

The D.G.C.S. and the Mediocredito Centrale will monitor and evaluate directly the project. For this purpose, the Republic of Nicaragua will make available, if requested, all the documentation related to the above mentioned intervention.
The procedures for the monitoring and for the expression of "no objection" on each transaction by the Italian side will be detailed in the Financial Agreement described in article 5.

Article 4

The loan will be denominated in Italian Liras and will be subject to the following terms:

1. Nominal interest rate: 0.25 % annual
2. Repayment period: 39 years
3. Grace period: 27 years.

Article 5

According to the procedures followed by the Italian Co-operation for the granting of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement of the soft loan is effective will be the following:

1. Agreement on the above between the two Governments

2. The Italian Ministry of Treasury authorizes the "Mediocredito Centrale" to negotiate the Financial Agreement for the disbursement of the loan to the Government of Nicaragua

3. The Government of the Republic of Nicaragua designate the body (the Borrower, usually the Central Bank) and empower it to sign the Financial Agreement for the disbursement of the loan to the Government of Nicaragua.

Article 6

This agreement shall enter into force on the receiving date of the last written notification confirming the fulfilment by the Contracting Parties of all constitutional procedures and shall last until December the 31st, 2002.
Disputes between contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this agreement shall be settled through diplomatic channels.

In witness whereof, the undersigned Representatives being only authorised thereto by respective Governments, have signed the present agreement.

Done in Managua, Nicaragua this 30 day of July 2001 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the
Italian Republic
Maurizio Fratini
Ambassador of Italy in Nicaragua

MINISTRO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

For the Government of the
Republic of Nicaragua
Esteban Duque Estrada
Minister of Finance

Honour Witness
Francisco X. Aguirre S.
Minister of Foreign Affairs

Annex 2

PROCUREMENT CATEGORY	PROCUREMENT METHOD
Public Sector Procurement	
Commodities	Through established international commodity markets, or other channels of competitive procurement as defined in Clause 2.65 of IDA's Procurement Guidelines.
Goods, valued more than $1 million	Simplified international competitive bidding procedures under Clauses 2.63 and 2.64 of IDA's Procurement Guidelines.
Goods, for contracts awarded between November 26, 1999 and through December 31, 2000, valued at less than $1 million.	In accordance with international shopping procedures under Clauses 3.5 and 3.6 of IDA's Procurement Guidelines.
Public sector import contracts costing less than ITL 50.000.000	Ineligible for financing under the Project
Private Sector Procurement	
Commodities	Through established international commodity markets, or other channels of competitive procurement as defined in Clause 2.65 of IDA's Procurement Guidelines.
Goods for contracts valued at or more than $3 million	Simplified international competitive bidding procedures under Clauses 2.63 and 2.64 of IDA's Procurement Guidelines.
Goods for contracts valued at less than $3 million	Based on established commercial practices.
Private sector import contracts costing less than ITL 50.000.000	Ineligible for financing under the Project.

Annex 1

POSITIVE LIST

A) Reconstruction of infrastructure:
- Construction materials and equipment;
- Electricity equipment;
- Transport vehicles;
- Petroleum and fuel products.

B) Reconstruction of social infrastructures:
- Medicines, medical supplies and equipment;
- School supplies and equipment.

C) Support to agriculture production:
- Seeds and fertilizers;
- Agriculture supplies and equipment.

D) Support to industrial and commercial activity:
- Commercial and industrial machinery, spare parts and equipment.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO CREDITIZIO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI NICARAGUA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DELL'URAGANO MITCH

Ricordando che il 26 novembre 1999 il Comitato Direttivo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha approvato la concessione di un credito agevolato pari a 15 miliardi di lire italiane allo scopo di aiutare il Governo della Repubblica di Nicaragua nella manutenzione delle infrastrutture macroeconomiche e nel ripristinare il livello di produzione in risposta ai danni provocati dall'Uragano Mitch nell'ottobre del 1998;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il credito italiano può essere impiegato dalla Banca Centrale di Nicaragua esclusivamente per fornire valuta italiana per l'importazione dei beni italiani che figurano in allegato 1, a partire dal 26 novembre 1999, data di approvazione del finanziamento da parte del Comitato Direttivo Italiano, fino al 31 dicembre 2000. Tutti i beni coperti dal credito italiano devono essere acquistati seguendo le procedure di approvvigionamento utilizzate per il progetto della Banca Mondiale dal titolo "Progetto Emergenza Uragano", definito dal Rapporto della Banca Mondiale n. P-7279-NI, e che figura in sintesi in allegato 2. Il costo di ogni transazione avente i requisiti per avvalersi del credito deve essere superiore a 50.000.000 di lire italiane. Il costo totale delle transazioni da effettuare con ogni fornitore per ciascuna categoria di beni non deve essere superiore a 7.500.000.000 lire italiane.

Articolo 2

Tutte le transazioni coperte dal credito devono essere sottoposte a revisione contabile e controllate in base alle disposizioni del summenzionato Progetto della Banca Mondiale. In particolare, la Banca Centrale di Nicaragua, tramite il Ministero delle Finanze del

Nicaragua, invierà rapporti trimestrali all'Ambasciata d'Italia a Managua. Il formato dei rapporti deve essere identico a quello adottato dal Progetto della Banca Mondiale.

Articolo 3

La D.G.C.S. e il Mediocredito Centrale controlleranno e valuteranno direttamente il progetto. A tal fine, la Repubblica di Nicaragua, su richiesta, metterà a disposizione tutta la documentazione relativa all'intervento sopra menzionato. Le procedure per il controllo e quelle relative all'apposizione del "nulla osta" su ogni transazione da parte italiana saranno descritte dettagliatamente nell'Accordo Finanziario di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Il credito sarà denominato in lire italiane e sarà soggetto alle seguenti condizioni:

1. Tasso di interesse nominale: 0,25% annuo
2. Periodo di restituzione: 39 anni
3. Periodo di grazia: 27 anni.

Articolo 5

In conformità con le procedure seguite dalla Cooperazione italiana per la concessione di crediti agevolati, le tappe principali da seguire prima che l'erogazione del credito agevolato sia effettivo saranno le seguenti:

1. Accordo fra i due Governi su quanto precede
2. Il Ministero del Tesoro italiano autorizza il "Mediocredito Centrale" a negoziare l'Accordo Finanziario per l'erogazione del credito al Governo di Nicaragua
3. Il Governo della Repubblica di Nicaragua designa l'ente (il Mutuante, di norma la Banca Centrale) e lo autorizza a firmare l'Accordo Finanziario per l'erogazione del credito al Governo di Nicaragua.

Articolo 6

L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica di conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure costituzionali da parte delle Parti Contraenti e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2002. Le controversie fra le Parti

relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo saranno composte attraverso i canali diplomatici.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo esclusivamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Managua, Nicaragua, il 30 luglio 2001 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Maurizio Fratini
Ambasciatore d'Italia in Nicaragua

Per il Governo della Repubblica di Nicaragua

Esteban Duque Estrada
Ministro delle Finanze

Testimone d'Onore
Francisco X. Aguirre S.
Ministro degli Affari Esteri

Allegato 2

CATEGORIA DI APPROVVIGIONAMENTO	METODO DI APPROVVIGIONAMENTO
Approvvigionamento nel settore pubblico	
Prodotti di base	Tramite mercati internazionali istituzionali di prodotti di base o altri canali di approvvigionamento competitivi, come definiti nella Clausola 2.65 delle Linee Guida per gli Approvvigionamenti dell'IDA.
Beni per un valore superiore a $ 1 milione	Procedure internazionali semplificate per le gare d'appalto competitive ai sensi delle Clausole 2.63 e 2.64 delle Linee Guida per gli Approvvigionamenti dell'IDA.
Beni per contratti vinti fra il 26 novembre 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, per un valore inferiore a $ 1 milione	In conformità con le procedure internazionali per gli acquisti ai sensi delle Clausole 3.5 e 3.6 delle Linee Guida per gli Approvvigionamenti dell'IDA.
Contratti di importazione del settore pubblico per un costo inferiore a 50.000.000 di lire italiane	Non hanno i requisiti per ricevere finanziamenti ai sensi del Progetto
Approvvigionamenti nel settore privato	
Prodotti di base	Tramite mercati internazionali istituzionali di prodotti di base o altri canali di approvvigionamento competitivi, come definiti nella Clausola 2.65 delle Linee Guida per gli Approvvigionamenti dell'IDA.
Beni per contratti di valore superiore a $ 3 milione	Procedure internazionali semplificate per le gare d'appalto competitive ai sensi delle Clausole 2.63 e 2.64 delle Linee Guida per gli Approvvigionamenti dell'IDA.
Beni per contratti di valore inferiore a $ 3 milione	Sulla base di prassi commerciali istituzionalizzate
Contratti di importazione del settore privato per un costo inferiore a 50.000.000 di lire italiane	Non hanno i requisiti per ricevere finanziamenti ai sensi del Progetto

Allegato 1

ELENCO APPROVATO

A) Ricostruzione di infrastrutture:
- Materiali e attrezzature per l'edilizia
- Materiali elettrici
- Petrolio e prodotti petroliferi

B) Ricostruzione di infrastrutture sociali:
- Medicine, forniture ed attrezzature mediche
- Materiali e attrezzature scolastiche

C) Sostegno alla produzione agricola:
- Sementi e fertilizzanti
- Materiali e attrezzature per agricoltura

D) Sostegno alle attività industriali e commerciali:
- Macchinari commerciali e industriali, pezzi di ricambio e attrezzature

16.

Beirut, 13 agosto 2001

Scambio di note, con un allegato, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese relativo al progetto «Potenziamento del Laboratorio centrale di sanità pubblica (AID n. 6184)

(Entrata in vigore 13 agosto 2001)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia
Beirut

Beirut, 13 agosto 2001

Signor Presidente,

ho l'onore di fare riferimento:

i) al Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito GRI) ed il Governo della Repubblica Libanese (qui di seguito definito GRL), relativo alla Cooperazione Finanziaria e Tecnica per gli anni 1998-2000, firmato a Beirut il 24 aprile 1998;
ii) alla richiesta del CDR N. 924/1 del 12.2.01, relativa al **Potenziamento del Laboratorio di Salute Pubblica**, in cui il Governo Libanese proponeva un accordo ed il Documento del progetto relativo all'attuazione del progetto sopra citato.

Al riguardo, ho il piacere di informarLa che il Governo Italiano è disposto a proporre quanto segue:

1.1 Il Progetto **Potenziamento del Laboratorio di Salute Pubblica** si propone di riorganizzare le funzioni e le attività della Direzione dei Laboratori di Salute Pubblica (Laboratorio Centrale di Salute Pubblica, PHCL e Laboratori Regionali di Salute Pubblica), l'organo tecnico e consultivo del Ministero della Sanità su questioni di interesse del laboratorio di salute pubblica.

Mr. Mahmoud OSMAN
Presidente
Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione
Tallet el Serail
BEIRUT

1.2 Il Progetto getta le basi per riattivare i servizi previsti dalla legge libanese sul controllo del consumo idrico e alimentare. Il PHCL ha l'autorità giuridica e gli specifici stanziamenti finanziari per svolgere un controllo sulla sicurezza idrica e alimentare al livello nazionale, insieme con altri Ministeri (Agricoltura, Risorse Idriche). Fra gli ulteriori compiti istituzionali figurano aspetti relativi al controllo delle malattie infettive e della sicurezza dei farmaci ed il sostegno tecnico ai laboratori degli ospedali pubblici.

1.3 Più dettagliatamente, il Progetto si occuperà delle seguenti esigenze:

a) miglioramento dei controlli chimici e batteriologici su acque e alimenti;
b) miglioramento delle funzioni di redazione di rapporti e supervisione del PHCL ai livelli regionali;
c) miglioramento delle funzioni di sorveglianza epidemiologica del PHCL.

1.4 I risultati previsti saranno i seguenti:

a) riorganizzazione delle strutture e dei servizi del PHCL per area, piuttosto che per procedure di collaudo;
b) individuazione di criteri per le misure di controllo di qualità
c) introduzione di nuovi metodi di collaudo analitici e miglioramento di quelli esistenti;
d) miglioramento delle capacità e delle competenze del personale tramite formazione;
e) sviluppo di piani strategici per il controllo idrico e alimentare al livello nazionale;
f) assistenza tecnica agli uffici regionali di salute pubblica;
g) messa a punto di piani di sorveglianza ambientale;
h) sviluppo di servizi di ricerca, monitoraggio e valutazione.

1.5 Il progetto provvederà a:

a) realizzare una Conferenza per definire i piani strategici del PHCL
b) ristrutturare di conseguenza la struttura organizzativa ed i servizi del PHCL
c) formare personale tecnico
d) rendere pienamente operativi i laboratori regionali, dapprima a Tripoli e successivamente in altre regioni ove se ne avverta l'esigenza
e) sostenere il personale del PHCL
f) fornire le attrezzature necessarie
g) elaborare criteri e linee guida
h) creare un sistema informatico adeguato
i) dare avvio ad attività di ricerca e monitoraggio
j) estendere i servizi del PHCL al controllo ambientale (compresi i rischi occupazionali).

1.6 L'immediato beneficiario delle attività del progetto sarà il Ministero della Sanità e specificatamente il PHCL e la sua rete regionale. I beneficiari indiretti saranno il sistema sanitario pubblico e le parti istituzionali ufficiali del PHCL. Il beneficiario finale e più importante sarà la popolazione libanese.

1.7 Gli obiettivi, gli indicatori, la gestione ed i finanziamenti specifici sono delineati nell'allegato Documento del Progetto, intitolato "Potenziamento del progetto PHCL", approvato in via preliminare dal PHCL, dal Ministero della Salute Pubblica libanese, dal Consiglio per la Ricostruzione e lo Sviluppo (CDR) e dall'Ambasciata Italiana.

1.8 Il Governo italiano finanzierà e fornirà assistenza tecnica al Progetto tramite la D.G.C.S. (Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano).

1.9 Il Governo libanese garantirà la tempestiva attuazione del presente Progetto ed il finanziamento delle componenti, come previsto dalla proposta di progetto.

1.10 Entro 60 giorni dallo scambio della presente Nota, il CDR e la D.G.C.S. metteranno a disposizione il finanziamento e le risorse destinate al Progetto.

1.11 Il sostegno finanziario del Governo italiano per il Progetto ammonta a 1,641 miliardi di lire italiane per tre anni e si incentrerà su prestazione di assistenza tecnica, coordinamento del progetto, esperienza tecnica locale, visite di studio in Italia e borse di studio, attrezzature e materiale educativo.

1.12 Il sostegno finanziario del Governo libanese per il Progetto ammonta a 130.000 dollari USA in spese aggiuntive per un periodo di tre anni e si incentrerà sulla fornitura di personale aggiuntivo, attrezzature e formazione. Il contributo del Governo libanese comprende inoltre la fornitura delle infrastrutture, dei servizi, del materiale e delle risorse umane disponibili, che non possono essere quantificati facilmente.

1.13 L'erogazione finanziaria di fondi proveniente dal Governo italiano è assegnata all'Ambasciata Italiana. L'Ambasciatore italiano sarà l'autorità designata a dare in appalto servizi e forniture, come descritto nel Bilancio allegato al Documento del Progetto.

1.14 Il Responsabile del Progetto sarà il Direttore del Laboratorio Centrale di Salute Pubblica.

1.15 La Controparte del Responsabile del Progetto per conto del Governo Italiano sarà un consulente italiano designato dalla D.G.C.S. Il Consulente fornirà supporto tecnico al Responsabile del Progetto.

1.16 Il consulente italiano sarà chiamato a lavorare sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione dell'Ambasciata Italiana, allo scopo di dare esecuzione ai termini della presente Nota per realizzare gli obiettivi del Progetto.

2.1 Il Governo Italiano si impegna a finanziare i seguenti servizi per i tre anni di validità del presente piano (Bilancio in allegato 1):

2.1.1 Un Consulente italiano, specialista di servizi di laboratorio di salute pubblica, con esperienza e qualificato nella progettazione ed attuazione di servizi di laboratorio di salute pubblica, sarà assegnato per un totale di 12 mesi per un periodo di tre anni. L'esperto italiano:

a) sarà autorizzato ad erogare indennità, in conformità con le norme ed i regolamenti del Governo Italiano;
b) svolgerà il suo lavoro in conformità con le norme del GRL;
c) si asterrà da qualsiasi attività retribuita per la durata dell'incarico;
d) rispetterà pienamente le leggi libanesi ed osserverà i principi di non interferenza negli affari interni del Paese;
e) lavorerà in conformità con i più elevati principi di deontologia professionale.

2.2 Per completare la definizione del Progetto, sono necessari consulenti italiani a breve termine, qualificati nel settore, per un totale di 17 uomini/mese. In tali uomini/mese dovrebbero essere comprese eventuali ulteriori missioni del Consulente di cui sopra, in caso di situazioni critiche cui far fronte.

2.3 Visite di studio e borse di studio da impiegare in Italia per un totale di 19 uomini/mese, allo scopo di formare personale locale che partecipa al Progetto. Sono comprese visite di studio per i capi dei Dipartimenti di Chimica e Microbiologia del PHCL (2 x 1 settimana). Il bilancio per l'organizzazione della "formazione italiana" sarà messo a disposizione delle Istituzioni italiane interessate dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, prima delle sessioni formative in Italia.

2.4 Contributo per l'assunzione di personale locale per 108 uomini/mese, in base a contratti assegnati tramite gare d'appalto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti della Cooperazione italiana. Tale contributo terminerà alla fine del secondo anno del progetto, ad esclusione del laboratorio di Tripoli, per il quale il contributo italiano sarà sospeso nove mesi prima del termine del progetto.

2.5 Consulenti locali assunti in base a contratto tramite gara d'appalto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti della Cooperazione italiana, per un totale di 5 uomini/mese.

2.6 Supporto per un totale di 700 persone/sessioni di formazione.

2.7 Un totale di 15 persone/giorni di consulenti internazionali.

2.8 Sostegno al finanziamento di una Conferenza sulle strategie e le future attività del Laboratorio di Salute Pubblica.
2.9 Finanziamento della valutazione dei risultati del progetto all'inizio del terzo anno di attività.
2.10 Finanziamento dei materiali da ufficio e dei costi operativi del Progetto.
2.11 Attrezzature e materiali da laboratorio in base a specifiche concordate congiuntamente dal Responsabile del Progetto e dal Consulente italiano.
2.12 Trasporti per mezzo di 1 automobile, come necessario per sostenere le attività di monitoraggio e quelle regionali del Progetto.
2.13 Le attrezzature e l'autovettura di cui sopra diventeranno di proprietà del PHCL a conclusione del Progetto.

3. Il Governo del Libano si impegna a prestare pieno sostegno al presente programma, garantendo che al personale italiano venga prestata piena cooperazione e partecipazione, in uno spirito di totale partenariato ed amicizia.

Il Governo libanese, in particolare, si impegna a:

3.1 Garantire una stretta collaborazione fra il personale del Progetto libanese ed il personale italiano.
3.2 Garantire che vengano create le condizioni istituzionali ed i comitati previsti dal Progetto.
3.3 Garantire che l'Ufficio del Progetto sia ubicato presso il PHCL, in un posto adeguato in relazione alle attività.
3.4 Garantire la disponibilità finanziaria per sostenere le spese annuali ordinarie e straordinarie per le riparazioni e la manutenzione dei locali assegnati al Progetto e per gli stipendi del personale libanese assegnato al Progetto.
3.5 Garantire che il consulente a lungo termine nominato consulente del PHCL nell'ambito dei servizi partecipi al Comitato Direttivo del PHCL.
3.6 Garantire che le attività del personale italiano siano agevolate sia al livello centrale che a quello periferico.
3.7 Mettere a disposizione il personale previsto dal Progetto.
3.8 Garantire che il PHCL contribuisca attivamente al perseguimento delle attività e al conseguimento degli obiettivi del progetto.
3.9 Consentire l'importazione in esenzione da dazi di attrezzature, autoveicoli, materiali ed altre forniture necessarie per svolgere le attività del Progetto. Concedere al

personale italiano ed alle relative famiglie l'esenzione da imposte e dazi doganali per l'importazione/esportazione degli effetti personali.

3.10 Facilitare tutte le formalità amministrative, i visti di entrata/uscita multipla, i permessi di soggiorno, gli spostamenti interni, le patenti di guida, l'alloggio e i collegamenti telefonici per il personale italiano.

4. Il CDR provvederà ad ottenere l'impegno specifico per le risorse governative prima della data di inizio del progetto.

4.1 Il CDR provvederà ad ottenere l'impegno specifico per le risorse governative prima della data di inizio del progetto.

4.2 Il Governo italiano sarà regolarmente informato dal CDR sullo stato di avanzamento del Progetto, nonché sulla necessità di eventuali modifiche del piano d'azione.

4.3 Il Consulente italiano e il Direttore del Progetto elaboreranno un piano di lavoro annuale.

4.4 Il Responsabile del Progetto presenterà al CDR, al Ministero della Salute Pubblica e all'Ambasciata Italiana una relazione semestrale sullo stato d'avanzamento. Il Consulente italiano presenterà alla D.G.C.S., tramite Ambasciata d'Italia, una relazione semestrale sullo stato d'avanzamento.

4.5 Il Direttore del Progetto si consulterà con il Consulente italiano nella misura necessaria a garantire l'impiego migliore e più redditizio dell'esperienza disponibile, ai sensi del progetto.

4.6 Modifiche di personale, antecedenti alla conclusione del Progetto, saranno concordate di comune accordo fra le due Parti.

4.7 Eventuali controversie tecniche relative al progetto, che non possono essere composte dal Responsabile del Progetto e dalla Controparte italiana a quel livello, saranno sottoposte ad un comitato composto di un numero ben equilibrato di membri del CDR/Ministero della Sanità/Ambasciata Italiana e della D.G.C.S., che cercheranno una soluzione accettabile per le due parti.

4.8 Il Donatore, il CDR ed altre Parti interessate svolgeranno congiuntamente una valutazione finale del progetto. I dettagli della valutazione saranno inseriti nel piano di lavoro triennale.

4.9 I firmatari della presente Nota sono ciascuno e tutti responsabili della gestione costruttiva ed efficiente della componente del Progetto che rientra nella loro giurisdizione, a tutti i livelli interessati.

4.10 Qualunque tentativo di pregiudicare lo spirito e la lettera del contenuto del Progetto costituirebbero una ragione sufficiente per rivalutarne l'attuazione.

5.1 Il Progetto avrà durata triennale, a partire dalla data di arrivo in Libano del Consulente Italiano e resterà in vigore per tre anni, tranne nel caso in cui venga sospeso da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi e dopo che saranno state avviate consultazioni preliminari attraverso i canali diplomatici. Al terzo anno, il progetto sarà preso in carico dal Ministero per la Salute Pubblica o da altre Istituzioni pubbliche interessate. I finanziamenti e le risorse saranno individuati e stanziati a tal fine dalle agenzie governative interessate.

5.2 La durata del Progetto può essere prorogata previa valutazione congiunta ed in conformità con la sua fase di attuazione. Il presente accordo sarà emendato di conseguenza.

5.3 La presente Nota può essere modificata con il consenso di entrambe le Parti, con uno scambio di Note.

5.4 Per risolvere eventuali divergenze di interpretazione della presente Nota, sarà costituito un Comitato formato da:
- un Rappresentante dall'Ambasciata d'Italia
- un Rappresentante del Ministero della Salute Pubblica
- un Rappresentante del CDR
- un Rappresentante della DGCS

Qualora il Governo della Repubblica del Libano concordi con il contenuto della presente Nota, la medesima e la risposta positiva del medesimo tenore costituirà un accordo fra i Governi italiano e libanese.

Colgo l'occasione, Signor Presidente, per rinnovare i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Giuseppe Cassini)
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO 1

BILANCIO RIASSUNTIVO

Assistenza tecnica italiana Totale parziale	
Emolumenti personale locale	
Consultazioni locali	
Consultazioni internazionali	
Formazione in Italia	
Viaggi in Italia	
Viaggi di studio	
Supporto logistico ed organizzazione in Italia	
Formazione in Libano	
Attrezzatura da laboratorio	
Conferenza internazionale a Beirut	
Valutazione	
Autovettura	
Attrezzature da ufficio	
Spese d'ufficio ordinarie	
TOTALE	

CONSIGLIO PER LA RICOSTRUZIONE & LO SVILUPPO
BEIRUT - LIBANO

N. 5169/1 Beirut, 13 agosto 2001

S.E. Amb. Giuseppe CASSINI
Ambasciatore della Repubblica Italiana
in Libano
Ambasciata Italiana
BEIRUT

Eccellenza,

Accuso ricevuta della Sua Nota n. 1842 in data 13 agosto 2001, del seguente tenore:

" ho l'onore di fare riferimento:

i) al Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito GRI) ed il Governo della Repubblica Libanese (qui di seguito definito GRL), relativo alla Cooperazione Finanziaria e Tecnica per gli anni 1998-2000, firmato a Beirut il 24 aprile 1998;

ii) alla richiesta del CDR N. 924/1 del 12.2.01, relativa al **Potenziamento del Laboratorio di Salute Pubblica**, in cui il Governo Libanese proponeva un accordo ed il Documento del progetto relativo all'attuazione del progetto sopra citato.

Al riguardo, ho il piacere di informarLa che il Governo Italiano è disposto a proporre quanto segue:

1.1 Il Progetto **Potenziamento del Laboratorio di Salute Pubblica** si propone di riorganizzare le funzioni e le attività della Direzione dei Laboratori di Salute Pubblica

(Laboratorio Centrale di Salute Pubblica, PHCL e Laboratori Regionali di Salute Pubblica), l'organo tecnico e consultivo del Ministero della Sanità su questioni di interesse del laboratorio di salute pubblica.

1.2 Il Progetto getta le basi per riattivare i servizi previsti dalla legge libanese sul controllo del consumo idrico e alimentare. Il PHCL ha l'autorità giuridica e gli specifici stanziamenti finanziari per svolgere un controllo sulla sicurezza idrica e alimentare al livello nazionale, insieme con altri Ministeri (Agricoltura, Risorse Idriche). Fra gli ulteriori compiti istituzionali figurano aspetti relativi al controllo delle malattie infettive e della sicurezza dei farmaci ed il sostegno tecnico ai laboratori degli ospedali pubblici.

1.3 Più dettagliatamente, il Progetto si occuperà delle seguenti esigenze:

a) miglioramento dei controlli chimici e batteriologici su acque e alimenti;
b) miglioramento delle funzioni di redazione di rapporti e supervisione del PHCL ai livelli regionali;
c) miglioramento delle funzioni di sorveglianza epidemiologica del PHCL.

1.4 I risultati previsti saranno i seguenti:

a) riorganizzazione delle strutture e dei servizi del PHCL per area, piuttosto che per procedure di collaudo;
b) individuazione di criteri per le misure di controllo di qualità
c) introduzione di nuovi metodi di collaudo analitici e miglioramento di quelli esistenti;
d) miglioramento delle capacità e delle competenze del personale tramite formazione;
e) sviluppo di piani strategici per il controllo idrico e alimentare al livello nazionale;
f) assistenza tecnica agli uffici regionali di salute pubblica;
g) messa a punto di piani di sorveglianza ambientale;
h) sviluppo di servizi di ricerca, monitoraggio e valutazione.

1.5 Il progetto provvederà a:

a) realizzare una Conferenza per definire i piani strategici del PHCL
b) ristrutturare di conseguenza la struttura organizzativa ed i servizi del PHCL
c) formare personale tecnico
d) rendere pienamente operativi i laboratori regionali, dapprima a Tripoli e successivamente in altre regioni ove se ne avverta l'esigenza
e) sostenere il personale del PHCL
f) fornire le attrezzature necessarie
g) elaborare criteri e linee guida
h) creare un sistema informatico adeguato

i) dare avvio ad attività di ricerca e monitoraggio
j) estendere i servizi del PHCL al controllo ambientale (compresi i rischi occupazionali).

1.6 L'immediato beneficiario delle attività del progetto sarà il Ministero della Sanità e specificatamente il PHCL e la sua rete regionale. I beneficiari indiretti saranno il sistema sanitario pubblico e le parti istituzionali ufficiali del PHCL. Il beneficiario finale e più importante sarà la popolazione libanese.

1.7 Gli obiettivi, gli indicatori, la gestione ed i finanziamenti specifici sono delineati nell'allegato Documento del Progetto, intitolato "Potenziamento del progetto PHCL", approvato in via preliminare dal PHCL, dal Ministero della Salute Pubblica libanese, dal Consiglio per la Ricostruzione e lo Sviluppo (CDR) e dall'Ambasciata Italiana.

1.8 Il Governo italiano finanzierà e fornirà assistenza tecnica al Progetto tramite la D.G.C.S. (Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano).

1.9 Il Governo libanese garantirà la tempestiva attuazione del presente Progetto ed il finanziamento delle componenti, come previsto dalla proposta di progetto.

1.10 Entro 60 giorni dallo scambio della presente Nota, il CDR e la D.G.C.S. metteranno a disposizione il finanziamento e le risorse destinate al Progetto.

1.11 Il sostegno finanziario del Governo italiano per il Progetto ammonta a 1,641 miliardi di lire italiane per tre anni e si incentrerà su prestazione di assistenza tecnica, coordinamento del progetto, esperienza tecnica locale, visite di studio in Italia e borse di studio, attrezzature e materiale educativo.

1.12 Il sostegno finanziario del Governo libanese per il Progetto ammonta a 130.000 dollari USA in spese aggiuntive per un periodo di tre anni e si incentrerà sulla fornitura di personale aggiuntivo, attrezzature e formazione. Il contributo del Governo libanese comprende inoltre la fornitura delle infrastrutture, dei servizi, del materiale e delle risorse umane disponibili, che non possono essere quantificati facilmente.

1.13 L'erogazione finanziaria di fondi proveniente dal Governo italiano è assegnata all'Ambasciata Italiana. L'Ambasciatore italiano sarà l'autorità designata a dare in appalto servizi e forniture, come descritto nel Bilancio allegato al Documento del Progetto.

1.14 Il Responsabile del Progetto sarà il Direttore del Laboratorio Centrale di Salute Pubblica.

1.15 La Controparte del Responsabile del Progetto per conto del Governo Italiano sarà un consulente italiano designato dalla D.G.C.S. Il Consulente fornirà supporto tecnico al Responsabile del Progetto.

1.16 Il consulente italiano sarà chiamato a lavorare sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione dell'Ambasciata Italiana, allo scopo di dare esecuzione ai termini della presente Nota per realizzare gli obiettivi del Progetto.

2. Il Governo Italiano si impegna a finanziare i seguenti servizi per i tre anni di validità del presente piano (Bilancio in allegato 1):

2.1.1 Un Consulente italiano, specialista di servizi di laboratorio di salute pubblica, con esperienza e qualificato nella progettazione ed attuazione di servizi di laboratorio di salute pubblica, sarà assegnato per un totale di 12 mesi per un periodo di tre anni. L'esperto italiano:

a) sarà autorizzato ad erogare indennità, in conformità con le norme ed i regolamenti del Governo Italiano;
b) svolgerà il suo lavoro in conformità con le norme del GRL;
c) si asterrà da qualsiasi attività retribuita per la durata dell'incarico;
d) rispetterà pienamente le leggi libanesi ed osserverà i principi di non interferenza negli affari interni del Paese;
e) lavorerà in conformità con i più elevati principi di deontologia professionale.

2.2 Per completare la definizione del Progetto, sono necessari consulenti italiani a breve termine, qualificati nel settore, per un totale di 17 uomini/mese. In tali uomini/mese dovrebbero essere comprese eventuali ulteriori missioni del Consulente di cui sopra, in caso di situazioni critiche cui far fronte.

2.3 Visite di studio e borse di studio da impiegare in Italia per un totale di 19 uomini/mese, allo scopo di formare personale locale che partecipa al Progetto. Sono comprese visite di studio per i capi dei Dipartimenti di Chimica e Microbiologia del PHCL (2 x 1 settimana). Il bilancio per l'organizzazione della "formazione italiana" sarà messo a disposizione delle Istituzioni italiane interessate dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, prima delle sessioni formative in Italia.

2.4 Contributo per l'assunzione di personale locale per 108 uomini/mese, in base a contratti assegnati tramite gare d'appalto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti della Cooperazione italiana. Tale contributo terminerà alla fine del secondo anno del progetto, ad esclusione del laboratorio di Tripoli, per il quale il contributo italiano sarà sospeso nove mesi prima del termine del progetto.

2.5 Consulenti locali assunti in base a contratto tramite gara d'appalto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti della Cooperazione italiana, per un totale di 5 uomini/mese.
2.6 Supporto per un totale di 700 persone/sessioni di formazione.
2.7 Un totale di 15 persone/giorni di consulenti internazionali.
2.8 Sostegno al finanziamento di una Conferenza sulle strategie e le future attività del Laboratorio di Salute Pubblica.
2.9 Finanziamento della valutazione dei risultati del progetto all'inizio del terzo anno di attività.
2.10 Finanziamento dei materiali da ufficio e dei costi operativi del Progetto.
2.11 Attrezzature e materiali da laboratorio in base a specifiche concordate congiuntamente dal Responsabile del Progetto e dal Consulente italiano.
2.12 Trasporti per mezzo di 1 automobile, come necessario per sostenere le attività di monitoraggio e quelle regionali del Progetto.
2.13 Le attrezzature e l'autovettura di cui sopra diventeranno di proprietà del PHCL a conclusione del Progetto.

3. Il Governo del Libano si impegna a prestare pieno sostegno al presente programma, garantendo che al personale italiano venga prestata piena cooperazione e partecipazione, in uno spirito di totale partenariato ed amicizia.

Il Governo libanese, in particolare, si impegna a:

3.1 Garantire una stretta collaborazione fra il personale del Progetto libanese ed il personale italiano.
3.2 Garantire che vengano create le condizioni istituzionali ed i comitati previsti dal Progetto.
3.3 Garantire che l'Ufficio del Progetto sia ubicato presso il PHCL, in un posto adeguato in relazione alle attività.
3.4 Garantire la disponibilità finanziaria per sostenere le spese annuali ordinarie e straordinarie per le riparazioni e la manutenzione dei locali assegnati al Progetto e per gli stipendi del personale libanese assegnato al Progetto.
3.5 Garantire che il consulente a lungo termine nominato consulente del PHCL nell'ambito dei servizi partecipi al Comitato Direttivo del PHCL.
3.6 Garantire che le attività del personale italiano siano agevolate sia al livello centrale che a quello periferico.
3.7 Mettere a disposizione il personale previsto dal Progetto.

3.8 Garantire che il PHCL contribuisca attivamente al perseguimento delle attività e al conseguimento degli obiettivi del progetto.

3.9 Consentire l'importazione in esenzione da dazi di attrezzature, autoveicoli, materiali ed altre forniture necessarie per svolgere le attività del Progetto. Concedere al personale italiano ed alle relative famiglie l'esenzione da imposte e dazi doganali per l'importazione/esportazione degli effetti personali.

3.10 Facilitare tutte le formalità amministrative, i visti di entrata/uscita multipla, i permessi di soggiorno, gli spostamenti interni, le patenti di guida, l'alloggio e i collegamenti telefonici per il personale italiano.

4. Il CDR provvederà ad ottenere l'impegno specifico per le risorse governative prima della data di inizio del progetto.

4.1 Il CDR provvederà ad ottenere l'impegno specifico per le risorse governative prima della data di inizio del progetto.

4.2 Il Governo italiano sarà regolarmente informato dal CDR sullo stato di avanzamento del Progetto, nonché sulla necessità di eventuali modifiche del piano d'azione.

4.3 Il Consulente italiano e il Direttore del Progetto elaboreranno un piano di lavoro annuale.

4.4 Il Responsabile del Progetto presenterà al CDR, al Ministero della Salute Pubblica e all'Ambasciata Italiana una relazione semestrale sullo stato d'avanzamento. Il Consulente italiano presenterà alla D.G.C.S., tramite Ambasciata d'Italia, una relazione semestrale sullo stato d'avanzamento.

4.5 Il Direttore del Progetto si consulterà con il Consulente italiano nella misura necessaria a garantire l'impiego migliore e più redditizio dell'esperienza disponibile, ai sensi del progetto.

4.6 Modifiche di personale, antecedenti alla conclusione del Progetto, saranno concordate di comune accordo fra le due Parti.

4.7 Eventuali controversie tecniche relative al progetto, che non possono essere composte dal Responsabile del Progetto e dalla Controparte italiana a quel livello, saranno sottoposte ad un comitato composto di un numero ben equilibrato di membri del CDR/Ministero della Sanità/Ambasciata Italiana e della D.G.C.S., che cercheranno una soluzione accettabile per le due parti.

4.8 Il Donatore, il CDR ed altre Parti interessate svolgeranno congiuntamente una valutazione finale del progetto. I dettagli della valutazione saranno inseriti nel piano di lavoro triennale.

4.9 I firmatari della presente Nota sono ciascuno e tutti responsabili della gestione costruttiva ed efficiente della componente del Progetto che rientra nella loro giurisdizione, a tutti i livelli interessati.

4.10 Qualunque tentativo di pregiudicare lo spirito e la lettera del contenuto del Progetto costituirebbero una ragione sufficiente per rivalutarne l'attuazione.

5.1 Il Progetto avrà durata triennale, a partire dalla data di arrivo in Libano del Consulente Italiano e resterà in vigore per tre anni, tranne nel caso in cui venga sospeso da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi e dopo che saranno state avviate consultazioni preliminari attraverso i canali diplomatici. Al terzo anno, il progetto sarà preso in carico dal Ministero per la Salute Pubblica o da altre Istituzioni pubbliche interessate. I finanziamenti e le risorse saranno individuati e stanziati a tal fine dalle agenzie governative interessate.

5.2 La durata del Progetto può essere prorogata previa valutazione congiunta ed in conformità con la sua fase di attuazione. Il presente accordo sarà emendato di conseguenza.

5.3 La presente Nota può essere modificata con il consenso di entrambe le Parti, con uno scambio di Note.

5.4 Per risolvere eventuali divergenze di interpretazione della presente Nota, sarà costituito un Comitato formato da:

- un Rappresentante dall'Ambasciata d'Italia
- un Rappresentante del Ministero della Salute Pubblica
- un Rappresentante del CDR
- un Rappresentante della DGCS

Qualora il Governo della Repubblica del Libano concordi con il contenuto della presente Nota, la medesima e la risposta positiva del medesimo tenore costituirà un accordo fra i Governi italiano e libanese."

Alla luce di quanto precede, sono lieto di confermarLe che il Governo Libanese concorda sul contenuto della presente Nota.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Mahmoud OSMAN)
Presidente
Consiglio per lo Sviluppo e
la Ricostruzione

№ 1842

Beirut, August 13th, 2001

Mister President,

I have the honour to refer to:

i) - the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic (hereinafter GIR) and the Government of the Lebanese Republic (hereinafter GOL), concerning the 1998-2000, Financial and Technical Co-operation signed in Beirut on the 24th of April 1998,

ii) - and to the request of the CDR No. 924/1 dated 12-2-01, concerning the **Strengthening of the Public Health Laboratory** in which the Lebanese Government proposed an agreement and the project Document related to the implementation of the above mentioned project.

In this respect, I am pleased to inform you that the Italian Government is ready to propose the following:

1.1. The Project **Strengthening of the Public Health Laboratory** is aimed at reorganising the functions and activities of the Directorate of Public Health Laboratories (Public Health Central Laboratory, PHCL, and Regional Public Health Laboratories), the technical and consultative body of the Ministry of Health on matters of public health laboratory interest.

Mr. Mahmoud OSMAN
President
Council for development and Reconstruction
Tallet el Serail,
<u>BEIRUT</u>

1.2. The Project sets the basis for reactivation of the services anticipated by the Lebanese law on control of the water and food consumption. The PHCL has legal authority and specific financial allocation to carry out nation-wide safety control on water, food, together with other Ministries (Agriculture, Water resources). Additional institutional duties involve aspects of infectious disease control and drug safety and technical support to public hospital laboratories.

1.3. The Project will more specifically address the following needs:

a) improvement of the water and food chemical and bacteriological control.
b) improvement of the PHCL referral and supervision functions at regional levels.
c) improvement of the PHCL epidemiological surveillance functions.

1.4 Expected results will be:

a) re-organisation of the PHCL establishment and services by area rather than by testing procedures
b) establishment of standard for quality control measures.
c) introduction of new analytic testing methods and upgrading of the existing ones
d) upgrading of staff skills and competencies by training.
e) development of strategic plans for nationwide control of water and food
f) technical assistance to the public health regional offices.
g) development of environment surveillance plans.
h) development of research, monitoring and evaluation services

1.5 The project will:

a) Realise a Conference to establish PHCL strategic plans
b) Restructure accordingly the PHCL organisation chart and services
c) Train technical staff
d) Make fully operational the regional laboratories, Tripoli first and, later, other regions where the need arises.
e) Supporting the staffing of the PHCL
f) Provide the needed equipment
g) Producing standard and guidelines
h) Establishing an appropriate information system.
i) Setting monitoring and research activities
j) Expanding PHCL services to the environment control (occupational hazards included).

1.6 The immediate beneficiary of the Project's actions will be the Ministry of Health and specifically the PHCL and its regional network. The indirect beneficiaries will be the all public health system and the institutional official parties of the PHCL The final and outmost important beneficiaries will be the Lebanese population.

1.7 The PHCL specific objectives, indicators, management and financing are outlined in the annexed Project Document, titled "Strengthening the PHCL project", preliminarily approved by the PHCL, the Lebanese Ministry of Public Health, the Council of Development and Reconstruction (CDR), the Italian Embassy.

1.8 The Italian Government will finance and provide technical assistance to the Project through the D.G.C.S. (Directorate General for Development Co-operation – Italian Ministry of Foreign Affairs).

1.9 The Lebanese Government will ensure the timely implementation of this Project and the financing of the components as for the Project proposal.

1.10 Within 60 days from exchange of this Note, the CDR and the D.G.C.S shall make available the financing and resources committed to the Project.

1.11 The financial support of the Italian Government for the Project amounts to 1.641 billion ITL over three years and will be focused on the provision of technical assistance, project co-ordination, local technical expertise, study visits to Italy and fellowships, equipment and educational material.

1.12 The financial support of the Lebanese Government for the Project amounts to 130 thousands USD in additional expenses over three years and will be focused on the provision of additional staff, equipment and training. Furthermore, the contribution of the Lebanese Government entails the provision of the available infrastructures, services, material and human resources. These are not easily quantified.

1.13 Financial disbursement of funds provided by the Italian Government is assigned to the Italian Embassy. The Italian Ambassador will be the designated authority contracting services and supplies as described in the Budget attached to the Project Document.

1.14 The Project Manager shall be the Director of the Public Health Central Laboratory.

1.15 The Counterpart of the Project Manager on behalf of the Italian Government will be ensured by an Italian consultant designated by the D.G.C.S. The Consultant will provide technical support to the Project Manager.

1.16 The Italian consultant will be required to operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of the Italian Embassy with the aim of executing the terms of this Note to the fulfilment of Project's objectives.

2. The Italian Government undertakes to finance the following services for the 3-year duration of the present plan (Budget in annex 1):

2.1.1. An Italian Consultant, a specialist in public health laboratory services with experience and qualification in planning and implementing public health laboratory services will be assigned for a total of 12 months over the 3-year period.

The Italian expert shall:

a) be entitled to leave allowances according to the rules and regulations of the Italian Government.
b) carry out his/her work in conformity with the regulation of the GOL
c) refrain from any paid activities for the duration of assignment.
d) fully observe the Lebanese laws and respect the principles of non interference in internal affairs of the Country.
e) perform in accordance with the highest principles of professional ethics.

2.2. Italian short-term consultants highly qualified within the field of expertise needed for full Project establishment, for a total of 17 person/months. In this person/months, eventual further missions of the above Consultant, in case of critical situations to afford, should be included.

2.3. Study visits and fellowships to be spent in Italy for a total of 19 person/months, aiming to develop local staff involved in the Project. Study visits for the chiefs of Chemistry and Microbiology Departments of the PHCL are included (2x1 week). The budget for the "Italian training" organisation will be available for Italian Institutions involved from the Italian Embassy in Beirut, before the training stages in Italy.

2.4 Contribution to local staff hiring for 108 person/months, contracted with the tendering process according to Italian Co-operation rules and regulations. Such contribution will cease at the end of the second year of the project, excluding for Tripoli laboratory for which the Italian contribution will cease nine months before the end of the project.

2.5. Local consultants contracted with the tendering process according to Italian Co-operation rules and regulations, for a total of 5 person/months.

2.6 Support for a total of 700 training person/sessions.

2.7 A total of 15 person/days of International consultants.

2.8 Support the financing of a Conference on Public Health Laboratory strategies and activities for the future.

2.9 Finance the evaluation of the Project results at the beginning of the third year of operations.

2.10 Finance the Project office equipment and operational costs.

2.11 Laboratory equipment and material according to specifications jointly agreed by the Project Manager and the Italian Consultant.

2.12 Transport by mean of 1 car as needed to support the monitoring and regional activities of the Project.

2.13 Equipment and car as mentioned above shall become property of the PHCL at the end of the Project.

3. The Government of Lebanon undertakes to give full support to this program, ensuring that full co-operation and participation is extended to Italian personnel in a spirit of full partnership and friendship.

The Lebanese Government specifically undertakes to:

3.1. Ensure close co-operation between the Lebanese Project staff and the Italian personnel.

3.2. Ensure that the institutional settings and committees anticipated by the Project will be established.

3.3 Ensure that the Office of the Project will be located at the PHCL, in a suitable place, in relation to the operations.

3.4 Ensure financial provision to meet the yearly ordinary and extraordinary costs for repair and maintenance for the premises assigned to the Project and for the salaries of the Lebanese personnel staffing the Project.

3.5 Ensure that the long-term consultant appointed as advisor to the PHCL within the scope of services will be involved in the PHCL Management Committee.

3.6 Ensure that the Italian personnel activities are facilitated both at central and peripheral levels.

3.7 Make available the staffing anticipated by the Project.

3.8 Ensure that the PHCL actively contribute to the attainment of the project activities and objectives.

3.9 Allow duty-free import of equipment, vehicles, materials and other supplies necessary for running Project activities. Grant the Italian staff and their families, tax and customs duty exemption for the import/export of personnel belongings.

3.10 Facilitate all the administrative formalities multi-entry/exit visas, stay permits, internal trips, driving licenses, accommodation, phone link for the Italian staff.

4. The CDR will ensure that specific commitment for government resources is obtained in advance of the project starting date.

4.1. The CDR will ensure that specific commitment for government resources is obtained in advance of the project starting date.

4.2. The Italian Government will be regularly informed by the CDR on the progress of the Project as well as on the need for any changing in the plan of action.

4.3. The Italian Consultant and the Project Director will elaborate a yearly work plan.

4.4. The Project Manager should present a six-month progress report to the CDR, Ministry of Public Health and the Italian Embassy. The Italian Consultant shall present a six-month progress report to the D.G.C.S., via Italian Embassy.

4.5. The Project Director will consult with the Italian Consultant as appropriate to ensure the best and most profitable use of expertise available under the project.

4.6. Staff changes ahead of Project completion shall be mutually agreed between the two Parties.

4.7. Any controversy technically related to the project that cannot be solved by the Project Manager and the Italian Counterpart at that level will be submitted to a numerically balanced committee made up of the CDR/MOPH/Italian Embassy and DGCS who will look for a mutually acceptable solution.

4.8. A final project evaluation will be carried out jointly by Donor, CDR and other interested Parties. Details of the evaluation will be included in the third year work-plan.

4.9. The Signatories to this Note are each and all responsible for the efficient constructive administration of the Project's component falling under their jurisdiction, at all levels involved.

4.10 Any attempt to undermine the spirit and the letter of the content of the Project would be sufficient reason for the re-assessment of Project implementation.

5.1. The Project will last for a 3 years period, starting from the date of the arrival in Lebanon of the Italian Consultant and shall be valid for 3 years, unless terminated by either Party with a six months advance notice in writing and after preliminary consultations through diplomatic channels.
By year three, the project will be taken over by the MOPH or other concerned public Institutions. Financing and resources will be identified and allocated for that purpose by the concerned government agencies.

5.2. The Project duration may be extended after joint evaluation and according to its implementation phase. This agreement shall be amended consequently.

5.4. This Note can be modified by mutual consent of both Parties, by exchange of Notes.

5.5. To solve possible divergences in the interpretation of this Note a Committee shall be formed by the:

- Representative of the Italian Embassy
- Representative of the MOPH
- Representative of the CDR
- Representative of the DGCS

Should the Government of Republic of Lebanon agree with the content of the present Note, the same and positive reply shall constitute an agreement between the Italian and the Lebanese Governments.

I avail myself of this opportunity, Mr. President, to renew the assurance of its highest consideration.

AMBASCIATA D'ITALIA BEIRUT

Giuseppe Cassini
Italian Ambassador

ANNEX 1

SUMMARY BUDGET

ITEM DESCRIPTION	UNITS	UNIT COST (*1.000 di lire)	Year 1 (*1.000 di lire)	Year 2 (*1.000 di lire)	Year 3 (*1.000 di lire)	TOTAL (*1.000 di lire)	Libanese GVT budget – USD
Italian technical assistance	29 man/months	m/m 13.500	189,000	155,250	47,250	391,500	
		travel total 2,500	47,500	35,000	15,000	97,500	
Sub-Total			236,500	190,250	62,250	489,000	
Local staff salaries	108 m/m	2,000	78,000	138,000	0	216.000	120,000
Local consultations	5 m/m	6,000	0	18.000	12.000	30.000	
International consultations	15 man/days	1,000	0	6.000	6.000	12.000	
Training in Italy	22 m/m	4,000	0	56,000	32,000	88,000	
Travels to Italy		3,000	0	12,000	15,000	27,000	
Study tours			8,000	8,000	8,000	24.000	
Logistic support and organization in Italy			0	20,000	6,000	26.000	
Training in Lebanon	700 session/man	80	16,000	20,000	20,000	56.000	10,000
Laboratory equipment			350,000	80,000	0	430,000	
International conference in Beirut			0	55,000	0	55.000	
Evaluation			0	0	20.000	20.000	
Vehicle	1 vehicle	25,000	25.000	0	0	25.000	
Office equipment			55,000	0	0	55.000	
Office running costs			37,000	26,000	25,000	88,000	
TOTAL			805,500	629,250	206,250	1,641,000	130,000

COUNCIL FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION
BEIRUT- LEBANON

No. :5169/1 Beirut, 13 August 2001

H.E. Mr. Giuseppe CASSINI
Ambassador of the Republic of Italy in Lebanon
Italian Embassy
BEIRUT

Your Excellency,

I am in receipt of your Note n. 1842 dated August 13th, 2001, which states the following:

“”I have the honour to refer to:

i) - the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic (hereinafter GIR) and the Government of the Lebanese Republic (hereinafter GOL), concerning the 1998-2000, Financial and Technical Co-operation signed in Beirut on the 24th of April 1998,

ii) - and to the request of the CDR No. 924/1 dated 12-2-01, concerning the **Strengthening of the Public Health Laboratory** in which the Lebanese Government proposed an agreement and the project Document related to the implementation of the above mentioned project.

In this respect, I am pleased to inform you that the Italian Government is ready to propose the following:

1.1. The Project **Strengthening of the Public Health Laboratory** is aimed at reorganising the functions and activities of the Directorate of Public Health Laboratories (Public Health Central Laboratory, PHCL, and Regional Public Health Laboratories), the technical and consultative body of the Ministry of Health on matters of public health laboratory interest.

1.2. The Project sets the basis for reactivation of the services anticipated by the Lebanese law on control of the water and food consumption. The PHCL has legal authority and specific financial allocation to carry out nation-wide safety control on water, food, together with other Ministries (Agriculture, Water resources). Additional institutional duties involve aspects of infectious disease control and drug safety and technical support to public hospital laboratories.

1.3. The Project will more specifically address the following needs:

a) improvement of the water and food chemical and bacteriological control.
b) improvement of the PHCL referral and supervision functions at regional levels.
c) improvement of the PHCL epidemiological surveillance functions.

1.4 Expected results will be:

a) re-organisation of the PHCL establishment and services by area rather than by testing procedures
b) establishment of standard for quality control measures.
c) introduction of new analytic testing methods and upgrading of the existing ones
d) upgrading of staff skills and competencies by training.
e) development of strategic plans for nationwide control of water and food
f) technical assistance to the public health regional offices.
g) development of environment surveillance plans.
h) development of research, monitoring and evaluation services

1.5 The project will:

a) Realise a Conference to establish PHCL strategic plans
b) Restructure accordingly the PHCL organisation chart and services
c) Train technical staff
d) Make fully operational the regional laboratories, Tripoli first and, later, other regions where the need arises.
e) Supporting the staffing of the PHCL
f) Provide the needed equipment
g) Producing standard and guidelines
h) Establishing an appropriate information system.
i) Setting monitoring and research activities
j) Expanding PHCL services to the environment control (occupational hazards included).

1.6 The immediate beneficiary of the Project's actions will be the Ministry of Health and specifically the PHCL and its regional network. The indirect beneficiaries will be the all public health system and the institutional official parties of the PHCL The final and outmost important beneficiaries will be the Lebanese population.

1.7 The PHCL specific objectives, indicators, management and financing are outlined in the annexed Project Document, titled "Strengthening the PHCL project", preliminarily approved by the PHCL, the Lebanese Ministry of Public Health, the Council of Development and Reconstruction (CDR), the Italian Embassy.

1.8 The Italian Government will finance and provide technical assistance to the Project through the D.G.C.S. (Directorate General for Development Co-operation – Italian Ministry of Foreign Affairs).

1.9 The Lebanese Government will ensure the timely implementation of this Project and the financing of the components as for the Project proposal.

1.10 Within 60 days from exchange of this Note, the CDR and the D.G.C.S shall make available the financing and resources committed to the Project.

1.11 The financial support of the Italian Government for the Project amounts to 1.641 billion ITL over three years and will be focused on the provision of technical assistance, project co-ordination, local technical expertise, study visits to Italy and fellowships, equipment and educational material.

1.12 The financial support of the Lebanese Government for the Project amounts to 130 thousands USD in additional expenses over three years and will be focused on the provision of additional staff, equipment and training. Furthermore, the contribution of the Lebanese Government entails the provision of the available infrastructures, services, material and human resources. These are not easily quantified.

1.13 Financial disbursement of funds provided by the Italian Government is assigned to the Italian Embassy. The Italian Ambassador will be the designated authority contracting services and supplies as described in the Budget attached to the Project Document.

1.14 The Project Manager shall be the Director of the Public Health Central Laboratory.

1.15 The Counterpart of the Project Manager on behalf of the Italian Government will be ensured by an Italian consultant designated by the D.G.C.S. The Consultant will provide technical support to the Project Manager.

1.16 The Italian consultant will be required to operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of the Italian Embassy with the aim of executing the terms of this Note to the fulfilment of Project's objectives.

2. The Italian Government undertakes to finance the following services for the 3-year duration of the present plan (Budget in annex 1):

2.1.1. An Italian Consultant, a specialist in public health laboratory services with experience and qualification in planning and implementing public health laboratory services will be assigned for a total of 12 months over the 3-year period.

The Italian expert shall:

a) be entitled to leave allowances according to the rules and regulations of the Italian Government.
b) carry out his/her work in conformity with the regulation of the GOL
c) refrain from any paid activities for the duration of assignment.
d) fully observe the Lebanese laws and respect the principles of non interference in internal affairs of the Country.
e) perform in accordance with the highest principles of professional ethics.

2.2. Italian short-term consultants highly qualified within the field of expertise needed for full Project establishment, for a total of 17 person/months. In this person/months, eventual further missions of the above Consultant, in case of critical situations to afford, should be included.

2.3. Study visits and fellowships to be spent in Italy for a total of 19 person/months, aiming to develop local staff involved in the Project. Study visits for the chiefs of Chemistry and Microbiology Departments of the PHCL are included (2x1 week). The budget for the "Italian training" organisation will be available for Italian Institutions involved from the Italian Embassy in Beirut, before the training stages in Italy.

2.4 Contribution to local staff hiring for 108 person/months, contracted with the tendering process according to Italian Co-operation rules and regulations. Such contribution will cease at the end of the second year of the project, excluding for Tripoli laboratory for which the Italian contribution will cease nine months before the end of the project.

2.5. Local consultants contracted with the tendering process according to Italian Co-operation rules and regulations, for a total of 5 person/months.

2.6 Support for a total of 700 training person/sessions.

2.7 A total of 15 person/days of International consultants.

2.8 Support the financing of a Conference on Public Health Laboratory strategies and activities for the future.

2.9 Finance the evaluation of the Project results at the beginning of the third year of operations.

2.10 Finance the Project office equipment and operational costs.

2.11 Laboratory equipment and material according to specifications jointly agreed by the Project Manager and the Italian Consultant.

2.12 Transport by mean of 1 car as needed to support the monitoring and regional activities of the Project.

2.13 Equipment and car as mentioned above shall become property of the PHCL at the end of the Project.

3. The Government of Lebanon undertakes to give full support to this program, ensuring that full co-operation and participation is extended to Italian personnel in a spirit of full partnership and friendship.

The Lebanese Government specifically undertakes to:

3.1. Ensure close co-operation between the Lebanese Project staff and the Italian personnel.

3.2. Ensure that the institutional settings and committees anticipated by the Project will be established.

3.3 Ensure that the Office of the Project will be located at the PHCL, in a suitable place, in relation to the operations.

3.4 Ensure financial provision to meet the yearly ordinary and extraordinary costs for repair and maintenance for the premises assigned to the Project and for the salaries of the Lebanese personnel staffing the Project.

3.5 Ensure that the long-term consultant appointed as advisor to the PHCL within the scope of services will be involved in the PHCL Management Committee.

3.6 Ensure that the Italian personnel activities are facilitated both at central and peripheral levels.

3.7 Make available the staffing anticipated by the Project.

3.8 Ensure that the PHCL actively contribute to the attainment of the project activities and objectives.

3.9 Allow duty-free import of equipment, vehicles, materials and other supplies necessary for running Project activities. Grant the Italian staff and their families, tax and customs duty exemption for the import/export of personnel belongings.

3.10 Facilitate all the administrative formalities multi-entry/exit visas, stay permits, internal trips, driving licenses, accommodation, phone link for the Italian staff.

4. The CDR will ensure that specific commitment for government resources is obtained in advance of the project starting date.

4.1. The CDR will ensure that specific commitment for government resources is obtained in advance of the project starting date.

4.2. The Italian Government will be regularly informed by the CDR on the progress of the Project as well as on the need for any changing in the plan of action.

4.3. The Italian Consultant and the Project Director will elaborate a yearly work plan.

4.4. The Project Manager should present a six-month progress report to the CDR, Ministry of Public Health and the Italian Embassy. The Italian Consultant shall present a six-month progress report to the D.G.C.S., via Italian Embassy.

4.5. The Project Director will consult with the Italian Consultant as appropriate to ensure the best and most profitable use of expertise available under the project.

4.6. Staff changes ahead of Project completion shall be mutually agreed between the two Parties.

4.7. Any controversy technically related to the project that cannot be solved by the Project Manager and the Italian Counterpart at that level will be submitted to a numerically balanced committee made up of the CDR/MOPH/Italian Embassy and DGCS who will look for a mutually acceptable solution.

4.8. A final project evaluation will be carried out jointly by Donor, CDR and other interested Parties. Details of the evaluation will be included in the third year work-plan.

4.9. The Signatories to this Note are each and all responsible for the efficient constructive administration of the Project's component falling under their jurisdiction, at all levels involved.

4.10 Any attempt to undermine the spirit and the letter of the content of the Project would be sufficient reason for the re-assessment of Project implementation.

5.1. The Project will last for a 3 years period, starting from the date of the arrival in Lebanon of the Italian Consultant and shall be valid for 3 years, unless terminated by either Party with a six months advance notice in writing and after preliminary consultations through diplomatic channels.
By year three, the project will be taken over by the MOPH or other concerned public Institutions. Financing and resources will be identified and allocated for that purpose by the concerned government agencies.

5.2. The Project duration may be extended after joint evaluation and according to its implementation phase. This agreement shall be amended consequently.

5.4. This Note can be modified by mutual consent of both Parties, by exchange of Notes.

5.5. To solve possible divergences in the interpretation of this Note a Committee shall be formed by the:

- Representative of the Italian Embassy
- Representative of the MOPH
- Representative of the CDR
- Representative of the DGCS

Should the Government of Republic of Lebanon agree with the content of the present Note, the same and positive reply shall constitute an agreement between the Italian and the Lebanese Governments.""

In light of the above, I am pleased to confirm that the Lebanese Government agrees to the content of this Note.

I take this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration.

Council for Development
and Reconstruction

Mahmoud OSMAN
President

ANNEX 1

SUMMARY BUDGET

ITEM DESCRIPTION	UNITS	UNIT COST (*1.000 di lire)	Year 1 (*1.000 di lire)	Year 2 (*1.000 di lire)	Year 3 (*1.000 di lire)	TOTAL (*1.000 di lire)	Libanese GVT budget – USD
Italian technical assistance	29 man/months	m/m 13.500 travel total 2,500	189,000 47,500	155,250 35,000	47,250 15,000	391,500 97,500	
Sub-Total			236,500	190,250	62,250	489,000	
Local staff salaries	108 m/m	2,000	78,000	138,000	0	216.000	120,000
Local consultations	5 m/m	6,000	0	18.000	12.000	30.000	
International consultations	15 man/days	1,000	0	6.000	6.000	12.000	
Training in Italy	22 m/m	4,000	0	56,000	32,000	88,000	
Travels to Italy		3,000	0	12,000	15,000	27,000	
Study tours			8,000	8,000	8,000	24.000	
Logistic support and organization in Italy			0	20,000	6,000	26.000	
Training in Lebanon	700 session/man	80	16,000	20,000	20,000	56.000	10,000
Laboratory equipment			350,000	80,000	0	430,000	
International conference in Beirut			0	55,000	0	55.000	
Evaluation			0	0	20.000	20.000	
Vehicle	1 vehicle	25,000	25.000	0	0	25.000	
Office equipment			55,000	0	0	55.000	
Office running costs			37,000	26,000	25,000	88,000	
TOTAL			805,500	629,250	206,250	1,641,000	130,000

17.

Colombo, 24 settembre 2001

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka in materia di riammissione di immigrati con posizione irregolare, con due allegati, firmato a Colombo il 24 settembre 2001

(Entrata in vigore 24 settembre 2001)

No. L/POL/19 (I) E

The Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka presents its compliments to the Embassy of Italy in Colombo and has the honour to refer to the latter's Note No. 1548/01 of 24th September, 2001, which reads as follows:-

"The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and has the honour to propose the following to facilitate and make provision for the return to Italy and Sri Lanka respectively, of their citizens who do not have the right to enter or remain in their respective territories. The terms of this Arrangement will not prevent existing Arrangements for return of persons of either country under normal procedures.

1. The Parties will protect the safety and dignity of persons being returned pursuant to this Arrangement.

2. The Governments of the two Parties will accept persons whom the respective authorities decide to return, subject to the availability of acceptable proof that such persons are in fact citizens of Sri Lanka. In respect of Sri Lanka citizens the Italian authorities will ensure that the attached questionnaire is completed to the fullest extent possible in respect of each returnee, including returnees who refuse to co-operate

in this process. The respective authorities may request the diplomatic and consular offices of the other Party to help ascertain the citizenship of the person liable to readmission. Once the citizenship of such persons has been established, the concerned diplomatic or consular authorities will issue, prior to their departure, valid travel documents (passport or other document of identity as may be determined by the Competent Authority) as expeditiously as possible.

3. The parties will carry out in a phased manner the terms of this Arrangement over the next two years.

4. After a period of two years both Parties will consider a further extension of this Arrangement. The Parties will together review this Arrangement and its operation one year after the Exchange of Notes.

5. The Parties will consult each other whenever there are compelling circumstances which make it necessary to consider further measures in the implementation in amendments to the terms of this Arrangement.

6. Upon the conclusion of the Exchange of Notes between the Embassy of Italy and the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Competent Authorities of the two countries will mutually work out the necessary practical modalities within the framework of this Arrangement for its implementation.

If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Embassy of Italy has the honour to propose that this Note together with the Ministry's reply will constitute an Arrangement between the two Governments which will take effect on the date of reply.

The Embassy of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka the assurances of its highest consideration".

The Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has the honour to confirm that the contents of the above quoted Note of the Embassy of Italy in Colombo are acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and that the Note of the Embassy of Italy in Colombo and this Note in reply shall constitute an Arrangement between the two Governments, which shall enter into force with immediate effect.

The Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Colombo the assurances of its highest consideration.

Annex 1

Colombo,
24th September, 2001

Embassy of Italy
55, Jawatte Road
Colombo 5.

GUIDELINES FOR THE RETURN OF SRI LANKA NATIONALS

1. The Competent Italian Authorities will forward to the Embassy of Sri Lanka in Rome an application for an emergency travel document (ETD) and the relevant supporting documents including the completed questionnaire together with a request that the detainees be interviewed. The Embassy of Sri Lanka should respond as soon as possible confirming an interview date which would normally be not later than 15 days from the date of the receipt of the application.

2. The Competent Italian Authorities will then liaise directly with the Embassy of Sri Lanka to arrange the interview.

3. The Embassy of Sri Lanka should notify the Competent Italian Authority of its decision to grant an emergency travel document.

4. Thereafter the usual application procedure to effect removal will be followed by the Competent Italian Authority (notification of removal directions and payment of fee to the Sri Lanka Embassy).

5. On the completion of the above action, and upon the establishment of Sri Lanka citizenship of the detainees, the Embassy of Sri Lanka will issue the emergency travel document to such person as expeditiously as possible, normally within 7 days from the time of the interview, subject to exceptional situations which may require further time.

Form No. :	**To be Filled by Sri Laukans Temporarily Resident in European Countries**	**Serial No.**	**Photograph 35x45**
Issued by:			

1. (a) Name	(b) Date of Birth	(c) Father's Name
2. (a) Are you married ?	(b) If so give name of spouse:	(c) Names of children – if any. (i) (ii) (iii)
3. (a) State your permanent Residence in Sri Lanka:	(b) Address	(c) Name of village Grama Sevaka Division
4. (a) Give names of schools you were educated	(b) Give names of employers if you were employed in Sri Lanka	
5. (a) Give names of next-of-kin or friend who will be in a position to give information about you	(b) In Colombo	(c) In other Districts
6. (a) Passport No. (i) Place of issue (ii) Date of issue	(b) Identity Card No.	(c) Driving Licence No. Savings A/c. No.
7. (a) When did you leave Sri Lanka? Please give exact date:	(b) By which Airline did you leave -	
8. (a) Your present address :	(b) Document of identity if any:	

Signature :- .....
Name: ....

.. Date :- ......

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot.N. 1548/01

The Embassy of the Republic of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and has the honour to propose the following to facilitate and make provision for the return to Italy and Sri Lanka respectively, of their citizens who do not have the right to enter or remain in their respective territories. The terms of this Arrangement will not prevent existing Arrangements for return of persons of either country under normal procedures.

1. The Parties will protect the safety and dignity of persons being returned pursuant to this Arrangement.

2. The Governments of the two parties will accept persons whom the respective authorities decide to return, subject to the availability of acceptable proof that such persons are in fact citizens of Sri Lanka. In respect of Sri Lanka citizens the Italian Authorities will ensure that the attached questionnaire is completed to the fullest extent possible in respect of each returnee, including returnees who refuse to co-operate in this process. The respective Authorities may request the diplomatic and consular offices of the other Party to help ascertain the citizenship of the person liable to re-admission. Once the citizenship of such persons has been established, the concerned diplomatic or consular Authorities will issue, prior to their departure, valid travel documents (passport or other document of identity as may be determined by the competent Authority) as expeditiously as possible.

3. The Parties will carry out in a phased manner the terms of this Arrangement over the next two years.

4. After a period of two years both Parties will consider a further extension of this Arrangement. The Parties will together review this Arrangement and its operation one year after the Exchange of Notes.

The Parties will consult each other whenever there are compelling circumstances which make it necessary to consider further measures in the implementation in amendments to the terms of this Arrangement.

6. Upon the conclusion of the Exchange of Notes between the Embassy of Italy and the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the competent Authorities of the two countries will mutually work out the necessary practical modalities, within the framework of this Arrangement for its implementation.

If this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Embassy of Italy has the honour to propose that this Note together with the Ministry's reply will constitute an Arrangement between the two Governments which will take effect on the date of reply.

The Embassy of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka the assurances of its highest consideration.

Colombo, 24th September 2001

Annex 1

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF
SRI LANKA
C O L O M B O

AMBASCIATA D'ITALIA

GUIDELINES FOR THE RETURN OF SRI LANKAN NATIONALS

1. The competent Italian Authorities will forward to the Embassy of Sri Lanka in Rome an application for an emergency travel document (ETD) and the relevant supporting documents including the completed questionnaire together with the request that the detainees be interviewed. The Embassy of Sri Lanka should respond as soon as possible confirming an interview date which would normally be not later than 15 days from the date of the receipt of the application.

2. The competent Italian Authorities will then liaise directly with the Embassy of Sri Lanka to arrange the interview.

3. The Embassy of Sri Lanka should notify the competent Italian Authority of its decision to grant an emergency travel document.

4. Thereafter the usual applicable procedure to effect removal will be followed by the competent Italian Authority (notification of removal directions and payment of fee to the Sri Lankan Embassy).

5. On the completion of the above action, and upon the establishment of Sri Lankan citizenship of the detainees, the Embassy of Sri Lankan will issue the emergency travel document to such person expeditiously as possible, normally within 7 days from the time of the interview, subject to exceptional situations which may require further time.

Form No. :	**To be Filled by Sri Lankans Temporarily Resident in European Countries**	**Serial No.**	**Photograph 35x45**
Issued by:			

1. (a) Name	(b) Date of Birth	(c) Father's Name
2. (a) Are you married ?	(b) If so give name of spouse:	(c) Names of children – if any. (i) (ii) (iii)
3. (a) State your permanent Residence in Sri Lanka:	(b) Address	(c) Name of village Grama Sevaka Division
4. (a) Give names of schools you were educated	(b) Give names of employers if you were employed in Sri Lanka	
5. (a) Give names of next-of-kin or friend who will be in a position to give information about you	(b) In Colombo	(c) In other Districts
6. (a) Passport No. (i) Place of issue (ii) Date of issue	(b) Identity Card No.	(c) Driving Licence No. Savings A/c. No.
7. (a) When did you leave Sri Lanka? Please give exact date:	(b) By which Airline did you leave –	
8. (a) Your present address :	(b) Document of identity if any:	

Signature :- .....
Name: ....

.. Date :- ......

TRADUZIONE NON UFFICIALE

n. L/POL/19 (I) E

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Colombo e ha l'onore di far riferimento alla Nota di codesta Ambasciata n.1548/01 del 24 settembre 2001 che comunica quanto segue:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista della Sri Lanka e ha l'onore di proporre quanto segue al fine di facilitare e provvedere al rientro, rispettivamente in Italia e in Sri Lanka, dei cittadini che non hanno il diritto di ingresso o di soggiorno nei propri rispettivi territori. I termini di questa Intesa non modificheranno le Intese già esistenti per il rimpatrio dei cittadini di ciascun Paese con le normali procedure.

1. Le Parti proteggeranno la sicurezza e la dignità delle persone rimpatriate in virtù della presente Intesa.

2. I Governi delle due Parti accetteranno persone le cui rispettive Autorità abbiano deciso il rimpatrio, previo accertamento che le stesse risultino di fatto cittadini dello Sri Lanka. Riguardo i cittadini dello Sri Lanka, le Autorità italiane si assicureranno che l'allegato questionario sia compilato possibilmente in tutte le sue parti per ogni persona oggetto della presente Intesa, inclusi coloro che si rifiutino di collaborare in questo procedimento. Le rispettive Autorità possono richiedere agli uffici Diplomatici e Consolari dell'altra Parte una collaborazione al fine di accertare la cittadinanza delle persone di cui si richiede la riammissione. Una volta verificata la cittadinanza di detta persona, le Autorità Diplomatiche o Consolari competenti emetteranno, prima della sua partenza e al più presto possibile, documenti validi di viaggio (passaporto o altro documento di identità a discrezione dell'Autorità competente).

3. Le Parti attueranno, nei prossimi due anni, progressivamente quanto previsto nella presente Intesa.

4. Trascorsi i due anni, entrambe le Parti valuteranno una ulteriore estensione della presente Intesa. Le Parti rivedranno insieme la presente Intesa e la sua applicazione un anno dopo lo Scambio di Note.

5. Le Parti si consulteranno ogni qualvolta le circostanze esigano di prendere in considerazione ulteriori misure per l'introduzione di emendamenti ai termini della presente Intesa.

6. A conclusione dello scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, le competenti Autorità dei rispettivi Paesi si accorderanno sulle modalità pratiche per dare esecuzione alla presente Intesa, nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima.

Se questa proposta è accettabile per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota unitamente alla risposta del Ministero costituisca una Intesa tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka i sensi della sua più alta considerazione".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha l'onore di confermare che il contenuto della suddetta Nota dell'Ambasciata d'Italia a Colombo è accettabile al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka e che la Nota dell'Ambasciata d'Italia in Colombo unitamente alla presente Nota costituiranno una Intesa tra i due Governi, che entrerà in vigore con effetto immediato.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Colombo i sensi della sua più alta considerazione.

Allegato 1

Colombo
24 Settembre 2001

Ambasciata d'Italia
55, Jawatte Road
Colombo 5

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLO SRI LANKA

1. Le competenti Autorità italiane trasmetteranno all'Ambasciata dello Sri Lanka a Roma una richiesta per l'emissione di un documento di viaggio di emergenza (ETD) sulla base di documenti giustificativi del rimpatrio, incluso il questionario debitamente compilato, unitamente alla richiesta di intervista dei fermati. L'Ambasciata dello Sri Lanka dovrà rispondere al più presto possibile dando conferma della data per l'intervista. Detta intervista dovrà essere normalmente effettuata non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

2. Le competenti Autorità italiane si accorderanno direttamente con l'Ambasciata dello Sri Lanka per organizzare l'intervista.

3. L'Ambasciata dello Sri Lanka dovrà portare a conoscenza delle competenti Autorità italiane la decisione di concedere un documento di viaggio di emergenza.

4. Le competenti Autorità italiane seguiranno poi la procedura usuale per effettuare la partenza (notifica di direttive di rimpatrio e pagamento della tassa all'Ambasciata dello Sri Lanka).

5. Al termine delle suddette procedure e dopo l'accertamento della cittadinanza srilankese dei fermati, l'Ambasciata dello Sri Lanka rilascerà i documenti di viaggio di emergenza agli interessati nel più breve tempo possibile, normalmente entro 7 giorni dalla data dell'intervista, salvo casi eccezionali che possano richiedere maggior tempo.

Formulario No: **Da riempire a cura dei cittadini dello Sri Lanka temporaneamente residenti nei Paesi Europei** Serie No: Fotografia 35 x 45

Rilasciato da:

---

1. (a) Nome	(b) Data di nascita	(c) Cognome
2. (a) Sei sposato?	(b) Se si, nome della sposa:	(c) Nome dei figli (se posseduti): (i) (ii) (iii)
3. (a) Dichiara la tua residenza in Sri Lanka	(b) Indirizzo	(c) Nome del villaggio
4. (a)Dichiara il nome delle scuole che hai frequentato	(b) Dichiara i nomi dei tuoi datori di lavoro qualora tu abbia lavorato in Sri Lanka	
5. (a) Dichiara i nomi di conoscenti o amici che possano fornire informazioni su di te	(b) A Colombo	(c) In altri distretti
6. (a) Passaporto n. (i) Luogo di emissione (ii) Data di emissione	(b) Carta d'Identità n.	(c) Patente di guida n. Libretto di risparmio n.
7. (a) Quando sei partito dallo Sri Lanka? Per favore, dichiara la data esatta:	(b) Con quale compagnia aerea sei partito dallo Sri Lanka?	
8. (a) Il tuo attuale indirizzo	(b) Documento di identità se posseduto	

Firma

Nome Data

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot. n. 1548/01

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista della Sri Lanka e ha l'onore di proporre quanto segue al fine di facilitare e provvedere al rientro, rispettivamente in Italia e in Sri Lanka, dei cittadini che non hanno il diritto di ingresso o di soggiorno nei propri rispettivi territori. I termini di questa Intesa non modificheranno le Intese già esistenti per il rimpatrio dei cittadini di ciascun Paese con le normali procedure.

1. Le Parti proteggeranno la sicurezza e la dignità delle persone rimpatriate in virtù della presente Intesa.

2. I Governi delle due Parti accetteranno persone le cui rispettive Autorità abbiano deciso il rimpatrio, previo accertamento che le stesse risultino di fatto cittadini dello Sri Lanka. Riguardo i cittadini dello Sri Lanka, le Autorità italiane si assicureranno che l'allegato questionario sia compilato possibilmente in tutte le sue parti per ogni persona oggetto della presente Intesa, inclusi coloro che si rifiutino di collaborare in questo procedimento. Le rispettive Autorità possono richiedere agli uffici Diplomatici e Consolari dell'altra Parte una collaborazione al fine di accertare la cittadinanza delle persone di cui si richiede la riammissione. Una volta verificata la cittadinanza di detta persona, le Autorità Diplomatiche o Consolari competenti emetteranno, prima della sua partenza e al più presto possibile, documenti validi di viaggio (passaporto o altro documento di identità a discrezione dell'Autorità competente).

3. Le Parti attueranno, nei prossimi due anni, progressivamente quanto previsto nella presente Intesa.

4. Trascorsi i due anni, entrambe le Parti valuteranno una ulteriore estensione della presente Intesa. Le Parti rivedranno insieme la presente Intesa e la sua applicazione un anno dopo lo Scambio di Note.

5. Le Parti si consulteranno ogni qualvolta le circostanze esigano di prendere in considerazione ulteriori misure per l'introduzione di emendamenti ai termini della presente Intesa.

6. A conclusione dello scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, le competenti Autorità dei rispettivi Paesi si accorderanno sulle modalità pratiche per dare esecuzione alla presente Intesa, nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima.

Se questa proposta è accettabile per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota unitamente alla risposta del Ministero costituisca una Intesa tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka i sensi della sua più alta considerazione.

Colombo, 24 settembre 2001

Allegato 1

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Socialista
dello Sri Lanka
C O L O M B O

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA RIAMISSIONE DI CITTADINI DELLO SRI LANKA

1. Le competenti Autorità italiane trasmetteranno all'Ambasciata dello Sri Lanka a Roma una richiesta per l'emissione di un documento di viaggio di emergenza (ETD) sulla base di documenti giustificativi del rimpatrio, incluso il questionario debitamente compilato, unitamente alla richiesta di intervista dei fermati. L'Ambasciata dello Sri Lanka dovrà rispondere al più presto possibile dando conferma della data per l'intervista. Detta intervista dovrà essere normalmente effettuata non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

2. Le competenti Autorità italiane si accorderanno direttamente con l'Ambasciata dello Sri Lanka per organizzare l'intervista.

3. L'Ambasciata dello Sri Lanka dovrà portare a conoscenza delle competenti Autorità italiane la decisione di concedere un documento di viaggio di emergenza.

4. Le competenti Autorità italiane seguiranno poi la procedura usuale per effettuare la partenza (notifica di direttive di rimpatrio e pagamento della tassa all'Ambasciata dello Sri Lanka).

5. Al termine delle suddette procedure e dopo l'accertamento della cittadinanza srilankese dei fermati, l'Ambasciata dello Sri Lanka rilascerà i documenti di viaggio di emergenza agli interessati nel più breve tempo possibile, normalmente entro 7 giorni dalla data dell'intervista, salvo casi eccezionali che possano richiedere maggior tempo.

Formulario No: **Da riempire a cura dei cittadini dello Sri Lanka temporaneamente residenti nei Paesi Europei** Serie No: Fotografia 35 x 45

Rilasciato da:

---

1. (a) Nome	(b) Data di nascita	(c) Cognome
2. (a) Sei sposato?	(b) Se sì, nome della sposa:	(c) Nome dei figli (se posseduti): (i) (ii) (iii)
3. (a) Dichiara la tua residenza in Sri Lanka	(b) Indirizzo	(c) Nome del villaggio
4. (a)Dichiara il nome delle scuole che hai frequentato	(b) Dichiara i nomi dei tuoi datori di lavoro qualora tu abbia lavorato in Sri Lanka	
5. (a) Dichiara i nomi di conoscenti o amici che possano fornire informazioni su di te	(b) A Colombo	(c) In altri distretti
6. (a) Passaporto n. (i) Luogo di emissione (ii) Data di emissione	(b) Carta d'Identità n.	(c) Patente di guida n. Libretto di risparmio n.
7. (a) Quando sei partito dallo Sri Lanka? Per favore, dichiara la data esatta:	(b) Con quale compagnia aerea sei partito dallo Sri Lanka?	
8. (a) Il tuo attuale indirizzo	(b) Documento di identità se posseduto	

Firma

Nome

Data

Form No. :	**To be Filled by Sri Lankans Temporarily Resident in European Countries**	**Serial No.**	**Photograph 35x45**
Issued by:			

1. (a) Name	(b) Date of Birth	(c) Father's Name
2. (a) Are you married ?	(b) If so give name of spouse:	(c) Names of children – if any. (i) (ii) (iii)
3. (a) State your permanent Residence in Sri Lanka:	(b) Address	(c) Name of village Grama Sevaka Division
4. (a) Give names of schools you were educated	(b) Give names of employers if you were employed in Sri Lanka	
5. (a) Give names of next-of-kin or friend who will be in a position to give information about you	(b) In Colombo	(c) In other Districts
6. (a) Passport No. (i) Place of issue (ii) Date of issue	(b) Identity Card No.	(c) Driving Licence No. Savings A/c. No.
7. (a) When did you leave Sri Lanka? Please give exact date:	(b) By which Airline did you leave -	
8. (a) Your present address :	(b) Document of identity if any:	

Signature :- .....
Name: ....

.. Date :- ......

18.

Niger, 11 settembre 2001

Accordo tra Italia e Niger, da un lato, e segretariato esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (SE/CCD) in collaborazione con l'ufficio dell'UNDP in Niamey, dall'altro relativo al progetto di rafforzamento istituzionale del segretariato esecutivo del Consiglio nazionale dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile

N.B.: Non si pubblicano gli allegati per motivi tecnici

(Entrata in vigore 11 settembre 2001)

ACCORD
entre

le Gouvernement de la République Du Niger,
le Gouvernement de la République Italienne
d'une part,

et

le Secrétariat Exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (SE/CCD) en collaboration avec le Bureau du PNUD à Niamey, d'autre part

relatif à la mise oeuvre du "Projet de Renforcement institutionnel du Secrétariat Exécutif du Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (SE/CNEDD) dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/LCD-GRN au Niger » dans le contexte de la CCD

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République Italienne,

et le Secrétariat Permanent de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en collaboration avec le Bureau du PNUD à Niamey,

ci-après dénommés les «Parties»,

CONSIDERANT:

a) la Convention des Nations Unies sur lutte Contre la Désertification adoptée à Paris le 17 juin 1994, et entrée en vigueur le 26 décembre 1996,

b) le mandat du Secrétariat de la CCD de facilitation du processus à la demande des pays parties, notamment en vertu de l'article 18 de l'Annexe Régionale Afrique de la Convention.

c) l'Accord de Coopération entre la République Italienne et la République du Niger signé à Rome le 27 Juin 1986,

d) que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette Convention l'Italie a été désignée par le Gouvernement de la République du Niger, avec l'accord des Partenaires au développement, pour assumer le rôle de Chef de file dans le cadre du processus de la CCD,

e) que le Gouvernement de la République Italienne désire appuyer les autorités nigériennes dans le processus de mise en œuvre du Programme d'Action National de Lutte contre la Désertification et de Gestion des Ressources Naturelles (PAN/LCD-GRN),

f) que les trois parties ont la volonté de renforcer leurs liens de collaboration et coopération,

TENANT COMPTE

de la priorité exprimée par les autorités du Niger pour la mise en œuvre du PAN/LCD-GRN comme base préalable pour assurer la performance des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire, afin d'améliorer le niveau de vie des populations frappées par ces fléaux,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le but du présent Accord est d'assurer la mise en œuvre efficace du Projet : "Renforcement institutionnel du Secrétariat Exécutif du Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (SE/CNEDD) dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/LCD-GRN du Niger ", ci-après désigné «**Projet**».

ARTICLE 2

Le Projet aura une durée de deux ans et a l'objectif de créer les conditions institutionnelles favorables à l'amélioration du niveau de vie des populations nigériennes touchées par les effets de la désertification, par une mise en oeuvre efficace du PAN/LCD-GRN.

Il visera un accroissement global des capacités techniques du SE/CNEDD, en vue de l'exécution de ses devoirs institutionnels dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/LCD-GRN, une amélioration de sa capacité de mobilisation, d'impulsion et de coordination de tous les acteurs intervenants dans le domaine de la LCD-GRN, et de suivi-évaluation de toute activité s'inscrivant dans ce domaine.

La finalité du Projet est de faire en sorte que le renforcement des capacités du SE/CNEDD puisse en faire un véritable outil d'aide aux décisions au service, aussi bien du Gouvernement du Niger, que de ses partenaires de coopération, par la mise à disposition du SE/CNEDD d'assistance technique internationale et nationale de haut niveau et de moyens financiers et matériels adéquats.

ARTICLE 3

Par rapport aux modalités de mise en œuvre, le Projet identifie différents niveaux d'organisation et de responsabilité :

- le **Comité Bilatéral de Pilotage** (CBP) constitué par un représentant du Cabinet du Premier Ministre nigérien et un représentant de la Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères italien, ci-après désignée DGCS, chargé d'approuver le programme annuel de travail, la prévision budgétaire reliée et d'examiner l'état d'exécution du programme d'activités, le rapport administratif d'exécution rédigés par le CGT, sur la base d'un avis de conformité des actions par rapport aux objectifs du projet et à l'esprit de la CCD de la part du SE/CCD. Pour assurer un avancement normal de la mise en oeuvre du projet, le CBP se réunira au moins deux fois par an. La date et le lieu de chaque revue seront fixés d'un commun accord entre les parties concernées.

- le **Comité de Gestion Technique** (CGT) du Projet est composé du Secrétaire Exécutif du SE/CNEDD et du Conseiller Technique Principal (CTP) de la DGCS; le CGT sera chargé de l'exécution technique du projet. A cet effet il est chargé de :
  - élaborer les programmes d'activités annuels et les budgets y relatifs, en vue de les soumettre au CBP avec l'avis du SE/CCD ;
  - assurer le secrétariat au niveau des réunions du CBP ;
  - exécuter les programmes d'activités une fois approuvés;
  - gérer les fonds alloués au Projet ;
  - rédiger semestriellement un rapport d'exécution technique et un rapport d'exécution financière, certifié par le Bureau du PNUD à Niamey, à soumettre au CBP par le SE/CCD ;
  - préparer les termes de référence relatifs aux recrutements des consultants nationaux et internationaux pour le compte du Projet et superviser leurs activités ;

- rédiger en relation avec le Bureau du PNUD à Niamey, les termes de référence techniques relatifs aux achats de matériel et au personnel local à engager ;
- assurer la meilleure gestion des fonds et du patrimoine du Projet ;

ARTICLE 4

a) La responsabilité générale de la mise en œuvre du Projet incombera aux autorités nigériennes.
b) Le SE/CCD, en collaboration avec le bureau du PNUD de Niamey, assurera le suivi technique et administratif du Projet, en veillant à la conformité des actions engagées dans le cadre du Projet avec l'esprit de partenariat, d'harmonisation, de coordination, de concertation et de participation dont dispose la Convention.

ARTICLE 5

Pour la réalisation du Projet la Partie italienne à travers la DGCS s'engage à :

a) Affecter le montant de 1.617.085.140 (un milliard six cent dix-sept millions quatre-vingt cinq mille cent quarante) Lires italiennes, soit € 835.154 (huit cent trente cinq mille cent cinquante quatre Euro). Cette somme est destinée à couvrir les dépenses prévues au budget détaillé qui figure dans le document du Projet joint en Annexe et faisant partie intégrante du présent Accord. Dans ce montant sont compris les frais d'appui demandé au SE/CCD.

b) Les fonds destinés à l'exécution du Projet seront versés en deux tranches, la première tranche, dont le montant sera équivalent aux besoins de la première année, 839.729.000 (huit cent trente neuf millions sept cent vingt neuf mille) Lires italiennes, soit 433.683 (quatre cent trente trois mille six cent quatre-vingt trois) Euro sera versée au SE/CCD après la signature du présent Accord. La deuxième et dernière tranche sera versée sur demande du SE/CCD et après la présentation et approbation des rapports d'activités et des comptes rendus financiers, et compte tenu des besoins du projet, selon le tableau budgétaire annexé au document du Projet.

c) Mettre à disposition du Projet l'assistance technique internationale sur la base des termes de référence dressés par la CGT, pour un montant de 842.200.000 (huit cent quarante deux millions deux cent mille) Lires italiennes, soit 434.960 (quatre cent trente quatre mille neuf cent soixante) Euro, géré directement par la DGCS.

ARTICLE 6

Pour la réalisation du Projet, dont le document est joint en Annexe, la Partie nigérienne à travers le SE/CNEDD s'engage à assurer la mise à disposition du personnel de haut niveau, des structures et des équipements adéquats et des moyens financiers suffisants. Il assurera aussi la prise en charge des coûts suivants:

a) les salaires, indemnités et tout autre coût du personnel nigérien affecté au SE/CNEDD ;

b) la réfection et l'entretien des locaux abritant le SE/CNEDD ;

c) les frais d'électricité et d'eau ;

d) les frais de téléphone, fax et Internet (un complément pour la couverture des coûts sera à la charge du bailleur de fonds dans les limites fixées au niveau du budget du présent document) ; tous surcoûts seront à la charge de la partie nigérienne ;

e) les salaires, indemnités et tout autre coût du personnel, relevant des autres Ministères techniques, faisant partie de la Commission PAN/LCD-GRN et/ou nécessaire pour les activités du Projet ;

ARTICLE 7

Suite à la demande du Niger et de l'Italie et en respect du mandat du Secrétariat de la CCD, le SE/CCD s'engage à :

a) effectuer des missions d'appui au Niger selon une périodicité appropriée en vue de préparer un avis, à l'adresse du CBP, concernant la mise en oeuvre du projet, en veillant à la conformité et à la pertinence des stratégies et activités du Projet avec les objectifs donnés et par rapport aux dispositions de la CCD;

b) assurer en collaboration avec le Bureau du PNUD à Niamey l'administration des ressources financières du Projet sur la base des programmes annuels d'activité, approuvés par le CBP et autoriser le CGT à faire la commande du matériel et de l'équipement prévus au budget, ainsi que la sélection et le recrutement du personnel national et sahélien, nécessaire à l'exécution du Projet, après vérification et approbation des spécifications techniques, d'analyse du marché et des termes de référence, rédigées par le CGT du Projet;

c) par le biais du Bureau du PNUD à Niamey, créditer semestriellement le compte du Projet, conformément au programme annuel d'activités, des fonds à gérer localement sur la base du contrôle et de l'approbation par le Bureau du PNUD à Niamey, du bilan d'exécution du semestre précédent dressé par le CGT;

d) formuler des avis, recommandations et suggestions nécessaires à la meilleure utilisation des ressources disponibles;

e) transmettre à la DGCS et au CBP un rapport financier semestriel, certifié par le Bureau du PNUD à Niamey. L'état financier devra fournir le détail des dépenses effectuées selon le budget détaillé qui figure dans le document de Projet et suivant le modèle utilisé par la DGCS et annexé au présent Accord, dont il fait partie intégrante;

f) Soumettre à la DGCS un état financier final, certifié par le Bureau du PNUD à Niamey, une fois que le Projet serait réalisé au sens de l'Article 10 b). L'état financier devra fournir les détails des dépenses effectuées au regard du budget détaillé qui figure dans le document de Projet et suivant le modèle utilisé par la DGCS et annexé au présent Accord, dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 8

a) Les fonds destinés à l'exécution du Projet seront versés au numéro de compte ci-dessous et utilisés exclusivement pour la mise en œuvre du Projet.

A/C: 400-932 644
Bank: Chase Manhattan Bank, NY
A/C Name: United Nations Geneva-Mainframe
Address: International Agencies Branch
270 Park Ave., 43rd Floor
New York, NY 10017, USA
ABA: 021000021 (US Banking Code).

b) Le SE/CCD établira dans sa comptabilité une ligne budgétaire spéciale afin de comptabiliser les recettes et les dépenses du Projet. Cette ligne sera gérée conformément aux dispositions du Règlement financier du système des Nations Unies et de ses procédures internes. Pour l'ensemble des transactions l'unité de compte sera en Dollars des Etats Unis et les rapports ou états financiers seront établis dans cette monnaie et convertis en Euro.

c) Les fonds destinés à l'exécution du Projet seront versés en deux tranches suivant l'article 5 b) ;

d) L'utilisation de tout reliquat financier, au terme de l'exécution du Projet ne sera possible qu'après approbation et sur instruction de la DGCS.

e) Le contrôle et la vérification de la gestion et de la comptabilité des sommes affectées au Projet s'effectueront conformément aux dispositions en vigueur et aux procédures du PNUD.

ARTICLE 9

A tout moment, pendant la durée du présent accord, la DGCS et le SE/CCD pourront décider, d'un commun accord et sur la base des réorientations du Projet approuvées par le CBP, de s'écarter du plan de travail ou du budget du Projet et d'apporter les modifications nécessaires au plan d'opération, à condition de rester dans le cadre des objectifs du Projet et dans les limites des fonds disponibles.

ARTICLE 10

a) Lorsque le SE/CCD jugera que le Projet aura été pleinement réalisé, il en informera la DGCS par écrit. La date de cette notification constituera la date d'expiration du présent Accord, compte tenu des dispositions de l'article 7 f) et 10 b) ;
b) à l'expiration du présent Accord, au sens de l'article 10 a), le SE/CCD continuera à jouir de la libre disposition des fonds alloués par la DGCS dans la limite des sommes nécessaires à la liquidation des engagements financiers contractés par le Bureau du PNUD à Niamey dans le cadre du Projet. Lorsque toutes les sommes engagées auront été soldées, le reliquat éventuel sera utilisé conformément à l'article 8 d) ;

c) les titres de propriété de l'équipement et du matériel, achetés dans le cadre du Programme aux termes du présent Accord, seront transférés au SE/CNEDD à la fin du Programme selon la décision du CBP.

ARTICLE 11

Le SE/CNEDD s'engage à assurer l'exécution du Projet dès l'entrée en vigueur du présent Accord, et au plus tôt lorsque la DGCS aura effectué le versement prévu par l'article 5 b) au compte du SE/CCD. Le SE/CCD ne pourra être tenu responsable de tout retard dans la mise en oeuvre du Projet du fait des dépassements des délais dans les versements des montants prévus ou dans la soumission par le CGT des programmes d'activités à financer.

ARTICLE 12

a) Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les trois parties concernées.
b) Cependant, il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des trois parties aux autres, moyennant un préavis de 6 (six) mois. Un décompte des dépenses engagées serait alors soumis à la DGCS par le SE/CCD. Le montant versé sera remboursé sur un compte à indiquer par la DGCS. Si les dépenses effectives étaient supérieures aux montants déjà versés par la DGCS, la différence serait transférée par la DGCS au SE/CCD.
c) Tout avenant au présent Accord fera l'objet d'un échange de lettres entre les parties. En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 11-09-2001, en trois exemplaires originaux en français

Pour le Secrétariat Exécutif de la Convention Contre la Désertification	**Pour le Gouvernement de la République du Niger**	**Pour le Gouvernement de la République Italienne**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Fra

Il Governo della Repubblica del Niger,

il Governo della Repubblica Italiana

da un lato,

e

il Segretariato Esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione (SE/CCD)

in collaborazione con l'Ufficio dell'UNDP à Niamey, d'altro lato

relativo all'attuazione del progetto di rafforzamento istituzionale del Segretariato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ambiente per uno sviluppo sostenibile (SE/CNEDD) nel quadro dell'attuazione del PAN/LCD-GRN in Niger >> nel contesto della CCD.

Il Governo della Repubblica del Niger

Il Governo della Repubblica Italiana

Ed il Segretariato Permanente della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione in collaborazione con l'Ufficio dell'UNDP à Niamey,

di seguito denominate le <<Parti>>,

CONSIDERANDO :

a) La Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione adottata a Parigi il 17 giugno 1994, ed entrata in vigore il 26 dicembre 1996,

b) il mandato del Segretariato della CCD di agevolazione del processo, a richiesta dei paesi parti, in particolare a norma dell'articolo 18 dell'Allegato Regionale Africa della Convenzione,

c) l'Accordo di Cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Niger, firmato a Roma il 27 giugno 1986,

d) che nel quadro dell'attuazione di detta Convenzione l'Italia è stata designata dal Governo della Repubblica del Niger, con l'accordo dei Partner allo sviluppo, per assumere il ruolo di capo fila nel quadro del processo della CCD,

e) che il Governo della Repubblica Italiana desidera fornire appoggio alle autorità nigerine nel processo di attuazione del Programma d'Azione Nazionale di Lotta contro la desertificazione e di Gestione delle Risorse Naturali (PAN/LCD/GRN),

f) che le tre parti intendono rafforzare i loro legami di collaborazione e di cooperazione,

TENENDO CONTO

Della priorità espressa dalle autorità del Niger per l'attuazione del PAN/LCD/-GRN in quanto base preliminare per assicurare il rendimento delle strategie nazionali di lotta contro la povertà e la sicurezza alimentare, al fine di migliorare il livello di vita delle popolazioni colpite da tali flagelli.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Lo scopo del presente Accordo è di garantire l'attuazione efficace del Progetto :<< Rafforzamento istituzionale del Segretariato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ambiente per uno sviluppo sostenibile (SE/CNEDD) nel quadro dell'attuazione del PAN/LCD-GRN del Niger >> di seguito designato <<**Progetto**>>

ARTICOLO 2

Il Progetto avrà una durata di due anni e l'obiettivo di creare le condizioni istituzionali favorevoli al miglioramento del livello di vita delle popolazioni nigerine colpite dagli effetti della desertificazione con un ' attuazione efficace del PAN/LCD-GRN.

Esso mira ad un accrescimento globale delle capacità tecniche del SE/CNEDD, in vista dell'esecuzione dei suoi doveri istituzionali nell'ambito dell'attuazione del PAN/LCD-GRN , ad un miglioramento della sua capacità di mobilitazione, d'impulsione e di coordinamento di tutti coloro i quali operano nel settore della LCD-GRN, e del monitoraggio -valutazione di ogni attività che rientra in questo settore.

La finalità del Progetto è di fare in modo che il rafforzamento delle capacità del SE/CNEDD possa farne un vero e proprio strumento di aiuto per le decisioni a favore sia del Governo del Niger che dei suoi partner nella cooperazione , grazie alla messa a disposizione da parte del SE/CNEDD di assistenza tecnica internazionale e nazionale ad alto livello e con mezzi finanziari e materiali adeguati.

ARTICOLO 3

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il progetto identifica vari livelli di organizzazione e di responsabilità :

- Il Comitato Bilaterale di Pilotaggio (CBP) costituito da un rappresentante del Gabinetto del Primo Ministro nigerino e da un rappresentante della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano, di seguito denominata DGCS, incaricato di approvare il programma annuale di lavoro, le previsioni budgetarie collegate e di esaminare lo stato di esecuzione del programma di attività , il rapporto amministrativo di esecuzione redatto da CGT, sulla base di un parere di conformità delle azioni rispetto agli obiettivi del Progetto ed allo spirito della CCD da parte del SE/CCD. In vista di ottenere un

avanzamento normale della messa in opera del progetto, il CBP si riunirà almeno due volte l'anno. La data ed il luogo di ciascuna revisione saranno stabiliti di comune accordo fra le parti interessate.

- il Comitato di Gestione tecnica (CGT) del Progetto è composto dal Segretario Esecutivo del SE/NEDD e dal principale consigliere tecnico (CTP) della DGCS; il CGT sarà incaricato dell'esecuzione tecnica del progetto. A tal fine esso è incaricato di:

- Elaborare i programmi di attività annuali ed i relativi bilanci preventivi, in vista di sottoporli al CPB con il parere del SE/CCD;
- provvedere al segretariato a livello delle riunioni del CPB;
- seguire i programmi di attività , una volta approvati;
- gestire i fondi stanziati per il Progetto;
- redigere ogni semestre un rapporto di esecuzione tecnica ed un rapporto di esecuzione finanziaria certificato dall'Ufficio dell'UNDP a Niamey da sottoporre al CPB da parte del SE/CCD;
- predisporre le lettere d'incarico in relazione al reclutamento dei consulenti nazionali ed internazionali per conto del Progetto e sovrintendere alle attività di questi ultimi.
- Redigere in collegamento con l'Ufficio dell'UNDP a Niamey, le lettere d'incarico tecniche relative agli acquisti di materiale ed al personale locale da ingaggiare;
- Garantire una gestione ottimale dei fondi e del patrimonio del Progetto;

ARTICOLO 4

a) La responsabilità generale dell'attuazione del Progetto incomberà alle autorità nigerine.

b) Il SE/CCD, in collaborazione con l'Ufficio dell'UNDP di Niamey, garantirà il monitoraggio tecnico ed amministrativo del progetto, vigilando sulla conformità delle azioni intraprese nel quadro del progetto, con lo spirito di partenariato, di armonizzazione, di coordinamento, di concertazione e di partecipazione di cui la Convenzione dispone.

ARTICOLO 5

Per la realizzazione del Progetto , la Parte italiana , per il tramite della DGCS s'impegna a:

a) stanziare un ammontare di 1.617.085.140 (un miliardo seicentodiciassette milioni ottanta cinquemila centoquaranta) Lire italiane, ossia eur. 835.154 (ottocento trentacinque mila centocinquantaquattro Euro).Questo ammontare è destinato a coprire le spese previste nel bilancio preventivo dettagliato che figura nel documento del progetto allegato,e che è parte integrante del presente Accordo. In questo ammontare sono comprese le spese di supporto richieste al SE/CCD .

b) I fondi destinati all'esecuzione del Progetto saranno versati in due "tranches", la prima "tranche" il cui ammontare sarà equivalente ai bisogni del primo anno , essendo di 839.729.000 (ottocentotrentanove milioni settecentoventinovemila) Lire italiane ossia 433.683 (quattrocento trentatremila seicento ottantatre) Euro sarà versata al SE/CCD dopo la firma del presente Accordo. La seconda ed ultima tranche sarà versata su richiesta del SE/CCD ,

dopo la presentazione e l'approvazione dei rapporti di attività e dei rendiconti finanziari, ed in considerazione dei bisogni del Progetto secondo la tabella budgetaria allegata al documento del Progetto.

c) mettere a disposizione del Progetto l'assistenza tecnica internazionale sulla base delle lettere d'incarico compilate dal CGT, per un ammontare di Lire italiane 842.200.000 (ottocentoquarantadue milioni duecentomila) ossia 434.960 (quattrocento trentaquattro mila novecento sessanta Euro, direttamente gestito dalla DGCS.

ARTICOLO 6

Per la realizzazione del Progetto il cui documento è allegato, la Parte nigerina attraverso il SE/CNEDD s'impegna a mettere a disposizione un I personale di alto livello, strutture ed equipaggiamenti adeguati e mezzi finanziari sufficienti. IL SE/CNEDD si farà carico altresì dei seguenti costi:

a) salari, indennità e tutti gli altri costi del personale nigerino collocato presso il SE/CNEDD;

b) riparazione e manutenzione dei locali ove il SE/CNEDD è ospitato ;

c) spese di energia elettrica e di acqua;

d) spese di telefono, fax e Internet (un complemento per la copertura dei costi sarà a carico del finanziatore nei limiti stabiliti a livello del bilancio preventivo del presente documento); tutti i costi in sovrappiù saranno a carico della parte nigerina;

e) salari, le indennità e tutti gli altri costi del personale dipendente da altri Ministeri tecnici e facente parte della Commissione PAN/LLCD-GRN e/ o necessario per le attività del Progetto;

ARTICOLO 7

A seguito della domanda del Niger e dell'Italia , e nel rispetto del mandato del Segretariato della CCD, il SE/CCD s'impegna a:

a) effettuare missioni di supporto in Niger secondo un'adeguata periodicità , in vista di predisporre un parere destinato al CBP, concernente la messa in opera del progetto, vigilando sulla conformità e la pertinenza delle strategie ed attività del progetto con gli obiettivi stabiliti ed in relazione alle disposizioni della CCD;

b) assicurare, in collaborazione con l'Ufficio dell'UNDP a Niamey, l'amministrazione delle risorse finanziarie del progetto sulla base di programmi annuali di attività approvati dal CPB, ed autorizzare il CGT a provvedere alle ordinazioni del materiale e dell'equipaggiamento previste nel bilancio preventivo, nonché alla selezione ed al reclutamento del personale nazionale e saheliano necessario per l'esecuzione del Progetto, previa verifica ed approvazione delle specifiche tecniche, delle analisi del mercato e delle lettere di incarico redatte dal CGT del Progetto;

c) tramite l'ufficio dell'UNDP a Niamey, accreditare semestralmente il conto del Progetto, in conformità al programma annuale di attività, con i fondi da gestire localmente sulla base del controllo e dell'approvazione e dell'approvazione da parte dell'ufficio dell'UNDP a Niamey, del bilancio di esecuzione del semestre precedente, compilato dal CGT;

d) formulare pareri, raccomandazioni e suggerimenti necessari ai fini di una utilizzazione ottimale delle risorse disponibili;

e) trasmettere alla DGCS ed al CBP un rapporto finanziario semestrale , certificato dall'Ufficio dell'UNDP a Niamey. L'estratto finanziario dovrà fornire le spese particolareggiate effettuate secondo il bilancio preventivo dettagliato che figura nel documento di Progetto, e secondo il modello utilizzato dalla DGCS ed allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante;

f) sottoporre alla DGCS un estratto finanziario finale, certificato dall''Ufficio dell'UNDP a Niamey, quando il Progetto sarà realizzato ai sensi dell'articolo 10 b). L'estratto finanziario dovrà fornire i dettagli delle spese effettuate a fronte del bilancio preventivo dettagliato che figura nel documento di Progetto e secondo il modello utilizzato dalla DGCS ed allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante.

ARTICOLO 8

a) I fondi destinati all'esecuzione del Progetto saranno versati sul numero di conto in appresso ed utilizzati esclusivamente per la messa in opera del Progetto.

A/C: 400-932 644

Banca: Chase Manhattan Bank, NY

A/C Nome United Nations Geneva-Mainframe

Indirizzo: International Agencies Branch
270 Park Ave., 43rd Floor
New York, NY 10017 USA

ABA: 021000021 (Codice bancario USA)

b) Il SE/CCD stabilirà nella sua contabilità una linea budgetaria speciale al fine di contabilizzare le entrate e le uscite del progetto. Questa linea sarà gestita conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue procedure interne. Per l'insieme delle transazioni, l'unità di conto sarà in dollari USA ed i rapporti o gli estratti finanziari saranno espressi in questa moneta e convertiti in Euro.

c) I fondi destinati all'esecuzione del progetto saranno versati in due tranches secondo l'articolo 5 b);

d) l'utilizzazione di qualsiasi rimanenza finanziaria ai termini dell'esecuzione del progetto sarà possibile solo previa approvazione e dietro istruzioni della DHCS.

e) Il controllo e la verifica della gestione e della contabilità delle somme stanziate per il progetto si effettueranno conformemente alle disposizioni in vigore ed alle procedure dell'UNDP.

ARTICOLO 9

In qualsiasi momento, nel periodo di durata del presente accordo, la DGCS e d il SE/CCD potranno decidere di comune accordo e sulla base degli orientamenti del Progetto approvati dal CBP, di distanziarsi dal piano di lavoro o dal bilancio preventivo del Progetto e di apportare le modifiche necessarie al piano di operazione , a patto di rimanere nell'ambito degli obiettivi del progetto e nei limiti dei fondi disponibili.

ARTICOLO 10

a) Quando il SE/CCD giudichi che il Progetto è stato pienamente realizzato, esso ne informerà la DGCS per iscritto La data di questa notifica costituirà la data di scadenza del presente Accordo, in considerazione delle norme dell'articolo 7 f) e 10 b);

b) allo scadere del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 10 a), il SE/CCD continuerà a beneficiare della libera disponibilità dei fondi stanziati dalla DGCS entro il limite delle somme necessarie per la liquidazione degli impegni finanziari stipulati dall'Ufficio dell'UNDP a Niamey, nell'ambito del Progetto. Quando tutte le somme impegnate saranno state saldate, l'eventuale rimanenza sarà utilizzata in conformità all'articolo 8 d);

c) i titoli di proprietà dell'equipaggiamento e del materiale, acquistati nel quadro del Programma ai sensi del presente Accordo, saranno trasferiti al SE/CNEDD alla fine del Programma secondo la decisione del CBP.

ARTICOLO 11

Il SE/CNEDD s'impegna a garantire l'esecuzione del Progetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e non prima di quando la DGCS abbia effettuato il versamento previsto dall'articolo 5 b) sul conto del SE/CCD. Il SE/CCD non potrà essere considerato responsabile di qualsiasi ritardo nell'attuazione del Progetto per via dell'inosservanza dei termini nei versamenti degli importi previsti o nella presentazione ad opera del CGT, dei programmi di attività da finanziare.

ARTICOLO 12

a) Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma ad opera delle tre parti interessate.

b) Tuttavia, esso può essere denunciato mediante comunicazione scritta di una delle tre parti alle altre, per mezzo di un preavviso di 6 (sei) mesi. In questo caso, il conteggio delle spese impegnate sarà sottoposto alla DGCS dal SE/CCD. L'ammontare versato sarà rimborsato su un conto che dovrà essere indicato dalla DGCS. Se le spese effettive fossero superiori agli importi già versati dalla DGCS, la differenza sarebbe trasferita dalla DGCS al SE/CCD.

c) Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di uno scambio di lettere fra le parti. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle loro rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, l'11.09.2001 in tre esemplari originali in francese

Il Segretario Esecutivo della Convenzione contro la desertificazione	Per il Governo della Repubblica del Niger	Per il Governo della Repubblica Italiana

19.

Amman, 10/19 settembre 2001

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania relativo al rafforzamento della protezione civile nella lotta contro gli incendi (AID n. 6490), con allegato

(Entrata in vigore 19 settembre 2001)

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF PLANNING
AMMAN
Ref.No. 5/2/5/6330
Date 19/9/2001

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التخطيط
عمان

الرقم ....
التاريخ ....
الموافق ....

H.E. Mr. Stefano Jedrkiewicz
The Ambassador
Embassy of Italy
Amman

Subject: Strengthening of Jordan Civil Defence Project

Excellency,

I have the pleasure to reply to your Letter n. 1885 dated September, 10th, 2001, which states the following:

"I have the pleasure to refer to the 'Strengthening of Jordan Civil Defence' Project, which Italy agreed to fund in the framework of the Memorandum of Understanding concerning the Italian aid programme for the years 2000-2002, signed in Amman on January 25th, 2000.

In particular, I am glad to confirm that the Italian Ministry of Foreign Affairs has approved the following concessions in favour of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan:

- a grant for an amount up to 624,760,000 Italian Liras for technical assistance and training activities in Jordan and Italy, to meet the costs of the request presented in the Jordan Basic Design Study (to be supplied by the Italian Civil Defence, General Directorate of the Ministry of Interior). A detailed document about this technical assistance and training programme will be provided subsequently;

- a soft loan up to a maximum of 8,706,499,200 Italian Liras, to be utilized for the supply, in Italy, of 10 (ten) fully equipped fire-fighting trucks, 9 (nine) rapid intervention vehicles, 8 (eight) water tanks, through a Financial Agreement between the Government of Jordan represented by the Ministry of Planning and the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale), for the implementation of the agreed project as duly detailed in the project document.

As regards the soft loan, the Italian Government shall authorize – under the provision of the Italian Law n. 49/1987 – the Mediocredito Centrale to provide the above mentioned amount for the implementation of the programme, as defined in the project appraisal documentation, subject to the finalization of the following procedural steps and arrangements mentioned in the present agreement:

1. The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall transfer the loan to the D.G. of Jordan Civil Defence/Ministry of Interior, which is entrusted with the implementation of the project.

2. The above mentioned amount of 8,706,499,200 Italian Liras is to be understood as a ceiling, also in case the total value of the contract(s) should exceed it. In particular, should the total value be less or equal to 8,706,499,200 Italian Liras, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract(s) awarded.
   The Italian Government reserves the right to finance only the amount that is in line with market prices, as well as to withdraw the concession of the soft loan in case of non-compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present agreement.

3. The soft loan shall be solely used for acquiring–through competitive bidding- supplies and services related to the above-mentioned project, to be purchased in Italy. The purchase(s) shall be comprehensive of:

- transportation of the vehicles and other equipment from Italy to destination;
- supply of spare parts (5% of the cost of each vehicle);
- supply of a manual for the maintenance of the vehicles supplied and other equipment;
- supply of technical assistance services for the maintenance of the vehicles supplied and other equipment;
- supply of training for the operation and manteinance of the vehicles supplied and other equipment.

The above mentioned supplies and services shall be totally exempted from taxes or custom duties.

4. The loan will be denominated in Italian Liras and will be subject to the following terms:

- Nominal interest rate 0.5%
- Repayment period 36 years
- Grace period 24 years

5. The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan commits itself to find the human and financial resources for the new vehicles' and spare parts' management, related maintenance and insurance.

6. According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement shall be the following:

a) The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and through the Civil Defence as a beneficiary institution shall:

I) complete the designing and preparation of the specifications for the equipment, according to the technical specifications drafted by the Italian Ministry of Interior/D.G. of Civil Defence, hereby attached as Annex A, and in accordance with the regulations of the Italian Law 192/98, regarding the sub-supplies in the production activities, that will allow the participation to the bidding to the maximum number of Italian companies qualified. In the bid documents due attention shall be paid to the indication, by the participating companies, of their after sale commercial network assistance, in order to assure the project sustainability;

II) work out the terms of reference for the competitive bidding procedures, which shall be designed according to those adopted by the international institutions of which the Italian Republic is member (E.U., IMF, WB, etc.);

III) keep the Italian Ministry of Foreign Affairs fully informed on the tendering activities, particularly on the procedures which will be followed for issuing the tender, the advertising and the criteria adopted for bid evaluation, by sending to the Italian Embassy in Amman, as soon as possible, a draft tender document and any other appropriate bidding document. Furthermore, a copy of the bidding invitation shall be sent to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, at least 14 days before issuing the bid request, in order to allow for the advertising of the invitation through the appropriate Italian channels, with the purpose of maximizing the number of qualified bidders. The bidding documents will be dealt with in absolute confidentiality until the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan officially issues the bid;

IV) award, negotiate and sign one or more contracts with one or more Italian companies on the basis of a competitive bidding procedure restricted to Italian companies, carried out according to recognized international standards;

V) send to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, a comprehensive report on tender evaluation and contract documentation and, if so required, a full copy of all the original proposals submitted by the bidders (responsive and unresponsive).

b) The Italian Ministry of Foreign Affairs shall verify that the contents of the contract(s) to be financed by Italy are in accordance with the appraisal document and the financing proposal submitted to the Steering Committee of Italian Cooperation and that the clauses of the contract(s) are in accordance with internationally recognized contract practice.

c) Subject to the aforementioned verification and after having received the final approval by the Steering Committee, the Ministry of Foreign Affairs shall request the Ministry of Treasury to issue a ministerial decree authorizing Mediocredito Centrale to disburse the credit to the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan.

d) The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall designate the body to act as borrower and empower it to sign the financial convention with Mediocredito Centrale on behalf of the Government.

e) Mediocredito Centrale and the borrower shall sign a financial convention which will provide the legal framework between the lender and the borrower; it shall include and specify the provisions of the present agreement and constitute the basis for the actual disbursement.

f) The borrower shall implement the internal procedures for the project financial arrangements.

7. The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures for the use of the soft loan and any other condition mentioned in the present agreement and in the appraisal document. Internal or external auditing procedures envisaged by the two parties may be previously carried out by a written request of one of the two Parties.

Should the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agree to the content of the present letter, the same and the positive reply by Your Excellency shall constitute an agreement between the Italian and the Jordanian Governments, which shall enter into force at the date of your replying letter."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agrees to the contents of the letter quoted above.

Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration.

Jawad Hadid

Minister of Planning

Ambasciata d'Italia
Amman

1885

September, 10th, 2001

Your Excellency,

I have the pleasure to refer to the "Strengthening of Jordan Civil Defence" Project, which Italy agreed to fund in the framework of the Memorandum of Understanding concerning the Italian aid programme for the years 2000-2002, signed in Amman on January 25th, 2000.

In particular, I am glad to confirm that the Italian Ministry of Foreign Affairs has approved the following concessions in favour of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan:
- a grant for an amount up to 624,760,000 Italian Liras for technical assistance and training activities in Jordan and Italy, to meet the costs of the request presented in the Jordan Basic Design Study (to be supplied by the Italian Civil Defence, General Directorate of the Ministry of Interior). A detailed document about this technical assistance and training programme will be provided subsequently;
- a soft loan up to a maximum of 8,706,499,200 Italian Liras, to be utilized for the supply, in Italy, of 10 (ten) fully equipped fire-fighting trucks, 9 (nine) rapid intervention vehicles, 8 (eight) water tanks, through a Financial Agreement between the Government of Jordan represented by the Ministry of Planning and the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale), for the implementation of the agreed project as duly detailed in the project document.

As regards the soft loan, the Italian Government shall authorize – under the provision of the Italian Law n. 49/1987 – the Mediocredito Centrale to provide the above mentioned amount for the implementation of the programme, as defined in the project appraisal documentation, subject to the finalization of the following procedural steps and arrangements mentioned in the present agreement:

1. The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall transfer the loan to the D.G. of Jordan Civil Defence/Ministry of Interior, which is entrusted with the implementation of the project.

His Excellency
Dr. Jawad Hadid
Minister of Planning
Amman

2. The above mentioned amount of 8,706,499,200 Italian Liras is to be understood as a ceiling, also in case the total value of the contract(s) should exceed it. In particular, should the total value be less or equal to 8,706,499,200 Italian Liras, the amount of the Italian financing will be equal to the value of the contract(s) awarded.

The Italian Government reserves the right to finance only the amount that is in line with market prices, as well as to withdraw the concession of the soft loan in case of non-compliance with the conditions and procedural steps mentioned in the present agreement.

3. The soft loan shall be solely used for acquiring – through competitive bidding – supplies and services related to the above-mentioned project, to be purchased in Italy.

The purchase(s) shall be comprehensive of:

- transportation of the vehicles and other equipment from Italy to destination;
- supply of spare parts (5% of the cost of each vehicle);
- supply of a manual for the maintenance of the vehicles supplied and other equipment;
- supply of technical assistance services for the maintenance of the vehicles supplied and other equipment;
- supply of training for the operation and manteinance of the vehicles supplied and other equipment.

The above mentioned supplies and services shall be totally exempted from taxes or custom duties.

4. The loan will be denominated in Italian Liras and will be subject to the following terms:

- Nominal interest rate 0.5%
- Repayment period 36 years
- Grace period 24 years

5. The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan commits itself to find the human and financial resources for the new vehicles' and spare parts' management, related maintenance and insurance.

6. According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of soft loans, the main steps to be followed before the disbursement shall be the following:

a) The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and through the Civil Defence as a beneficiary institution shall:

I) complete the designing and preparation of the specifications for the equipment, according to the technical specifications drafted by the Italian Ministry of Interior/D.G. of Civil Defence, hereby attached as Annex A, and in accordance with the regulations of the Italian Law 192/98, regarding the sub-supplies in the production activities, that will allow the participation to the bidding to the maximum number of Italian companies qualified. In the bid documents due attention shall be paid to the indication, by the participating companies, of their after sale commercial network assistance, in order to assure the project sustainability;

II) work out the terms of reference for the competitive bidding procedures, which shall be designed according to those adopted by the international institutions of which the Italian Republic is member (E.U., IMF, WB, etc.);

III) keep the Italian Ministry of Foreign Affairs fully informed on the tendering activities, particularly on the procedures which will be followed for issuing the tender, the advertising and the criteria adopted for bid evaluation, by sending to the Italian Embassy in Amman, as soon as possible, a draft tender document and any other appropriate bidding document. Furthermore, a copy of the bidding invitation shall be sent to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, at least 14 days before issuing the bid request, in order to allow for the advertising of the invitation through the appropriate Italian channels, with the purpose of maximizing the number of qualified bidders. The bidding documents will be dealt with in absolute confidentiality until the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan officially issues the bid;

IV) award, negotiate and sign one or more contracts with one or more Italian companies on the basis of a competitive bidding procedure restricted to Italian companies, carried out according to recognized international standards;

V) send to the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Italian Embassy in Amman, a comprehensive report on tender evaluation and contract documentation and, if so required, a full copy of all the original proposals submitted by the bidders (responsive and unresponsive).

b) The Italian Ministry of Foreign Affairs shall verify that the contents of the contract(s) to be financed by Italy are in accordance with the appraisal document and the financing proposal submitted to the Steering Committee of Italian Cooperation and that the clauses of the contract(s) are in accordance with internationally recognized contract practice.

c) Subject to the aforementioned verification and after having received the final approval by the Steering Committee, the Ministry of Foreign Affairs shall request the Ministry of Treasury to issue a ministerial decree authorizing Mediocredito Centrale to disburse the credit to the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan.

d) The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan shall designate the body to act as borrower and empower it to sign the financial convention with Mediocredito Centrale on behalf of the Government.

e) Mediocredito Centrale and the borrower shall sign a financial convention which will provide the legal framework between the lender and the borrower; it shall include and specify the provisions of the present agreement and constitute the basis for the actual disbursement.

f) The borrower shall implement the internal procedures for the project financial arrangements.

7. The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures for the use of the soft loan and any other condition mentioned in the present agreement and in the appraisal document. Internal or external auditing procedures envisaged by the two parties may be previously carried out by a written request of one of the two Parties.

Should the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agree to the content of the present letter, the same and the positive reply by Your Excellency shall constitute an agreement between the Italian and the Jordanian Governments, which shall enter into force at the date of your replying letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz

IL REGNO HASHEMITA
DI GIORDANIA

MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE

Ref. N. 5/2/5/6330
Data: 19/9/2001

S.E. Stefano Jedrkiewicz
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
Amman

Oggetto: Potenziamento del Progetto di difesa Civile Giordana

Eccellenza,

Ho il piacere di rispondere alla Sua Lettera n. 1885 del 10 settembre 2001, il cui testo è il seguente:

" Ho il piacere di fare riferimento al Progetto "Potenziamento della Difesa Civile Giordana", che l'Italia ha convenuto di finanziare nell'ambito del Memorandum d'Intesa relativo al programma di aiuto italiano per gli anni 2000-2002, firmato ad Amman il 25 gennaio 2000.

In particolare, sono lieto di confermare che il Ministero degli Affari Esteri italiano ha approvato le seguenti concessioni a favore del Governo del Regno Hashemita di Giordania:

- un dono per un importo pari ad un massimo di 624.760.000 lire italiane per assistenza tecnica ed attività di formazione in Giordania e in Italia, per

sostenere le spese della richiesta presentata nello Studio Progettazione di Base Giordano (che deve essere fornito dalla Difesa Civile Italiana, Direzione Generale del Ministero degli Interni). Un documento dettagliato sull'assistenza tecnica e sul programma di formazione sarà presentato successivamente;
un credito agevolato per un importo non superiore a 8.706.499.200 lire italiane da impiegare per la fornitura, in Italia, di 10 (dieci) camion anti-incendio completamente equipaggiati, 9 (nove) automezzi di intervento rapido, 8 (otto) cisterne, tramite un Accordo Finanziario fra il Governo di Giordania, rappresentato dal Ministero della Pianificazione, e l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale), per l'attuazione del progetto concordato, come debitamente specificato nel documento del progetto.

Per quanto riguarda il credito agevolato, il Governo Italiano – ai sensi delle disposizioni della Legge italiana n. 49/1987 – autorizzerà il Mediocredito Centrale ad erogare l'importo sopra menzionato per l'attuazione del programma, come definito nella documentazione di valutazione del progetto, ferma restando la finalizzazione delle seguenti procedure ed intese, di cui al presente accordo:

1. Il Governo del Regno Hashemita di Giordania trasferirà il credito alla D.G. della Difesa Civile Giordana/Ministero dell'Interno, che è incaricata dell'attuazione del progetto.
2. L'importo di cui sopra, pari a 8.706.499.200 lire italiane, deve essere inteso come importo massimo, anche nel caso in cui il valore totale del/i contratto/i lo superi. In particolare, qualora il valore totale fosse pari o inferiore a 8.706.499.200 lire italiane, l'importo del finanziamento italiano sarà pari al valore del/i contratto/i concesso.

Il Governo Italiano si riserva il diritto di finanziare solo l'importo conforme ai prezzi di mercato, nonché di ritirare la concessione del credito agevolato, in caso di mancato rispetto delle condizioni e procedure di cui al presente accordo.

3. Il credito di aiuto sarà impiegato esclusivamente per acquistare – tramite gara d'appalto competitiva – forniture e servizi relativi al progetto sopra menzionato, da acquistare in Italia. L'acquisto sarà comprensivo di:

- trasporto degli automezzi e di altre attrezzature dall'Italia a destinazione;

- fornitura di pezzi di ricambio (5% del costo di ogni automezzo)
- fornitura di un manuale per la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature;
- fornitura di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature;
- fornitura di formazione per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature.

Le forniture ed i servizi di cui sopra saranno totalmente esenti da imposte o dazi doganali.

4. Il credito sarà denominato in lire italiane e sarà soggetto ai termini seguenti:

- tasso di interesse nominale 0,5%
- periodo di restituzione 36 anni
- periodo di grazia 24 anni

5. Il Governo del Regno Hashemita di Giordania si impegna a trovare le risorse umane e finanziarie per la gestione dei nuovi automezzi e pezzi di ricambio, nonché la relativa manutenzione e assicurazione.

6. In base alle procedure seguite dalla Cooperazione Italiana per la concessione di crediti di aiuto, le procedure principali da seguire prima dell'erogazione saranno seguenti:
   a) Il Governo del Regno Hashemita di Giordania, tramite la Difesa Civile quale istituto beneficiario:
      I. Completerà la progettazione e la preparazione delle specifiche delle attrezzature, in conformità con le specifiche tecniche delineate dal Ministero dell'Interno italiano/D.G. della Difesa Civile, che figura come Allegato A, nonché in conformità con le norme della Legge Italiana 192/98, per quanto riguarda le sotto-formiture delle attività produttive, che consentiranno la partecipazione alla gara del maggior numero di società italiane qualificate. Nei documenti di gara si dovrà prestare la debita attenzione all'indicazione, da parte delle società partecipanti, della relativa rete di assistenza commerciale post-vendita, al fine di garantire la sostenibilità del progetto;

II. Elaborerà il mandato relativo alle procedure delle gare d'appalto competitive, che saranno progettate in conformità con quelle adottate dalle istituzioni internazionali di cui la Repubblica Italiana è membro (UE, IMF, BM ecc.);

III. Terrà il Ministero degli Esteri Italiano pienamente informato sulle attività di gara, e in particolare sulle procedure che saranno seguite per bandire la gara, sulla pubblicità e sui criteri adottati per la valutazione delle offerte, inviando al più presto all'Ambasciata Italiana ad Amman un progetto di documento di gara e qualsiasi altro documento di offerta pertinente. Inoltre, una copia dell'invito all'offerta sarà inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata ad Amman, almeno 14 giorni prima della pubblicazione della richiesta di offerta, al fine di consentire che l'invito venga pubblicizzato tramite gli appositi canali italiani, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione di offerenti qualificati. I documenti di offerta saranno trattati con la massima riservatezza fino a quando il Governo del Regno Hashemita di Giordania non avrà pubblicato ufficialmente le offerte;

IV. Accorderà, negozierà e firmerà uno o più contratti con una o più società italiane sulla base di una procedura di gara competitiva limitata a società italiane, che si svolgerà in conformità con criteri internazionali riconosciuti;

V. Invierà al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata italiana ad Amman, una relazione esaustiva sulla valutazione della gara e la documentazione del contratto e, su richiesta, una copia integrale di tutte le proposte originali presentate dagli offerenti (rispondenti e non rispondenti).

b) Il Ministero degli Affari Esteri Italiano controllerà che il contenuto del/i contratto/i da finanziare da parte italiana sia conforme al documento di valutazione ed alla proposta di finanziamento presentata al Comitato di Gestione della Cooperazione Italiana e che le clausole del/i contratto/i siano conformi alle prassi contrattuali riconosciute al livello internazionale.

c) Fatta salva la summenzionata verifica e dopo aver ricevuto l'approvazione definitiva del Comitato Direttivo, il Ministero degli Affari Esteri chiederà al Ministero del Tesoro di pubblicare un decreto ministeriale, per

autorizzare il Mediocredito Centrale ad erogare il credito al Governo del Regno Hashemita di Giordania.

d) Il Governo del Regno Hashemita di Giordania designerà l'ente che fungerà da mutuatario, e lo autorizzerà a firmare la convenzione finanziaria con il Mediocredito Centrale per conto del Governo.

e) Il Mediocredito Centrale ed il mutuatario firmeranno una convenzione finanziaria che costituirà il quadro giuridico fra il mutuante ed il mutuatario, comprenderà e specificherà le disposizioni del presente accordo e costituirà la base per l'effettiva erogazione.

f) Il mutuatario attuerà le procedure interne per le disposizioni finanziarie relative al progetto.

7. I due Governi si impegnano ad attuare le adeguate procedure di controllo e monitoraggio sull'impiego del credito d'aiuto e su tutte le altre condizioni di cui al presente accordo ed al documento di valutazione. Le procedure di revisione contabile interne ed esterne previste dalle due parti possono essere svolte precedentemente su richiesta scritta di una delle due Parti.

Qualora il Governo del Regno Hashemita di Giordania concordi sul contenuto della presente lettera, la medesima risposta positiva di Sua Eccellenza costituirà un accordo fra i Governi italiano e giordano, che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta."

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo del Regno Hashemita di Giordania concorda sul contenuto della lettera sopra citata.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Jawad Hadid)

Ministro della Pianificazione

Ambasciata d'Italia
Amman

1885

10 settembre 2001

Eccellenza,

Ho il piacere di fare riferimento al Progetto "Potenziamento della Difesa Civile Giordana", che l'Italia ha convenuto di finanziare nell'ambito del Memorandum d'Intesa relativo al programma di aiuto italiano per gli anni 2000-2002, firmato ad Amman il 25 gennaio 2000.

In particolare, sono lieto di confermare che il Ministero degli Affari Esteri italiano ha approvato le seguenti concessioni a favore del Governo del Regno Hashemita di Giordania:

- un dono per un importo pari ad un massimo di 624.760.000 lire italiane per assistenza tecnica ed attività di formazione in Giordania e in Italia, per sostenere le spese della richiesta presentata nello Studio Progettazione di Base Giordano (che deve essere fornito dalla Difesa Civile Italiana, Direzione Generale del Ministero degli Interni). Un documento dettagliato sull'assistenza tecnica e sul programma di formazione sarà presentato successivamente;

Sua Eccellenza
Dr. Jawad Hadid
Ministro della Pianificazione
Amman

- un credito agevolato per un importo non superiore a 8.706.499.200 lire italiane da impiegare per la fornitura, in Italia, di 10 (dieci) camion anti-incendio completamente equipaggiati, 9 (nove) automezzi di intervento rapido, 8 (otto) cisterne, tramite un Accordo Finanziario fra il Governo di Giordania, rappresentato dal Ministero della Pianificazione, e l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale), per l'attuazione del progetto concordato, come debitamente specificato nel documento del progetto.

Per quanto riguarda il credito agevolato, il Governo Italiano – ai sensi delle disposizioni della Legge italiana n. 49/1987 – autorizzerà il Mediocredito Centrale ad erogare l'importo sopra menzionato per l'attuazione del programma, come definito nella documentazione di valutazione del progetto, ferma restando la finalizzazione delle seguenti procedure ed intese, di cui al presente accordo:

1. Il Governo del Regno Hashemita di Giordania trasferirà il credito alla D.G. della Difesa Civile Giordana/Ministero dell'Interno, che è incaricata dell'attuazione del progetto.
2. L'importo di cui sopra, pari a 8.706.499.200 lire italiane, deve essere inteso come importo massimo, anche nel caso in cui il valore totale del/i contratto/i lo superi. In particolare, qualora il valore totale fosse pari o inferiore a 8.706.499.200 lire italiane, l'importo del finanziamento italiano sarà pari al valore del/i contratto/i concesso.

Il Governo Italiano si riserva il diritto di finanziare solo l'importo conforme ai prezzi di mercato, nonché di ritirare la concessione del credito agevolato, in caso di mancato rispetto delle condizioni e procedure di cui al presente accordo.

3. Il credito di aiuto sarà impiegato esclusivamente per acquistare – tramite gara d'appalto competitiva – forniture e servizi relativi al progetto sopra menzionato, da acquistare in Italia. L'acquisto sarà comprensivo di:

- trasporto degli automezzi e di altre attrezzature dall'Italia a destinazione;
- fornitura di pezzi di ricambio (5% del costo di ogni automezzo)
- fornitura di un manuale per la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature;

- fornitura di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature;
- fornitura di formazione per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi forniti e delle altre attrezzature.

Le forniture ed i servizi di cui sopra saranno totalmente esenti da imposte o dazi doganali.

4. Il credito sarà denominato in lire italiane e sarà soggetto ai termini seguenti:

- tasso di interesse nominale 0,5%
- periodo di restituzione 36 anni
- periodo di grazia 24 anni

5. Il Governo del Regno Hashemita di Giordania si impegna a trovare le risorse umane e finanziarie per la gestione dei nuovi automezzi e pezzi di ricambio, nonché la relativa manutenzione e assicurazione.
6. In base alle procedure seguite dalla Cooperazione Italiana per la concessione di crediti di aiuto, le procedure principali da seguire prima dell'erogazione saranno seguenti:
   a) Il Governo del Regno Hashemita di Giordania, tramite la Difesa Civile quale istituto beneficiario:
      I. Completerà la progettazione e la preparazione delle specifiche delle attrezzature, in conformità con le specifiche tecniche delineate dal Ministero dell'Interno italiano/D.G. della Difesa Civile, che figura come Allegato A, nonché in conformità con le norme della Legge Italiana 192/98, per quanto riguarda le sotto-formiture delle attività produttive, che consentiranno la partecipazione alla gara del maggior numero di società italiane qualificate. Nei documenti di gara si dovrà prestare la debita attenzione all'indicazione, da parte delle società partecipanti, della relativa rete di assistenza commerciale post-vendita, al fine di garantire la sostenibilità del progetto;
      II. Elaborerà il mandato relativo alle procedure delle gare d'appalto competitive, che saranno progettate in conformità con quelle adottate dalle istituzioni internazionali di cui la Repubblica Italiana è membro (UE, IMF, BM ecc.);

III. Terrà il Ministero degli Esteri Italiano pienamente informato sulle attività di gara, e in particolare sulle procedure che saranno seguite per bandire la gara, sulla pubblicità e sui criteri adottati per la valutazione delle offerte, inviando al più presto all'Ambasciata Italiana ad Amman un progetto di documento di gara e qualsiasi altro documento di offerta pertinente. Inoltre, una copia dell'invito all'offerta sarà inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata ad Amman, almeno 14 giorni prima della pubblicazione della richiesta di offerta, al fine di consentire che l'invito venga pubblicizzato tramite gli appositi canali italiani, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione di offerenti qualificati. I documenti di offerta saranno trattati con la massima riservatezza fino a quando il Governo del Regno Hashemita di Giordania non avrà pubblicato ufficialmente le offerte;

IV. Accorderà, negozierà e firmerà uno o più contratti con una o più società italiane sulla base di una procedura di gara competitiva limitata a società italiane, che si svolgerà in conformità con criteri internazionali riconosciuti;

V. Invierà al Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite l'Ambasciata italiana ad Amman, una relazione esaustiva sulla valutazione della gara e la documentazione del contratto e, su richiesta, una copia integrale di tutte le proposte originali presentate dagli offerenti (rispondenti e non rispondenti).

b) Il Ministero degli Affari Esteri Italiano controllerà che il contenuto del/i contratto/i da finanziare da parte italiana sia conforme al documento di valutazione ed alla proposta di finanziamento presentata al Comitato di Gestione della Cooperazione Italiana e che le clausole del/i contratto/i siano conformi alle prassi contrattuali riconosciute al livello internazionale.

c) Fatta salva la summenzionata verifica e dopo aver ricevuto l'approvazione definitiva del Comitato Direttivo, il Ministero degli Affari Esteri chiederà al Ministero del Tesoro di pubblicare un decreto ministeriale, per autorizzare il Mediocredito Centrale ad erogare il credito al Governo del Regno Hashemita di Giordania.

d) Il Governo del Regno Hashemita di Giordania designerà l'ente che fungerà da mutuatario, e lo autorizzerà a firmare la convenzione finanziaria con il Mediocredito Centrale per conto del Governo.

e) Il Mediocredito Centrale ed il mutuatario firmeranno una convenzione finanziaria che costituirà il quadro giuridico fra il mutuante ed il mutuatario, comprenderà e specificherà le disposizioni del presente accordo e costituirà la base per l'effettiva erogazione.

f) Il mutuatario attuerà le procedure interne per le disposizioni finanziarie relative al progetto.

7. I due Governi si impegnano ad attuare le adeguate procedure di controllo e monitoraggio sull'impiego del credito d'aiuto e su tutte le altre condizioni di cui al presente accordo ed al documento di valutazione. Le procedure di revisione contabile interne ed esterne previste dalle due parti possono essere svolte precedentemente su richiesta scritta di una delle due Parti.

Qualora il Governo del Regno Hashemita di Giordania concordi sul contenuto della presente lettera, la medesima risposta positiva di Sua Eccellenza costituirà un accordo fra i Governi italiano e giordano, che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
(F.to: Stefano Jedrkiewicz)

20.

Luanda, 28 settembre 2001

Accordo creditizio tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Angola per la realizzazione del programma di sviluppo e ammodernamento delle telecomunicazioni nella provincia di Kwanza Sul, con annesso A, firmato a Luanda il 28 settembre 2001

(Entrata in vigore 13 dicembre 2001)

LOAN AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA
ON THE GRANTING OF A SOFT LOAN FOR THE
DEVELOPMENT AND UPGRADING OF TELECOMMUNICATION SYSTEM IN
THE PROVINCE OF KWANZA SUL

the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Angola, hereinafter referred as to "the Parties",

Whereas fully agree on the necessity to sustain the socio-economic development of Angola through the provision of infrastructures to enhance the living conditions of all the Angolans.

Whereas Italy and Angola have agreed to co-operate in the implementation of a program in Angola entitled "Development and upgrading of telecommunication system in the Province of Kwanza Sul which is described in the appraisal technical document, and which is attached as Annex A hereto and made an integral part hereof.

have agreed as follows:

ARTICLE I

1. Italy shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, provide Angola with a soft loan not exceeding the sum of 18.046.125 EUROs (€) for the implementation of the agreed project detailed as in Annex A.

2. The mentioned amount of 18.046.125 EUROs (€) has to be understood as a ceiling. Under no circumstances whatsoever the ceiling can be overcome. In the case that the amount of the contract(s) will be higher the additional costs will be covered by Angola or by the company to which the contract will be awarded the contract(s). Under no circumstances Italy can accept a reduction of contract(s) activities.

ARTICLE II

The soft loan will be subject to the following concessional terms:

Nominal interest rate: *0,5%*
Repayment period: *36 years*
Grace period: *24 years*

ARTICLE III

The soft-loan shall be utilised by Angola for the purpose of meeting the actual costs of supplies and services of the Program at Annex A, to be purchased in Italy through a competitive bidding among Italian companies to be held in the Republic of Angola. The company awarded the contract(s) may purchase in the Republic of Angola or in other developing countries supplies and services up to a maximum of 10 % of the soft loan.

ARTICLE IV

The present soft loan will fund a contract(s) for supplies and services related to the project as detailed in Annex A. Other costs related to control and implementation of the project shall be carried out by Angola.

ARTICLE V

The tendering procedures for awarding of the contract(s) should comply with international standards, preferably with those adopted by European Union, provided that goods and services related to the execution of the project follow the provisions of art. III above.

ARTICLE VI

1. Angola shall send a copy of the invitation for bidding(s) to Italy, through the Italian Embassy in Luanda, within four (4) weeks before issuing the bid request, to allow the advertising of the invitation through Italian appropriate widespread channels.

2. Angola shall send to Italy a comprehensive report on tender evaluation, a copy of the awarded contract(s)s and, if requested by Italy, a full copy of all original proposals submitted by the bidders. The contract(s) shall be considered fully effective only after the approval of Italy as in clause 4 of the present article.

3. Italy, before the contract(s) is signed, may verify the correctness of the tender evaluation and that the contents of the contract(s) are in accordance with the financial proposal submitted to Italian co-operation Steering Committee.

4. Subject to the aforementioned verification Italy will issue its final approval and the Italian Ministry of Treasury will authorise Mediocredito Centrale SpA to disburse the loan. The Government of Angola shall designate the body to act as borrower and empower it to sign the Financial Convention which will provide the legal framework between the lender and the borrower. Such Financial Convention will include and specify the provisions of the present agreement and will constitute the basis for the actual disbursement.

5. All financial accounts and statements shall be expressed in EUROs and there shall be no accounting or reporting in other currencies. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be denominated in EUROs at the official rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE VII

Angola shall send a quarterly progress report to the Italian Embassy in Luanda and inform on the date of conclusion of the project activities. The date of such notification shall be deemed to be the date of operational completion of the Program.

ARTICLE VIII

The present Loan Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties will inform each other on the completion of their domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

The technical conditions of this Loan Agreement may be modified or altered upon mutual consent of the Parties and may be made through formal Exchange of Letters between the Parties.

This Loan Agreement may be terminated by either Party on ninety days written notice to the other Party.

ARTICLE IX

Any dispute on the interpretation of any provision herein contained shall be settled through consultations or negotiations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Luanda on the..... of ...... in two originals each in the English language, both texts being equally authentic

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Angola
Italian Ambassador to Angola	
Date: 28 · 09 - 2001	Date: 28/09/2001

ANNEX A

1. SUPPLY OF MATERIALS AND SERVICES

The project comprises the following:

- Installing new digital switching capacity in Sumbe (Main exchange) of 5000 lines. The new Sumbe exchange will be connected to a new digital satellite link to Luanda for national and international traffic.
  Rehabilitation and extension of the Access Network in Sumbe. Installing new digital switching capacities of 128 subscriber lines in Quicombo and the Oil University (Remote Subscriber Units), both locations close to Sumbe and connected to Sumbe by new digital links.

- Installing in Porto Amboim new digital switching exchange of 1280 subscribers. The exchange in Porto Amboim will be connected to Sumbe via a new SDH microwave digital link.
  Rehabilitation and extension of the Access Network in Porto Amboim.

- New digital switching capacity in Gabela (Main exchange) of initially 1664 subscriber lines. The exchange in Gabela will be connected to Sumbe via a new digital SDH microwave link.
  Rehabilitation and extension of the Access Network in Gabela.

- New standard F2 satellite Earth Station in Sumbe.

- Establishing a new SDH STM1 transmission backbone ring, radio microwave, Chingo-Porto Amboim-Gabela-Chingo, serving the switching sites of Sumbe, Porto Amboim, Gabela. The connection between the Sumbe new exchange and Chingo will be made by fiber optic cable.

- Installing a new digital transit switch in Luanda (CTNI2) to handle the traffic coming/going to the new digital network of Kwanza Sul, equipped with 72 x 2 Mb/s PCM links.

- Installing a new TMN (Telecommunications Management Network) system to manage the new switching network in Kwanza Sul and Luanda CTNI2.
- Installing new digital switching capacity in Quibala with capacity of 384 lines (Remote Subscriber Unit), and to be connected to Gabela via new SDH digital links. Installing a new Access Network in Quibala.
- Installing new digital switching capacity in Waku Kungo with a capacity of 1024 lines. Waku Kungo will be connected to Gabela via a new digital SDH microwave link. Installing a new Access Network in Waku Kungo.
- Installing new digital switching capacity in Conda (RSU) with 256 lines capacity, and to be connected to Gabela via a new digital SDH microwave link. Installing a new Access Network in Conda.
- Installing new digital switching capacity in Uku Seles (RSU) with capacity of 640 lines, and to be connected to Gabela via a new digital SDH microweve link. Installing a new Access Network in Uku Seles.
- Installing new digital switching capacity in Calulo (RSU) with capacity of 384 lines, and to be connected to Gabela via a new digital SDH microweve link. Installing a new Access Network in Calulo.
- Installing 8(eight) ISDN Subscribers on the following exchanges: Sumbe, Gabela, Porto Amboim.
- Establishing a new SDH STM1 transmission backbone ring, radio microwave, Gabela-Quibala-Waku Kungo-Uku Seles-Chingo, serving the switching sites of Sumbe, Gabela, Quibala, Waku Kungo, Uku Seles.
- Supply of the following material:
  - shelters (where needed)
  - air conditioning (where required)
  - solar power supply
  - backup diesel generators
  - towers
  - towers illumination for air collision when required
  - fire detector system in switching sites.

2. Training program.

The project includes training courses for each piece of equipment which is part of the network, in order to allow Angola Telecom staff to become familiar and correctly operate all the supplied equipment.

The following table summarises the overall proposed training program.

Course Title
Switching System Operation and Maintenance
Switching systems - TMN
Transmission-SDH concepts
Transmission - Microwave Radio Equipment
Transmission - ADM
Transmission - TMN
Switching - on the job training for installation
Switching - on the job training for operation and maintenance

3 Civil works and materials

The civil works for adaptation of existing buildings, complete establishment of concrete or prefab building for switching, access roads to sites, subscriber connection (from the distribution cabinet to subscriber home), in general, will be handled and self-financed by Angola Telecom.

Civil works that are directly related to the equipment purchased within this Project (i.e. civil works for installation of diesel power generators, raised floor for switching equipment, air conditioning, electric plant, basement for shelters, tower erection, digging for optical fiber and access network, poles for aerial access network and all the civil works related to access network), are considered as part of the Project and quoted accordingly. They will be made using local manpower under the supervision of the Suppliers supervisor experts. These Kind of civil works, even if included in the present Project, will be financed directly by Angola Telecom and will not make use of the Italian loan.

PROVISIONAL BUDGET

	EURO
DIGITAL SWITCHING (including TMN Luanda, Power, Solar Power, Air Conditioning and shelters).	6.360.250
TRASMISSION SYSTEM (including Equipment TPR, ADM, TMN, Antennas, Towers, Power, Solar power, Shelters, Installation).	4.862.400
SUMBE SATELLITE EARTH STATION	1.000.000
ACCESS NETWORK (Including Optical and copper cables, Ducts, Poles, Distribution cabinets, Works supervision).	5.056.476
SERVICES (Training switching, Training Transmission, Technical assistance)	767.000
SubTotal	18.046.125
CIVIL WORKS AND MATERIALS AT ANGOLA TELECOM CHARGE	
Sub Total	2.248.000
TOTAL	**20.294.125**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI PRESTITO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA PER LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO AGEVOLATO PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI NELLA PROVINCIA DEL KWANZA SUL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, di seguito denominati "le Parti",

PREMESSO che esse convengono pienamente circa la necessità di sostenere lo sviluppo socio - economico dell'Angola mediante l'installazione di infrastrutture in vista di migliorare le condizioni di vita di tutti gli Angolani,

PREMESSO CHE L'Italia e l'Angola hanno stabilito di comune accordo di cooperare per l'attuazione di un programma in Angola intitolato " Sviluppo e ammodernamento del sistema di telecomunicazioni nella Provincia di Kwanza Sul" come descritto nel documento di perizia tecnica, allegato in quanto Annesso A al presente documento e che ne è parte integrante.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. L'Italia, secondo le modalità di cui al paragrafo 2 in appresso, concederà all'Angola un prestito agevolato non superiore ad un ammontare di 18.046.125 EURO per l'attuazione del progetto concordato particolareggiato di cui nell'Annesso A.

2. S'intende che tale ammontare sopracitato di 18.046.125 EURO costituisce un limite massimo. In nessuna circostanza tale plafond potrà essere oltrepassato.Qualora l'ammontare del contratto (o dei contratti) fosse superiore , i costi addizionali saranno a carico dell'Angola o della società alla quale il contratto (o i contratti) saranno stati aggiudicati .In nessun caso, l'Italia può accettare una riduzione delle attività del contratto o dei contratti.

ARTICOLO II

Il prestito agevolato sarà assoggettato alle seguenti condizioni di favore:

Tasso d'interesse normale : 0,5%
Periodo di rimborso: 36 anni
Periodo di grazia: 24 anni

ARTICOLO III

Il prestito agevolato sarà utilizzato dall'Angola al fine di far fronte ai costi effettivi delle forniture e dei servizi del Programma di cui all'Annesso A, da acquistare in Italia per mezzo di un'offerta concorrenziale ad un'asta fra ditte italiane, che avrà luogo nella Repubblica dell'Angola. La ditta alla quale il contratto, o i contratti saranno stati aggiudicati potrà acquistare nella Repubblica dell'Angola o in altri paesi in via di sviluppo forniture e servizi fino ad un massimo del 10% del prestito agevolato.

ARTICOLO IV.

Il presente prestito agevolato sarà utilizzato per il finanziamento di un contratto o di contratti per forniture e servizi relativi al progetto come dettagliato nell'Annesso A. Gli altri costi relativi alla gestione ed alla realizzazione del progetto saranno a carico dell'Angola.

ARTICOLO V

Le procedure di appalto per l'aggiudicazione del contratto o dei contratti dovranno rispettare le norme internazionali, preferibilmente quelle adottate dall'Unione Europea, purché le merci ed i servizi attinenti all'esecuzione del progetto siano conformi alle disposizioni dell'articolo III di cui sopra.

ARTICOLO VI

1. L'Angola invierà all'Italia una copia dell'invito a sottoporre offerte ad una asta (o ad aste), tramite l'Ambasciata d'Italia a Luanda, entro quattro (4) settimane prima di emanare la richiesta di licitazione, affinché possano essere pubblicizzati i bandi per la gara di appalto..

2. L'Angola invierà all'Italia un rapporto globale di perizia sul capitolato d'appalto, nonché una copia del contratto o dei contratti aggiudicati e, ove richiesto dall'Italia, una copia completa di tutte le offerte originarie sottoposte dagli offerenti. Il contratto (o i contratti) saranno considerati pienamente effettivi solo dopo l'approvazione dell'Italia, come indicato nella clausola 4 del presente articolo.

3. Prima della firma del contratto o dei contratti, l'Italia potrà verificare la correttezza della valutazione del capitolato di appalto ed accertarsi che il contenuto del contratto, o dei contratti, sia compatibile con la proposta finanziaria sottoposta al Comitato Direttivo della Cooperazione Italiana.

4. Subordinatamente a tale verifica, l'Italia rilascerà la sua approvazione formale ed il Ministero del Tesoro italiano autorizzerà Mediocredito Centrale S.p.a. a erogare il prestito. Il Governo dell'Angola designerà l'ente che avrà qualità di Mutuatario e lo autorizzerà a firmare la Convenzione finanziaria, la quale costituirà il quadro giuridico fra il Prestatore ed il Mutuatario. La Convenzione finanziaria includerà e specificherà le disposizioni del presente Accordo e costituirà la base per l'effettiva erogazione.

5. Tutta la contabilità ed i rendiconti finanziari saranno espressi in EURO e non vi sarà contabilità o rendicontazione in altre valute. Ai fini della registrazione delle quietanze e/o dei pagamenti, tutte le transazioni saranno denominate in EURO al tasso di cambio ufficiale applicato alla data della quietanza e/o del pagamento.

ARTICOLO VII

L'Angola invierà un rapporto di avanzamento trimestrale all'Ambasciata d'Italia a Luanda, e farà sapere la data di conclusione delle attività del Progetto. La data di tale notifica sarà considerata come essendo la data del completamento operativo del Programma.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo di prestito entrerà in vigore alla data alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si saranno reciprocamente informate circa l'espletamento delle loro procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Le condizioni tecniche del presente Accordo di Prestito potranno essere rettificate o modificate previo reciproco consenso delle Parti, ed esse potranno essere stipulate attraverso uno Scambio di Lettere formale fra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà porre fine al presente Accordo di Prestito per mezzo di un preavviso scritto di novanta giorni inviato all'altra Parte.

ARTICOLO IX

Qualsiasi controversia sull'interpretazione di ogni disposizione contenuta nel presente Accordo sarà regolata per mezzo di consultazioni o di negoziazioni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della
della Repubblica Italiana

(F.to: firma illeggibile)
Ambasciatore Italiano in Angola

Data: 28.09.2001

Per il Governo
della Repubblica dell'Angola

(F.to: firma illeggibile)

Data: 28.09.2001

ANNESSO A

1. FORNITURA DI MATERIALI E DI SERVIZI

Il progetto include quanto segue:

- Installazione di nuove capacità di commutazione digitale a Sumbe (Centrale principale) per 5000 linee. La nuova centrale di Sumbe sarà interconnessa ad un nuovo collegamento satellitare digitale a Luanda per il traffico nazionale ed internazionale .
  Ripristino ed estensione dell'impianto di accesso a Sumbe. Installazione di nuove capacità di commutazione digitale per 128 linee di abbonati a Quicombo e e all'Università OIL (Unità di abbonati telecomandate), entrambi i luoghi essendo vicini a Sumbe e collegati a Sumbe con nuovi collegamenti digitali.

- Installazione a Porto Amboim di nuovi impianti di commutazione digitale per 1280 abbonati.. La Centrale di Porto Amboim sarà collegata a Sumbe attraverso un nuovo collegamento digitale a microonde SDH.
  Ripristino ed estensione della Rete di accesso a Porto Amboim.

- Nuovo dispositivo di commutazione digitale a Gabela (Centrale principale) per inizialmente 1664 linee di abbonati . La Centrale di Gabela sarà collegata a Sumbe attraverso un nuovo collegamento digitale a microonde SDH.
  Ripristino ed estensione della Rete di accesso a Gabela.

- Nuova stazione terrestre satellitare F2 a Sumbe.

- Istituzione di una nuova struttura di trasmissione per sistemi telefonici intercomunicanti SDH STMI , radio microonde , Chingo-Porto Amboim-Gabela Chingo, per servire i siti di commutazione di Sumbe, Porto Amboim, Gabela. La connessione fra la nuova Centrale di Sunbe e Chingo sarà effettuata con un cavo a fibre ottiche.

- Installazione di un nuovo centralino di transito digitale a Luanda (CTNI2) per gestire il traffico in arrivo ed in uscita sulla nuova rete digitale di Kwanza Sul, attrezzata con collegamenti 72 x 2 Mb/s PCM.

- Installazione di un nuovo sistema TMN (Rete di gestione di telecomunicazioni) per gestire la nuova rete di commutazione a Kwanza Sul e Luanda CTNI2.

- Installazione di un nuovo dispositivo di commutazione digitale a Quibala con una capacità di 384 linee (contratti di abbonamenti telecomandati) da collegare a Gabela tramite nuovi collegamenti digitali SDH. Installazione di una nuova Rete di accesso a Quibala.

- Installazione di una nuova capacità di commutazione digitale a Waku Kungo con una capacità di 1024 linee. Waku Kungo sarà collegato a Gabela tramite un nuovo collegamento digitale SDH a micro-onde. Installazione di una nuova Rete di accesso a Waku Kungo.

- Installazione di un dispositivo di commutazione digitale a Conda (RSU) con una capacità di 256 linee, da collegare a Gabela con un nuovo collegamento digitale SDH a micro-onde. Installazione di una nuova Rete di accesso a Conda.

- Installazione di un nuovo dispositivo di commutazione digitale a Uku Seles (RSU) con una capacità di 640 linee e da collegare a Gabela per mezzo di un nuovo collegamento digitale SDH a micro-onde. Installazione di una nuova Rete di Accesso a Uku Seles.

- Installazione di un nuovo dispositivo di commutazione digitale a Calulo (RSU) con una capacità di 384 linee, da collegare a Gabela tramite un nuovo collegamento digitale a microonde SDH . Installazione di una nuova Rete di accesso a Calulo

- Insediamento di 8 (otto) Abbonati ISDN nelle seguenti centrali : Sumbe, Gabela , Porto Amboim.

- Istituzione di una nuova struttura di trasmissione per sistemi telefonici intercomunicanti SDH, STMI, radio microonde , Chingo-Porto Amboim-Gabela - Chingo, per servire i centralini di Sumbe, Porto Amboim, Gabela. La connessione fra il nuovo impianto di Sunbe e Chingo sarà effettuata con un cavo a fibre ottiche.

- Fornitura del seguente materiale:

- hangar (se richiesti)
- condizionatori d'aria (se richiesti)
- fornitura di energia solare
- generatori di nafta diesel di riserva
- piloni
- piloni per l'illuminazione in caso di collisioni aeree, se richiesti
- sistema di rilevamento degli incendi nelle centrali

2. Programma di formazione

Il progetto include corsi di formazione per ogni parte dell'attrezzatura che fa parte della rete, al fine di consentire al personale di Telecom Angola di familiarizzarsi con le attrezzature fornite e di farle funzionare correttamente

La tabella in appresso riassume in generale il programma di formazione proposto

Denominazione del Corso
Funzionamento e manutenzione del sistema di commutazione
Sistemi di commutazione –TMN Trasmissione - concetti SDH
Trasmissione – Attrezzature radio a microonde
Trasmissione - ADM
Trasmissione - TMN
Commutazione- formazione sul posto di lavoro per l'installazione
Commutazione - formazione sul posto di lavoro per il funzionamento e la manutenzione

3. Opere pubbliche e materiali

I lavori pubblici per l'adattamento degli edifici esistenti, l'installazione completa di fabbricati di conglomerato o di prefabbricati per la commutazione, le vie d'accesso ai siti, le connessioni con gli abbonati (dalla cabina di distribuzione fino al domicilio dell'abbonato) saranno di regola gestite e finanziate da Angola Telecom a titolo autonomo.

Le opere pubbliche che sono direttamente connesse alle attrezzature nell'ambito del presente Progetto (per esempio opere civili per l'installazione di generatori a nafta diesel, pavimenti innalzati per attrezzature di commutazione, condizionatori d'aria, impianti elettrici, seminterrati per porre a riparo gli hangar, erezione di piloni, scavi per i cavi a fibre ottiche e per la rete di accesso, pali per la rete di accesso con antenne, e tutte le opere civili connesse alla rete di accesso) sono considerate come parte del Progetto e quotate di conseguenza. Tali opere civili saranno effettuate utilizzando mano d'opera locale sotto la supervisione di supervisori esperti dei Fornitori. Questo tipo di opere pubbliche, anche se incluso nel presente Progetto, sarà finanziato direttamente da Angola Telecom e non sarà utilizzato a tal fine il prestito italiano.

BILANCIO PREVENTIVO

	EURO
COMMUTAZIONE DIGITALE (ivi compreso TMN Luanda, Energia elettrica, energia solare, condizionatori d'aria e hangar)	6.360.250
SISTEMA DI TRASMISSIONE (comprese le attrezzature TPR, ADM, TMN, antenne, piloni , energia elettrica, energia solare, hangar, installazione	4.862.400
STAZIONE SATELLITARE TERRESTRE DI SUMBE	1.000.000
RETE DI ACCESSO (ivi compresi cavi a fibre ottiche e di rame, condotti, pali, cabine di distribuzione, supervisione dei lavori)	5.056.476
SERVIZI (Formazione in materia di commutazione, Formazione in materia di trasmissione, Assistenza tecnica)	767.000
Sub-Totale	18.046.125
OPERE CIVILI E MATERIALI A CARICO DI ANGOLA TELECOM	
Sub-Totale	2.248.000
TOTALE	**20.294.125**

21.

Amman, 17/30 settembre 2001

Programma di supporto integrato alla piccola e media impresa giordana. Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, con allegato, relativo alla linea di credito di sostegno alla promozione degli investimenti in Giordania (AID n. 6182)

(Entrata in vigore 30 settembre 2001)

IL REGNO HASHEMITA
DI GIORDANIA

MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE

Ref N. 5/1/17/6543
Data: 30/9/2001

S.E. Stefano Jedrkiewicz
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
Amman

Oggetto: Progetto "Sostegno allo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Giordane"

Eccellenza,

Ho il piacere di rispondere alla Sua Lettera n. 1961 del 17 settembre 2001, il cui testo è il seguente:

" Ho il piacere di fare riferimento al Progetto "Sostegno allo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese giordane", qui di seguito definito Progetto PMI, che l'Italia ha convenuto di finanziare nell'ambito del Memorandum d'Intesa relativo al programma di aiuto italiano per gli anni 2000-2002, firmato ad Amman il 25 gennaio 2000.

In particolare, sono lieto di confermare che il Ministero degli Affari Esteri italiano ha approvato la concessione di un credito agevolato, qui di seguito definito Credito Agevolato, pari a Lit. 18.000.000.000 (diciotto miliardi di lire italiane, pari a 9.296.225 Euro) a favore del Governo del Regno Hashemita di Giordania, alle seguenti condizioni:

- Tasso d'interesse 0,25% (zero virgola venticinque per cento) annuo;

- Restituzione in 26 (ventisei) rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza 330 (trecento trenta) mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione finanziaria fra l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, qui di seguito definito Mediocredito Centrale, e la Banca Centrale di Giordania.

Il Credito Agevolato sarà impiegato per creare una linea di credito, qui di seguito definita Linea di Credito, a sostegno dello sviluppo del programma relativo al settore privato giordano ed in particolare alle PMI giordane, qui di seguito definito il Programma, ferma restando la finalizzazione delle seguenti procedure e intese, di cui al presente accordo:

1. LINEA DI CREDITO PER IL SETTORE PRIVATO GIORDANO – La Linea di Credito sarà messa a disposizione degli imprenditori delle PMI giordane e/o degli imprenditori giordani per finanziare gli investimenti privati a lungo termine e sarà denominata in lire italiane/Euro.

2. CRITERI DI IDONEITA'

2.1 La Linea di Credito è intesa a sostenere lo sviluppo delle PMI giordane.

2.2 Solo imprese private giordane, senza partecipazione azionaria del Governo giordano e/o di istituzioni governative giordane, saranno idonee al finanziamento; tuttavia, anche centri di ricerca ed Università possono avere accesso alla Linea di Credito per istituire stabilimenti pilota o centri dimostrativi nei settori dell'innovazione tecnologica e della protezione ambientale.

2.3 I criteri prioritari per accedere al finanziamento saranno i seguenti:
   a. Joint venture con capitale azionario
   b. Creazione di posti di lavoro
   c. Miglioramenti tecnologici
   d. Innovazione tecnologica
   e. Produzione pulita e controllo dell'inquinamento

3. FINANZIAMENTO CON LA LINEA DI CREDITO

3.1 La Linea di Credito sarà impiegata per finanziare l'acquisto di attrezzature, trasferimento di tecnologie e la relativa formazione e assistenza tecnica, licenze industriali e brevetti industriali.

3.2 I beni e servizi forniti tramite la Linea di Credito saranno di origine italiana; tuttavia, un importo massimo pari al 20% (venti per cento) di ogni contratto di fornitura stipulato con fornitori italiani può essere impiegato per coprire le spese locali e/o l'importazione di beni e servizi di origine diversa.

3.3 I contratti di fornitura finanziati con la Linea di Credito saranno denominati in lire italiane e possono includere anche i costi di trasporto, assicurazione, assistenza tecnica e formazione e, a seconda dei casi, i costi locali e/o l'approvvigionamento di beni di origine non italiana.

3.4 La Linea di Credito non può essere usata per finanziare quanto segue:

a. capitale versato e capitale liquido delle imprese;
b. debiti delle imprese;
c. imprese commerciali e finanziarie;
d. investimenti nei settori delle opere civili, del turismo (ad esclusione delle attrezzature relative alla tecnologia), della produzione di armi e relativa industria;
e. imposte sul reddito e dazi doganali.

4. TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO

4.1 Il Governo di Giordania, tramite la Banca Centrale di Giordania, stipulerà con le banche giordane interessate a partecipare al programma, qui di seguito denominate banche giordane, un'intesa finanziaria, chiamata JD. Tali banche, che parteciperanno al programma dopo essere state selezionate dalla parte giordana, saranno responsabili delle intese finanziarie con i loro utenti finali.

4.2 Ogni singolo credito, anche se suddiviso in più di un contratto, non sarà superiore all'importo di Lit. 3.500.000.000 (tre miliardi e cinquecento milioni di lire italiane, equivalenti a 1.807.599 Euro) e non sarà inferiore a Lit. 200.000.000 (duecento milioni di lire italiane, pari a 103.291 Euro).

4.3 Il tasso d'interesse sarà concordato in conformità con le norme riportate al paragrafo 1 dell'Allegato.

4.4 La restituzione di ogni singolo credito sarà effettuata in base alle norme riportate alla paragrafo 4 dell'Allegato.

5. PROCEDURA D'ATTUAZIONE

5.1 E' stata istituita una Unità per la Promozione degli Investimenti Italiani, qui di seguito definita UPII, finanziata con un dono del Governo italiano al Governo giordano; detta Unità opererà presso i locali della Società giordana per la Promozione degli Investimenti. La UPII agevolerà l'accesso alla Linea di Credito coadiuvando gli imprenditori giordani a predisporre la documentazione richiesta per le domande di accesso al credito. Tale documentazione comprenderà piani aziendali, rapporti giustificativi della scelta di beni e servizi e i relativi contratti di fornitura.

5.2 Le banche giordane valuteranno i progetti sulla base della documentazione (piani aziendali, studi di fattibilità, ecc.) predisposti dalla UPII.

5.3 Gli accordi creditizi fra Banche giordane ed imprenditori, qui di seguito definiti Accordi Creditizi, saranno finalizzati, nella misura del possibile, in base ai principi in materia di tecniche di finanziamento dei progetti.

5.4 Una volta ricevuta l'approvazione delle Banche giordane, la documentazione relativa ai progetti, compresi i contratti di fornitura e gli Accordi Creditizi, saranno inviati tramite la Banca Centrale di Giordania all'Ambasciata d'Italia ad Amman, per ulteriore trasmissione al MAE-DGCS.

5.5 Il MAE - DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia ad Amman, informerà le Autorità giordane interessate circa i progetti approvati, al fine di consentire i successivi pagamenti dei relativi importi dei contratti ai fornitori italiani tramite l'agenzia bancaria italiana del Governo giordano.

6. ULTERIORI OPZIONI FINANZIARIE

Un importo pari al 70% (settanta per cento) del capitale versato del partner italiano di una joint venture può essere coperto con lo strumento finanziario generale previsto dall'articolo 7 della Legge italiana sulla Cooperazione. La stessa documentazione preparata per avere accesso alla Linea di Credito può essere utilizzata per il programma di finanziamento previsto da detto articolo 7.

7. EMENDAMENTI

Gli emendamenti operativi concordati nell'ambito delle strutture di gestione del Programma saranno adottati con scambio di Note.

Qualora il Governo del Regno Hashemita di Giordania concordi sul contenuto della presente lettera, quest'ultima e la risposta positiva di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i Governi italiano e giordano, che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta."

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo del Regno Hashemita di Giordania concorda sul contenuto della lettera sopra citata.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Jawad Hadid)

Ministro della Pianificazione

Allegato

relativo all'istituzione di una linea di credito a favore delle società giordane

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

1. Per quanto riguarda la Clausola 4.3 della Lettera, i tassi d'interesse applicabili in dinari giordani saranno i seguenti:
   crediti denominati in JD
   beneficiario della società giordana: 7%
   beneficiario della joint venture: 6%

2. Per quanto riguarda la Clausola 4.3 della Lettera, le banche giordane manterranno un tasso d'interesse pari al 4% per ciascun anno, trasferendo alla Banca Centrale di Giordania il capitale per ogni singolo credito, più l'interesse rimanente. Il trasferimento avverrà entro 10 anni, in base al programma di restituzione comunicato alle banche partecipanti dalla Banca Centrale di Giordania.

3. Per quanto riguarda la Clausola 4.1, la Banca Centrale di Giordania manterrà lo 0,5% a titolo di spese di gestione sugli importi del tasso d'interesse pagato dagli utenti finali tramite le banche partecipanti.

4. Per quanto riguarda la Clausola 4.4 della Lettera, la restituzione di ogni singolo credito sarà negoziata fra la banca giordana ed il cliente, sulla base delle proiezioni relative alla liquidità, e in ogni caso:

   - non sarà superiore a 7 anni, più 3 anni di grazia
   - non sarà inferiore a 3 anni, più 1 anno di grazia.

5. Per quanto riguarda la Clausola 5.1 della Lettera, la documentazione che dovrà preparare l'Unità comprenderà:

   5.1 un piano aziendale di valutazione della redditività dell'investimento proposto, comprendente:
      5.1.1 la valutazione della liquidità prevista in un periodo di tempo determinato;
      5.1.2 una presentazione dello sponsor locale e della controparte italiana;
      5.1.3 una valutazione della tecnologia e delle attrezzature proposte.

5.2 La fattura del contratto di fornitura/fattura proforma per la tecnologia e le attrezzature proposte.

6. Per quanto riguarda la Clausola 5.2 della Lettera, le Banche giordane dovranno rispondere per iscritto all'Unità, entro 4 settimane dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 5. Nel caso in cui un progetto non venga approvato, occorrerà presentare all'Unità una chiara giustificazione scritta.

7. Per quanto riguarda la Clausola 5.3 della Lettera, resta inteso che l'accordo creditizio stilato fra la banca giordana ed il cliente locale sarà aggiunto al dossier iniziale preparato dall'Unità e trasmesso alla Banca Centrale di Giordania dalla Banca giordana.

8. Per quanto riguarda la Clausola 5.4 della Lettera, resta inteso che la Banca Centrale di Giordania, una volta ricevuto il dossier, lo trasmetterà all'Ambasciata Italiana in Giordania, che lo inoltrerà contemporaneamente al Ministero degli Affari Esteri Italiano e al Mediocredito Centrale per i seguiti di competenza.

9. Per quanto riguarda la Clausola 5.5 della Lettera, resta inteso che il progetto sarà esaminato in contemporanea dal Ministero degli Affari Esteri e dal Mediocredito Centrale. Al momento dell'approvazione, il Mediocredito Centrale comunicherà lo stanziamento del contratto sulla Linea di Credito alla Banca Centrale di Giordania, in modo tale che la Banca Centrale di Giordania possa avviare le procedure relative all'erogazione, come previsto nella convenzione finanziaria firmata con il Mediocredito Centrale (in caso di mancata approvazione, la Banca Centrale di Giordania ne sarà informata).

Ambasciata d'Italia
Amman

1961

17 settembre 2001

Eccellenza,

Ho il piacere di fare riferimento al Progetto "Sostegno allo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese giordane", qui di seguito definito Progetto PMI, che l'Italia ha convenuto di finanziare nell'ambito del Memorandum d'Intesa relativo al programma di aiuto italiano per gli anni 2000-2002, firmato ad Amman il 25 gennaio 2000.

In particolare, sono lieto di confermare che il Ministero degli Affari Esteri italiano ha approvato la concessione di un credito agevolato, qui di seguito definito Credito Agevolato, pari a Lit. 18.000.000.000 (diciotto miliardi di lire italiane, pari a 9.296.225 Euro) a favore del Governo del Regno Hashemita di Giordania, alle seguenti condizioni:

- Tasso d'interesse 0,25% (zero virgola venticinque per cento) annuo;
- Restituzione in 26 (ventisei) rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza 330 (trecento trenta) mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione finanziaria fra l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, qui di seguito definito Mediocredito Centrale, e la Banca Centrale di Giordania.

Sua Eccellenza
Dr. Jawad Hadid
Ministro della Pianificazione
Amman

Il Credito Agevolato sarà impiegato per creare una linea di credito, qui di seguito definita Linea di Credito, a sostegno dello sviluppo del programma relativo al settore privato giordano ed in particolare alle PMI giordane, qui di seguito definito il Programma, ferma restando la finalizzazione delle seguenti procedure e intese, di cui al presente accordo:

1. LINEA DI CREDITO PER IL SETTORE PRIVATO GIORDANO – La Linea di Credito sarà messa a disposizione degli imprenditori delle PMI giordane e/o degli imprenditori giordani per finanziare gli investimenti privati a lungo termine e sarà denominata in lire italiane/Euro.

2. CRITERI DI IDONEITA'

2.1 La Linea di Credito è intesa a sostenere lo sviluppo delle PMI giordane.

2.2 Solo imprese private giordane, senza partecipazione azionaria del Governo giordano e/o di istituzioni governative giordane, saranno idonee al finanziamento; tuttavia, anche centri di ricerca ed Università possono avere accesso alla Linea di Credito per istituire stabilimenti pilota o centri dimostrativi nei settori dell'innovazione tecnologica e della protezione ambientale.

2.3 I criteri prioritari per accedere al finanziamento saranno i seguenti:

a. Joint venture con capitale azionario
b. Creazione di posti di lavoro
c. Miglioramenti tecnologici
d. Innovazione tecnologica
e. Produzione pulita e controllo dell'inquinamento

3. FINANZIAMENTO CON LA LINEA DI CREDITO

3.1 La Linea di Credito sarà impiegata per finanziare l'acquisto di attrezzature, trasferimento di tecnologie e la relativa formazione e assistenza tecnica, licenze industriali e brevetti industriali.

3.2 I beni e servizi forniti tramite la Linea di Credito saranno di origine italiana; tuttavia, un importo massimo pari al 20% (venti per cento) di ogni contratto di fornitura stipulato con fornitori italiani può essere impiegato per coprire le spese locali e/o l'importazione di beni e servizi di origine diversa.

3.3 I contratti di fornitura finanziati con la Linea di Credito saranno denominati in lire italiane e possono includere anche i costi di trasporto, assicurazione, assistenza tecnica e formazione e, a seconda dei casi, i costi locali e/o l'approvvigionamento di beni di origine non italiana.

3.4 La Linea di Credito non può essere usata per finanziare quanto segue:

a. capitale versato e capitale liquido delle imprese;
b. debiti delle imprese;
c. imprese commerciali e finanziarie;
d. investimenti nei settori delle opere civili, del turismo (ad esclusione delle attrezzature relative alla tecnologia), della produzione di armi e relativa industria;
e. imposte sul reddito e dazi doganali.

4. TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO

4.1 Il Governo di Giordania, tramite la Banca Centrale di Giordania, stipulerà con le banche giordane interessate a partecipare al programma, qui di seguito denominate banche giordane, un'intesa finanziaria, chiamata JD. Tali banche, che parteciperanno al programma dopo essere state selezionate dalla parte giordana, saranno responsabili delle intese finanziarie con i loro utenti finali.

4.2 Ogni singolo credito, anche se suddiviso in più di un contratto, non sarà superiore all'importo di Lit. 3.500.000.000 (tre miliardi e cinquecento milioni di lire italiane, equivalenti a 1.807.599 Euro) e non sarà inferiore a Lit. 200.000.000 (duecento milioni di lire italiane, pari a 103.291 Euro).

4.3 Il tasso d'interesse sarà concordato in conformità con le norme riportate al paragrafo 1 dell'Allegato.

4.4 La restituzione di ogni singolo credito sarà effettuata in base alle norme riportate alla paragrafo 4 dell'Allegato.

5. PROCEDURA D'ATTUAZIONE

5.1 E' stata istituita una Unità per la Promozione degli Investimenti Italiani, qui di seguito definita UPII, finanziata con un dono del Governo italiano al Governo giordano; detta Unità opererà presso i locali della Società giordana per la Promozione degli Investimenti. La UPII agevolerà l'accesso alla Linea di Credito coadiuvando gli imprenditori giordani a predisporre la

documentazione richiesta per le domande di accesso al credito. Tale documentazione comprenderà piani aziendali, rapporti giustificativi della scelta di beni e servizi e i relativi contratti di fornitura.

5.2 Le banche giordane valuteranno i progetti sulla base della documentazione (piani aziendali, studi di fattibilità, ecc.) predisposti dalla UPII.

5.3 Gli accordi creditizi fra Banche giordane ed imprenditori, qui di seguito definiti Accordi Creditizi, saranno finalizzati, nella misura del possibile, in base ai principi in materia di tecniche di finanziamento dei progetti.

5.4 Una volta ricevuta l'approvazione delle Banche giordane, la documentazione relativa ai progetti, compresi i contratti di fornitura e gli Accordi Creditizi, saranno inviati tramite la Banca Centrale di Giordania all'Ambasciata d'Italia ad Amman, per ulteriore trasmissione al MAE-DGCS.

5.5 Il MAE - DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia ad Amman, informerà le Autorità giordane interessate circa i progetti approvati, al fine di consentire i successivi pagamenti dei relativi importi dei contratti ai fornitori italiani tramite l'agenzia bancaria italiana del Governo giordano.

6. ULTERIORI OPZIONI FINANZIARIE

Un importo pari al 70% (settanta per cento) del capitale versato del partner italiano di una joint venture può essere coperto con lo strumento finanziario generale previsto dall'articolo 7 della Legge italiana sulla Cooperazione. La stessa documentazione preparata per avere accesso alla Linea di Credito può essere utilizzata per il programma di finanziamento previsto da detto articolo 7.

7. EMENDAMENTI

Gli emendamenti operativi concordati nell'ambito delle strutture di gestione del Programma saranno adottati con scambio di Note.

Qualora il Governo del Regno Hashemita di Giordania concordi sul contenuto della presente lettera, quest'ultima e la risposta positiva di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i Governi italiano e giordano, che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Stefano Jedrkiewicz)
Ambasciatore d'Italia

Allegato

relativo all'istituzione di una linea di credito a favore delle società giordane

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

1. Per quanto riguarda la Clausola 4.3 della Lettera, i tassi d'interesse applicabili in dinari giordani saranno i seguenti:
   crediti denominati in JD
   beneficiario della società giordana: 7%
   beneficiario della joint venture: 6%

2. Per quanto riguarda la Clausola 4.3 della Lettera, le banche giordane manterranno un tasso d'interesse pari al 4% per ciascun anno, trasferendo alla Banca Centrale di Giordania il capitale per ogni singolo credito, più l'interesse rimanente. Il trasferimento avverrà entro 10 anni, in base al programma di restituzione comunicato alle banche partecipanti dalla Banca Centrale di Giordania.

3. Per quanto riguarda la Clausola 4.1, la Banca Centrale di Giordania manterrà lo 0,5% a titolo di spese di gestione sugli importi del tasso d'interesse pagato dagli utenti finali tramite le banche partecipanti.

4. Per quanto riguarda la Clausola 4.4 della Lettera, la restituzione di ogni singolo credito sarà negoziata fra la banca giordana ed il cliente, sulla base delle proiezioni relative alla liquidità, e in ogni caso:

   - non sarà superiore a 7 anni, più 3 anni di grazia
   - non sarà inferiore a 3 anni, più 1 anno di grazia.

5. Per quanto riguarda la Clausola 5.1 della Lettera, la documentazione che dovrà preparare l'Unità comprenderà:

   5.1 un piano aziendale di valutazione della redditività dell'investimento proposto, comprendente

   5.1.1 la valutazione della liquidità prevista in un periodo di tempo determinato;

5.1.2 una presentazione dello sponsor locale e della controparte italiana;
5.1.3 una valutazione della tecnologia e delle attrezzature proposte.
5.2 La fattura del contratto di fornitura/fattura proforma per la tecnologia e le attrezzature proposte.

6. Per quanto riguarda la Clausola 5.2 della Lettera, le Banche giordane dovranno rispondere per iscritto all'Unità, entro 4 settimane dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 5. Nel caso in cui un progetto non venga approvato, occorrerà presentare all'Unità una chiara giustificazione scritta.

7. Per quanto riguarda la Clausola 5.3 della Lettera, resta inteso che l'accordo creditizio stilato fra la banca giordana ed il cliente locale sarà aggiunto al dossier iniziale preparato dall'Unità e trasmesso alla Banca Centrale di Giordania dalla Banca giordana.

8. Per quanto riguarda la Clausola 5.4 della Lettera, resta inteso che la Banca Centrale di Giordania, una volta ricevuto il dossier, lo trasmetterà all'Ambasciata Italiana in Giordania, che lo inoltrerà contemporaneamente al Ministero degli Affari Esteri Italiano e al Mediocredito Centrale per i seguiti di competenza.

9. Per quanto riguarda la Clausola 5.5 della Lettera, resta inteso che il progetto sarà esaminato in contemporanea dal Ministero degli Affari Esteri e dal Mediocredito Centrale. Al momento dell'approvazione, il Mediocredito Centrale comunicherà lo stanziamento del contratto sulla Linea di Credito alla Banca Centrale di Giordania, in modo tale che la Banca Centrale di Giordania possa avviare le procedure relative all'erogazione, come previsto nella convenzione finanziaria firmata con il Mediocredito Centrale (in caso di mancata approvazione, la Banca Centrale di Giordania ne sarà informata).

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
MINISTRY OF PLANNING
AMMAN

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التخطيط
عمان

Ref.No. 3/1/17/6643
Date 30/9/2001

الرقم ....
التاريخ ....
الموافق ....

H.E. Mr. Stefano Jedrkiewicz
The Ambassador
Embassy of Italy
Amman

Subject: "Support the Development of the Jordanian Small and Medium Enterprises" Project

Excellency,

I have the pleasure to reply to your Letter No. 1961 dated September, 17th, 2001, which states the following:

"I have the pleasure to refer to the "Support the Development of the Jordanian Small and Medium Enterprises" Project, hereinafter referred to as SME's Project, which Italy agreed to fund in the framework of the Memorandum of Understanding concerning the Italian aid programme for the years 2000-2002, signed in Amman on January 25th, 2000.

In particular, I am glad to confirm that the Italian Ministry of Foreign Affairs has approved the concession of a soft loan, hereinafter referred to as Soft Loan, of Lit. 18.000.000.000 - (Italian Lire eighteen billion, equivalent to 9.296.225 Euro), in favour of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, at the following conditions:

- interest rate of 0.25% (zero point twenty-five per cent) per annum,

- repayment in 26 (twenty-six) half-yearly consecutive equal installments, the first of which falling due 330 (three hundred and thirty) months upon entry into force of the Financial Convention between Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, hereinafter referred to as Mediocredito Centrale, and the Central Bank of Jordan.

The Soft Loan shall be utilised for establishing a credit line, hereinafter referred to as the Credit Line, to support the development of the Jordanian private sector programme and in particular the Jordanian SME's, hereinafter referred to as the Programme, subject to the finalization of the following procedural steps and arrangements mentioned in the present agreement:

1. CREDIT LINE TO THE JORDANIAN PRIVATE SECTOR- The Credit Line shall be made available to the Jordanian SME's and / or to Jordanian entrepreneurs for financing long term private investments and shall be denominated in Italian Lire/Euro.

2. CRITERIA OF ELIGIBILITY

2.1 The Credit Line is meant to support Jordanian SME's development

2.2 Only private enterprises, with no equity participation by the GOJ and/or by Jordanian governmental institutions, shall be eligible for financing; however, research centres and Universities may also have access to the Credit Line for setting up pilot plants or demonstration centres in the fields of technology innovation and environment protection.

2.3 Priority criteria of eligibility for financing shall be the following:

a. equity joint ventures;
b. employment generation;
c. technology upgrading;
d. technology innovation;
e. clean production and pollution control.

3. FINANCING UNDER THE CREDIT LINE

3.1 The Credit Line shall finance the purchase of equipment, technology transfer and related technical training and technical assistance, industrial licenses and industrial patents.

3.2 Goods and services supplied through the Credit Line shall be of Italian origin; however a maximum amount of 20% (twenty per cent) of each supply contract stipulated with the Italian suppliers may be utilised to cover local costs and/or importation of goods and services having a different origin.

3.3 Supply contracts financed through the Credit Line shall be denominated in Italian Lire and may include also costs for transport, insurance, technical assistance and training and, as the case may be, local costs and/or procurement of goods of non Italian origin.

3.4 The Credit Line cannot be used to finance the following:
a. paid up capital and working capital of the enterprises;
b. debts of the enterprises;
c. commercial and financial enterprises;
d. investments in the sectors of civil works, tourism (excluding technology related equipment), production of arms and related industry;
e. income taxes and custom duties.

4. TERMS AND CONDITIONS OF THE FINANCING SCHEME

4.1. The Government of Jordan, through the Central Bank of Jordan, shall enter into a financial arrangement, denominated in JD, with the Jordanian banks interested in participating into the scheme, hereinafter referred to as the Jordanian banks. Such banks, joining the scheme after having been selected by the Jordanian side, will be responsible for financial arrangements with their final end-users.

4.2 Each individual loan, even if split into more than one contract, shall not exceed the amount of Lit. 3.500.000.000 (Italian Lira three billion five hundred million, equivalent to 1.807.599 Euro) and shall not be lower than Lit. 200.000.000 (Italian Lira two hundred million, equivalent to 103.291 Euro).

4.3 Interest rate shall be agreed according to the rules reported in par. 1 of the Annex.

4.4 The repayment of each individual loan shall be made according to the rules reported in par. 4 of the Annex.

5. IMPLEMENTATION PROCEDURE

5.1 An Italian Investment Promotion Unit, hereinafter referred to as IIPU, financed by an Italian government grant to GOJ, has been established and shall operate at the premises of the Jordanian Investment Promotion Corporation. IIPU shall facilitate access to the Credit Line by assisting the Jordanian entrepreneurs in preparing the documentation required for loan applications.
Such documentation shall include business plans, reports justifying the selection of goods and services and the relevant supply contracts.

5.2 The Jordanian Banks shall evaluate projects on the basis of documentation (business plans, feasibility studies, etc). prepared by IIPU.

5.3 Loan agreements between Jordanian Banks and entrepreneurs, hereinafter referred to as Loan Agreements, shall be finalized, as far as possible, according to the principles of projects financing techniques.

5.4 Once projects are approved by the Jordanian Banks, the relevant dossiers, including the supply contracts and the Loan Agreements, shall be sent through the Central Bank of Jordan to the Italian Embassy in Amman for further transmission to MFA-DGCD.

5.5 MFA-DGCD, through the Italian Embassy in Amman, shall notify the Jordanian Authorities concerned of projects approved in order to allow the subsequent payments of the relevant contract amounts to the Italian suppliers through the GOJ Italian agent bank.

6. ADDITIONAL FINANCIAL OPTIONS

An amount equal to 70% (seventy per cent) of the paid up capital of the Italian partner of a joint venture may be covered through the general financial facility provided by art.7 of the Italian Co-operation Law. The same documentation prepared to gain access to the Credit Line may be utilised for the financing scheme provided by said art.7.

7. AMENDMENTS

Operational amendments agreed in the context of the Programme management structures shall be adopted by exchange of Notes.

Should the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agree to the content of the present letter, the same and the positive reply by Your Excellency shall constitute an agreement between the Italian and the Jordanian Governments, which shall enter into force at the date of your replying letter."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agrees to the contents of the letter quoted above.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Jawad Hadid

Minister of Planning

Annex

Concerning the establishment of a credit line in favour of Jordanian companies

IMPLEMENTATION PROCEDURE

1. With respect to Clause 4.3 of the Letter, applicable interest rates in Jordanian Dinars will be the following:

Loans denominated in JD:
Jordanian company beneficiary: 7%
Joint venture beneficiary: 6%

2. With respect to Clause 4.3 of the Letter, the Jordanian banks will retain an interest of 4% per each year, transferring to the Central Bank of Jordan the principal for each individual loan plus the remaining interest. The transfer will take place within 10 years according to the repayments schedule advised to the participating banks by the Central Bank of Jordan.

3. With respect to clause 4.1, CBJ will retain a 0.5% as management fee out of the amounts of interest rate paid by the end - users through the participating banks.

4. With respect to Clause 4.4 of the Letter, the repayment of each individual loan will be negotiated between the Jordanian bank and the customer, based on the cash flow projections and in any case:
- will not exceed 7 years plus 3 years of grace,
- will not be less than 3 years plus 1 year of grace;

5. With respect to Clause 5.1 of the Letter, the documentation to be prepared by the Unit will consist of :

5.1 A business plan assessing the profitability of the proposed investment, encompassing:

5.1.1 the evaluation of the cash flows expected over a fixed time horizon;

5.1.2 a presentation of the local sponsor as well as of the Italian counterpart and

5.1.3 an evaluation of the proposed technology / equipment;

5.2 The agreed supply contract/pro-forma invoice for the proposed technology / equipment.

6. With respect to Clause 5.2 of the Letter, the Jordanian Banks will have to provide a reply in writing to the Unit, within 4 weeks from the submission of the documentation as per the previous point 5. In case of rejection of the project, a clear justification will have to be provided in writing to the Unit.

7. With respect to Clause 5.3 of the Letter, it is understood that the loan agreement drawn up between the Jordanian bank and the local client will be added to the initial dossier prepared by the Unit and transmitted to the Central Bank of Jordan by the Jordanian bank.

8. With respect to Clause 5.4 of the Letter, it is understood that the Central Bank of Jordan, upon reception of the dossier, will transmit it to the Italian Embassy in Jordan which will forward it in parallel to the Italian Ministry of Foreign Affairs and to Mediocredito Centrale for their due diligence.

9. With respect to Clause 5.5 of the Letter, it is understood that the project will be examined in parallel by the Ministry of Foreign Affairs and by Mediocredito Centrale. Upon approval, Mediocredito Centrale will notify the Central Bank of Jordan of the allocation of the contract on the Credit Line, so that the Central Bank of Jordan may initiate the procedures related to the disbursement as per the Financial Convention signed with Mediocredito Centrale (in case of disapproval, Central Bank of Jordan will be notified).

Ambasciata d'Italia
Amman

1961

September, 17th, 2001

Your Excellency,

I have the pleasure to refer to the "Support the development of the Jordanian Small and Medium Enterprises" Project, hereinafter referred to as SME's Project, which Italy agreed to fund in the framework of the Memorandum of Understanding concerning the Italian aid programme for the years 2000-2002, signed in Amman on January 25th, 2000.

In particular, I am glad to confirm that the Italian Ministry of Foreign Affairs has approved the concession of a soft loan, hereinafter referred to as Soft Loan, of Lit. 18.000.000.000.- (Italian Lire eighteen billion, equivalent to 9.296.225 Euro) in favour of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, at the following conditions:

- interest rate of 0.25% (zero point twenty-five per cent) per annum,

- repayment in 26 (twenty-six) half-yearly consecutive equal instalments, the first of which falling due 330 (three hundred and thirty) months upon entry into force of the Financial convention between Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, hereinafter referred to as Mediocredito Centrale, and the Central Bank of Jordan.

The Soft Loan shall be utilised for establishing a credit line, hereinafter referred to as the Credit Line, to support the development of the Jordanian private sector programme and in particular the Jordanian SME's, hereinafter referred to as the Programme, subject to the finalization of the following procedural steps and arrangements mentioned in the present agreement:

1. CREDIT LINE TO THE JORDANIAN PRIVATE SECTOR - The Credit Line shall be made available to the Jordanian SME's and/or to Jordanian entrepreneurs for financing long term private investments and shall be denominated in Italian Lire/Euro.

His Excellency
Dr. Jawad Hadid
Minister of Planning
Amman

2. CRITERIA OF ELIGIBILITY

2.1 The Credit Line is meant to support Jordanian SME's development.

2.2 Only private enterprises, with no equity participation by the GOJ and/or by Jordanian governmental institutions, shall be eligible for financing; however, research centres and Universities may also have access to the Credit Line for setting up pilot plants or demonstration centres in the fields of technology innovation and environment protection.

2.3 Priority criteria of eligibility for financing shall be the following:

a. equity joint ventures;
b. employment generation;
c. technology upgrading;
d. technology innovation;
e. clean production and pollution control.

3. FINANCING UNDER THE CREDIT LINE

3.1 The Credit Line shall finance the purchase of equipment, technology transfer and related technical training and technical assistance, industrial licenses and industrial patents.

3.2 Goods and services supplied through the Credit Line shall be of Italian origin; however a maximum amount of 20% (twenty per cent) of each supply contract stipulated with the Italian suppliers may be utilised to cover local costs and/or importation of goods and services having a different origin.

3.3 Supply contracts financed through the Credit Line shall be denominated in Italian Lire and may include also costs for transport, insurance, technical assistance and training and, as the case may be, local costs and/or procurement of goods of non Italian origin.

3.4 The Credit Line cannot be used to finance the following:

a. paid up capital and working capital of the enterprises;
b. debts of the enterprises;
c. commercial and financial enterprises;
d. investments in the sectors of civil works, tourism (excluding technology related equipment), production of arms and related industry;
e. income taxes and custom duties.

4. TERMS AND CONDITIONS OF THE FINANCING SCHEME

4.1. The Government of Jordan, through the Central Bank of Jordan, shall enter into a financial arrangement, denominated in JD, with the Jordanian banks interested in participating into the scheme, hereinafter referred to as the Jordanian banks. Such banks, joining the scheme after haying been selected by the Jordanian side, will be responsible for financial arrangements with their final end-users.

4.2 Each individual loan, even if split into more than one contract, shall not exceed the amount of Lit. 3.500.000.000 (Italian Lira three billion five hundred million, equivalent to 1.807.599 Euro) and shall not be lower than Lit. 200.000.000 (Italian Lira two hundred million, equivalent to 103.291 Euro).

4.3 Interest rate shall be agreed according to the rules reported in par. 1 of the Annex.

4.4 The repayment of each individual loan shall be made according to the rules reported in par. 4 of the Annex.

5. IMPLEMENTATION PROCEDURE

5.1 An Italian Investment Promotion Unit, hereinafter referred to as IIPU, financed by an Italian government grant to GOJ, has been established and shall operate at the premises of the Jordanian Investment Promotion Corporation. IIPU shall facilitate access to the Credit Line by assisting the Jordanian entrepreneurs in preparing the documentation required for loan applications.
Such documentation shall include business plans, reports justifying the selection of goods and services and the relevant supply contracts.

5.2 The Jordanian Banks shall evaluate projects on the basis of documentation (business plans, feasibility studies, etc.) prepared by IIPU.

5.3 Loan agreements between Jordanian Banks and entrepreneurs, hereinafter referred to as Loan Agreements, shall be finalised, as far as possible, according to the principles of projects financing techniques.

5.4 Once projects are approved by the Jordanian Banks, the relevant dossiers, including the supply contracts and the Loan Agreements, shall be sent through the Central Bank of Jordan to the Italian Embassy in Amman for further transmission to MFA-DGCD.

5.5 MFA-DGCD, through the Italian Embassy in Amman, shall notify the Jordanian Authorities concerned of projects approved in order to allow the subsequent payments of the relevant contract amounts to the Italian suppliers through the GOJ Italian agent bank.

6. ADDITIONAL FINANCIAL OPTIONS

An amount equal to 70% (seventy per cent) of the paid up capital of the Italian partner of a joint venture may be covered through the general financial facility provided by art. 7 of the Italian Co-operation Law. The same documentation prepared to gain access to the Credit Line may be utilised for the financing scheme provided by said art. 7.

7. AMENDMENTS

Operational amendments agreed in the context of the Programme management structures shall be adopted by exchange of Notes.

Should the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan agree to the content of the present letter, the same and the positive reply by Your Excellency shall constitute an agreement between the Italian and the Jordanian Governments, which shall enter into force at the date of your replying letter.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
Stefano Jedrkiewicz

Annex

Concerning the establishment of a credit line in favour of Jordanian companies

IMPLEMENTATION PROCEDURE

1. With respect to Clause 4.3 of the Letter, applicable interest rates in Jordanian Dinars will be the following:

Loans denominated in JD:
Jordanian company beneficiary: 7%
Joint venture beneficiary: 6%

2. With respect to Clause 4.3 of the Letter, the Jordanian banks will retain an interest of 4% per each year, transferring to the Central Bank of Jordan the principal for each individual loan plus the remaining interest. The transfer will take place within 10 years according to the repayments schedule advised to the participating banks by the Central Bank of Jordan.

3. With respect to Clause 4.1, CBJ will retain a 0.5% as a management fee out of the amounts of interest rate paid by the end-users through the participating banks.

4. With respect to Clause 4.4 of the Letter, the repayment of each individual loan will be negotiated between the Jordanian bank and the customer, based on the cash flow projections and in any case:

- will not exceed 7 years plus 3 years of grace,
- will not be less than 3 years plus 1 year of grace;

5. With respect to Clause 5.1 of the Letter, the documentation to be prepared by the Unit will consist of :

5.1 A business plan assessing the profitability of the proposed investment, encompassing:
5.1.1 The evaluation of the cash flows expected over a fixed time horizon;
5.1.2 a presentation of the local sponsor as well as of the Italian counterpart and
5.1.3 an evaluation of the proposed technology/equipment;

5.2 The agreed supply contract/pro-forma invoice for the proposed technology/equipment.

6. With respect to Clause 5.2 of the Letter, the Jordanian Banks will have to provide a reply in writing to the Unit, within 4 weeks from the submission of the documentation as per the previous point 5. In case of rejection of the project, a clear justification will have to be provided in writing to the Unit.

7. With respect to Clause 5.3 of the Letter, it is understood that the loan agreement drawn up between the Jordanian bank and the local client will be added to the initial dossier prepared by the Unit and transmitted to the Central Bank of Jordan by the Jordanian bank.

8. With respect to Clause 5.4 of the Letter. it is understood that the Central Bank of Jordan, upon reception of the dossier, will transmit it to the Italian Embassy in Jordan which will forward it in parallel to the Italian Ministry of Foreign Affairs and to Mediocredito Centrale for their due diligence.

9. With respect to Clause 5.5 of the Letter, it is understood that the project will be examined in parallel by the Ministry of Foreign Affairs and by Mediocredito Centrale. Upon approval,

Mediocredito Centrale will notify the Central Bank of Jordan of the allocation of the contract on the Credit Line, so that the Central Bank of Jordan may initiate the procedures related to the disbursement as per the financial convention signed with Mediocredito Centrale (in case of disapproval, Central Bank of Jordan will be notified).

22.

Roma, 22 ottobre 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea per la cancellazione del debito della Repubblica di Guinea firmato a Roma il 22 ottobre 2001

(Entrata in vigore 22 ottobre 2001)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea , nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale Approvato sul consolidamento del debito della Repubblica di Guinea, firmato a Parigi il 15 maggio 2001, dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la cancellazione :

a) del 100% di tutte le scadenze (in capitale ed interessi contrattuali) esigibili fra il 1.12.2000 ed il 31.03.2004, relative a tutti i debiti non pagati alla data della firma del presente Accordo, relativi a contratti ed a convenzioni finanziarie concluse prima del 20 giugno 1999, dovuti dal Governo della Repubblica di Guinea all'Italia per il tramite della << SACE- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" e MEDIOCREDITO CENTRALE;

b) dei debiti in capitale ed interessi contrattuali dovuti alla SACE dal Governo della Repubblica di Guinea nel periodo 01.12.2000 e 31.03.2004 compreso, e non pagati, relativi al Processo Verbale del Club di Parigi del 12 aprile 1989;

c) dei debiti di cui al paragrafo b) precedente , in capitale ed interessi, dovuti alla data del 30 Novembre 2000 compreso e non pagati;

d) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla SACE dal Governo della Repubblica di Guinea nel periodo 01.12.2000 e 31.03.2004 compreso, e non pagati, afferenti al Processo Verbale del Club di Parigi dell'11 novembre 1992, del 25 gennaio 1995, e del 26 febbraio 1997;

e) del 100% degli interessi di mora sui debiti menzionati nei paragrafi precedenti, calcolati a decorrere dalle date dovute e maturati fino alla data del presente Accordo. Per i debiti dovuti alla SACE saranno calcolati interessi di mora al tasso del 6,57% annuo, mentre per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, gli interessi di mora

saranno calcolati al tasso stabilito nella Convenzione finanziaria pertinente, oltre ad un margine dell'1%.annuo.

I debiti summenzionati sono elencati negli Allegati del presente Accordo. Questi Allegati possono essere riveduti con il reciproco consenso di entrambe le Parti.

Rimane inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie concluse dopo il 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualsiasi altro futuro riscaglionamento del debito.

ARTICOLO II

Le Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II,3. del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica di Guinea, firmato a Parigi il 15 maggio 2001 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi (debito contro swap). Un Accordo bilaterale ad hoc definirà i termini di queste operazioni che non dovranno superare il 10% delle scadenze elencate all'Articolo I.

ARTICOLO III

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2002 fino al 31 marzo 2003, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, 3.b) del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 maggio 2001.

ARTICOLO IV

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 aprile 2003 fino al 31 marzo 2004, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste nella Sezione IV, 3.c) del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 maggio 2001.

ARTICOLO V

1. Al fine di ottenere la suddetta cancellazione del debito, il Governo della Repubblica di Guinea continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali ed ad astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere controversie internazionali ;

b) perseguire uno sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata in consultazione con la società civile interna e con i partner internazionali;

c) assegnare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari che non eccedano le legittime esigenze di sicurezza e di difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica di Guinea s'impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, un progetto per lo stanziamento dei fondi (compresi i programmi d'investimento settoriale) rilasciati dalla cancellazione, in conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici .

ARTICOLO VI

La trasgressione degli impegni stabiliti nell'Articolo V sarà verificata sulla base:

a) delle deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (in particolare della Organizzazione delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni finanziarie internazionali;

b) di valutazioni della congruità delle spese militari;

c) di rapporti di avanzamento ufficiali concernenti la realizzazione del progetto (ivi compresi i programmi d'investimento settoriali) menzionato in precedenza nell'Articolo V, par. 2.

ARTICOLO VII

1. Qualora le verifiche stabilite all'Articolo VI indichino che il Governo della Repubblica di Guinea non adempie ad uno o più degli impegni stabiliti all'Articolo V, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica di Guinea di iniziare consultazioni bilaterali.

Tali consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, e ove applicabile, da quelle stabilite all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri.

Se il Governo della Repubblica di Guinea non risponde entro due mesi alla -richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non sono soddisfacenti in relazione a gravi trasgressioni degli impegni stabiliti all'Articolo V, il Governo della Repubblica Italiana può decidere la sospensione del presente Accordo.

2. Quando si riterrà che le condizioni previste all'Articolo V sono ristabilite, secondo le verifiche dell'Articolo VI, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione di abolire la sospensione.

3. Se dopo un congruo periodo di tempo, le condizioni di cui all'Articolo V non saranno ritenute ristabilite secondo le verifiche dell'Articolo VI, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo, e tale denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO VIII

Eccettuate le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali assunti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati all'articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino al completamento del Progetto, in conformità all'Articolo V, par.2

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 22.10.2001 , in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF GUINEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Guinea, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Guinea, signed in Paris on May 15, 2001, by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of all maturities (for both principal and contractual interest), falling due between 01.12.2000 and 31.03.2004, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts and financial conventions concluded before June 20th, 1999, due from the Government of the Republic of Guinea to Italy through "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" and MEDIOCREDITO CENTRALE;

b) debts, for principal and interest, due to SACE from the Government of the Republic of Guinea within the period 01.12.2000 and 31.03.2004 inclusive and not paid, related to Paris Club Agreed Minute dated on April 12, 1989;

c) debts described in paragraph b) above, for principal and interest, due as at November 30, 2000 inclusive and not paid;

d) debts, for principal and interest, due to SACE from the Government of the Republic of Guinea within the period 01.12.2000 and 31.03.2004 inclusive and not paid, related to Paris Club Agreed Minute dated on November 11, 1992, January 25, 1995 and February 26, 1997;

e) 100% of late interest on debts envisaged in paragraphs above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. For debts owed to SACE late interest will be computed at the rate of 6,57% p.a., while for debts owed to MEDIOCREDITO CENTRALE late interest will be computed at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1% p.a.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The Contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Guinea, signed in Paris on May 15, 2001, by the countries taking part in the Paris Club meeting (debt swaps). An ad hoc bilateral agreement will define the terms of these operations, which will not exceed 10% of the maturities listed in Article I.

ARTICLE III

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2002 up to March 31, 2003 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.b) of the Agreed Minute signed in Paris on May 15, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE IV

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2003 up to March 31, 2004 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.c) of the Agreed Minute signed in Paris on May 15, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE V

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Guinea continues to commit itself to:

   a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

   b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

   c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Guinea commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE VI

The infringement of the commitments set forth in Article V will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;

b) assessments of the congruity of military expenses;

c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in ArticleV, para.2.

ARTICLE VII

1. Should the verifications set forth in Article VI indicate that the Government of the Republic of Guinea does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article V, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Guinea to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Republic of Guinea not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article V, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Guinea will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article V are deemed re-established, according to the verifications of Article VI, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article V are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article VI, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VIII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE IX

The present Agreement will come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article V, para. 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome....... on 22.10.2001 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUINEA

GUINEA CONAKRY

VIII PARIS CLUB - Multilateral Agreement of May 15th 2001

Rescheduling of instalments of previous Agreements from 30.06.2000 up to 31.03.2004

Debt lists relevant to the amounts object of cancellation (100% SACE quota)

Legend to be applied to the lists of the VIII Paris Club dated May 15th 2001

1) Rescheduling of instalments of previous Agreements from.... up to ......
2) Agreed Minute of......
3) Currency
4) Agreement n......(for example GUIK 4 = 4 Paris Club)
5) Bilateral date of the above Agreement
6) Maturity
7) Amount due
8) Amount object of cancellation relevant to SACE quota

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

1)RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1951 AL: 30/11/2000
2)ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: 3) - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO 4)	DATA BILAT. 5)	PR.LISTA	SCAD. RATA 6)	IMPORTO RATA 7)	IMPORTO 8)
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/2000	81.515,36	62.462,12
				81.515,36	62.462,12
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/2000	202.561,77	155.215,41
				202.561,77	155.215,41
			TOTALI	284.077,13	217.677,53

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1951 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK4	15/01/1991	1	30/06/2000	81.515,36	62.462,12
				81.515,36	62.462,12
GUIK4	15/01/1991	3	30/06/2000	202.561,77	155.215,41
				202.561,77	155.215,41
			TOTALI	284.077,13	217.677,53

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK4	15/01/1991	1	31/12/2000	79.610,27	61.002,30
		1	30/06/2001	77.380,20	59.293,52
		1	31/12/2001	75.486,28	57.842,25
		1	30/06/2002	73.323,46	56.184,94
		1	31/12/2002	71.362,34	54.682,20
		1	30/06/2003	69.267,09	53.076,73
				446.429,64	342.081,94
GUIK4	15/01/1991	3	31/12/2000	197.461,10	151.306,97
		3	30/06/2001	191.803,44	146.971,71
		3	31/12/2001	186.673,40	143.040,77
		3	30/06/2002	181.192,26	138.840,73
				757.130,20	580.160,18
GUIK5	24/08/1994	1	01/07/2001	95.423,97	73.119,70
		1	01/01/2002	98.405,88	75.404,70
		1	01/07/2002	100.971,35	77.370,52
		1	01/01/2003	103.925,72	79.634,32

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
		1	01/07/2003	106.481,39	81.592,59
		1	01/01/2004	109.913,24	84.222,33
				615.121,55	471.344,16
GUIK6	13/05/1997	1	01/07/2001	32.427,42	24.847,89
		1	01/01/2002	33.286,68	25.506,31
		1	01/07/2002	34.007,83	26.058,90
		1	01/01/2003	34.850,46	26.704,61
		1	01/07/2003	35.565,11	27.252,21
		1	01/01/2004	36.561,08	28.015,42
				206.698,58	158.385,34
GUIK6	13/05/1997	3	01/07/2001	13.675,07	10.478,67
		3	01/01/2002	14.037,44	10.756,34
		3	01/07/2002	14.341,58	10.989,39
		3	01/01/2003	14.696,90	11.261,68
		3	01/07/2003	14.998,31	11.492,62
		3	01/01/2004	15.418,26	11.814,43
				87.167,56	66.793,13

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK7	30/06/1998	1	30/06/2001	10.02[illegible],47	7.679,09
		1	31/12/2001	10.199,02	7.815,19
		1	30/06/2002	10.209,83	7.823,43
		1	31/12/2002	10.415,62	7.981,01
		1	30/06/2003	10.422,43	7.986,23
		1	31/12/2003	10.619,33	8.137,31
				61.887,70	47.422,26
GUIK7	30/06/1998	3	30/06/2001	15.263,30	11.695,86
		3	31/12/2001	15.533,70	11.902,94
		3	30/06/2002	15.550,01	11.915,39
		3	31/12/2002	15.863,60	12.155,63
		3	30/06/2003	15.873,92	12.163,58
		3	31/12/2003	16.173,59	12.393,22
				94.258,12	72.226,62
GUIK7	30/06/1998	5	31/12/2000	16.289,48	5.501,14
		5	30/06/2001	16.312,78	12.500,01

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
		5	31/12/2001	16.601,61	12.721,27
		5	30/06/2002	16.619,16	12.734,57
		5	31/12/2002	16.954,40	12.991,45
		5	30/06/2003	16.965,66	13.000,23
		5	31/12/2003	17.285,82	13.245,49
				117.028,91	82.694,16
GUIK7	30/06/1998	7	31/12/2000	51.696,03	39.612,74
		7	30/06/2001	15.534,73	11.903,83
		7	31/12/2001	15.809,77	12.114,44
		7	30/06/2002	15.826,44	12.127,10
		7	31/12/2002	16.145,49	12.371,57
		7	30/06/2003	16.156,31	12.380,06
		7	31/12/2003	16.461,23	12.613,56
				147.630,00	113.123,30
			TOTALI	2.533.352,26	1.934.231,09

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1951 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK4	15/01/1991	2	30/06/2000	480.245.719,00	450.969.353,00
				480.245.719,00	450.969.353,00
GUIK4	15/01/1991	4	30/06/2000	1.195.929.692,00	1.123.256.390,00
				1.195.929.692,00	1.123.256.390,00
			TOTALI	1.676.175.411,00	1.574.225.743,00

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK4	15/01/1991	2	31/12/2000	465.426.791,00	437.061.878,00
		2	30/06/2001	448.079.951,00	420.781.984,00
		2	31/12/2001	433.348.211,00	406.956.346,00
		2	30/06/2002	416.524.336,00	391.167.246,00
		2	31/12/2002	401.269.601,00	376.850.780,00
		2	30/06/2003	384.968.477,00	361.552.228,00
				2.549.617.367,00	2.394.370.462,00
GUIK4	15/01/1991	4	31/12/2000	1.155.486.567,00	1.085.286.899,00
		4	30/06/2001	1.110.627.223,00	1.043.171.325,00
		4	31/12/2001	1.069.951.663,00	1.004.983.637,00
		4	30/06/2002	1.026.485.471,00	964.176.145,00
				4.362.550.924,00	4.097.618.006,00
GUIK5	24/08/1994	2	01/07/2001	893.202.799,00	844.221.432,00
		2	01/01/2002	907.968.894,00	856.293.457,00
		2	01/07/2002	904.395.142,00	852.983.057,00
		2	01/01/2003	916.082.469,00	864.039.512,00

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
		2	01/07/2003	912.127.394,00	860.370.150,00
		2	01/01/2004	925.171.190,00	872.712.558,00
				5.460.947.888,00	5.150.620.166,00
GUIK6	13/05/1997	2	01/07/2001	314.220.291,00	296.663.161,00
		2	01/01/2002	321.846.001,00	303.875.467,00
		2	01/07/2002	327.341.561,00	309.090.972,00
		2	01/01/2003	334.771.446,00	316.119.040,00
		2	01/07/2003	340.189.839,00	321.261.962,00
		2	01/01/2004	348.924.799,00	329.525.432,00
				1.987.293.937,00	1.876.536.034,00
GUIK6	13/05/1997	4	01/07/2001	67.914.919,00	64.231.987,00
		4	01/01/2002	69.563.104,00	65.793.841,00
		4	01/07/2002	70.750.913,00	66.923.760,00
		4	01/01/2003	72.356.792,00	68.445.750,00
		4	01/07/2003	73.527.911,00	69.559.939,00
		4	01/01/2004	75.415.859,00	71.349.483,00
				429.529.498,00	406.304.760,00

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
GUIK7	30/06/1998	2	30/06/2001	58.836.047,00	55.231.243,00
		2	31/12/2001	59.966.009,00	56.292.098,00
		2	30/06/2002	60.233.792,00	56.543.696,00
		2	31/12/2002	61.559.032,00	57.787.863,00
		2	30/06/2003	61.805.110,00	58.019.065,00
		2	31/12/2003	63.081.203,00	59.217.110,00
				365.481.193,00	343.091.075,00
GUIK7	30/06/1998	4	30/06/2001	88.530.851,00	83.122.564,00
		4	31/12/2001	90.231.157,00	84.719.249,00
		4	30/06/2002	90.634.062,00	85.098.088,00
		4	31/12/2002	92.628.143,00	86.970.647,00
		4	30/06/2003	92.998.435,00	87.318.899,00
		4	31/12/2003	94.918.571,00	89.122.070,00
				549.941.220,00	516.351.517,00
GUIK7	30/06/1998	6	30/06/2001	92.256.491,00	86.620.438,00
		6	31/12/2001	94.028.301,00	88.284.347,00

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/12/2000 AL: 31/03/2004
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 15/05/2001 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO
		6	30/06/2002	94.448.149,00	88.679.166,00
		6	31/12/2002	96.526.202,00	90.630.633,00
		6	30/06/2003	96.912.064,00	90.993.621,00
		6	31/12/2003	98.912.999,00	92.872.710,00
				573.084.206,00	538.080.915,00
GUIK7	30/06/1998	8	31/12/2000	294.938.632,00	276.938.967,00
		8	30/06/2001	86.534.931,00	81.249.374,00
		8	31/12/2001	88.196.895,00	82.810.152,00
		8	30/06/2002	88.590.689,00	83.180.512,00
		8	31/12/2002	90.539.877,00	85.011.007,00
		8	30/06/2003	90.901.803,00	85.351.530,00
		8	31/12/2003	92.778.685,00	87.114.150,00
				832.481.512,00	781.655.692,00
			TOTALI	17.110.927.745,00	16.104.628.627,00

PIANO RIENTRI MANCATI DEI CREDITI
RELATIVI AL PERIODO 01/01/77 31/03/04

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
GRUPPO BANCAROMA

PAESE	CREDITO	EROG	DT.SCAD.	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	T O T A L E	IMPORTO CREDITO	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/03/01	DM		122.377,98	122.377,98	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/09/01	DM	1.399.999,96	168.000,02	1.567.999,98	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/03/02	DM	1.399.999,96	157.500,01	1.557.499,97	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/09/02	DM	1.399.999,96	147.000,01	1.546.999,97	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/03/03	DM	1.399.999,96	136.500,00	1.536.499,96	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/09/03	DM	1.399.999,96	126.000,02	1.525.999,98	28.000.000,00	
001 GUINEA	88/022/00	900	23/03/04	DM	1.399.999,96	115.499,99	1.515.499,95	28.000.000,00	
					TOTALI DEL	PAESE: GUINEA		MINISTERE DU PLAN ET D	
				DM	8.399.999,76	972.878,03	9.372.877,79		

23.

Pechino, 13 novembre 2001

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per la realizzazione di un programma di formazione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle provincie dello Shaanxi e del Sichuan relativo alla componente a dono, con tre allegati e un manuale delle procedure, firmato a Pechino il 13 novembre 2001

(Entrata in vigore 13 dicembre 2001)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA for the implementation of the Vocational Training Programme to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan (Grant Component)

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the «Parties»

CONSIDERING the Protocol of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China on Bilateral Co-operation to Development, signed by the two Parties in Rome on 13th July 1995;

TAKING INTO ACCOUNT the Record of Talks signed by the parties in Beijing on 13th June 2001;

have agreed to the following:

ARTICLE 1
Parts and Definitions of the Agreement

This Agreement is composed of 14 articles and the following three Annexes:

- Annex 1: Programme Document;
- Annex 2: Criteria of Projects and costs eligibility;
- Annex 3: Procurement of goods, services and works.

The above mentioned Annexes shall be considered an essential and substantial part of the present Agreement.

The words and acronyms mentioned below in the text have the following meaning:

Programme: Vocational Training programme to improve employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan.

PRC: People's Republic of China.

MAE-DGCS: Ministry of Foreign Affairs of Italy – Directorate General for Development Co-operation

MOFTEC: Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation of the People's Republic of China.

MOF: Ministry of Finance of the People's Republic of China.

DOFTEC: Department of Foreign Trade and Economic Co-operation of the designated province

DOF: Department of Finance of the designated provinces

NMC: National Monitoring Committee.

PPMO: Provincial Programme Management Office.

TAMU: Technical Assistance and Monitoring Unit.

ARTICLE 2
Objectives

a) The Overall Objectives of the Programme, as described in the Annex 1, are those adopted by OECD/DAC in the document "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation". In particular, it intends to improve the conditions of the people living in the Western Provinces of Shaanxi and Sichuan, paying particular attention to the poorest people, supporting the Government policies in this sector.
b) The Specific Objective, as described in the Annex 1, is to improve the employability of students and unemployed, and the qualification of already employed people.
c) The Agreement's purpose is to settle the commitments of the Parties, with particular attention to criteria and modalities for the disbursement and use of the grant component of the financing allocated by MAE-DGCS for the implementation of the Programme.

ARTICLE 3
Implementation of the Programme

a) Each Provincial Programme Management Office (PPMO), set up by the Provincial Governments of Shaanxi and Sichuan, shall design, respectively for each Province, projects to achieve the objectives mentioned in article 2. The projects shall be approved by the Provincial Government and shall comply with all conditions set by this Agreement, particularly with the conditions described in the Annex 2 "Criteria of Projects and costs eligibility" and Annex 3 "Procurement of goods, services and works". Furthermore they shall be presented in a standard format designed by the National Monitoring Committee. The PPMO may avail itself of the technical assistance of the Italian Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU).
b) Approved projects shall be sent to the National Monitoring Committee (NMC), established in Beijing and composed by representatives of MOFTEC, MOF and MAE/DGCS. NMC shall verify the compliance of the projects with this Agreement and its Annexes mentioned in article 1. NMC, on this basis, shall issue its "no objection" to finance the projects with the Programme's funds.
c) After NMC's "no objection" on the project, MOFTEC and MOF shall select and, after approval of NMC, request a qualified Chinese Procurement Company with proved international experience to carry out the procurement activities related to the project.
d) The project implementation shall be financed by MAE/DGCS through grant funds according to the criteria described in the present Agreement and its Annexes.

ARTICLE 4
Governing structure of the Programme

The Governing structure of the Programme includes the following organisations:

a) At national level:

   The **National Monitoring Committee** shall have the function of monitoring the activities of the provincial structures mentioned below. It shall verify the compliance with the Agreement of the projects prepared by PPMOs and approved by Provincial Government before any assignment of funds. It shall approve the selection of the Procurement Companies made by MOFTEC and MOF. It shall monitor the implementation of the projects and evaluate their results as well as the

ability of the Programme to reach its objectives. A formal evaluation of the ability of the Programme to reach its objectives shall be made at least once a year. NMC will be composed of representatives of MOFTEC, MOF and Italian Embassy in Beijing / UTL. Consensus of all members is required for every decision concerning the whole program whereas agreement between Italian Embassy/UTL and MOFTEC is required for every decision concerning exclusively the grant financing. The Chinese side will provide the human and material resources needed by NMC for performing its activities.

b) At provincial level:
The **Provincial Programme Management Office** (PPMO), one PPMO for each Province, shall be the executing agency. In programming and performing its tasks, the PPMO shall seek coordination with and guidance from the competent Provincial Departments and their sector policies through all appropriate measures. PPMO will be in charge of hiring consultants, preparing projects, purchasing the necessary goods and services (as per article 8, j), co-ordinating the implementation of the projects, preparing all necessary reports and financial statements and keeping documents. There shall be two co-directors for each PPMO, one director chosen by DOFTEC and the other one chosen by DOF. PPMO may avail itself of the technical assistance of TAMU, as mentioned in the following article.

ARTICLE 5
Italian Technical Assistance and Monitoring

a) A Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU) will be set up at the Italian Embassy / UTL in Beijing. TAMU will monitor and evaluate the implementation of the Programme as well as evaluate the Programme's ability to reach its objectives for MAE/DGCS and will supply the Chinese side with technical assistance.
b) TAMU will set up in each Province a branch, adequately staffed and equipped, in order to assist, if it is the case, the provincial Chinese bodies in the implementation of their activities related to the Programme. The Provinces will provide the branches with appropriate location facilities.
c) TAMU and the Chinese side shall consult each other about the better modalities of execution of the technical assistance.

ARTICLE 6
Auditing

a) Immediately after the entering in force of this Agreement, MOFTEC shall competitively select a highly qualified, major international Auditing Company, directly or through its Chinese branch. The Auditing Company shall be entrusted with the task of auditing the financial and administrative documents and procedures for the implementation of the Programme, related to the use of Italian grant funds transferred to MOFTEC as per the following article 7.

b) The contract between MOFTEC and the Auditing Company shall be submitted for approval to MAE / DGCS before signature. MOFTEC shall send to MAE /DGCS the tender documents, the terms of reference of the audit, a copy of the contract and documentation proving that the auditing fees are in line with market prices.

c) Contract costs may be ascribed and distributed *pro quota* to the funds deposited in the Special Current Account described in the following article 7, letter c.

d) Auditing shall concern the financial, technical and procurement reports sent by the Chinese side to MAE / DGCS. Auditing will consider regularity and compliance to the conditions set up in this Agreement of the above documents as well as of every financial transaction related to Italian funds.

e) The Auditing Company shall define a standard format of the Financial Report that has to be approved by MOFTEC and MAE / DGCS.

ARTICLE 7
Obligations of the Italian Government

a) MAE / DGCS engages itself in allocating, under the deliberation no. 107 of the Steering Committee for Development Co-operation dated July 31st, 2001, 30,000,000,000 (thirty billion) Lira / EURO 15,493,706.96 (fifteen million four hundred ninety-three thousand seven hundred six and ninety-six cents) as a grant fund and, under the advice no. 8 of the Steering Committee for Development Co-operation dated July 31st, 2001, 45,000,000,000 (forty-five billion) Lira / EURO 23,240,560.46 (twenty-three million two hundred forty thousand five hundred sixty and forty-six cents) as soft loan for financing the Programme. The object of the obligations set up in this Agreement is only the disbursement and use of the grant funds, as the soft loan funds will be object of a separate agreement with MOF.

The breakdown of instalments of the grant funds shall be as follows:

1) 3,000,000,000 (three billion) Lira / EURO 1,549,370.70 (one million five hundred forty-nine thousand three hundred seventy and seventy cents) for the technical assistance and the monitoring activity mentioned in article 5;
2) 27,000,000,000 (twenty-seven billion) Lira / EURO 13,944,336.28 (thirteen million nine hundred forty-four thousand three hundred thirty-six and twenty-eight cents) for the implementation of the Programme activities to be financed through grant funds.

b) MAE / DGCS will use directly the funds mentioned in letter a, point 1 of this article to pay the costs of staff, equipment, materials, rooms and services necessary for TAMU's technical assistance and monitoring activities (article 5 and Annex 1).

c) The funds mentioned in letter a, point 2 of this article shall be committed by MAE/DGCS upon the entry into force of the present Agreement and following an official request by MOFTEC. They shall be deposited by three subsequent instalments on a Special Current Account opened by MOFTEC in the selected Bank. The account named "Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan" shall be used for the financing of the costs of training and technical assistance and, to a limited extent, equipment foreseen in the approved projects, including procurement fees, and for auditing expenses, according to the criteria described in Annex 1, 2 and 3.

d) The disbursement of the funds by MAE / DGCS into the Special Current Account shall be made as follows:
   1) A first tranche, in the amount of 11,000,000,000 (eleven billion) Lira / EURO 5,681,025.89 (five million six hundred eighty-one thousand twenty-five and eighty-nine cents), shall be transferred, after entering in force of this agreement, upon:
      i. the receipt by MAE/DGCS of the co-ordinates of the bank Special Current Account communicated by MOFTEC;
      ii. the receipt by MAE/DGCS of the communication from MOFTEC about the set up and ability to work of the structures described in article 4;
      iii. the receipt by MAE /DGCS of a communication from MOFTEC about the selection of the Auditing Company described in article 6;
      iv. the receipt by MOFTEC of the communication from MAE /DGCS of "no objection" to the selection of the Auditing Company.
   2) A second tranche, in the amount of 11,000,000,000 (eleven billion) Lira / EURO 5,681,025.89 (five million six hundred eighty-one thousand twenty-five and eighty-nine cents), shall be transferred after MAE /DGCS approval of:
      i. the Technical Reports, as well as
      ii. the audited Financial Report, accompanied by all the pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). The

Financial Report, in the standard format defined by the Auditing Company and approved by MOFTEC and MAE / DGCS, shall include a statement that all expenses have been made in accordance with the programme's aims and shall cover expenses for at least 7,500,000,000 (five billion five hundred million) Lira / EURO 3,873,426.74 (three million eight hundred seventy-three thousand four hundred twenty-six and seventy-four cents).

3) A third tranche, in the amount of 5,000,000,000 (five billion) Lira / EURO 2,582,284.50 (two million five hundred eighty-two thousand two hundred eighty-four and fifty cents), shall be transferred after MAE /DGCS approval of:
   i. the Technical Reports, as well as
   ii. the audited Financial Report, accompanied by all the pertinent documentation (contracts, bills, invoices, bills of delivery, audited procurement reports, bidding documents). The Financial Report, in the standard format defined by the Auditing Company and approved by MOFTEC and MAE / DGCS, shall include a statement that all expenses have been made in accordance with the programme's aims and shall cover expenses for at least 18,000,000,000 (eighteen billion) Lira / EURO 9,296,224.18 (nine million two hundred ninety-six thousand two hundred twenty-four and eighteen cents).

e) Should some expenditures included in the audited Financial Reports prepared by the Chinese Authorities not be approved by MAE / DGCS, the third tranche shall be released only after the Special Current Account of the Programme has been replenished by the Chinese side with an amount equal to the expenditures not approved. Expenditures included in the Financial Reports will not be approved in the following cases:
   i. use of funds for purposes or with modalities different than those included in this Agreement and its Annexes or its amendments;
   ii. mismanagement of funds;
   iii. failure to provide appropriate supporting documentation to the financial, technical and procurement reports.

ARTICLE 8
Obligations of the Chinese Government

a) MOFTEC shall assure, together with MOF, the implementation of the Programme according to this Agreement. It will stipulate the necessary agreements with the competent bodies, will sign the requested contracts, and will be responsible for the use of the grant funds and, together with MOF, for the supervision of the activities.

b) MOFTEC shall instruct the selected Bank about the opening of one Special Current Account , named "Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan" .
c) MOFTEC and MOF shall assure the establishment of the National Monitoring Committee, as described in article 4.
d) MOFTEC shall competitively select a highly qualified, major, international Auditing Company according to the procedures described in article 6.
e) MOFTEC shall give instructions to the Provinces of Shaanxi and Sichuan in order to achieve the aims of Programme and it shall assure that Italian funds will be transferred to the Provinces according to the present Agreement. The Parties will enact all necessary actions to ensure that the allocation of Italian funds between the two Provinces will be as equitable as possible.
f) MOFTEC shall ensure that the grant funds shall be used for the purchase of training and technical assistance services (at least 70% of the grant component) and equipment pertaining to the approved projects. The procurement of those services, civil works and goods shall be restricted, for an amount of at least 80%, (i) to qualified Italian entities, including Italian Universities and Italian NGOs recognised by MAE / DGCS, with proven experience in specialised vocational training, school management or employment services management (depending on the nature of the contract), or (ii) to consortia composed and led by at least one of such entities.
g) MOFTEC, before the releasing of the third tranche by MAE/DGCS, shall replenish the Special Current Account of the Programme with an amount equal to the expenditures not approved by MAE / DGCS.
h) The Provinces of Shaanxi and Sichuan shall create the structures for the implementation of the project (PPMO described in article 4, and shall implement, through them, the activities as per article 3.
i) The Provinces of Shaanxi and Sichuan shall arrange for the local sections of TAMU locations facilities necessary for the activities.
j) MOFTEC and MOF shall entrust a highly qualified, experienced, Chinese procurement company, approved by NMC, with the procurement of goods, civil works, services and activities as per article 3, letter d, point f of the present article, and Annex 3.
k) All the Chinese parties involved in the Programme shall facilitate MAE / DGCS monitoring, evaluation, documents keeping and access to the areas of activity as per article 5.

ARTICLE 9
Interests

The interests produced by the Special Current Account shall be recorded in Financial Statements and used for the same purposes and with the same modalities of the DGCS deposited funds of the Programme, as per this Agreement.

ARTICLE 10
Controversies

Possible controversies that may arise in the course of Programme implementation shall be submitted to the Parties for resolution through discussion between MOFTEC and MAE / DGCS via Embassy.

ARTICLE 11
Impediments and Force Majeure

a) In case of impediments to the implementation of the Programme due to causes of force majeure recognised by both Parties according to practice (such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other causes) or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions, based on NMC recommendations approved by MAE / DGCS, shall apply:
   1) In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE / DGCS authorises resumption of Programme's activities.
   2) In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is greater than six months and less than twenty-four, the Programme shall be suspended. The residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE / DGCS authorises resumption of the Programme's activities.
   3) In case the impediment to the implementation of the Programme is greater than twenty-four months, the Parties shall discuss on the continuation of the Programme and define an agreed course of actions. In case the continuation of the Programme is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. By lack of agreement, the Chinese side commits itself to reimburse the amounts not used, and/or whose use has not been approved by the DGCS, as per article 7 of the present Agreement.

b) In case of some projects are affected by impediments and causes of force

majeure, all related activities and concerned funds shall be suspended until impediments has been removed and MAE / DGCS authorises resumption of activities. If impediments last more than twenty-four months, the Parties shall agree on the destination of the residual funds. Projects not affected will continue their activities until completion and the concerned funds shall remain available.

ARTICLE 12
Resolution of the Agreement by the MAE / DGCS

a) The MAE / DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases:

1. Failure of the Programme to reach its objectives or of Chinese Authorities to produce the pertinent documentation requested for the instalments subsequent to the down payment;
2. Severe fault by the Executing Agency (PPMOs); severe faults are:
   i. unmotivated and prolonged delays (more than nine months) in the scheduled use of the funds such to threat the achievement of Programme objective;
   ii. use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its Annex or its amendments;
   iii. prolonged failure to provide appropriated supporting documentation to the financial and procurement reports;
   iv. severe mismanagement of the funds.
3. Protracted impediment or force majeure per article 11, letter a, point 3.

b) In case of severe fault, as per point 2 of the above paragraph, the MAE / DGCS shall notify the event in writing to the MOFTEC inviting it to take on all necessary actions within maximum ninety days from the date of the notification. After this time limit, MAE / DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 10 and 11 shall apply.

c) In the other two cases mentioned above, MAE / DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through a Verbal Note, MOFTEC with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MOFTEC shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.

d) In case of resolution of this Agreement, the Chinese side shall return to MAE / DGCS all released funds that have not been yet spent according to this Agreement.

ARTICLE 13
Amendments

The Parties at any time may change the content of this Agreement through Amendment.

ARTICLE 14
Entry into force and duration

1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of its domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of such notifications.
2. This Agreement shall have duration of 3 years from the date of entry into force. Upon agreement between the two Parties, its duration could be extended until all funds have been used per this Agreement or until the Chinese side will reimburse them to MAE/DGCS as per article 12 of the present Agreement.

In witness thereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present agreement.

Done in Beijing on November 13th, 2001 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.

for and on behalf of the Government of the Italian Republic	for and on behalf of the Government of the People's Republic of China
Paolo Bruni Ambassador of Italy in the People's Republic of China	Sun Zhenyu Vice Minister of MOFTEC

Annex 1

PROGRAMME DOCUMENT

1 BACKGROUND

The rapid growth and structural change of China's economy, coupled with reform of its State-Owned Enterprises (SOEs), are placing major new demands on the skills and capabilities of its labour force and, hence, on the country's educational and training system. Chinese industrial and manufacturing outputs are increasingly geared to the export market, requiring higher quality and more technologically advanced products. The previously underdeveloped services sector, now expanding with particular speed, includes an **increasing** number of enterprises offering scientific, research and technological services.

The above has created significant demand for well-trained technical workers, which have acquired their skills through pre-service and in-service training. At the same time, the industrial restructuring accompanying SOE (State Owned Enterprises) reform, with the aim of creating more efficient and competitive enterprises, has major implications for worker training. As SOEs are shedding the 15 percent of their labour force (some 17 million people), that are redundant, those workers will need retraining to improve or acquire skills sought by the emerging market economy.

Development of China's labour market, structural change in the economy, and reform of its uncompetitive and loss-making SOEs are therefore partly dependent on having an efficient, market-responsive skills training system.

2 CHINA'S SYSTEM OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION

According to statistics (Table 1), about half of all senior secondary school students attend vocational and technical (VTE) schools making this a highly important part of China's educational system. The prominence given to VTE results from educational system reforms first articulated in 1985 and introduced in 1987 and successively updated in the 1990's. These reforms were aimed at equipping about half of all secondary school graduates with practical job skills, and the remaining half, who attend general secondary schools, for general employment and for higher education. In addition to enrolments in

full-time courses of two, three and four years' duration, the VTE secondary schools have substantial enrolment in short courses for in-service training and for specialist pre-employment training.

TABLE 1: Profile of senior secondary education in China

General Data (1999)	STS	SVS	SWS	Secondary	Total
Number of Schools	3,147	9,636	4,430	14,127	31,340
Student Intake	1,343,000	1,941,000	714,000	3,963,000	7,961,000
Enrolment	4,250, 000	5,339,000	1,871,000	10,497,000	21,957,000
Graduates	1,093,000	1,678,000	496,500	2,629,000	5,896,500

Source: China Education Statistic Yearbook 2000.

VTE is provided by both the State Education Commission (SEdC), that is in charge of Secondary Technical and Vocational Schools (STSs and SVSs) that provide mainly pre-service training, and the Ministry of Labour (MOL), which oversees Skilled Workers Schools (SWS) providing training at secondary level.

3 PROGRAMME DESCRIPTION

3.1 Analysis and selection of the Programme strategy

The Programme fits into the Sector Wide Approach (SWAP) strategy, which has more capacity of developing and supporting ownership and partnership, more impact, more flexibility than single unlinked projects.

The Programme, and the projects financed within it, shall satisfy the main criteria described in the following chapters.

3.1.1 Target group/Direct Beneficiaries

The target group is made up by the student, older than 15, or unemployed population, of both genders, living in the Provinces of interest, needing specialised vocational and technical education or management training in order to enter the labour market. To a limited extent, the target group includes already employed people needing to improve their managerial capabilities in the managing of the labour policies and in employment generating activities.

The Programme will consider the following three modules:

i) The first module is targeted to *young people coming out of primary schools who have entered or want to enter the vocational training system*. This module, through specific projects within the program, aims at improving the quality of training in the existing VTE schools by enhancing the overall learning opportunities as teachers skills, equipment and materials, curricula and teaching methods.

ii) The second module is targeted to *unemployed people and employed people at risk, willing to update and upgrade their professional skills by attending short-term vocational training*. This module, through specific projects within the program, aims at strengthening the existing schools and professional centres facilities, as above.

iii) The third module is targeted to *already educated people with appropriate qualification willing to develop and upgrade their managerial capability for the public and private sectors*. The module will also consider the upgrading of the institutions related to the labour market, and to the management of the training system. No more than 15% of the total financing would be allocated to the development and implementation of this module.

iv) The courses may take place, if necessary, in highly specialised Institutions in other Provinces of China. Within this module up to 1 billion Italian Lira/516,456.89 Euro may be devoted as grant to strengthen the capacity of the personnel employed at the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation and at the Ministry of Finance, at national and provincial level.

3.1.2 Integration with local development sectorial programmes;

The Programme will integrate into the sectorial policy of Chinese professional training and will operate in harmony with social and economic development strategies and with active policies for occupation within the interested provinces. It will be realised by strengthening the tools of social concert and inter- institutional relationships, particularly at a decentralised level, according to the most advanced approaches of training policies for employment.

3.1.3 Concentration in defined areas

In order to reach enough "critical mass" of available resources to produce an acceptable impact, the projects will be concentrated in the following already identified areas of interventions:

- in Shaanxi Province the selected area of intervention includes the cities of Xi'an, Weinan and Xianyang;
- in Sichuan Province the selected area of intervention includes the cities of Chengdu (including Janyang), Leshan (including Jiajiang), Mianyang.

3.1.4 Concentration in defined sectorial macro-areas

The provincial Authorities have identified the following sectors (and sub-sectors) as priority:

Shaanxi
- Health (Public and Rural Health and Maternal and Child Health)
- Small and Medium Enterprises (maintenance, house appliances, hardware, information technology, applied design, textiles machinery, tourism, agriculture)

Sichuan
- Health (Rural Doctors training)
- Small and Medium Enterprises (ceramics, information technology, applied design, electronic technology application, textiles machinery and garment, tourism, agriculture)
- Environment (environmental protection and monitoring)

3.1.5 Functional connection between training activities and labour market forecast;

The linkage between labour and training policies represents the main pillar of the initiative.

The following scheme shows the linkage between the Vocational Training System and the Labour Services, main institutions of labour market management. These carry out the collection and selection of labour demand arriving from private and public enterprises and public services in order to facilitate the meeting up with labour supply through information, professional orientation, collection of elements to be utilised for the revision of curricula. In this manner, Vocational Training Centres and Schools, which are under the authority of Labour or other Provincial Departments, will acquire a tremendous

instrument for lifting the training output to market demand, as training is presently rather scarce due to lack of competence and resources.

N.B. Words in bold are those directly interested in the Programme.

Labour Services also certify the level of final competences to be acquired within Vocational Training Courses for adults and, therefore, they are responsible for the approval of curricula and organisation of the courses (length, etc.). Their role is particularly relevant in the organisation of short courses addressed to unemployed and generally made in public schools. In this case, Labour Services directly assume the task of translating demand analysis into training needs, verifying also its consistence with didactical curricula.

In both Provinces, the Programme will also operate within the framework of the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years" launched at national level and addressed to workers expelled from the labour market due to industrial restructuring processes.

3.1.6 Strengthening of all factors influencing training process

The Programme will combine the overall elements and actions aimed at improving the quality of the training/learning process, with the support of external factors which contribute to better efficiency, effectiveness and impact, like institutional factors regarding planning and implementing of educational policies, economic and labour development.

Particular attention will be given to linking equipment supply with teacher training, curricula and teaching methods upgrade.

3.2 Logical Framework

The logical framework of the Programme can be detailed in the following "Interlocking Logframe between Development Plans and Sectorial Policies" (fig. 1). It shows the **horizontal relationship** between each level of intervention (Provincial Development Policy, Labour Policy, Sectorial Support Programmes on labour market and vocational training institutions, Projects and Sectorial Activities) and the **vertical relationship** (Objectives, Results, Activities) within every level of intervention.

In particular, the horizontal logic shows the linkages between the **specific objective** of the Sectorial Support Programmes on labour market and vocational training institutions (labour force employability) and the **objectives** of Provincial Development Policy and Labour Policy (Labour and Poverty Reduction Policies) following the economic and social system overall development.

It has to be pointed out the necessary synergic mutual action between the skill achievement (specific objective of the training activity) and the stronger accomplishment between labour demand and supply (specific objective of the Labour Market Institution Support Programme) in determining a stronger employment opportunity.

Fig. 1 – Interlocking logframe between Development Policies and Sectoral Plans.

	PROVINCIAL DEVELOPMENT POLICIES		PROVINCIAL LABOUR PLANS		PROGRAMME ON HUMAN RESOURCES QUALIFICATION		PROGRAMME ON LABOUR MARKET INSTITUTION SUPPORT
OO	Overall Objectives on Social and Economic Development						
SO	**Poverty and social and economic disparity reduction**	OO	**Concurrence to poverty and social and economic disparity reduction**				
R	– Employment rate grown – Health System improved – Economic and Institutional Development – Economic improvement	SO	Lasting social and economic insertion in labour market	OO	Lasting social and economic insertion in labour market	OO	Lasting social and economic insertion in labour market
A	All intervention included in the Sectoral Policies	R	– Acquisition of competencies needed in labour market – Strengthening of labour market institutions – Increase of labour demand due to economic development	SO	**Acquisition of competencies by the students and unemployed (employability)**	SO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**
		A	Overall employment support and economic development intervention	R.	– Strengthening of teaching means – Curricula revision – Teachers training – Institutional strengthening	R.	– Strengthening of data collection system on labour demand/supply – Better linkage between vocational schools and labour institutions
				A	Overall professional training intervention	A	Labour institution support

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

In Fig. 2, downstream the "Programme on Human Resources Development" logframe, are detailed projects/actions that concur to the improvement of the training process, through the improvement of the most influential factors (Teacher training, equipment/materials supply, curricula revision).

Fig 2 Interlocking logframe for the Programme on Human Resources Qualification

	PROGRAMME ON HUMAN RESOURCES QUALIFICATION		PROJECTS / ACTIONS ON TEACHER TRAINING		PROJECTS / ACTIONS ON EQUIPMENT SUPPLY		PROJECTS / ACTIONS ON CURRICULA REVISION
OO	Lasting social and economic insertion in labour market						
SO	Acquisition of competencies by the students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)	OO	Acquisition of competencies by students and unemployed (employability)
R.	– Strengthening of teaching means – Curricula revision – Teachers training – Institutional strengthening	SO	Teachers capable to plan and implement a comprehensive training cycle as standard requested	SO	Learning conditions complying with training objectives	SO	Didactic more compliant with students characteristic and labour market demand
A	Overall professional training intervention	R	Teachers participating to upgrading activities	R	Well equipped laboratories available	R	Curricula consistent with students characteristic and labour market demand
		A	Project activity	A	Project activity	A	Project activity

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

In Fig. 3, downstream the "Programme on Labour Market Institution Support" logframe, are detailed projects/actions that concur to the improvement of labour market management, through the improvement of the most influential factors (human resources training, equipment/materials supply).

Fig. 3 – Interlocking logframe for the Programme on Labour Market Institution Support

	PROGRAMME ON LABOUR MARKET INSTITUTION SUPPORT		PROJECTS / ACTIONS ON HUMAN RESOURCES TRAINING		PROJECTS / ACTIONS ON EQUIPMENT SUPPLY
OO	Lasting social and economic insertion in labour market				
SO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**	OO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**	OO	**More attaining between labour demand and supply (employability)**
R	– Strengthening of data collection system on labour demand/supply – Better linkage between vocational schools and labour institutions	SO	Staff capable to operate within operational plans and strategies	SO	Operational conditions complying with institutional attribution
A	Labour institution support	R	Training courses and procedures realised for staff upgrading	R	Well equipped structures available
		A	Project activities	A	Project activities

Legend: OO = Overall Objectives; SO = Specific Objective/Programme Purpose; R = Results; A = Activities

3.3 Overall Objectives

The Programme overall objectives refer to:

- the international development goals to be achieved by the 2015 or earlier, adopted by OECD/DAC and described in the DAC document "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation", and to

- the objectives of the Chinese Government strategy to develop the western Provinces of the Country.

On the basis of the above framework, within the Programme the following general objectives must be considered:

- reducing the proportion of people living in poverty by half,
- eliminating gender disparity in secondary education,
- reducing infant and under- 5 child mortality by 2/3,
- reducing maternal mortality by 3/4,
- reproductive health care for all
- implementing national strategies for sustainable development.

Within this context, this Programme aims at improving social and economic conditions of people living in the western Provinces of Shaanxi and Sichuan by increasing their chances to enter the labour market, their income, and improving their health status.

3.4 Specific objective/Programme purpose

The specific objective is to improve the "employability" of the target group below described through an increase of the quantity and the quality of the vocational and managerial training in close connection with training policies and active labour market strategies.

3.5 Expected results

The expected results of the Programme will be, on one hand, the establishment of the courses and the activation of a process of continuous upgrading of the vocational and managerial training system and, on the other hand, the upgrading of the labour market of the Provinces.

The expected results can be quantified as follows:

a) Laboratories of at least 10 schools/centres (5 for each province) will be conformed with new equipment to the competencies requested by labour market demand, and will be supplied with general teaching materials (books, internal communication tools, subsides, etc.).

b) In at least a school in Shaanxi Province, tutored by the Provincial Career Introduction Service Centre, a Remote Professional Skill Training Network will be set up. It will be connected, in a first phase, with approximately 10 training centres for unemployed located in Xi'an suburban area and then gradually extended to the whole Province.
c) Approximately 510 teachers and technicians of the schools/centres involved in the Programme will be trained. In particular, (i) the teachers will be capable to realise the curriculum planning in line with the methodology competencies based learning approach, to include the new technologies within teaching activities, and to update the nationally-defined curricula related to the specific subjects involved in the Programme; (ii) the technicians will be capable to manage the new equipment, to realise ordinary maintenance intervention by themselves and extraordinary maintenance intervention through external services.
d) Approximately 12.000 disadvantaged students will receive subsidies, within existing procedures, in order to attend the lessons. Most of them will come from rural and suburban areas.
e) Approximately 30.000 students, in the space of three years (estimated on an average of 3.000 students for each one of the 10 schools) will benefit of Programme actions.
f) Approximately 5.000 unemployed will be retrained in order to facilitate their re-employment within the labour market. The Programme will operate within the framework of the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years" launched at national level and addressed to workers expelled from labour market due to industrial restructuring processes.
g) Approximately 2.400 managers and high-level technicians will be updated. The courses will be held in the schools included in the Programme or in specialised institutions of tertiary level, both within and outside the Province, depending on the typologies of the courses. Training activity will be realised also through scholarships in Italy.
h) At least two Provincial Career Introduction Service Centres (one in each Province) will be equipped with a labour market information network. In particular, in Shaanxi Province it will be completely installed while in Sichuan Province the existent system will be improved by extending its linkage with the employment centres located in Chengdu suburban area.
i) The staff of the above two centres will be trained and enabled to handle the supply and demand information needed to guide the manpower planning and the strengthening of training system.
j) The linkage between schools and employment services will be improved in the definition of curricula and teaching methods more consistent with training needs. Particular attention will be addressed to the training design for self

employment and small enterprise creation within the existing Chinese policies, already framed but still not fully operational.

k) The staff of MOFTEC and MOF, both at national and provincial level, will be trained in order to enable them to manage the relationships with Donors; a special importance will be attached to those with European Community and Italy.

3.6 Activities

3.6.1 General

Identified needs for each institution included in the Programme (schools, provincial and national institutions, etc.) must be addressed in a homogeneous and unitary approach through projects prepared by PPMO, with the assistance of TAMU.

To avoid unforeseen fragmentation of the intervention and to avail of a "critical mass" in order to produce an appreciable impact, the Programme will be split in Projects. In each project, the linkage between training activities and labour policies has to be highlighted.

In a generalised manner the following activities will be carried out:

- establishment of the governing structure.
- establishment of the Technical Assistance Monitoring Unit - TAMU.
- elaborate the projects
- providing the schools and institutions related to the labour market management with equipment and materials, including minor civil works,
- training the teachers and the technicians to improve the curricula development, planning skills and teaching methods,
- training the managerial staff of the schools, the labour market services, and the public institutions involved in the program, to improve their capacity,
- strengthening the linkage of the schools with the productive system, in order to upgrade and adapt the need of the labour market.

3.6.2 Activities in specific areas

<u>*Public Institutions*</u>

The support to the involved Chinese institutions in the Programme will be realised along the whole public line, from the national level to the provincial one. Beneficiaries will be the responsible subjects of the management of politics of co-operation (at national and provincial level) and the tutoring institutions of the sectors involved in the

Programme (Ministry of Finances / Ministry of Economic Co-operation, Provincial Departments of Finances and the Economic Co-operation, provincial institutions like Education and Labour).

This strategy will allow to obtain directly a greater managerial efficiency in favour of the Programme and an increase in the impact, as effect of the total improvement of the competencies of the public institutions in charge of the relations with the Donors.

Pre-service training

The main activities will be:
- *Supply the schools with equipment* for the laboratories and didactic materials in the specialisation mainly connected with the priority sectors of the Programme.
- *Technicians and teachers training* to be realised through scholarship in Italy and specific financing of local courses. Training will regard also the administrative and managerial staff of the schools.

Re-qualification of workers expelled/in expulsion because of the processes of industrial restructuring

The vocational training directed to expelled workers from the productive system will be realised through short courses in centres managed by the Labour Departments and in professional schools. The contents of the courses will be in line with the "No 2 Training Provincial Plan for 400 Thousand Re-employment in Three Years".

Training and improvement of technical and managerial staff

The activities are addressed to the staff with advanced instruction, or already performing managerial and technical functions, in need of re-qualification and improvement for re-entering into the productive system or for upgrading their competence.

A part of such course, to high medium level of specialisation, will be carried out in existing professional training centres. The other courses, particularly in the areas of management and new technologies, will be carried out in universities or in advanced training centres, located within or outside the interested provinces, where the demanded opportunities and formative resources exist.

In such context the aforesaid already structured activities will be strengthened, beyond to specific actions of support to the institutions of labour market management, with re-qualification of their staff and assistance in the definition and adoption of new organisational schemes.

4 EXTERNAL FACTORS

4.1 Assumptions

The conditions of success will vary according to the logical level to which the initiative is carried out and, also, considering the level of project and programme.

At Programme level, the main assumptions will be:

Pre-conditions

- Grant and Loan Agreement signed

Assumptions in order to achieve the Results.

- Motivation of the teachers and the technicians to participate to the training;
- Structural, didactic conditions and of maintenance realised in the foreseen schedule and according to the agreed specifications;
- Adequate didactic means and materials available in the foreseen schedule;
- Identification and selection of the teaching staff, the services and the institutions that will benefit from training/upgrading activities.

Assumptions in order to achieve the Specific Objective / Programme Purpose.

- Updated curricula and didactic methods to the characteristics of the students and labour market;
- Students motivated and in possession of necessary prerequisites;
- Schools capable to integrate the means and materials supplied in the curricula planning;
- Staff, teacher and technicians in possession of the new required competence;
- Technological and didactic quality of the installed equipment compatible with the local abilities to management, related spare part easily available, easily replaced/substituted and operational costs affordable.

Assumptions in order to achieve the overall objectives.

- Operational linkage between Schools and Labour Services in order to update the curricula in function of the labour demand.
- Existing labour demand in the fields of interest of the Programme.

4.2 Risk factors

The main risk factor of the Programme is connected with the possibility of an insufficient synchronisation between the two financial channels, grant and soft loan.

The risk can remarkably be minimised through an appropriate choice of the financial plan and an appropriate definition of the financial and technical procedures.

4.3 Adaptability of the program to external factors

The management of the whole Programme in on Chinese responsibility and the Programme modular structure (for projects) is the best guarantees of its adaptability to the external factors, taking also into account its social characteristic.

In particular, the possibility to start the formative activities within existing schools using the grant funds concurs however in obtaining a first level of results. That results will be subsequently improved with the arrival of the equipment acquired with the soft loan funds.

Moreover, the Programme, though introducing elevated innovation characteristics in the relationship between training and labour market management institutions in order to improve the employability rate, does not substantially modify the mechanisms of inner operation, indeed it takes part in improving the functionality and the managerial abilities of the involved institutions.

5 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

For this chapter refer to the Agreement dispositions ad its other Annexes.

6 QUALITY FACTORS

6.1 Policy support

The target fixed from the Chinese Government for the educational field are (Unesco: Given World on Education III And 1999):

- reduction of illiteracy among young people and adults to 1%, through alphabetisation programs;
- compulsory primary instruction of nine years extended to the 90-95% of the population, and progressive reduction of the school age to six years. The primary school is expected to reach the 130 million and junior secondary school 63 million enrolled, with an enrolment rate of 95%;
- increase of the enrolled students to the various levels of the secondary school to 34 million, with an enrolment rate of 34%. In particular, a strong impulse will be given to the development of professional training and to that of the adults, considered the only mean to improve the quality of labour and economic development;
- increase of the enrolled students to the advanced formation to approximately 9.5 million with a ratio of 700 university students per 100.000 inhabitants, with an enrolment rate of 11%. Beyond 100,000 students every year are expected to achieve the level of master and doctorate;
- improvement of the continuous education, in service training and alternating training, to the aim of establishing an integrated and modern system of training extended to the whole life of the individuals, in a position to answering to the demands of the socialist market economy and to the increasing employment demand.

6.2 Appropriate technology

Assuming the principle of the unity of the teaching-learning process, that is the contribution of all didactic factors to determine the learning quality determined from the formative and structured planning through the curriculum, the didactic technologies must meet the following criteria:

- consistence with the training objectives, that is with the skills and the abilities that the student must possess at the end of the training cycle;
- consistence with the used didactic methods, to guarantee the good application of the training strategies used by the teacher: To such care, it is particularly important to estimate the *ex-ante* indicator "student / working places rate", complex function of the financial availability (management and purchase), of the number of students, the space accessibility, etc;
- consistence with the characteristics of the technologies used in the sector of activity to which the course refers, to guarantee that the competence and the abilities are as close as possible to the performances that will be demanded to the student on the workplace. This aspect has, moreover, a remarkable improvement effect on the employability degree, since it increases the total supply quality on the labour market;
- consistence with the technical management and maintenance competence already present inside the school or through local services. This aspect assumes an absolute priority in the decision of purchase;

- consistence with the availability of materials, spare parts and related technical assistance structure. To such aim the concept of capacity of replaceability of the parts is important, assessed as a result of suitable product analysis.
- consistence with the maintenance and running costs, by now easily valuable on the basis of past experience of indicated programmed maintenance from the constructor.

The laboratories and the schools presently show a general obsolescence of the equipment of high level, mainly of national production, so that the upgrading request is widely justified as all the productive sector and services are in a phase of strong demand for modernisation.

Conversely, the equipment used for the practical activities turned to the basic knowledge, to the first years of the scholastic cycles, are of good level and allow the understanding of techniques and principles consistent with learning objectives to the levels of acquaintance and understanding.

The found competences are adapted to the existing levels, but they need a solid upgrading in view of the modernisation.

The maintenance is currently carried out within the schools, that supply with just personal and budget, except for cases of sophisticated technologies for which they take advantage of services offered by external enterprises.

Generally, in the Programme areas, a level of technical competence and technological dissemination exists, in a position to guaranteeing eventual maintenance operations.

6.3 Socio-cultural aspects

In elaborating projects, particular attention is to be dedicated to indigent people living in disadvantaged areas of the province and to gender issues.

Moreover, each training project related to the strengthening of existing school facilities shall foresee a specific allocation (not less than 20%) to facilitate the access for indigent people. The schools involved in the Programme shall award such scholarships on an annual basis, utilising the already applied beneficiary selection and contribution weighting criteria, and supplementary to previous years' related expenditure.

6.4 Environmental and safety aspects

In the appraisal on the admissibility of the plans account of the environmental implications will be kept, and therefore of the adoption of all the measures apt to diminish any effect negative on the atmosphere. In such context, particular importance will be given to the health and emergency of the operators of the equipment and of the students.

The safety level must respect the national and provincial standards and however must not be inferior to UE norms and must be certified by local industrial safety and accident prevention services.

It has to be emphasised that the environment is among the selected fields, and therefore that the program will produce, broadly speaking, an improvement of the sensibility for the environmental issue between the populations and the involved structures.

6.5 Financial sustainability

The financial sustainability of the projects will be assured by the financing system of the professional schools in China, based essentially on four channels: (i) public funds, allocated by the provincial government; (ii) students tuition fees; (iii) funds coming from the productive system; (iv) sale of services. Even if the Authorities push the schools towards self-financing, this very rarely exceeds 30% and their activity is therefore, in great part, financed by the State.

Naturally, the precondition to guarantee the financial sustainability is the consistency of the costs of the equipment with the budgets of the school, in particular of the recurrent costs (management and maintenance), since investments are supported by the government, especially if sizeable.

Annex 2

Criteria of Projects and costs eligibility

Criteria of eligibility of Projects to be financed by the Programme

The projects, whose eligibility within the Programme shall be given by the NDC, shall mainly satisfy the following criteria:

1) must be located in the identified area of intervention, except for management courses which can be also carried out in highly specialised Institutions in other Provinces of China (for more details, see annex 1, chapter 3.1.3);
2) must be relevant with at least one of the following sectors and sub-sectors within the Provinces (for more details, see annex 1, chapter 3.1.4):
   a) environment
      i) Sichuan: environmental protection and monitoring
   b) SME
      i) Shaanxi: maintenance, house appliances, hardware, information technology, applied design, textile machinery, tourism, agriculture
      ii) Sichuan: ceramics, information technology, applied design, electronic technology application, textiles machinery and garment, tourism, agriculture
   c) Health
      i) Shaanxi: Public and Rural Health and Maternal and Child Health
      ii) Sichuan: Rural Doctors training
3) the target group shall be made up by one or more of the following social group (for more details, see annex 1, chapter 3.1.1):
   a) young people, older than 15, who have entered or want to enter VTE system;
   b) unemployed people and employed at risk willing to update and upgrade their professional skills by attending short-term vocational training
   c) already educated people with appropriate qualification, employed or not, willing to develop and upgrade their managerial capacity for the public and private sectors.
4) must strengthen gender equity and dedicate particular attention to indigent people living in disadvantaged areas of the province. Moreover, it must foresee a specific allocation (not less than 20% and supplementary to previous years' related expenditures) to facilitate the access for indigent people (for more details, see annex 1, chapter 6.3)
5) must be consistent with the following (for more details, see annex 1, chapter 3.1.2):
   a) local sectoral training and labour development plans
   b) programme objectives
6) must be responsive to verified local labour market needs (for more details, see annex 1, chapter 3.1.5)

7) must comprehend components related to services, goods and works according to all necessities of the beneficiaries (for more details, see annex 1, chapter 3.1.6)
8) must be sustainable (for more details, see annex 1, chapter 6.5)
9) equipment technology must be suitable with (for more details, see annex 1, chapter 6.2):
   a) consistence with the training objectives;
   b) consistence with the used didactic method;
   c) consistence with the characteristics of the technologies used in the sector of activity to which the course refers;
   d) consistence with the technical management and maintenance competence present inside the school or through local services;
   e) consistence with the local availability of materials, spare parts and related technical assistance structures;
   f) capacity of the beneficiary structure to assure maintenance and running costs.
10) impact on environment must be minimised and negative effects on health and safety of students/technicians, teachers/workers shall be consistent with European standards (for more details, see annex 1, chapter 6.4)
11) procurement must be according to European Union Co-operation Office procedures, duly amended for Italian rules (for more details, see Annex 3).
12) A percentage of the goods, services and civil works to be purchased with Italian grant funds shall be restricted to qualified Italian entities as per art. 8 f) of the Agreement. However, the overall percentage of the goods, services and civil works to be purchased with Italian grant funds not restricted to such qualified Italian entities shall not exceed 20% of each tranche.
13) The percentage of the expenditures used for the purchase of equipment in a single project shall be consistent with the condition that the overall percentage of the expenditures used for the purchase of training and technical assistance services shall amount at least to 70% of each tranche.

Documents

The documentation for each project to be submitted by PPMO to PSC and NMC must contain at least the following information:

- baseline data on students, teachers, courses, facilities, management, expenditure and financing, linkages with labour market and productive structures, employment outcome (only for training structures);
- plan for next five years, including upgrading the curricula, new courses, management development, teaching staff development and training requirements, additional facilities to be acquired (only for training structures);
- baseline on structure, functions, objectives and operational plans of the Career Introduction Service Centers involved in the Programme (Only for Labour market management services)
- assessment of the impact of the above mentioned plan on the "employability" of attendees;

- implication of the above plan for capital investments and recurrent costs;
- connection of the school with other co-operation programmes active in the area;
- the amount and utilisation (including origin) of the soft loan required;
- the amount and utilisation (including origin) of the grant required;
- the justification for relevance, efficiency, effectiveness, sustainability and impact.

Costs eligibility

In general terms, should not be considered eligible for funding:

- Goods, services and civil works directly or indirectly connected to police or military activities.
- Taxes and Import Duties.

1. *Goods*

The following goods shall not be eligible for funding:

- Goods not strictly related to project activities;
- Voluptuary or luxury goods (e.g. perfumes, cosmetics and soaps, art objects, spirits, sports goods, home furniture, fur, etc.);

2. *Services*

Only services strictly related to project activities shall be eligible for funding.

3. *Civil Works*

Works and facilities of moderate entity, aimed at the rehabilitation and upgrade of existing facilities, including those required in order to comply with safety standards, shall be eligible for funding.

ANNEX 3
PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND WORKS

Procurement of goods, services and works shall be governed by the principles of the Manual of Instructions for the awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Cooperation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999.

The selected Procurement Company, as set out in the Article 3, letter d), of the Agreement :

1. shall define the technical specifications of the equipment and services related to the Programme in collaboration of each Provincial Programme Management Office (PPMO);
2. shall define the weighting criteria for the evaluation of the offers;
3. shall prepare the notice of the tender and the tender dossier. The tender dossier shall include:
   1.1) Instructions to tenderers:
      a) the conditions for participating to the selection
      b) the instructions for bidders and procedures and criteria for awarding the contract;
      c) all other provisions relating to the tender.

   1.2) The applicable special contract terms and conditions:
      a) general conditions and administrative, financial, legal and technical contract clauses relating to the performance of contract;
      b) technical specifications.

   The notice of the tender will be send to MAE – D.G.C.S. for the publishing in national daily newspapers;
4. shall provide to the drawing up and stipulation of the contracts.

The basic principles governing the award of contracts is competitive tendering. In particular, the Procurement Company shall adopt the open procedure.

The selection procedure will be based on:

1. 1) Verification of the eligibility of the tenderers. Legal persons, companies or firms shall not be eligible in the event:
   a) they are undergoing bankruptcy proceedings, liquidation, winding up or composition with creditors or in any other similar situation under foreign law, or against which there are pending proceedings for the declaration of such states;

b) they are in a proven state of insolvency by judicial decision other than a judgement declaring bankruptcy and resulting, in compliance with their domestic law, the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;

c) legal proceedings have been instituted against them to ascertain the state of insolvency that may result, in compliance with their domestic law, in a declaration of bankruptcy or of any other state entailing the total or partial loss of control over the management and disposition of their assets;

d) a final conviction has been handed down against them for any crime involving professional ethics or financial criminal offences;

e) they have been found guilty of false statements in a tender bid;

f) that have not performed on another contract with the principal party;

g) they are not up to date with social security or health care contributions for their employees, pursuant to the laws of Italy or the laws of their country of residence;

h) they are not up to date with tax payments pursuant to Italian law or the laws of their country of residence;

In addition, the Italian tenderers shall present the certificate or equivalent declaration not to be in the conditions as referred in the Legislative Decree 8.8.1994, n. 490, ("antimafia").

1. 2) Verification of the financial and economic standing of tenderers through:

a) a declaration as to the capital of the firm, the turnover in the three business years prior to the tender;

b) a declaration of the total turnover of the bidder and, in the case of temporarily grouped firms, of the turnover of individual participants;

c) a declaration indicating the turnover of the specific sectors to which the bid refers or the sector which, in the case of a temporary association of firms, the individual firm intends to contribute, to an overall extent that is at least equal to the value of the lot bid on;

d) adequate declarations of legal representatives or bank certification, containing information on relations with banking institutions of international renown, apt to demonstrate both the commercial and financial viability of the bidders and of the firms forming a temporary association of firms;

e) copy of the certification that he is a member of the Chamber of Commerce in the country where he is based;

f) in the case of temporary associations of firms, a special joint-agency contract with proxies to one of them appointed group leader, who will be jointly responsible with the other participants in the group to the contracting authority;

1. 3) Verification of the technical and professional capacity of tenderers through:

a) copies of original documents proving the legal constitution and/or juridical status and establishing the place of registration and/or the corporate headquarters or registered office and, if they are not the same, the location of the headquarters of the company, firm or ordinary partnership, or of the various parts that form the bidder, in the case of a temporary association;

b) a report containing supported information on the experience and past work of the bidder or of a temporary association of firms in tenders of a similar nature in the last three years, and concerning other tenders in course with specific information as to the effective and concrete participation in each tender;

c) the qualifications and experience of the key staff members assigned by the contractor to implement the contract;

d) a brief report on the activities of the individual or associate bidder with specific reference to the activities related to the Programme.

2. Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice and in the tender dossier, using pre-established criteria and price for identifying the most economically advantageous tender.
These criteria must be precise, must not be discriminatory and must not be prejudicial to fair competition.

When the tender is addressed to public entities, institutions, University, NGOs, the declaration required for the verification of the financial and economic standing shall include only the letter a), letter e) (if present), and letter f).

The EC Manual of Instructions for the awarding of contracts for works, supplies and services for the purposes of Community Cooperation with Third Countries adopted by the European Commission on November 10, 1999 shall apply in all matters not provided for in this Annex.

SEC(1999) 1801/2

SCR

Common Service for External Relations

MANUAL OF INSTRUCTIONS

(As adopted by the Commission in its meeting on 10/11/1999)

CONTRACTS FOR WORKS, SUPPLIES AND SERVICES CONCLUDED FOR THE PURPOSES OF COMMUNITY COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

TABLE OF CONTENTS

PART I: BASIC RULES GOVERNING ALL CONTRACTS

PART I: BASIC RULES GOVERNING ALL CONTRACTS

1. LEGAL BASIS

Where contracts for services, supplies and works financed by the Community in the course of cooperation with third countries are awarded by a contracting authority of the recipient country or by the Commission for and on behalf of the recipient, award procedures are governed by the following legal framework:

- the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, as last amended by Council Regulation (EC) No 2458/98 of 23 November 1998, and in particular Title IX thereof;

- the General Regulations for works, supply and service contracts financed by the European Development Fund adopted by Decision No 3/90 of 29 March 1990 of the ACP-EEC Council of Ministers;

- the Regulations and other specific instruments relating to the various cooperation programmes.

This Manual sets out simplified contract procedures for the above. The aim is to phase them in as smoothly as possible. The Manual does not cover contracts for which the Commission is acting as contracting authority in its own right.

This Manual contains a series of contract-award instructions to be followed by Commission services when negotiating financing agreements and/or contracts, except where the legal framework (particularly those covering each individual cooperation programme) provide otherwise. The Commission must take the necessary action to ensure that the contracting authorities adhere to the terms of this Manual.

2. ELIGIBILITY FOR CONTRACTS

The provisions governing who may participate in tender procedures and contracts are termed "eligibility criteria". Hence the rule on the nationality of natural and legal persons and the origin of supplies.

2.1. The rule on nationality and origin

(a) Contracts are open on equal terms to all natural and legal persons of the Member States and the countries and territories of the regions covered and/or allowed by the Regulation or other instruments governing the aid programme under which a given contract is being financed.

This nationality rule also applies to the experts proposed by service providers taking part in tender procedures or service contracts financed by the Community.

For the purposes of verifying compliance with the nationality rule, the tender dossier requires tenderers to state the country of which they are nationals by presenting the documents usual under that country's law.

(b) All supplies purchased under a supply contract must originate in the Community or an "eligible" country as defined in (a). The same goes for supplies and equipment purchased by a contractor for works or service contracts if the supplies and equipment are destined to become the property of the project once the contract is completed.

In his tender, a tenderer must state the origin of supplies. Contractors must present a certificate of origin to the contracting authority when bringing supplies into the recipient

country, when provisional acceptance of the supplies takes place or when the first invoice is presented. Which of these options is to apply will be specified in the contract concerned.

Origin certificates must be made out by the competent authorities of the supplies' or supplier's country of origin and comply with the international agreements to which that country is a signatory.

It is up to the recipient country's contracting authority to check that there is an origin certificate. Where there are serious doubts about origin, it will be for the Commission's departments in Brussels to decide on the course of action.

2.2. Exceptions to the rule on nationality and origin

Exceptions to the rule on nationality and origin may be made in some cases. The award of such a derogation is decided on a case-by-case basis by the Commission services.

(a) With regard to nationality, the Commission may exceptionally allow nationals of countries other than those stipulated in the applicable Regulation to participate in tenders and contracts, on a case-by-case basis.

(b) With regard to the origin of supplies, the same exception applies as under (a). Note, however, that the frequently used argument that a product of ineligible origin is cheaper than the Community or local product does not automatically constitute grounds for awarding a derogation.

2.3. Grounds for exclusion from participation in contracts

Natural or legal persons are not entitled to participate in competitive tendering or be awarded contracts where:

(a) - they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;

(b) - they are the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for winding-up, for administration by the courts, for an arrangement with creditors or for any similar procedure provided for in national legislation or regulations;

(c) - they have been convicted of an offence concerning professional conduct by a judgment which has the force of *res judicata*;

(d) - they are guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authority can justify;

(e) - they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country where they are established;

(f) - they have not fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country where they are established;

(g) - they are guilty of serious misrepresentation in supplying the information required by the contracting authorities as a condition of participation in a tender procedure or contract;

(h) - they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with obligations in connection with another contract with the same contracting authority or another contract financed with Community funds;

(i) - they are in one of the situations allowing exclusion referred to in the Ethics Clauses (section 7) in connection with the tender or contract.

Candidates (in the first stage of a restricted tender procedure) must supply with their applications a sworn statement that they do not fall into any of the categories listed above.

Tenderers (in the second stage of a restricted tender procedure or in the single stage of an open tender procedure) must supply with their tenders the proof usual under the law of the country where they are established that they do not fall into categories (a), (b), (c), (e) or (f) listed above. The date on the evidence or documents provided must be no earlier than 180 days before the deadline for submission of tenders. Tenderers must, in addition, provide a sworn statement that their situations have not altered in the period that has elapsed since the evidence in question was drawn up.

3. CONTRACT AWARD PROCEDURES

The basic principle governing the award of contracts is competitive tendering. The purpose is twofold: (i) to ensure the transparency of operations and (ii) to obtain the desired quality of services, supplies or works at the best possible price. The applicable Regulations oblige the Commission and the recipient to guarantee the widest possible participation, on equal terms, in tender procedures and contracts financed by the Community.

There are several different procedures for awarding contracts, each allowing for a different degree of competition.

3.1. Open procedure

The open procedure involves an open invitation to take part in competitive tendering. The contract is given maximum publicity through the publication of a notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

Under the open procedure, any natural or legal person wishing to tender receives, upon request, the tender dossier (which may have to be paid for), in accordance with the procedures laid down in the procurement notice. When the tenders received are examined, the contract is awarded by conducting the selection procedure (i.e. verification of the eligibility and of the financial, economic, technical and professional standing of tenderers) and the award procedure (i.e. comparison of tenders), in accordance with section 4 ("Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.2. Restricted procedure

Under the restricted procedure, the contracting authority invites a limited number of candidates to tender. Before launching a tender procedure, it will draw up a shortlist of candidates selected as a result of their qualifications on the basis of a published procurement notice.

The selection procedure, by which the long list (all candidates responding to the published notice) is cut down to a shortlist, involves examining responses to, in most cases, a procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

In the second stage of the procedure, the contracting authority invites tenders from shortlisted candidates, sending them the tender dossier. The successful tenderer is chosen by the award procedure once the tenders have been analysed (see section 4, "Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

(i) - they are in one of the situations allowing exclusion referred to in the Ethics Clauses (section 7) in connection with the tender or contract.

Candidates (in the first stage of a restricted tender procedure) must supply with their applications a sworn statement that they do not fall into any of the categories listed above.

Tenderers (in the second stage of a restricted tender procedure or in the single stage of an open tender procedure) must supply with their tenders the proof usual under the law of the country where they are established that they do not fall into categories (a), (b), (c), (e) or (f) listed above. The date on the evidence or documents provided must be no earlier than 180 days before the deadline for submission of tenders. Tenderers must, in addition, provide a sworn statement that their situations have not altered in the period that has elapsed since the evidence in question was drawn up.

3. CONTRACT AWARD PROCEDURES

The basic principle governing the award of contracts is competitive tendering. The purpose is twofold: (i) to ensure the transparency of operations and (ii) to obtain the desired quality of services, supplies or works at the best possible price. The applicable Regulations oblige the Commission and the recipient to guarantee the widest possible participation, on equal terms, in tender procedures and contracts financed by the Community.

There are several different procedures for awarding contracts, each allowing for a different degree of competition.

3.1. Open procedure

The open procedure involves an open invitation to take part in competitive tendering. The contract is given maximum publicity through the publication of a notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

Under the open procedure, any natural or legal person wishing to tender receives, upon request, the tender dossier (which may have to be paid for), in accordance with the procedures laid down in the procurement notice. When the tenders received are examined, the contract is awarded by conducting the selection procedure (i.e. verification of the eligibility and of the financial, economic, technical and professional standing of tenderers) and the award procedure (i.e. comparison of tenders), in accordance with section 4 ("Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.2. Restricted procedure

Under the restricted procedure, the contracting authority invites a limited number of candidates to tender. Before launching a tender procedure, it will draw up a shortlist of candidates selected as a result of their qualifications on the basis of a published procurement notice.

The selection procedure, by which the long list (all candidates responding to the published notice) is cut down to a shortlist, involves examining responses to, in most cases, a procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

In the second stage of the procedure, the contracting authority invites tenders from shortlisted candidates, sending them the tender dossier. The successful tenderer is chosen by the award procedure once the tenders have been analysed (see section 4, "Selection and award criteria"). No negotiation is allowed.

3.3. Simplified procedure

Under the simplified procedure, the contracting authority consults candidates of its choice and establishes contract conditions with them on the basis of the specifications. At the end of the procedure, the contracting authority selects the most economically advantageous tender.

3.4. Framework contracts

Under the framework contract arrangements, the Commission launches a restricted tender procedure, selects the candidates, examines the framework bids made, and draws up a list of potential contractors on whom it can call to supply experts for specific assignments in the areas of specialisation put out to tender.

For each individual contract (assignment), the contracting authority invites the contractors on the list to submit an offer within the bounds of their framework contracts. It then selects the most economically advantageous tender.

3.5. Direct labour operations (programme estimate)

In the case of direct labour operations, the project is executed by the public bodies in the recipient state concerned (direct labour) or by the person responsible for executing the operation. The Community's involvement is limited to financing temporary and additional costs, e.g. the purchase of supplies or materials needed for the project.

3.6. Tendering arrangements

The arrangements for competitive tendering and publicising contracts for works, supplies and services depend on the contract value. They are set out in Annex I.

In the case of mixed contracts covering a combination of works, supplies or services, the contracting authority, in agreement with the Commission, determines the award procedure to be used. This will depend on which of the components (works, supplies or services) predominates, an assessment which will be made on the basis of its value and strategic importance relative to the contract as a whole.

No contract may be split simply to evade compliance with the procedures set out in this Manual. If there is any doubt about how to estimate the value of the contract, the contracting authority must consult the Commission on the matter before embarking on the procurement procedure.

Whatever the procedure used, the contracting authority must ensure that conditions are such as to allow fair competition. Wherever there is an obvious and significant disparity between the prices proposed and the services offered by a tenderer, or a significant disparity in the prices proposed by the various tenderers (especially in cases in which publicly-owned companies, non-profit associations or non-governmental organisations are taking part in a tender procedure alongside private companies), the contracting authority must carry out checks and request any additional information necessary. The contracting authority must keep such additional information confidential. Tenderers must routinely state that their financial offers cover all their costs, including overheads.

4. SELECTION AND AWARD CRITERIA

Whether contracts are awarded by open or restricted procedure, the following operations are always performed:

(a) Selection procedure based on selection criteria published in the procurement notice:

- verification of the eligibility of tenderers or candidates as laid down in section 2 "Eligibility for contracts";
- verification of the financial and economic standing of tenderers or candidates;

- verification of the technical and professional capacities of tenderers, candidates and their managerial staff.

  The procurement notice or the tender dossier must specify the reference criteria for these checks.

(b) Comparison of tenders on the basis of the award criteria stipulated in the procurement notice or tender dossier, using price and other pre-established criteria enabling the most economically advantageous tender to be identified.

Under the open procedure, both (a) and (b) are carried out when tenders are examined.

Under the restricted procedure, (a) is carried out during the first stage, when candidatures are examined (drawing-up of a shortlist), and (b) during the second stage (invitation to tender), when tenders are examined.

5. TENDER PROCEDURE WITH "SUSPENSION CLAUSE"

In exceptional and duly justified cases, tender procedures may be published with a suspension clause. This means that a tender procedure is issued before a financing decision is issued or a financing agreement signed between the Commission and the recipient; the award of that contract is therefore subject to the conclusion of the financing agreement and the provision of funding.

Because of its implications, the existence of a suspension clause must be explicitly mentioned in the procurement notice.

The tender procedure will invariably be cancelled if the Commission's decision-making procedure is not completed or the financing agreement is not signed.

6. CANCELLATION OF AWARD PROCEDURES

If a contract award procedure is cancelled, all tenderers must be notified in writing and as soon as possible of the reasons for the cancellation. Cancellation may occur where:

(a) the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. no qualitatively or financially worthwhile tender has been received or there is no response at all;
(b) the economic or technical data of the project have been fundamentally altered;
(c) exceptional circumstances, or *force majeure*, render normal performance of the contract impossible;
(d) where all technically compliant tenders exceed the financial resources available;
(e) where there have been serious irregularities in the procedure, in particular where these have prevented normal competition.

After cancelling a tender procedure, the contracting authority may decide:

- to launch a new tender procedure;

- to open negotiations with one or more tenderers who comply with the selection criteria and have submitted technically compliant tenders, provided that the original terms of the contract have not been substantially altered;

- not to award the contract.

Whatever the case, the final decision is taken by the contracting authority (with the agreement of the Commission in the case of contracts awarded by the recipient).

7. ETHICS CLAUSES

Any attempt by a candidate or tenderer to obtain confidential information, enter into unlawful agreements with competitors or influence the committee or the contracting authority during the process of examining, clarifying, evaluating and comparing tenders will lead to the rejection of his candidacy or tender and may result in administrative penalties.

Without the contracting authority's prior written authorisation, a contractor and his staff or any other company with which the contractor is associated or linked may not, even on an ancillary or subcontracting basis, supply other services, carry out works or supply equipment for the project. This prohibition also applies to any other programmes or projects that could, owing to the nature of the contract, give rise to a conflict of interest on the part of the contractor.

When putting forward a candidacy or tender, the candidate or tenderer must declare that he is affected by no potential conflict of interest, and that he has no particular link with other tenderers or parties involved in the project. Should such a situation arise during performance of the contract, the contractor must immediately inform the contracting authority.

The contractor must at all times act impartially and as a faithful adviser in accordance with the code of conduct of his profession. He must refrain from making public statements about the project or services without the contracting authority's prior approval. He may not commit the contracting authority in any way without its prior written consent.

For the duration of the contract, the contractor and his staff must respect human rights and undertake not to offend the political, cultural and religious mores of the recipient state.

The contractor may accept no payment connected with the contract other than that provided for therein. The contractor and his staff must not exercise any activity or receive any advantage inconsistent with their obligations to the contracting authority.

The contractor and his staff are obliged to maintain professional secrecy for the entire duration of the contract and after its completion. All reports and documents drawn up or received by the contractor are confidential.

The contract shall govern the contracting parties' use of all reports and documents drawn up, received or presented by them during the execution of the contract.

The contractor shall refrain from any relationship likely to compromise his independence or that of his staff. If the supplier ceases to be independent, the contracting authority may, regardless of injury, terminate the contract without further notice and without the supplier having any claim to compensation.

The Commission reserves the right to suspend or cancel project financing if corrupt practices of any kind are discovered at any stage of the award process and if the contracting authority fails to take all appropriate measures to remedy the situation. For the purposes of this provision, "corrupt practices" are the offer of a bribe, gift, gratuity or commission to any person as an inducement or reward for performing or refraining from any act relating to the award of a contract or implementation of a contract already concluded with the contracting authority.

More specifically, all tender dossiers and contracts for works, supplies and services must include a clause stipulating that tenders will be rejected or contracts terminated if it emerges that the award or execution of a contract has given rise to unusual commercial expenses.

Such unusual commercial expenses are commissions not mentioned in the main contract or not stemming from a properly concluded contract referring to the main contract, commissions not paid in return for any actual and legitimate service, commissions remitted to a tax haven, commissions paid to

a recipient who is not clearly identified or commissions paid to a company which has every appearance of being a front company.

The contractor undertakes to supply the Commission on request with supporting evidence regarding the conditions in which the contract is being executed. The Commission may carry out whatever documentary or on-the-spot checks it deems necessary to find evidence in cases of suspected unusual commercial expenses.

Contractors found to have paid unusual commercial expenses on projects funded by the Community are liable, depending on the seriousness of the facts observed, to have their contracts terminated or to be permanently excluded from receiving Community funds.

Failure to comply with one or more of the ethics clauses may result in the exclusion of the candidate, tenderer or contractor from other Community contracts and in penalties. The individual or company in question must be informed of the fact in writing.

8. APPEALS

Tenderers believing that they have been harmed by an error or irregularity during the award process may petition the contracting authority directly (informing the Commission, where the latter is not itself the contracting authority). The contracting authority must reply within 90 days of receipt of the complaint.

Where informed of such a complaint, the Commission must communicate its opinion to the contracting authority and do all it can to facilitate an amicable solution between the complainant (tenderer) and the contracting authority.

If the above procedure fails, the tenderer may have recourse to:

- procedures established under the recipient's national legislation in the case of a contract for which the contracting authority is the recipient, or
- procedures established under Community legislation in the case of a contract for which the Commission is the contracting authority.

European citizens also have the right to complain to the European Ombudsman, who investigates complaints of maladministration by the European Community institutions.

Should a contracting authority fail to adhere to the contract award procedures provided for in this Manual, the Commission reserves the right to suspend, withhold or recover funding for the contracts under suspicion.

PART II: SPECIFIC RULES GOVERNING SERVICE CONTRACTS

9. INTRODUCTION

Technical and economic support in the course of cooperation policy involves recourse to outside know-how on the basis of service contracts, most of them for studies or technical assistance.

Study contracts include studies for the identification and preparation of projects, feasibility studies, economic and market studies, technical studies, evaluations and audits.

Study contracts generally specify an outcome, i.e. the contractor must provide a given product: the technical and operational means by which he achieves the specified outcome are irrelevant. These are, therefore, lump-sum contracts and the contractor will be paid only if the specified outcome is achieved.

Technical assistance contracts are used where a service provider is called on to play an advisory role, to manage or supervise a project, to provide the experts specified in the contract or to procure works, supplies or services for and on behalf of the contracting authority.

Technical assistance contracts often only specify the means, i.e. the contractor is responsible for performing the tasks entrusted to him in the terms of reference and ensuring the quality of the services provided. Payment for these contracts is dictated by the resources and services actually provided. The contractor does, however, have a duty of care under the contract: he must warn the contracting authority in good time of anything that might affect the proper execution of the project.

Some service contracts may, however, combine both types, specifying both the means and the outcome.

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Service contracts are concluded by the authority appointed in a financing agreement, i.e.:

(a) either the Commission acting on behalf of the recipient (in the case of centralised contracts);

(b) or the recipient, i.e. the government or a public entity of the recipient country with legal personality with which the Commission draws up a financing agreement (in the case of decentralised contracts).

In the latter case, the Commission and the recipient will draw up shortlists in close consultation with each other,. Before the procedure is launched, the recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval. On the basis of decisions thus approved, and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award is approved, it will sign the contracts and notify the Commission accordingly. As a general rule, the Commission will be represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

Audit and evaluation contracts and framework contracts are always concluded by the Commission for and on behalf of the recipient.

"Service provider" describes any natural or legal person offering services. A service provider who has applied to take part in a restricted or simplified procedure is termed a "candidate"; a service provider submitting a tender is termed a "tenderer".

10. AWARD PROCEDURES

10.1. Contracts of € 200 000 or more

10.1.1. Restricted procedure

As a rule, all service contracts worth € 200 000 or more have to be awarded by restricted tender procedure following publication of a contract forecast and a procurement notice as laid down in section 11.1, "Publicity".

10.1.2. Negotiated procedure

With the prior agreement of the Commission, service contracts may be awarded in the following situations using a negotiated procedure:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the restricted or simplified procedures described in sections 11 and 12.2. The circumstances invoked to justify extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) Where services are being provided by public entities or non-profit institutions or associations; non-profit institutions or associations cannot automatically be presumed to be contractors with no profit motive, and cannot therefore always be dealt with through a negotiated procedure - the latter is admissible only where the aim of the contract is not motivated by economic or commercial considerations, and would include cases in which the operation was institutional in nature or sought, for example, to provide individuals with social assistance.

(c) In the case of contracts extending activities already under way; there are two scenarios for this:

- *complementary services* not included in the main contract but which, because of unforeseen circumstances, are necessary to perform the contract. This provision is subject to the following conditions: (i) the supplementary services must be technically or economically inseparable from the main contract without causing major inconvenience to the contracting authority, and (ii) the estimated cost must not exceed 50% of the value of the main contract;

- *additional services* repeat services performed by the supplier under an earlier contract. This provision is subject to two conditions: (i) the earlier contract must have been awarded after publication of a procurement notice and (ii) the possibility of further services being procured by negotiated procedure and their estimated cost must have been clearly indicated in the notice published for the earlier service contract. Such further services could, for example, include the second phase of a study or operation. The contract can be extended only once, with its maximum value and duration not exceeding that of the earlier contract.

(d) Where the tender procedure has remained unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received; in such cases, after cancelling the tender procedure, the contracting authority may negotiate with one or more tenderers of its choice, from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial conditions of the tender procedure are not substantially altered (see section 6, "Cancellation of award procedures"). If the Commission is not itself the contracting authority, its approval must be sought first.

(e) Where the contract concerned follows a design competition and must, under the rules applying, be awarded to the or a winner. In the latter case, all winners must be invited to participate in the negotiations.

10.2. Contracts under € 200 000

10.2.1. Framework contracts and simplified procedure

Contracts of a value of under € 200 000 may be awarded either under the framework contract procedure or under a simplified procedure involving at least three candidates. This does not apply to cases in which section 10.1.2 provides for the negotiated procedure.

11. RESTRICTED TENDER PROCEDURES (FOR CONTRACTS OF € 200 000 OR MORE)

11.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency, the Commission must publish contract forecasts and procurement notices for all service contracts of € 200 000 or over.

11.1.1. Publication of contract forecasts

Once a year, the Commission must publish forecasts of service contracts to be put out to tender for the twelve months following publication and, once every three months, any amendments to the above forecasts.

The contract forecasts must give a brief indication of the subject, content and value of the contracts concerned. Given that they are forecasts, publication does not bind the Commission to finance the contracts proposed, and suppliers are not expected to submit expressions of interest at that stage.

The contract forecasts are published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media.

11.1.2. Publication of service procurement notices

In addition to forecasts, all service contracts of € 200 000 or more must also be the subject of a restricted tender procedure procurement notice published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. A minimum of 30 days must be allowed to elapse between the publication of the indicative notice and the procurement notice.

The notice must state clearly, precisely, and completely what the subject of the contract is, and who the contracting authority is. It must specify the maximum budget available for the intended operation and the forecast timetable of activities. It must provide would-be service providers with the information they need to determine their capacity to fulfil the contract in question. The time allowed for candidates to submit their tenders must be sufficient to permit proper competition. The minimum deadline for submitting tenders is 30 days from the date of the notice's publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet. The actual deadline will be determined by the contract's size and complexity.

If the procurement notice is also published locally, it must be identical to those published in the Official Journal and on the Internet and appear at the same time. The Commission is responsible for publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet, while the recipient must see to any local publication.

11.2. Establishment of shortlists

Would-be service providers must accompany their candidatures (individually or as part of a consortium) with the information required in the notice so that their capacity to fulfil the contract in question can be assessed. The selection procedure involves:

- eliminating candidates who are ineligible (see section 2, "Eligibility for contracts") or fall into one of the situations described in section 7, "Ethics clauses";
- checking that the candidates' financial situation (financial and economic standing) is sound, as backed up, for example, by balance sheets and turnover for the previous three years;
- verifying the candidates' technical and professional capabilities, backed up (i) where applicable, by the candidates' average annual staffing levels and the size and professional experience of their management and (ii) by the references to the main services supplied in the field in question over the previous years.

After examination of the responses to the procurement notice, the service providers offering the best guarantees for the satisfactory performance of the contract will be shortlisted. The shortlist should contain a minimum of four candidates and a maximum of eight. Every procurement notice should specify a maximum and minimum number of candidates to be shortlisted.

Once a shortlist has been approved by the Commission (for centralised contracts) or the recipient and the Commission together (for decentralised contracts), shortlisted service providers or consortia may no longer form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

The contracting authority may allow subcontracting with other suppliers provided that the tenderer's tender clearly provides for it; that the subcontractor complies with the eligibility conditions set out in section 2, "Eligibility for contracts" and section 7, "Ethics clauses" and that subcontracting does not account for an excessive proportion of the tender. The tender dossier must stipulate what the proportion is.

Candidates not selected will be informed of that fact. Candidates who are selected will receive a letter of invitation to tender and the tender dossier. At the same time, the final list will be posted on the Internet.

11.3. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that candidates invited to tender need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria and their weightings, stipulations regarding subcontracting, etc.

The contracting authority is responsible for drawing up these documents. The contracting authority will send only the shortlisted candidates a letter of invitation to tender accompanied by a tender dossier comprising the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the type of contract, (ii) the award criteria and their weightings, (iii) whether interviews are possible and when they are likely to be held, (iv) whether variants are allowed, (v) whether, and in what proportion, subcontracting is permitted, (vi) the maximum budget available for the contract and (vii) the currency of the tenders;
- the shortlist of candidates (stipulating that they cannot form alliances);
- the general conditions for service contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them

- terms of reference, with a forecast schedule for the contract and forecast dates from which the main experts must be available;
- price schedule (for completion by the tenderer);
- tender form;
- contract form:
- guarantee form from a bank or similar institution for payment of advances.

11.4. Award criteria

The criteria for the award of the contract serve to identify the most economically advantageous tender. These criteria cover both the technical quality and price of the tender.

The technical criteria allow the quality of technical offers to be assessed. The two main types of technical criteria are the methodology and the curriculum vitae (CV) of the experts proposed. The technical criteria may be divided into subcriteria. The methodology, for example, may be examined in the light of the terms of reference, the optimum use of the technical and professional resources available in the recipient country, the work schedule, the appropriateness of the resources to the tasks, the support proposed for experts in the field etc. CVs may be awarded points for such criteria as qualifications, professional experience, geographical experience, language skills, etc.

Each criterion is allotted a number of points out of 100 distributed between the different subcriteria. Their respective weightings depend on the nature of the services required and are determined on a case-by-case basis in the tender dossier.

The points must be related as closely as possible to the terms of reference describing the services to be provided and refer to parameters that are easy to identify in the tenders and, if possible, quantifiable.

The tender dossier must contain details of the technical evaluation grid, with its criteria and subcriteria and their weightings.

11.5. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent candidates invited to tender from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to the request of a candidate, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all other candidates at the same time.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

11.6. Deadline for the submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the dispatch of the letter of invitation to tender and the deadline for receipt of tenders is 50 days. However, in urgent cases, with prior authorisation from the Commission, periods may be shorter.

11.7. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the letter of invitation to tender. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine tenders, approve the contract

award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

11.8. Submission of tenders

Tenders must be submitted in accordance with the double envelope system, i.e. in an outer parcel or envelope containing two separate, sealed envelopes, one bearing the words "Envelope A - technical offer" and the other "Envelope B - financial offier".

Any infringement of these rules (e.g. unsealed envelopes or references to price in the technical offer) is to be considered a breach of the rules, and will lead to rejection of the tender.

This system enables the technical offer and the financial offer to be evaluated successively and separately: it ensures that the technical quality of a tender is considered independently of the price.

The outer envelope should carry:
(a) the address for submission of tenders specified in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" in the language of the tender dossier.

11.9. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide a receipt for those delivered by hand. The envelopes containing the tenders must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on the tenders. The members of the committee must sign a declaration of impartiality.

In the case of centralised contracts, Financial Control is routinely invited to attend the committee meetings.

In the case of decentralised contracts, the Commission is, as a general rule, represented by the Commission delegation accredited to the country concerned, acting as an observer. The Commission representative receives copies of the tenders received.

Only tenders contained in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

Initially only the technical offers are opened. The sealed envelopes containing the financial offers are retained by the contracting authority once signed by members of the committee.

The committee checks the compliance of tenders with the instructions given in the tender dossier. Any formal errors or major restrictions affecting performance of the contract or distorting competition result in the rejection of the tender concerned.

Minutes are taken of the tender-opening session and signed by all members of the evaluation committee. They must state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who submitted tenders within the stipulated deadline;
- whether tenders were submitted using the double-envelope system;
- whether the originals of the tenders were duly signed, and whether technical offers were sent in the requisite number of copies;
- the names of any tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders.

11.10. Evaluation of tenders

11.10.1. Evaluation of technical offers

Before tenders are opened, the chairman of the committee checks that all members are familiar with the technical evaluation grid set out in the tender dossier to make sure that tenders are evaluated by the different members of the committee in a consistent manner.

The committee then opens the technical offers, the financial offers remaining sealed. The committee's members receive copies of the technical offers. When evaluating technical offers, each member awards each offer a score out of a maximum 100 points in accordance with the technical evaluation grid (setting out the technical criteria, subcriteria and weightings) laid down in the tender dossier (see section 11.4 "Award criteria"). In no circumstances may the committee or its members change the technical evaluation grid communicated to the tenderers in the tender dossier.

In practice, it is recommended that tenders be scored for a given criterion one after another, rather than scoring each tender for all criteria before moving on to the next. Where the content of a tender is incomplete or deviates substantially from one or more of the technical award criteria laid down in the tender dossier, the tender is automatically rejected and no points awarded.

If the tender dossier expressly permits variants, such variants are scored separately.

On completion of the technical evaluation, the points awarded by each member are compared at the committee's session. Besides the numerical score, a member must explain the reasons for his choice and defend his scores before the committee. The committee discusses each technical offer and each member awards it a final score. The aggregate final score is the arithmetic average of the individual scores.

If interviews were provided for in the tender dossier, the committee may, after writing up its provisional conclusions and before definitively concluding its evaluation of the technical offers, decide to interview the key members of the team of experts proposed in technically compliant tenders. In this case the experts are interviewed by the committee, preferably collectively in the case of a team, at intervals close enough to permit comparison. Interviews must follow a standard format agreed beforehand by the committee and applied to all experts or teams called to interview. Tenderers must be given at least ten days' advance notice of the date and time of the interview. Where a tenderer is prevented from attending an interview by *force majeure*, he is given another appointment.

On completion of these interviews, the evaluation committee, without modifying either the composition or the weighting of the criteria laid down in the technical evaluation grid, decides whether it is necessary to adjust the scores of the experts who have been interviewed. Any adjustments must be substantiated.

This procedure entails considerable costs both for tenderers and the contracting authority and should therefore be used with restraint. It must be recorded in a report, which may lead to revision of the

initial technical evaluation of the tender. If the contracting authority is the recipient, the need for interviews must be accepted by the Commission. The indicative timetable for these interviews must be given in the tender dossier.

Once the committee has established each technical offer's final score (the arithmetic average of the scores awarded by each member), any tender falling short of the 80-point threshold is automatically rejected. If no tender achieves 80 points or more, the tender procedure is cancelled.

The committee considers only tenders that have obtained at least 80 points. Of these tenders, the best technical offer is then awarded 100 points. The others receive points calculated using the following formula:

Points = (initial score of the tender in question/initial score of the best technical offer) x 100.

11.10.2. Evaluation of financial offers

Upon completion of the technical evaluation, the envelopes containing the financial offers for tenders which were not eliminated during the technical evaluation are opened and signed by the committee at the session. At the session, the committee checks that the financial offers contain no arithmetic errors. Any arithmetic errors are corrected without prejudice to the tenderer.

Comparison of the financial offers takes account of all contract expenses (fees, direct or lump-sum costs, etc.) with the exception of expenses repayable on presentation of proof of payment. The tender dossier, which includes a price schedule, requires the tenderer to classify these costs. The committee must nevertheless check the conformity of this classification and correct it where necessary. Fees are set by the tenderer alone.

Financial offers exceeding the maximum budget allocated for the contract are eliminated.

The lowest financial offer receives 100 points. The others are awarded points by means of the following formula:

Points = (lowest financial offer/financial offer being considered) x 100.

11.11. Award of the contract

11.11.1. Choice of contractor

The most economically advantageous tender is established by weighing technical quality against price on an 80/20 basis. This is done by multiplying:

- the scores awarded to the technical offers by 0.80
- the scores awarded to the financial offers by 0.20.

The resulting technical and financial scores are then added together, and the contract is awarded to the tender achieving the highest score.

The entire procedure (technical and price evaluation) is recorded in minutes to be signed by all members of the committee and approved, in the case of centralised contracts, by the Commission or, in that of decentralised contracts, by the recipient. In the latter case, the recipient submits the result of the tender evaluation and a contract award proposal to the Commission, which must decide whether or not to accept it.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender (availability of experts) if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure, from the drawing-up of the shortlist to the notification of the successful tenderer, is strictly confidential. The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The committee members are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors etc.). Minutes concerning selection and the award of centralised contracts must be sent to Financial Control.

11.11.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity of tenders expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that his tender has been accepted. It must also send the other candidates a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states any shortcomings in the addressee's tender, the detailed score achieved by that tender and the aggregate scores achieved by the other tenderers.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause").

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media. Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

11.11.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign and return it within 30 days of receipt.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services or enter into force before the date on which it is signed. The parties are bound by the contract from the moment it is signed. Hence the importance of carefully selecting the date.

11.12. Approval of experts

Where the Commission concludes a contract, it is required to notify the recipient, through the Delegation accredited to the country concerned, of the name of the successful tenderer and obtain its approval of the experts proposed. Such a request is not a request for approval of the Commission's evaluation.

The recipient may not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed experts in writing to the Commission Delegation within 30 days of the date of the request for approval.

11.13. Provision and replacement of experts

Where the tender procedure involves the provision of technical assistance staff, the contractor is bound to provide the staff specified in the tender. This specification may take various forms. Whatever the form, the key staff (head of project, long-term experts, project administrator, accountant, etc.) to be provided by the contractor must be identified and named in the contract.

Should a company and/or proposed experts deliberately conceal the fact that all or some of the team proposed in their tender are unavailable from the date specified in the tender dossier for the start of the assignment, they may be excluded from the tender procedure by the committee. Should the contracting authority and the Commission learn that such facts have been concealed after the contract has been awarded, they may decide either to cancel the award of the contract and recommence the

tender procedure or to award the contract to the tender awarded second place by the committee. Such behaviour may lead to a tenderer's exclusion from other Community contracts.

However, the contract must not only identify the key staff to be provided but specify the qualifications and experience required of them. This is important if the contractor wishes to replace staff after the contract has been signed and concluded. This situation may arise before performance of the contract has even begun or while it is in progress. In both cases, the contractor must first obtain the contracting authority's written approval by substantiating his request for replacement. The contracting authority has 30 days from the date of receipt of the request in which to reply.

The contractor must, on his own initiative, propose a replacement where:

(a) a member of staff dies, falls ill or suffers an accident;
(b) it becomes necessary to replace a member of staff for any other reasons beyond the contractor's control (e.g. resignation etc.).

In the course of performance, the contracting authority may also submit a substantiated written request for a replacement where it considers a member of staff incompetent or unsuitable for the purposes of the contract

Where a member of staff has to be replaced, the replacement must possess at least equivalent qualifications and experience and his remuneration may in no circumstances exceed that of the expert replaced. Where the contractor is unable to provide a replacement possessing equivalent qualifications and/or experience, the contracting authority may either terminate the contract, if it feels that its performance is jeopardised, or, if it feels that this is not the case, accept the replacement, in which case the latter's fees are to be negotiated downwards to reflect the proper level of remuneration.

Any additional expenses resulting from the replacement of staff are borne by the contractor. Where a expert is not replaced immediately and some time elapses before the new expert takes up his functions, the contracting authority may ask the contractor to assign a temporary expert to the project pending the new expert's arrival or to take other steps to bridge the gap. Whatever the case may be, the contracting authority will make no payment for the period of absence of the expert or his replacement (whether temporary or permanent).

12. PROCEDURES FOR THE AWARD OF CONTRACTS UNDER € 200 000

12.1. Framework contract

For service contracts under € 200 000 and with a performance period of under 12 months, the contracting authority may opt to use framework contracts.

Under this procedure, the Commission, acting for and on behalf of all the recipients, uses a restricted tender procedure (see section 11 above) with lots covering several different areas of technical specialisation to draw up lists of potential service providers valid for three to five years. This saves having to draw up a shortlist of service providers for each ensuing contract.

For the purposes of specific contracts under € 200 000 and with a performance period of under 12 months, the Commission, acting for and on behalf of the recipient, sends the profile(s) of the expert(s) required to three service providers bound by a framework contract and figuring on the shortlist for the lot relating to the requisite area of specialisation.

The three companies approached have eight days in which to propose experts matching the profile sought at a rate within the bracket agreed when the framework contract was concluded. The Commission chooses the most economically advantageous tender and notifies the chosen contractor.

To ensure fair competition between companies shortlisted for each lot of the framework contract, the Commission should make sure that it consults them in rotation.

12.2. Simplified procedure

If recourse to the framework contract is unsuccessful or not possible, the contracting authority may award a contract under € 200 000 by simplified procedure, without publication.

The contracting authority draws up a list of at least three service providers of its choice, drawing in particular on data in the Commission's databases of experts and consultancy firms (currently FIBU and CCR, one day to be replaced by a single database set up by the SCR). The candidates are sent a letter of invitation to tender accompanied by a tender dossier.

Tenders must reach the contracting authority at the address given in the letter of invitation to tender and by the date and time specified. The chosen candidates must be allowed at least 30 days from the dispatch of the letter of invitation to tender in which to submit their tenders.

Tenders must be sent in two envelopes, one containing the technical offer and the other the financial offer.

Tenders are opened and evaluated by a committee possessing the requisite technical and administrative capacities. The members of the committee must sign a declaration of impartiality. After evaluating the tenders, the committee identifies the most economically advantageous tender on the basis of technical quality and price. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However the contracting authority may place orders for services of a value of € 5000 or less on the basis of a single quote.

PART III: SPECIFIC RULES GOVERNING SUPPLY CONTRACTS

13. INTRODUCTION

Supply contracts concern the design, manufacture, delivery, assembly and commissioning of goods together with any other tasks specified in the contract, e.g. maintenance, repair, training and after-sales services.

"Supplier" describes any natural or legal person furnishing supplies. A supplier submitting a tender is known as a "tenderer" and one applying to take part in a simplified procedure as a "candidate".

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Supply contracts are generally concluded by the recipient with which the Commission draws up a financing agreement (decentralised contracts).

The recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval before issuing them. On the basis of decisions thus approved and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender-examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award has been approved, the recipient signs the contracts and notifies the Commission accordingly. The Commission is normally represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

14. AWARD PROCEDURES

14.1. Contracts of € 150 000 or more

14.1.1. Open procedure

As a rule, supply contracts are the subject of an international open tender procedure following publication of a procurement notice. The Commission may, on behalf of the recipient, award framework contracts for repeat purchases of a given item or category of items.

14.1.2. Negotiated procedure

However, with the prior agreement of the Commission, the recipient may award supply contracts by negotiated procedure in the following situations:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the open or simplified procedures described in sections 15, 16 and 17. The circumstances invoked to justify extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) Where the nature or particular characteristics of the supplies warrant, e.g. where performance of the contract is exclusively reserved for the holders of patents or licences to use patents.

(c) For additional deliveries by the original supplier intended either as a partial replacement of normal supplies or installations or as the extension of existing supplies or installations where a change of supplier would oblige the recipient to acquire goods having different technical characteristics which would result in either incompatibility or disproportionate technical difficulties in operation and maintenance.

(d) Where a tender procedure has been unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received. In such cases, after cancelling the tender procedure, the recipient may, with the prior approval of the Commission, negotiate directly with one or more suppliers chosen by it from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial requirements of the tender dossier are not substantially altered (see section 6 "Cancellation of award procedures").

14.2. Contracts of at least € 30 000 and under € 150 000

14.2.1. Local open procedure

In this case, supply contracts are awarded by an open procedure in which the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

14.2.2. Negotiated procedure

With the Commission's agreement, the recipient may award supply contracts by negotiated procedure in the situations given in section 14.1.2.

14.3. Contracts under € 30 000

14.3.1. Simplified procedure

Supply contracts under € 30 000 are awarded by simplified procedure. Three suppliers must be consulted, but no procurement notice need be published. However, the contracting authority may place orders for supplies of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

15. INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 150 000 OR MORE)

15.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency, a procurement notice must be published for every open tender procedure.

15.1.1. Publication of supply procurement notices

The procurement notice is published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. The Commission is responsible for publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet, while the recipient must see to local publication.

The notice must identify clearly, precisely, and completely the contracting authority and the subject of the contract. If the procurement notice is also published locally, it must be identical to the procurement notice published on the Internet and appear at the same time.

The tender dossier for the contract in question is sent to would-be suppliers in the recipient country or Europe by the recipient or the Commission (delegations, offices in the Member States or headquarters).

15.2. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that tenderers need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria, etc.

Responsibility in this regard generally falls to the recipient, which must submit the tender dossier to the Commission for approval prior to issue. The tender dossier must contain the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the contract award criteria, (ii) whether variants are authorised and (iii) the currency of the tender;

- the general conditions for supply contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them;
- technical annexes, containing plans, technical specifications and provisional timetable for performance;
- price schedule (for completion by the tenderer);
- tender form;
- contract form.
- guarantee forms from a bank or similar institution for:
  - the tender (1-2% of the budget available for the contract),
  - the payment of advances,
  - performance (10% of the contract value).

Unless warranted by the nature of the contract, technical specifications mentioning products of a given brand or origin and thereby favouring or excluding certain products are prohibited. However, where products cannot be described in a sufficiently clear or intelligible manner, they may be named as long as they are followed by the words "or equivalent".

15.3. Selection and award criteria

The selection criteria concern the tenderer's capacity to execute similar contracts. In certain cases, where the contract includes works or installation services, the tender dossier may include selection criteria concerning the tenderer's technical capabilities.

The award criteria applied to technically compliant tenders are price and, where proposals are requested for after-sales services and/or training, the quality of such proposals.

15.4. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent contractors from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to a request from a tenderer, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all tenderers at the same time.

If it proves impossible to identify potential tenderers in the case of an open tender procedure, a notice setting out the changes to the tender dossier must be published as laid down in section 15.1.1 ("Publication of supply procurement notices "). The deadline for the submission of tenders may be extended to allow tenderers to take account of the change.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

15.5. Deadline for the submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the tender dossier. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the date of publication of the procurement notice and the deadline for receipt of tenders is 60 days. In exceptional cases, and with the prior authorisation of the Commission, periods may be shorter.

15.6. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the tender dossier. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine the tenders, approve the contract award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

15.7. Submission of tenders

Technical and financial offers must be placed in separate sealed envelopes within a package or outer envelope bearing:

(a) the address for submission of tenders indicated in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" written in the language of the tender dossier.

15.8. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide a receipt for those delivered by hand. Envelopes must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders. The members must sign a declaration of impartiality.

The evaluation committee opens the tenders in public at the place and time fixed in the tender dossier. The following are announced at the tender-opening session: the names of the tenderers, the tender prices, the provision of the requisite tender guarantee and any other formality which the contracting authority thinks appropriate.

The Delegation must be informed automatically. It is represented as an observer at the tender-opening session and receives a copy of each tender.

Only tenders in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

The purpose of the tender-opening session is to check that the tenders are complete, that the requisite tender guarantee has been provided, that the documents have been duly signed and that the tenders are generally in order.

Minutes are taken of the tender-opening session. They are signed by all members of the evaluation committee and state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who have replied within the deadline;

- whether tenders have been submitted in sealed envelopes;
- whether tenders have been duly signed and the requisite number of copies sent;
- the tender prices;
- the names of tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders;
- any declarations made by the tenderers.

15.9. Evaluation of tenders

Before conducting a detailed evaluation of the tenders, the contracting authority checks that they comply with the essential requirements of the tender dossier.

A tender is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and specifications in the tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to them. Substantial departures or restrictions are those which affect the scope, quality or execution of the contract, differ widely from the terms of the tender dossier, limit the rights of the contracting authority or the tenderer's obligations under the contract or distort competition for tenderers whose tenders do comply.

Tenders which do not comply with the tender dossier must be rejected by the contracting authority and may not subsequently be made to comply by undergoing corrections or having discrepancies or restrictions removed.

Having evaluated the tenders, the committee rules on the technical admissibility of each tender, classifying it as technically compliant or non-compliant. Where contracts include after-sales service and/or training, the technical quality of such services is also assessed during the technical evaluation.

Once the technical evaluation has been completed, the committee checks that the tenders contain no arithmetic errors. Any errors are corrected without prejudice to the tenderer.

15.10. Award of the contract

15.10.1. Choice of contractor

(a) Price is the sole criterion for awarding supply contracts not involving after-sales services. All non-compliant offers having already been eliminated, the contract is awarded to the tenderer submitting the least expensive, compliant tender.

(b) Where a supply contract includes services such as after-sales and/or training, the technical evaluation must take account of the quality of such services. All non-compliant offers having already been eliminated, the contract is awarded to the tender that is most economically advantageous in terms of the technical quality of the services offered and the price proposed.

In either case, if the tender selected exceeds the budget allocated for the contract, the provisions of section 14.2.2(d) apply.

The entire evaluation procedure must be recorded in an evaluation report to be signed by all the members of the committee. This report must state why tenders were deemed technically non-compliant and how they fell short of the technical specifications laid down. The recipient then transmits the evaluation report and the contract award proposal to the Commission for approval.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure up to the notification of the successful tenderer is strictly confidential. The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The members of the committee are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors, etc.).

15.10.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that its tender has been accepted. It must also send the other tenderers a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states whether tenders were technically compliant and indicates any technical shortcomings.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause").

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media. Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

15.10.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign it within 30 days of receipt and return it with the performance guarantee.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services or enter into force before the date on which it is signed by the parties. The parties are bound by the contract from the moment it is signed, hence the importance of carefully selecting the date.

16. LOCAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF AT LEAST € 30 000 AND UNDER € 150 000)

In this case, the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

Note that a local open tender procedure must provide other eligible suppliers with the same opportunities as local firms. No conditions seeking to restrict the participation of other eligible suppliers are allowed (e.g. obliging such firms to be registered in the recipient country or to have won contracts there in the past).

In this procedure, there must be a minimum of 30 days between the date of publication of the procurement notice in the local press and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an international open procedure, as described in section 15, apply by analogy to the local open procedure.

17. SIMPLIFIED PROCEDURE (FOR CONTRACTS UNDER € 30 000)

The contracting authority may award contracts under € 30 000 by simplified procedure, without publication. It must consult at least three firms of its choice.

The contracting authority draws up a list of at least three firms. The candidates receive a letter of invitation to tender accompanied by the relevant technical specifications. No tender guarantee is required in this case.

Tenders must reach the contracting authority at the address, and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender.

The contracting authority has an evaluation report drawn up on the tenders received, stating the technical compliance and contractual terms of the tenders. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However, the contracting authority may place orders for supplies of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

PART IV: SPECIFIC RULES GOVERNING WORKS CONTRACTS

18. INTRODUCTION

Works contracts are concluded between a contractor and a contracting authority for the execution of works or the building of a structure.

"Contractor" describes any natural or legal person carrying out the works. A contractor submitting a tender is known as a "tenderer" and one invited to take part in a restricted tender procedure or simplified procedure as a "candidate".

The contracting authority, which is always specified in the procurement notice, is the authority empowered to conclude the contract. Works contracts are usually concluded by the recipient with which the Commission draws up a financing agreement (decentralised contracts).

The recipient must submit tender dossiers to the Commission for approval before issuing them. On the basis of decisions thus approved and in close consultation with the Commission, it is responsible for launching tender procedures, receiving tenders, chairing tender-examination sessions and deciding on the results of tender procedures. The recipient then submits the result of this examination and the contract award proposal to the Commission for approval. Once the award has been approved, it will sign contracts, riders and estimates and notify the Commission accordingly. The Commission is normally represented when tenders are opened and evaluated and must always be formally invited.

19. AWARD PROCEDURES

19.1. Contracts of € 5 million or more

19.1.1. Open procedure

The general rule for the award of works contracts is the international open tender procedure following publication of a procurement notice.

19.1.2. Restricted procedure

In exceptional cases justified by the special characteristics of certain projects, and with the prior authorisation of the Commission, a restricted tender procedure may be used. In this case, the publication of the procurement notice remains mandatory (so-called "short-listing" procedure) to ensure the widest possible participation.

19.1.3. Negotiated procedure

With the prior agreement of the Commission, works contracts may also be awarded by negotiated procedure. This may be done in the following situations:

(a) Where unforeseeable events oblige the contracting authority to act with an urgency incompatible with the periods laid down for the open, restricted or simplified procedures described in sections 20, 21, 22 and 23. The circumstances invoked to justify the extreme urgency must in no way be attributable to the contracting authority.

(b) For additional works not included in the first contract but which have, through unforeseen circumstances, become necessary for the carrying-out of the works described therein, provided that the award is made to the contractor already carrying out such work:

- where such works cannot be technically or economically separated from the main contract without major inconvenience to the recipient;
- where such works, although separable from the execution of the original contract, are absolutely necessary to its completion.

However, the aggregate cost of contracts awarded for additional works must not exceed 50% of the amount of the main contract.

(c) Where the tender procedure has been unsuccessful, i.e. where no qualitatively or financially worthwhile tender has been received. In such cases, after cancelling the tender procedure, the recipient may, with the prior approval of the Commission, negotiate directly with one or more tenderers chosen by it from among those that took part in the tender procedure, provided that the initial terms of the contract are not substantially altered (see section 6 "Cancellation of award procedures").

19.2. Contracts of at least € 300 000 and under € 5 million

19.2.1. Local open procedure

Such contracts are awarded after an open tender procedure published locally, a procedure in which the procurement notice is published only in the recipient country. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

19.2.2. Negotiated procedure

With the agreement of the Commission, the recipient may also award works contracts by negotiated procedure in the situations given in section 19.1.3.

19.3. Contracts under € 300 000

19.3.1. Simplified procedure

Works contracts under € 300 000 are awarded by simplified procedure. Three contractors must be consulted, but no procurement notice need be published.

20. INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 5 MILLION OR MORE)

20.1. Publicity

In order to ensure the widest possible participation in competitive tendering and the requisite transparency, a procurement notice must be published for every open tender procedure.

20.1.1. Publication of works procurement notices

The procurement notice is published in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media. The Commission is responsible for publication in Europe while the recipient must see to local publication.

The notice must identify clearly, precisely, and completely the contracting authority and the subject of the contract. If the procurement notice is published locally, it must be identical to the procurement notice published in the Official Journal of the European Communities and on the Internet and appear at the same time.

The contracting authority must send tender dossiers to would-be tenderers. Because of their size and printing costs, tender dossiers for works contracts are usually sent out for a flat fee by the consultancy firm responsible for compiling them. The consultancy firm in question must sign an undertaking of secrecy.

The tender dossier will also be available for consultation at the premises of the recipient and the Commission (delegation, offices in the Member States or headquarters).

20.2. Drafting and contents of the tender dossier

It is vital that tender documents be carefully drafted not only for the sound functioning of the award procedure but also for the proper execution of the contract.

These documents must contain all the provisions and information that tenderers need to present their tenders: the procedures to follow, the documents to provide, cases of non-compliance, award criteria, etc.

Responsibility in this regard generally falls to the recipient, which must submit the tender dossier to the Commission for approval prior to issue. The tender dossier must contain the following documents:

- instructions to tenderers, which must include: (i) the selection and award criteria, (ii) whether variants are allowed and (iii) the currency of the tender;
- the general conditions for works contracts;
- special conditions, which amplify, supplement or derogate from the general conditions and, where they conflict, override them;
- technical annexes, containing plans, technical specifications and provisional timetable for performance;
- price schedule (for completion by the tenderer) and breakdown;
- tender form;
- contract form.
- guarantee forms from a bank or similar institution for:
  - the tender (1-2% of the budget available for the contract),
  - the payment of advances,
  - performance (10% of the contract value).

20.3. Selection and award criteria

The selection criteria concern the tenderer's capacity to execute similar contracts, with particular reference to works executed in recent years.

Following selection and the elimination of all non-compliant offers, the sole criterion for award is the tender price.

20.4. Additional information during the procedure

The tender dossier should be clear enough to prevent contractors from having to request additional information during the procedure. If the contracting authority, either on its own initiative or in response to a request from a tenderer, provides additional information on the tender dossier, it must send such information in writing to all tenderers at the same time.

If it proves impossible to identify potential tenderers in the case of an open procedure, a notice setting out the changes to the tender dossier must be published as laid down in section 20.1.1 ("Publication of works procurement notices "). The deadline for the submission of tenders may be extended to allow tenderers to take account of the change.

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders. The contracting authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

20.5. Deadline for submission of tenders

Tenders must reach the contracting authority at the address and, at the very latest, the date and time indicated in the tender dossier. The period for submission must be sufficient to guarantee the quality of tenders and so permit truly competitive tendering. Experience shows that too short a period prevents candidates from tendering or causes them to submit incomplete or ill-prepared tenders.

The minimum period between the date of publication of the procurement notice and the deadline for receipt of tenders is 90 days. In exceptional cases, and with the prior authorisation of the Commission, periods may be shorter.

20.6. Period during which tenders are binding

Tenderers are bound by their tenders for the period specified in the tender dossier. This period must be sufficient to allow the contracting authority to examine the tenders, approve the contract award proposal, notify the successful tenderer and conclude the contract. The period of validity of tenders is fixed at 90 days from the deadline for the submission of tenders.

In exceptional cases, before the period of validity expires, the contracting authority may ask tenderers to extend the period for a specific number of days, which may not exceed 40.

The successful tenderer must maintain his tender for a further 60 days from the date of notification of award.

20.7. Submission of tenders

Technical and financial offers must be placed in separate sealed envelopes within a package or outer envelope bearing:

(a) the address for submission of tenders indicated in the tender dossier;
(b) the reference of the tender procedure to which the tenderer is responding;
(c) where applicable, the numbers of the lots tendered for;
(d) the words "not to be opened before the tender-opening session" written in the language of the tender dossier.

20.8. Opening of tenders

On receiving tenders, the contracting authority must register them and provide receipt of delivery for those delivered by hand. Envelopes must remain sealed and be kept in a safe place until they are opened.

Tenders are opened and evaluated by a committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders. The members must sign a declaration of impartiality.

The evaluation committee opens the tenders in public at the place and time fixed in the tender dossier. The following are announced at the tender-opening session: the names of the tenderers, the tender prices, the provision of the tender guarantee required and any other formality which the contracting authority thinks appropriate.

The Delegation must be informed automatically. It is represented as an observer at the tender-opening session and receives a copy of each tender.

Only tenders in envelopes received by the date and time indicated in the tender dossier are considered for evaluation.

The purpose of the tender-opening session is to check that the tenders are complete, that the requisite tender guarantee has been provided, that the documents have been duly signed and that is the tenders are generally in order.

Minutes are taken of the tender-opening session. They are signed by all members of the evaluation committee and state:

- the date, time and place of the session;
- the persons present;
- the names of the tenderers who have replied within the deadline;
- whether tenders have been submitted in sealed envelopes;
- whether tenders have been duly signed and the requisite number of copies sent;
- the tender prices;
- the names of tenderers whose tenders were found to be non-compliant at the opening session;
- the names of any tenderers who withdrew their tenders;
- any declarations made by the tenderers.

20.9. Evaluation of tenders

Before conducting a detailed evaluation of the tenders, the contracting authority checks that they comply with the essential requirements of the tender dossier.

A tender is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and specifications in the tender dossier without substantially departing from or attaching restrictions to them. Substantial departures or restrictions are those which would affect the scope, quality or implementation of the contract, differ widely from the terms of the tender dossier, limit the rights of the contracting authority or the tenderer's obligations under the contract or distort competition for tenderers whose tenders do comply.

Tenders which do not comply with the tender dossier must be rejected by the contracting authority and may not subsequently be made to comply by undergoing corrections or having discrepancies or restrictions removed.

Having evaluated the tenders, the committee rules on the technical admissibility of each tender, classifying it as technically compliant or non-compliant.

Once the technical evaluation has been completed, the committee checks that the tenders contain no arithmetic errors; any errors are corrected without prejudice to the tenderer.

20.10. Award of the contract

20.10.1. Choice of contractor

The successful tenderer is the one submitting the "most economically advantageous" tender, i.e. the least expensive tender classified as "technically compliant" during technical evaluation. This must be declared the successful tender if it is equal to or lower than the budget allocated for the contract.

If the chosen tender exceeds the budget allocated for the contract, the provisions set out in section 19.1.3(c) apply.

The entire evaluation procedure must be recorded in an evaluation report to be signed by all the members of the committee. This report must state why tenders were deemed technically non-compliant and how they fell short of the technical specifications laid down. The recipient then transmits the evaluation report and the contract award proposal to the Commission for approval.

The entire evaluation procedure, including notification of the successful tenderer, must be completed while the tenders are still valid. It is important to bear in mind that the successful tenderer might be unable to maintain his tender if the evaluation procedure takes too long.

The entire tender procedure up to the notification of the successful tenderer is strictly confidential. The committee's decisions are collective and its deliberations must remain secret. The members of the committee are bound to secrecy.

The evaluation reports and minutes, in particular, are for official use only and may be divulged neither to tenderers nor to any party outside the authorised departments of the recipient, the Commission and the supervisory authorities (Financial Control, the Court of Auditors, etc.).

20.10.2. Notification of award of contract

After the Commission has given its formal approval and before the period of validity of tenders expires, the contracting authority notifies the successful tenderer in writing that his tender has been accepted. It must also send the other tenderers a standard letter informing them that their tenders have been unsuccessful. This letter states whether tenders were technically compliant and indicates any technical shortcomings.

Where a contract is awarded under a financing agreement, the contracting authority must not notify the successful tenderer unless the financing agreement has been concluded (see section 5 "Tender procedure with suspension clause).

Once the contract has been signed, the Commission publishes the results of the tender procedure (contract award notice) in the Official Journal, on the Internet and in any other appropriate media: Post-award notices must state the number of tenders received, the date of award of the contract, the name and address of the successful tenderer and the contract price.

20.10.3. Signing of the contract

Once signed by the contracting authority the contract is sent to the successful tenderer, who must countersign it within 30 days of receipt and return it with the performance guarantee.

The contract must be dated. It cannot cover earlier services nor enter into force before the date on which it is signed by the parties. The parties are bound by the contract from the moment it is signed, hence the importance of carefully selecting the date.

21. RESTRICTED TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF € 5 MILLION OR MORE)

In exceptional cases justified by the special characteristics of certain projects, and with the prior authorisation of the Commission, a restricted tender procedure may be used. In this case, publication of the procurement notice in the Official Journal of the European Communities, on the Internet and in any other appropriate media remains mandatory (the so-called "short-listing" procedure).

On the basis of the outcome of the short-listing procedure, the contracting authority draws up a list of firms that will be invited to tender after obtaining the Commission's approval.

The contracting authority sends a letter of invitation to tender accompanied by the tender dossier only to the candidates on the shortlist.

In this procedure, there must be a minimum of 60 days between the date of dispatch of the letters of invitation to tender and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an open procedure, as described in section 20, apply by analogy to the restricted procedure for works contracts.

22. LOCAL OPEN TENDER PROCEDURE (FOR CONTRACTS OF AT LEAST € 300 000 AND UNDER € 5 MILLION)

In this case, the procurement notice is published only in the recipient country, unless the Commission is acting as contracting authority for and on behalf of the recipient. The Commission publishes the references of such tender procedures (dossier number, country, contracting authority and type of contract) on the Internet with the address of the Delegation from which firms can obtain further information.

Note that a local open tender procedure must provide other eligible contractors with the same opportunities as local firms. No conditions seeking to restrict the participation of other eligible contractors are allowed (e.g. obliging such firms to be registered in the recipient country or to have won contracts there in the past).

In this procedure, there must be a minimum of 60 days between the date of publication of the procurement notice in the local press and the deadline for receipt of tenders.

The measures applicable to an international open procedure, as described in section 20, apply by analogy to the local open procedure.

23. SIMPLIFIED PROCEDURE (FOR CONTRACTS UNDER € 300 000)

The contracting authority may award contracts under € 300 000 by simplified procedure, without publication. It must consult at least three firms of its choice.

The contracting authority draws up a list of at least three firms. The candidates receive a letter of invitation to tender accompanied by the relevant technical specifications.

Tenders must reach the contracting authority at the address, and, at the very latest, the date and time indicated in the letter of invitation to tender. The chosen candidates must be allowed at least 30 days from the dispatch of the letter of invitation to tender in which to submit their tenders.

Tenders are opened and evaluated by an evaluation committee possessing the requisite technical and administrative capacities. Tenders are evaluated as they would be in an open tender procedure. If the contracting authority receives fewer than three compliant tenders, the procedure must be cancelled and started again.

However, the contracting authority may place orders for works of a value of € 5 000 or less on the basis of a single quote.

ANNEXES

ANNEX 1

COMPETITION RULES

SERVICES	SUPPLIES	WORKS
$x \geq$ € 200 000 International restricted tender procedure. 4 to 8 service providers invited.	**$x \geq$ € 150 000** International open tender procedure.	**$x \geq$ € 5 000 000** 1. International open tender procedure. 2. International restricted tender procedure (exceptional cases).
	$\leq$ € 30 000 $x <$ € 150 000 Local open tender procedure.	**€ 300 000 $\leq x <$ € 5 000 000** Local open tender procedure.
$x <$ € 200 000 1. Framework contract, or 2. Simplified procedure with consultation of at least 3 service providers. 3. $x \leq$ € 5,000: a single quote.	**$x <$ € 30 000** 1. Simplified procedure with consultation of at least 3 suppliers. 2. $x \leq$ € 5,000: a single quote.	**$x <$ € 300,000** 1. Simplified procedure with consultation of at least 3 contractors. 2. $x \leq$ € 5,000: a single quote.

ANNEX 2

DEFINITIONS

Commission: The Commission of the European Communities.

Contracting authority: The Commission, the State or the public or private legal person concluding the contract, as provided for in the Financing Agreement.

Study contract: A service contract between a service provider and the contracting authority concerning, for example, identification and preparatory studies for projects, feasibility studies, economic and market studies, technical studies, evaluations and audits.

Technical assistance contract: A contract between a service provider and the contracting authority under which the service provider exercises an advisory role, directs or supervises a project, provides the experts stipulated in the contract or acts as a procurement agent.

Supply contract: A contract between a supplier and the contracting authority for the purchase, lease, hire or hire-purchase, with or without an option to buy, of goods. It may also cover such tasks as installation, servicing, repair, training and after-sales service.

Works contract: A contract between a construction firm and the contracting authority for the execution of works or the building of a structure.

Hybrid contract: A contract between the contracting authority and a service provider, supplier or construction firm covering two or more of the following: works, supplies and services.

Framework contract: A fixed-term contract for the provision of an undetermined volume of a specific category of services or supplies.

Candidate: Any natural or legal person or group thereof applying to take part in a restricted procedure.

Tenderer: Any natural or legal person or group thereof submitting a tender with a view to concluding a contract.

Contractor: The tenderer selected at the end of the procedure for the award of the contract.

Procurement agent: A company procuring goods, services or works on behalf of the contracting authority.

Open procedure: Procedure in which any natural or legal person or group thereof may submit a tender in response to a procurement notice.

Restricted procedure: Procedure in which, after publication of a procurement notice, only candidates invited by the contracting authority may submit a tender.

Simplified procedure: Procedure without prior publication of a procurement notice, in which only candidates invited by the contracting authority may submit tenders (see section 3.3 of the Manual).

Negotiated procedure: Procedure without prior publication of a procurement notice, in which the contracting authority consults the candidate or candidates of its choice and negotiates the terms of the contract with one or more of them (see sections 10.12, 14.1.2 and 19.1.3 of the Manual).

Direct labour operations: Contracts executed by public or public-private agencies or services of the recipient country, where that country's administration possesses qualified managers.

Relevant media: Publication in the Official Journal of the European Communities and on the Internet is obligatory for all contracts covered by this Manual. Publication in the press of recipient countries and, if need be, specialised publications may be necessary or advisable.

Tender dossier: The dossier compiled by the contracting authority and containing all the documents needed to prepare and submit a tender.

General conditions: The general contractual provisions setting out the administrative, financial, legal and technical clauses governing the execution of contracts.

Special conditions: The special conditions laid down by the contracting authority as an integral part of the tender dossier, including amendments to the general conditions, clauses specific to the contract and the terms of reference (for a service contract) or technical specifications (for a supply or works contract).

Terms of reference: The document drawn up by the contracting authority setting out its requirements and/or objectives in respect of the provision of services, specifying, where relevant, the methods and resources to be used and/or results to be attained.

Evaluation committee: A committee made up of an odd number of members (at least three) possessing the technical and administrative capacities necessary to give an informed opinion on tenders.

Day: Calendar day.

Period: A period begins the day after the act or event chosen as its starting point. Where the last day of a period is not a working day, the period expires at the end of the next working day.

Conflict of interests: Any event influencing the capacity of a candidate, tenderer or contractor to given an objective and impartial professional opinion, or preventing it, at any moment, from giving priority to the interests of the contracting authority. Any consideration relating to possible contracts in the future or conflict with other commitments, past or present, of a candidate, tenderer or contractor. These restrictions also apply to subcontractor and employees of the candidate, tenderer or contractor.

Most economically advantageous tender: The best tender by the criteria laid down for the contract in question, e.g. quality, technical properties, aesthetic and functional qualities, after-sales service and technical assistance, delivery date or performance period, the price or lowest price. These criteria must be published in the procurement notice or stated in the tender dossier.

Breakdown of lump-sum price: A heading-by-heading list of the rates and costs making up the lump-sum.

ANNEX 3

REGULATIONS

1) Council Regulation (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food-aid policy and food-aid management and special operations in support of food security (OJ L 166 of 5/7/96).

2) Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992 on financial and technical assistance to, and economic cooperation with, the developing countries in Asia and Latin America (OJ L 52 of 27/2/92).

3) Council Regulation (EC) No 443/97 of 3 March 1997 on operations to aid uprooted people in Asian and Latin American developing countries (OJ L 68 of 8/3/97).

4) Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries (OJ L 306 of 28/11/96).

5) Council Regulation (EC) No 2259/96 of 22 November 1996 on development cooperation with South Africa (OJ L 306 of 28/11/96).

6) Council Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures to accompany (Meda) the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership (OJ L 189 of 30/7/96).

7) Council Regulation (EC) No 1734/94 of 11 July 1994 on financial and technical cooperation with the Occupied Territories (OJ L 182 of 16/7/94).

8) Council Regulation (EEC) No 3906/89 of December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic (OJ L 375 of 23/12/89).

9) Council Regulation (EEC) No 2698/90 of 17 September 1990 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to other countries of Central and Eastern Europe (OJ L 257 of 21/9/90) (Bulgaria, Romania, Czechoslovakia, Yugoslavia, German Democratic Republic).

10) Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23 December 1991 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to include other countries in central and eastern Europe (OJ L 357 of 28/12/91) (adding Albania, Estonia, Lithuania, Latvia, deleting the German Democratic Republic).

11) Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7 August 1992 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to include Slovenia (OJ L 227 of 11/8/92).

12) Council Regulation (EEC) No 1764/93 of 30 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3906/89 on economic aid for certain countries of central and eastern Europe (OJ L 162 of 3/7/93) (Czech and Slovak Republics).

13) Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3906/89 in order to extend economic aid to Croatia (OJ L 133 of 17/6/95).

14) Council Regulation (EC) No 463/96 of 11 March 1996 amending Regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic assistance to the former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 65 of 15/3/96).

15) Council Regulation (EC) No 753/96 of 22 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic aid to Bosnia and Herzegovina (OJ L 103 of 26/4/96).

16) Council Regulation (EC) No 622/98 of 16 March 1998 on assistance to the applicant States in the framework of the pre-accession strategy, and in particular on the establishment of Accession Partnerships (OJ L 85 of 20/3/98).

17) Council Regulation (Euratom, EC) No 1279/96 of 25 June 1996 concerning the provision of assistance to economic reform and recovery in the New Independent Sates and Mongolia (OJ L 165 of 4/7/96).

18) Council Regulation (EC) No 1628/96 of 25 July 1996 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia (OJ L 204 of 14/8/96) modified by Regulation (EC) No 851/98 (OJ L 122 of 24/4/98).

19) Council Regulation (EC) No 1658/98 of 17 July 1998 on co-financing operations with European non-governmental development organisations (NGOs) in fields of interest to developing countries (OJ L 213 of 30/7/98).

20) Council Regulation (EC) No 722/97 of 22 April 1997 on environmental measures in developing countries in the context of sustainable development (OJ L 108 of 25/4/97).

21) Council Regulation (EC) No 3062/95 of 20 December 1995 on operations to promote tropical forests (OJ L 327 of 30/12/95).

22) Council Regulation (EC) No 2046/97 of 13 October 1997 on north-south cooperation in the campaign against drugs and drug addiction (OJ L 287 of 21/10/97).

23) Council Regulation (EC) No 550/97 of 24 March 1997 on HIV/AIDS-related operations in developing countries (OJ L 85 of 27/3/97).

24) Council Regulation (EC) No 1484/97 of 22 July 1997 on aid for population policies and programmes in developing countries (OJ L 202 of 30/7/97).

25) Council Regulation (EC) No 1659/98 of 17 July 1998 on decentralised cooperation (OJ L 213 of 30/7/98).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
per la realizzazione di un Programma di formazione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle Provincie dello Shaanxi e del Sichuan

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, di seguito denominati le "Parti"

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese sulla Cooperazione bilaterale allo sviluppo, firmato dalle due Parti a Roma, il 13 Luglio 1995;

TENUTO CONTO dei verbali firmati dalle Parti a Pechino il 13 Giugno 2001;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Parti e Definizioni dell'Accordo

Questo Accordo è composto da 14 articoli e dai seguenti tre Allegati:
- Allegato 1: Documento di Programma;
- Allegato 2:Progetti ammissibili e costi finanziabili;
- Allegato 3:Modalità di Procurement dei beni, servizi e lavori.

Gli Allegati sopra indicati devono essere considerati parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

I termini e gli acronimi di seguito utilizzati nel testo hanno il seguente significato:

Programma: Programma di formazione professionale per il miglioramento della situazione occupazionale nelle provincie di Shaanxi e Sichuan.

RPC: Repubblica popolare cinese.

MAE-DGCS: Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

MOFTEC: Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica della Repubblica popolare cinese.

MOF: Ministero delle Finanze della Repubblica popolare cinese.

DOFTEC: Dipartimento del commercio estero e della Cooperazione economica delle Provincie designate.

DOF: Dipartimento delle Finanze delle Provincie designate.

NMC: National Monitoring Committee (Comitato Nazionale di Controllo)

PSC: Provincial Steering Committee (Comitato Provinciale di Governo)

PPMO: Provincial Programme Management Office(Ufficio Provinciale di Gestione del Programme)

TAMU: Technical Assistance and Monitoring Unit (Unità di Controllo e di Assistenza Tecnica)

ARTICOLO 2
Obiettivi

a) Gli obiettivi generali del Programma, descritti nell'Allegato 1, coincidono con quelli stabiliti dall'OECD/DAC nel documento "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation". In particolare, il Programma intende migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle Provincie occidentali cinesi dello Shaanxi e del Sichuan, con particolare riguardo per le fasce più povere, sostenendo le politiche governative in questo settore.
b) L'obiettivo specifico, descritto nell'Allegato 1, consiste nell'aumentare la potenzialità di occupazione degli studenti e dei disoccupati, e la qualificazione della popolazione già occupata.
c) Lo scopo dell'Accordo è di stabilire gli impegni delle Parti, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di erogazione e di utilizzazione del finanziamento a dono allocato dal MAE-DGCS per la realizzazione del Programma.

ARTICOLO 3
Realizzazione del Programma

a) Ciascun Provincial Programme Management Office (PPMO), costituito dai Governi provinciali dello Shaanxi e del Sichuan, indicherà, rispettivamente per ciascuna Provincia, i progetti per il raggiungimento degli obiettivi menzionati nel precedente articolo2. I progetti dovranno essere approvati dal Governo provinciale e dovranno rispettare le condizioni previste dal presente Accordo, in particolare le condizioni fissate nell'Allegato 2 " Progetti ammissibili e costi finanziabili " e nell'Allegato 3 " Modalità di Procurement dei beni, servizi e lavori ".
I progetti dovranno essere presentati in un formato standard definito dal National Monitoring Committee. Il PPMO potrà avvalersi dell'assistenza tecnica dell' Italian Technical Assistance and Monitoring Unit (TAMU);
b) I progetti approvati saranno inviati al National Monitoring Committee (NMC), con sede a Pechino e composto da rappresentanti del MOFTEC, MOF e MAE/DGCS. L'NMC verificherà la congruenza dei progetti col presente Accordo ed i suoi Allegati menzionati nel precedente articolo1. L'NMC, su queste basi, concederà il nulla osta al finanziamento dei progetti con i fondi del Programma.
c) In seguito al nulla osta dell' NMC sul progetto, il MOFTEC ed il MOF selezioneranno e, dopo l'approvazione dell'NMC, incaricheranno una società cinese specializzata di procurement con documentata esperienza internazionale di svolgere le attività di procurement attinenti al progetto.
d) La realizzazione del progetto sarà finanziata dal MAE/DGCS attraverso fondi a dono in accordo con i criteri specificati nel presente Accordo e nei suoi Allegati.

ARTICOLO 4
Struttura di Governo del Programma

La struttura di Governo del Programma comprende i seguenti organismi:

- A livello nazionale:

  Il **National Monitoring Committee** avrà la funzione di controllo delle attività delle strutture provinciali di seguito descritte. Esso dovrà verificare la conformità con l'Accordo dei progetti preparati dai PPMO e approvati dal Governo provinciale prima di qualsiasi assegnazione di fondi. Esso dovrà approvare la selezione delle compagnie di procurement fatta dal MOFTEC e dal MOF. Dovrà altresì controllare la realizzazione dei progetti e valutare i loro risultati così come la capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi prefissati. Una valutazione formale di tale capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi dovrà essere eseguita almeno una volta all'anno. L'NMC sarà composto da rappresentanti del MOFTEC, del MOF e dell'Ambasciata italiana a Pechino / UTL. Saranno assunte all'unanimità tutte le decisioni riguardanti il Programma nella sua totalità mentre l'accordo tra l'Ambasciata italiana / UTL e il MOFTEC è richiesto per tutte le decisioni relative esclusivamente al finanziamento a dono. La parte cinese si farà carico di tutte le risorse umane e materiali necessarie per il funzionamento dell'NMC.

- A livello provinciale:

  Il **Provincial Programme Management Office (PPMO)**, uno per Provincia, sarà l'agenzia esecutrice. Nel programmare e svolgere i suoi compiti, il PPMO agirà in coordinazione e sotto la guida dei competenti Dipartimenti provinciali e delle loro politiche di settore attraverso tutte le necessarie misure. Il PPMO avrà il compito di assumere consulenti, preparare i progetti, procurare i beni ed i servizi necessari (di cui al successivo articolo 8, j), coordinare la realizzazione dei progetti, preparare tutti i rapporti necessari ed i rendiconti finanziari e conservare i documenti. Sono previsti due co-direttori per ciascun PPMO, un direttore scelto dal DOFTEC e l'altro scelto dal DOF. PPMO può avvalersi dell'assistenza tecnica del TAMU, come previsto nell'articolo seguente.

ARTICOLO 5
Assistenza e controllo tecnico italiano

a) Un'unità di assistenza e controllo tecnico (TAMU) sarà costituita presso l'Ambasciata italiana a Pechino. La TAMU avrà la funzione di monitorare e valutare la realizzazione del Programma così come di valutare la capacità del Programma stesso di raggiungere suoi obiettivi per conto del MAE / DGCS e di fornire assistenza tecnica alla Parte cinese.

b) La TAMU istituirà una sezione, adeguatamente dotata di personale ed attrezzature, presso ogni Provincia, allo scopo di fornire assistenza, se necessario, alle strutture provinciali cinesi nella attività inerenti al Programma da esse svolte.

c) La TAMU e la Parte cinese stabiliranno di concerto tra di loro le migliori modalità di esecuzione dell'assistenza tecnica.

ARTICOLO 6
Auditing

a) Subito dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il MOFTEC selezionerà con gara una società internazionale di auditing specializzata, direttamente o attraverso la sua sezione cinese. La società di auditing sarà incaricata di effettuare la revisione dei documenti finanziari ed amministrativi e delle procedure per la realizzazione del Programma, connessi all'utilizzo di

fondi a dono italiani trasferiti al MOFTEC secondo quanto previsto dal successivo articolo 7.

b) Il contratto tra il MOFTEC e la società di auditing dovrà essere approvato dal MAE / DGCS prima della firma. Il MOFTEC invierà al MAE / DGCS i documenti di gara, i termini di riferimento della revisione, una copia del contratto e la documentazione comprovante che il corrispettivo per l'attività di auditing è in linea con i prezzi del mercato.

c) I costi del contratto potranno essere imputati e ripartiti pro quota sui fondi depositati nel Conto Corrente speciale di cui all'articolo7, c del presente Accordo.

d) L'attività di auditing avrà ad oggetto i rapporti contabili, tecnici e di procurement inviati dalla Parte cinese al MAE / DGCS. L'auditing esaminerà la regolarità e la conformità alle condizione stabilite in questo Accordo dei documenti suddetti e delle transazioni finanziarie collegate con i fondi italiani.

e) La compagnia di auditing fisserà un formato standard del Rendiconto Finanziario che dovrà essere approvato dal MOFTEC e dal MAE /DGCS.

ARTICOLO 7
Impegni del Governo Italiano

a) Il MAE / DGCS, in base alla delibera n. 107 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 31 Luglio 2001, si impegna ad allocare 30.000.000.000 (trenta miliardi) di lire / EURO 15,493,706.96 (quindici milioni quattrocento novantatré mila settecentosei e novantasei centesimi) come finanziamento a dono e, in base alla delibera n.8 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del 31 Luglio 2001, 45.000.000.000 (quarantacinque miliardi) di lire / EURO 23,240,560.46 (ventitré milioni duecento quarantamila cinquecentosessanta e quarantasei centesimi) come finanziamento a credito del Programma. Gli impegni previsti nel presente Accordo regolano solo il pagamento e l'utilizzo dei fondi a dono, mentre i fondi a credito saranno oggetto di separato Accordo con il MOF.
Il finanziamento a dono sarà articolato come segue:
   1) 3.000.000.000 (tre miliardi) di lire / EURO 1,549,370.70 (un milione cinquecento quarantanove mila trecentosettanta e settanta centesime) per l'assistenza tecnica e l'attività di monitoraggio prevista al precedente articolo5;
   2) 27.000.000.000 (ventisette miliardi) di lire / EURO 13,944,336.28 (tredici milioni novecento quarantaquattro mila trecento trentasei e ventotto centesimi) per la realizzazione delle attività del Programma da finanziarsi attraverso fondi a dono.

b) I fondi menzionati alla lettera a), 1, del presente articolo saranno utilizzati direttamente dal MAE / DGCS per pagare i costi del personale, delle apparecchiature, dei materiali, dei locali e dei servizi necessari per le attività di assistenza tecnica e monitoraggio della TAMU, come indicato nell'articolo5 e nell'Allegato 1.

c) I fondi menzionati alla lettera a), 2, del presente articolo rimessi dal MAE / DGCS all'entrata in vigore del presente Accordo e in seguito a richiesta ufficiale del MOFTEC. I fondi saranno depositati in tre tranches successive su un Conto Corrente Speciale aperto dal MOFTEC presso la Banca selezionata. Il Conto denominato "Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan" verrà utilizzato per il finanziamento dei costi formazione professionale e di assistenza tecnica e, entro un certo limite, delle apparecchiature previsti nei progetti approvati, inclusi i corrispettivi per le attività di procurement, e per le spese di auditing, in base ai criteri previsti negli Allegati 1, 2 e3;

d) Il MAE / DGCS provvederà a trasferire i fondi nel Conto Corrente Speciale nel modo seguente:
   1) Una prima tranche dell'importo di 11.000.000.000 (undici miliardi) di lire / EURO 5,681,025.89 (cinque milioni seicento ottantuno mila venticinque e ottantanove centesimi), sarà trasferita, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, dopo:

i. il ricevimento da parte del MAE/DGCS delle coordinate del Conto Corrente Speciale bancario comunicate dal MOFTEC;
ii. il ricevimento da parte del MAE/DGCS della comunicazione del MOFTEC circa la costituzione e l'operatività delle strutture descritte nell'articolo4);
iii. il ricevimento da parte del MAE/DGCS della comunicazione del MOFTEC circa la selezione della società di auditing descritta nell'articolo 6);
iv. the receipt by the MOFTEC of the communication from MAE /DGCS of "no objection" to the selection of the Auditing Company.

2) Una seconda tranche dell'importo di 11.000.000.000 (undici miliardi) di lire / EURO 5,681,025.89 (cinque milioni seicento ottantuno mila venticinque e ottantanove centesimi), sarà trasferita dopo l'approvazione da parte del MAE /DGCS di:
   i. il Rapporto Tecnico, nonché
   ii. il Resoconto Finanziario certificato, accompagnato da tutta la pertinente documentazione(contratti, conti, fatture, bolle di consegna, rapporti di procurement revisionati, documenti di gara). Il Resoconto Finanziario, nel formato standard indicato dalla Società di auditing e approvato dal MOFTEC e dal MAE / DGCS, dovrà includere una dichiarazione che le spese sono state fatte secondo gli scopi del Programma e dovrà coprire le spese per almeno 7.500.000.000 (sette miliardi cinquecento milioni) di lire / EURO 3,873,426.74 (tre milioni ottocento settantatré mila quattrocento ventisei e settantaquattro centesimi).

3) Una terza tranche, dell'ammontare di 5.000.000.000 (cinque miliardi) Lira / EURO 2,582,284.50 (due milioni cinquecento ottantadue mila duecento ottantaquattro e cinquanta centesimi), sarà trasferita dopo l'approvazione da parte del MAE /DGCS di:
   i. il Rapporto Tecnico, nonché
   ii. il Resoconto Finanziario certificato, accompagnato da tutta la pertinente documentazione(contratti, conti, fatture, bolle di consegna, rapporti di procurement revisionati, documenti di gara). Il Resoconto Finanziario, nel formato standard indicato dalla Società di auditing e approvato dal MOFTEC e dal MAE / DGCS, dovrà includere una dichiarazione che le spese sono state fatte secondo gli scopi del Programma e dovrà coprire le spese per almeno 18.000.000.000 (diciotto miliardi) di lire / EURO 9,296,224.18 (nove milioni duecento novantasei mila duecento ventiquattro e diciotto centesimi).

c) Qualora alcune delle spese incluse nel Resoconto Finanziario certificato preparato dalle Autorità cinesi non venissero approvate dal MAE /DGCS, la terza tranche verrà trasferita solo dopo che la Parte cinese avrà versato sul Conto Corrente Speciale del Programma una somma di importo pari all'importo delle spese non approvate. Le spese incluse nel Resoconto Finanziario non verranno approvate nei seguenti casi:
   - uso dei fondi per scopi o con modalità differenti da quelli inclusi in questo Accordo e nei suoi Allegati o emendamenti;
   - cattiva gestione dei fondi;
   - mancata predisposizione dell'appropriata documentazione di sostegno ai resoconti finanziari, tecnici e di procurement.

ARTICOLO 8
Impegni del Governo cinese

a) Il MOFTEC assicurerà, insieme al MOF, l'attuazione del Programma nei termini stabiliti da questo Accordo. Esso stipulerà gli accordi necessari con gli organismi competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi a dono e, insieme al MOF, per la supervisione delle attività.

b) Il MOFTEC darà istruzioni alla Banca selezionata circa l'apertura di un Conto Corrente Speciale, denomina "Vocational Training Programme Italy – China to improve the employability in the Provinces of Shaanxi and Sichuan" .
c) Il MOFTEC ed il MOF assicureranno la costituzione del National Monitoring Committee, come descritto nell'articolo 4.
d) Il MOFTEC selezionerà attraverso gara una società internazionale di auditing, altamente specializzata, secondo le procedure previste all'articolo 6.
e) Il MOFTEC istruirà le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan perché siano raggiunti gli scopi del Programma ed assicurerà che i fondi italiani siano trasferiti alle Provincie nei termini previsti dal presente Accordo. Le Parti porranno in esecuzione tutti gli atti necessari per garantire che i fondi italiani siano distribuiti tra le due Provincie nella maniera più equa possibile.
f) Il MOFTEC garantirà che i fondi a dono saranno utilizzati per l'acquisto dei servizi di assistenza tecnica e professionale(almeno il 70% della componente a dono) e delle apparecchiature collegate ai progetti approvati. L'attività di procurement di tali servizi, opere civili e beni sarà ristretta, per un ammontare di almeno l'80%, (i) a persone giuridiche italiane qualificate, incluse le Università italiane e le ONG italiane riconosciute dal MAE / DGCS, con comprovata esperienza nel settore della formazione professionale, della gestione scolastica o nella gestione dei servizi di impiego(subordinati alla natura del contratto), o (ii) a consorzi formati e diretti da almeno una di queste persone giuridiche.
g) Il MOFTEC, prima del trasferimento della terza tranche da parte del MAE/DGCS, provvederà a versare sul Conto Corrente Speciale del Programma una somma di importo pari all'ammontare delle spese non approvate dal MAE / DGCS.
h) Le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan creeranno le strutture per l'attuazione del progetto (i PPMO descritti nell'articolo 4), e porranno in essere, per mezzo di tali, le attività di cui all'articolo 3.
i) Le Provincie dello Shaanxi e del Sichuan metteranno a disposizione delle sezioni locali della TAMU le sedi necessarie per lo svolgimento delle attività.
j) Il MOFTEC ed il MOF incaricheranno una società cinese di procurement altamente specializzata e con documentata esperienza, approvata dal NMC, di eseguire l'attività di procurement di beni, attività civili, servizi ed attività, come descritto nell'articolo 3, d, punto f, del presente articolo e nell'Allegato 3.
k) Tutte le Parti cinesi coinvolte nel Programma dovranno agevolare lo svolgimento da parte del MAE / DGCS delle attività di monitoraggio, valutazione e conservazione dei documenti e l'accesso alle aree di attività di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 9
Interessi

Gli interessi maturati sul Conto Corrente Speciale dovranno essere registrati in una Dichiarazione Finanziaria ed utilizzati per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei fondi del Programma depositati dalla DGCS, come previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO 10
Controversie

Ogni eventuale controversia che possa sorgere nel corso dell'attuazione del Programma verrà sottoposta alle Parti perché vengano risolte attraverso consultazioni tra il MOFTEC ed il MAE /

DGCS via Ambasciata.

ARTICOLO 11
Cause impeditive e di forza maggiore

a) In caso di impedimenti alla realizzazione del Programma dovuti a cause di forza maggiore riconosciute da entrambe le Parti secondo l'uso (quali guerre, inondazioni, incendi, tifoni, terremoti, controversie di lavoro e scioperi, azioni di governo, improvvise difficoltà nei trasporti ed altre cause) o in caso di pericolo o di condizioni di non sicurezza per il personale all'estero, si applicheranno le seguenti condizioni, basate su indicazioni dell'NMC approvate dal MAE / DGCS:

1. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia inferiore a sei mesi, l'uso dei fondi sarà sospeso fino a quando il MAE / DGCS autorizzerà la ripresa delle attività del Programma.
2. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia superiore a sei mesi ed inferiore a ventiquattro, il Programma verrà sospeso. I fondi residui saranno conservati fino al termine dell'impedimento e all'autorizzazione da parte del MAE / DGCS a riprendere le attività del Programma.
3. nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia superiore a ventiquattro mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di continuare il Programma e definiranno una linea di azione concordata. Qualora non sia possibile procedere nell'attuazione del Programma, le Parti si accorderanno circa le destinazione dei fondi residui. In mancanza di accordo, la Parte cinese si impegna a rimborsare le somme non utilizzate, e/o il cui uso non sia stato approvato dalla DGCS, come previsto dall'articolo 7 del presente Accordo.

b) In caso di impedimenti o di cause di forza maggiore che interessino alcuni progetti, tutte le attività e ed i fondi collegati saranno sospesi fino a quando gli impedimenti non vengano rimossi ed il MAE / DGCS autorizzi le ripresa delle attività. Qualora gli impedimenti durino più di ventiquattro mesi, le Parti si accorderanno sulla destinazione dei fondi residui. Le attività dei progetti non interessati dalle cause impeditive continueranno fino al loro completamento ed i fondi collegati rimarranno a disposizione.

ARTICOLO 12
Risoluzione dell'Accordo da parte del MAE / DGCS

a) Il MAE / DGCS si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:

1. Incapacità del Programma di raggiungere i suoi obiettivi o delle Autorità cinesi di produrre la pertinente documentazione richiesta per procedere alle rate successive ai pagamenti.
2. Grave inadempienza da parte dell'Agenzia Esecutrice (PPMO); gravi inadempienze sono:
   i. immotivati e prolungati ritardi (più di nove mesi) nell'utilizzo programmato dei fondi tali da mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo del Programma;
   ii. utilizzo dei fondi per ragioni differenti da quelli previsti in questo Accordo e nei suoi Allegati ed emendamenti;
   iii. prolungata omissione nel fornire l'appropriata documentazione di supporto ai resoconti finanziari e di procurement;
   iv. gravi mancanze nella gestione dei fondi.
3. Protratti impedimenti di forza maggiore come previsti dall'articolo 11, a), 3).

b) In caso di grave inadempienza come descritto al punto 2 del paragrafo precedente, il MAE / DGCS notificherà per scritto l'avvenimento al MOFTEC invitandolo ad adottare tutte le misure

necessarie entro un massimo di novanta giorni dalla data della notifica. Oltre questa data, il MAE / DGCS si riserva il diritto di terminare immediatamente questo Accordo. In tal caso si applicheranno le clausole contenute nell'articolo 10 e nell'articolo11.

c) Negli altri due casi summenzionati, il MAE / DGCS potrà decidere unilateralmente di terminare questo Accordo notificandolo al MOFTEC, attraverso Note Verbali con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, a seguito di tale notifica, il MOFTEC , in mancanza di diverso accordo tra le Parti, dovrà interrompere tutte le attività del Programma.

d) Nel caso di risoluzione di questo Accordo, la Parte cinese dovrà restituire al MAE / DGCS tutti i fondi non trasferiti che non sono ancora stati utilizzati sulla base di questo Accordo.

ARTICOLO 13
Emendamenti

Le Parti potranno modificare in ogni momento il contenuto di questo Accordo attraverso degli emendamenti.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata

1. Ciascuna Parte notificherà per iscritto all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di tali notifiche.
2. Questo Accordo avrà durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Sulla base di un accordo tra le due Parti, la durata di questo Accordo potrà essere prolungata così da utilizzare tutti i fondi in esso previsti o fino a quando la Parte cinese li rimborsi al MAE/DGCS secondo quanto stabilito all'articolo12 del presente Accordo.

In fede di che i sottoscrittori, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Pechino, il 13 novembre, 2001 in due originali ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi ugualmente autentici.

Per ed in nome del Governo
della Repubblica italiana

Per ed in nome del Governo
della Repubblica popolare cinese

Allegato 1

DOCUMENTO DI PROGRAMMA

1 ANTEFATTO

La rapida crescita ed il mutamento strutturale dell'economia della Cina, insieme alla riforma delle sue imprese di Stato (SOEs), sta causando importanti nuove richieste circa la professionalità e le capacità delle relative forze lavoro e, quindi, sul sistema educativo e di formazione del paese. I prodotti manifatturieri ed industriali cinesi sono sempre più adeguati al mercato di esportazione, richiedendo prodotti di più alta qualità e tecnologicamente più avanzati. Il settore dei servizi precedentemente sottosviluppato, e che ora si sta espandendo con particolare velocità, include un numero crescente di imprese che offrono servizi scientifici, di ricerca e di tecnologici.

Quanto sopra ha creato una domanda significativa di operai tecnici adeguatamente formati, che hanno acquistato le loro professionalità con una formazione precedente e contemporanea al servizio. Allo stesso tempo, la ristrutturazione industriale che si accompagna alla riforma delle SOE (imprese di proprietà dello Stato), allo scopo di creare imprese più efficienti e più competitive, ha implicazioni importanti per la formazione dei lavoratori. Poiché le SOEs stanno licenziando il 15 % della loro forza lavoro (circa 17 milioni di persone), che sono in sovrappiù, quei lavoratori avranno bisogno del corso di aggiornamento di migliorare o acquistare le professionalità richieste dalla emergente economia di mercato.

Lo sviluppo del mercato del lavoro della Cina, il mutamento strutturale nell'economia e la riforma delle sue SOEs non competitive e in perdita dipendono quindi parzialmente dalla possibilità di avere un sistema di formazione delle professionalità efficiente e corrispondente alle necessità del mercato.

2 IL SISTEMA CINESE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TECNICA

Secondo le statistiche (tabella 1), circa la metà di tutti gli allievi della scuola secondaria superiore assiste alle scuole professionali e tecniche (VTE) cosicché questo settore è assai rilevante nel sistema di istruzione cinese. L'importanza attribuita ai risultati delle VTE dal sistema di istruzione risulta dalle riforme del sistema di istruzione dapprima nel1985 ed introdotte nel 1987 e successivamente aggiornate nel 1990. Queste riforme avevano lo scopo di fornire a circa la metà di tutti i diplomati della scuola secondaria le abilità pratiche di lavoro e alla metà restante, che è iscritta alle scuole secondarie generali, un'occupazione generica e un'istruzione superiore. Oltre

alle iscrizioni nei corsi a tempo pieno della durata di due, tre e quattro anni, le scuole secondarie VTE hanno un'iscrizione notevole nei corsi brevi per formazione durante l'impiego e per formazione specialistica pre-impiego.

TABELLA 1: Profili dell'educazione secondaria superiore in Cina

Dati generali (1999)	STS	SVS	SWS	Secondaria	Totale
Numero di Scuole	3,147	9,636	4,430	14,127	31,340
Numero di Studenti	1,343,000	1,941,000	714,000	3,963,000	7,961,000
Iscrizioni	4,250, 000	5,339,000	1,871,000	10,497,000	21,957,000
Diplomati	1,093,000	1,678,000	496,500	2,629,000	5,896,500

Fonte: China Education Statistic Yearbook 2000.

Alle VTE provvedono sia la Commissione di Stato per l'educazione (SEdC), che è incaricata di occuparsi delle scuole tecniche e professionali secondarie (STSs e SVSs) che forniscono principalmente l'addestramento pre-servizio, sia il Ministero del Lavoro (MOL), che controlla le Scuole per Lavoratori Esperti (SWS) che forniscono l'addestramento a livello secondario.

3 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Analisi e selezione della strategia di Programma

Il programma si colloca all'interno della strategia del Sector Wide Approach (SWAP), che ha maggiore capacità di sviluppare e sostenere la proprietà e l'associazione, maggiore impatto, maggiore flessibilità dei singoli progetti slegati.

3.1.1 Gruppo destinatario/Diretti Beneficiari

Il gruppo destinatario sarà composto da studenti, di età superiore ai15 anni, o da disoccupati, di entrambi i sessi, viventi nelle Provincie interessate, che necessitano di una formazione professionale e tecnica specialistica o di una formazione di gestione per entrare nel mercato del lavoro. In misura limitata, il gruppo destinatario include la popolazione già impiegata che ha bisogno di migliorare le capacità direttive nella gestione delle politiche di lavoro e nelle attività che generano occupazione.

Il Programma i seguenti tre moduli

i) i) il primo modulo è indirizzato ai *giovani che provengono dalle scuole primarie che sono entrati o desiderano entrare nel sistema di formazione professionale.* Questo modulo, attraverso i progetti specifici nell'ambito del programma, punta a migliorare la qualità della formazione nelle attuali scuole VTE aumentando in genere le occasioni di apprendimento così come le capacità degli insegnanti, le attrezzature ed i materiali, i programmi di studio ed i metodi di insegnamento.

ii) ii) Il secondo modulo è indirizzato ai *disoccupati ed agli impiegati a rischio, che vogliono aggiornare ed innalzare le loro capacità professionali prendendo parte ad una formazione professionale di breve durata.* Questo modulo, attraverso progetti specifici nell'ambito del programma, mira a rinforzare le scuole già esistenti e le attrezzature dei centri del professionali, come sopra.

iii) Il terzo modulo è indirizzato *alla popolazione già istruita con la qualifica adatta che vuole sviluppare ed aggiornare la propria capacità direttiva per i settori pubblici e privati.* Il modulo prenderà ugualmente in considerazione l'aggiornamento delle istituzioni collegate con il mercato del lavoro, e con la gestione del sistema di formazione. Per lo sviluppo e l'implementazione di questo modulo verrà allocata una somma non superiore al15% del finanziamento totale.I corsi possono avere luogo, se necessario, in Istituzioni altamente specializzate in altre Province della Cina. All'interno di questo modulo fino a 1 miliardo di Lire italiane /516,456.89 euro potrà essere concesso a dono per aumentare le capacità del personale impiegato presso il Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica ed il Ministero della Finanza, a livello nazionale e provinciale.

3.1.2 Integrazione con programmi settoriali di sviluppo locale;

Il programma dovrà integrarsi nella politica settoriale di formazione professionale cinese e opererà in armonia con le strategie di sviluppo sociale ed economico e con le politiche attive per l'occupazione all'interno delle province interessate. Il programma sarà realizzato rinforzando gli strumenti di concerto sociale e dei rapporti inter-istituzionali, specialmente a livello decentralizzato, secondo i metodi più avanzati delle politiche di formazione per l'occupazione.

3.1.3 Concentrazione nelle zone definite

Al fine di raggiungere una "massa critica" abbastanza ampia di risorse disponibili per produrre un effetto accettabile, i progetti saranno concentrati nelle seguenti zone di intervento già identificate:

- nella provincia di Shaanxi l'area di intervento identificata include le città di Xi.an, di Weinan e di Xianyang;
- nella provincia di Sichuan l'area di intervento identificata include le città di Chengdu (Janyang compreso), Leshan (Jiajiang compreso), Mianyang.

3.1.4 *Concentrazione nelle macro-aree settoriali individuate*

Le Autorità provinciali hanno identificato i seguenti settori (ed subsettori) come priorità:

Shaanxi

- Sanità (Sanità pubblica e rurale e salute materna ed infantile)
- Piccole e medie imprese (manutenzione, apparecchiature domestiche, hardware, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, macchinari tessili,turismo, agricoltura)

Sichuan

- Sanità (formazione dei medici rurali)
- Piccole e medie imprese (ceramica, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, applicazione di tecnologia elettronica, macchinari ed indumenti tessili, turismo, agricoltura)
- Ambiente (protezione e controllo ambientale)

3.1.5 Collegamento funzionale fra le attività di formazione e la previsione del mercato del lavoro;

Il collegamento fra lavoro e le politiche di formazione rappresenta il pilastro dell'iniziativa.

Il seguente schema mostra il collegamento fra il Sistema di Formazione Professionale ed i Servizi del Lavoro, istituzioni principali della gestione del mercato del lavoro. Questi effettuano la raccolta e la selezione della domanda lavoro che arriva dalle imprese private e pubbliche e dai servizi pubblici per facilitarne l'incontro con la mano d'opera disponibile attraverso le informazioni, l'orientamento professionale, la raccolta di elementi da utilizzare per la revisione dei programmi di studi. In questo modo, i Centri e le Scuole di Formazione Professionale, che dipendono dal Dipartimento del lavoro o da altri Dipartimenti provinciali, acquisteranno uno strumento straordinario per innalzare la formazione al livello della richiesta di mercato, poiché la formazione è attualmente piuttosto limitata a causa della mancanza di competenza e di risorse.

N.B. Le parole in neretto sono quelle direttamente interessate dal Programma.

I Servizi del lavoro egualmente certificano il livello finale delle competenze da acquisire nell'ambito dei corsi di formazione professionale per gli adulti e, pertanto, sono responsabili dell'approvazione dei programmi di studi e dell'organizzazione dei corsi (durata, ecc.). Il loro ruolo è particolarmente rilevante nell'organizzazione dei corsi brevi rivolti ai disoccupati e generalmente tenuti nelle scuole pubbliche. In questo caso, i Servizi del Lavoro si assumono direttamente il compito di tradurre l'analisi della domanda in necessità di formazione, verificando anche la consistenza dei programmi di studio.

In entrambe le Province, il Programma opererà anche nel quadro del "Piano Provinciale di formazione No 2 per 400 mila reimpieghi in tre anni" proposto a livello nazionale ed indirizzato agli operai estromessi dal mercato del lavoro a causa dei processi di ristrutturazione industriale.

3.1.6 Rafforzamento di tutti i fattori che influenzano il processo di formazione

Il programma unirà tutti gli elementi e le azioni volti a migliorare la qualità del processo di formazione/apprendimento, con il supporto dei fattori esterni che contribuiscono ad una migliore efficienza, efficacia ed impatto, come i fattori istituzionali attinenti alla progettazione ed effettuazione delle politiche di educazione, lo sviluppo economico e lavorativo.

Particolare attenzione sarà prestata alla fornitura di attrezzature collegate con la formazione di insegnanti, programmi di studio e aggiornamento dei metodi di insegnamento.

3.2 Struttura logica

La struttura logica del programma può essere dettagliata nel seguente "Quadro logico di interdipendenza fra i piani di sviluppo e le politiche settoriali "(fig. 1). Esso mostra il **rapporto orizzontale** fra ogni livello di intervento (politica di sviluppo provinciale, politica del lavoro, programmi settoriali di sostegno al mercato del lavoro ed alle istituzioni di formazione professionale, progetti e attività settoriali) ed **il rapporto verticale** (obiettivi, risultati, attività) all'interno di ogni livello di intervento.

In particolare, il quadro logico orizzontale mostra i collegamenti fra l'obiettivo specifico dei Programmi di sostegno settoriali al mercato del lavoro e le istituzioni di formazione professionale (capacità di collocamento della forza lavoro) e gli obiettivi della Politica di Sviluppo Provinciale e Politica del lavoro(politiche del lavoro e della riduzione della povertà) seguendo il generale sviluppo del sistema economico e sociale.

Deve essere posta in rilievo la reciproca azione in sinergia necessaria fra il conseguimento delle professionalità (obiettivo specifico dell'attività di formazione) e la maggiore corrispondenza fra la domanda di lavoro e l'offerta (obiettivo specifico del Programma di Sostegno all'Istituzione del Mercato del Lavoro) nella determinazione di una più ampia possibilità d'impiego.

Fig. 1 – Quadro logico di interdipendenza fra i piani di sviluppo e le politiche settoriali.

	POLITICHE PROVINCIALI DI SVILUPPO		PIANI PROVINCIALI DI LAVORO		PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLA ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
OG	Obiettivi generali dello sviluppo sociale ed economico						
OS	**Riduzione della povertà e della disparità sociale ed economica**	OG	**Concorso nella Riduzione della povertà e della disparità sociale ed economica**				
R	– Accresciuto tasso di occupazione – Miglioramento del sistema sanitario – Sviluppo economico ed istituzionale – Miglioramento economico	OS	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro	OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro	OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro
A	Tutti gli interventi inclusi nelle Politiche Settoriali	R	– Acquisizione delle competenze necessarie nel mercato del lavoro – Rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro – Aumento della domanda lavoro dovuto allo sviluppo economico	OS	**Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)**	OS	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**
		A	Intervento a supporto della generale capacità di collocamento e di sviluppo economico	R.	– Rafforzamento dei mezzi di insegnamento – Revisione dei Programmi di studio – Formazione degli insegnanti – Rafforzamento Istituzionale	R.	– Rafforzamento del sistema di raccolta dati sulla domanda/offerta lavoro – Migliore collegamento tra le Scuole Professionali e le Istituzioni del lavoro
				A	Intervento generale di formazione professionale	A	Supporto all'istituzione del Lavoro

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma; R = Risultati; A = Attività

Nel sottostante schema 2, quadro logico del "Programma sullo sviluppo delle risorse umane", sono esposti nel dettaglio i progetti/azioni che concorrono al miglioramento del processo di formazione, attraverso il miglioramento dei fattori più influenti (formazione di insegnanti, rifornimento di apparecchiature/materiali, revisione dei programmi di studi).

Fig 2 Quadro logico di interdipendenza del Programma di qualificazione delle Risorse Umane

	PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGETTI / AZIONI SULLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI		PROGETTI/AZIONI SULLA FORNITURA DI ATTREZZATURE		PROGETTI/AZIONI SULLA REVISIONE DEI PROGRAMMI DI STUDIO
OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro						
OS	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)	OG	Acquisizione di competenze da parte degli studenti e dei disoccupati (possibilità di collocamento)
R.	– Rafforzamento dei mezzi di insegnamento – Revisione dei Programmi di studio – Formazione degli insegnanti – Rafforzamento Istituzionale	OS	Insegnanti capaci di pianificare e realizzare un ciclo di formazione di portata generale come normalmente richiesto	OS	Condizioni di apprendimento consone agli obiettivi di formazione	OS	Didattica maggiormente in accordo con le caratteristiche degli studenti e con la domanda del mercato del lavoro
A	Intervento generale di formazione professionale	R	Partecipazione degli insegnanti ad attività di aggiornamento	R	Disponibilità di laboratori ben equipaggiati	R	Programmi di studio coerenti con le caratteristiche degli studenti e con la domanda del mercato di lavoro
		A	Attività di progetto	A	Attività di progetto	A	Attività di progetto

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma;
R = Risultati; A = Attività

Nel sottostante schema 3, quadro logico del "Programma di sostegno all'istituzione del Mercato del Lavoro, sono esposti nel dettaglio i progetti/azioni che concorrono al miglioramento della gestione del mercato del lavoro, attraverso il miglioramento dei fattori più influenti (formazione delle risorse umane, rifornimento di

attrezzature/materiali).

Fig. 3 –Quadro logico di interdipendenza per il Programma di Sostegno all'Istituzione del Mercato del Lavoro

	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALL'ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO		PROGETTI / AZIONI DI FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE		PROGETTI / AZIONI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
OG	Inserimento economico e sociale permanente nel mondo del lavoro				
OS	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**	OG	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**	OG	**Maggiore incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro**
R	– Rafforzamento del sistema di raccolta dei dati sulla domanda/offerta di lavoro – Migliore collegamento fra le scuole professionali ed il mercato del lavoro	OS	Personale in grado di operare all'interno dei piani e delle strategie di operatività	OS	Condizioni di operatività conformi alle attribuzioni istituzionali
A	Sostegno all'istituzione del lavoro	R	Corsi e procedure di formazione realizzati per l'aggiornamento del personale	R	Disponibilità di strutture ben equipaggiate
		A	Attività di progetto	A	Attività di progetto

Legenda: OG = Obiettivi generali; SO = Obiettivi Specifici/ Scopo del Programma;
R = Risultati; A = Attività

3.3 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali di programma si riferiscono a:

- obiettivi internazionali di sviluppo da realizzare entro il 2015 o prima, adottati dall'OECD/DAC e descritti nel documento di DAC "Shaping the 21st century: the contribution of development co-operation" ed a
- gli obiettivi della strategia cinese di governo per sviluppare le province occidentali del paese.

In base alla suddetta struttura, nell'ambito del programma devono essere presi in considerazione i seguenti obiettivi generali:

- riduzione della metà, della percentuale di gente che vive nella povertà,
- eliminazione della disparità tra sessi nella scuola secondaria,
- riduzione dei 2/3 della mortalità infantile e dei bambini al di sotto dei 5 anni,
- riduzione della mortalità materna del 3/4,

- sanità riproduttiva per tutti
realizzazione delle strategie nazionali per uno sviluppo sostenibile.

All'interno di tale contesto, questo Programma mira a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione che vive nelle province occidentali di Shaanxi e di Sichuan aumentando le loro probabilità di entrare nel mercato del lavoro, il loro reddito e migliorando il loro stato di salute.

3.4 Obiettivo specifico / Scopo del programma

L'obiettivo specifico del Programma è quello di migliorare la "capacità di impiego" del gruppo destinatario attraverso un aumento della quantità e qualità della formazione professionale e dirigenziale in stretta connessione con le politiche di formazione e le strategie attive del mercato del lavoro.

3.5 Risultati attesi

I risultati che ci si attende derivino dal Programma saranno, da un lato, la costituzione di corsi e l'attivazione di in processo di continuo aggiornamento del sistema di formazione professionale e dirigenziale e, dall'altro lato, la promozione del mercato del lavoro delle Provincie.

I risultati attesi possono essere quantificati come segue :

a) I laboratori di almeno di 10 scuole/centri (5 per ogni provincia) si adegueranno con nuove apparecchiature alle competenze richieste dalla domanda del mercato del lavoro, e saranno forniti di materiali didattici generici (libri, strumenti interni di comunicazione, sussidi, ecc.).
b) In almeno una scuola nella provincia di Shaanxi, controllata dal Centro Provinciale di Servizio per l'Introduzione al Lavoro, sarà installata una Rete di Formazione a distanza di capacità professionali. Sarà collegata, in una prima fase, con circa 10 centri di addestramento per i disoccupati localizzati nella zona suburbana di Xi.an ed in seguito verrà gradualmente estesa all'intera provincia.
c) Parteciperanno alla formazione circa 510 insegnanti e tecnici delle scuole/centri coinvolti nel programma. In particolare, (i) gli insegnanti dovranno essere in grado di realizzare la pianificazione dei programmi di studio in conformità con le competenze di metodologia basate sull'approccio all'apprendimento, di inserire le nuove tecnologie all'interno delle attività di istruzione e di aggiornare i programmi di studio definiti a livello nazionale collegati con le materie specifiche coinvolgete nel Programma; (ii) i tecnici dovranno essere in grado di gestire le nuove apparecchiature, di realizzare personalmente l'intervento di manutenzione ordinaria e con l'aiuto di servizi esterni l'intervento di manutenzione straordinaria.

d) Circa 12,000 allievi svantaggiati riceveranno sovvenzioni, sulla base delle attuali procedure, per assistere alle lezioni. La maggior parte di loro verrà dalle zone rurali e suburbane.
e) Circa 30,000 allievi, nello spazio di tre anni (stimati su una media di 3,000 allievi per ognuna delle 10 scuole) beneficeranno delle attività del Programma.
f) Circa 5,000 disoccupati saranno riqualificati per facilitare il loro reimpiego all'interno del mercato del lavoro. Il Programma opererà nel quadro del "Programma Provinciale di Formazione No 2 per 400 mila Reimpieghi in Tre Anni" lanciato a livello nazionale ed indirizzato lavoratori estromessi dal mercato del lavoro a causa dei processi di ristrutturazione industriale.

g) Circa 2,400 dirigenti e tecnici di alto livello prenderanno parte ad attività di aggiornamento. I corsi saranno tenuti nelle scuole incluse nel programma o nelle istituzioni specializzate di terzo livello, sia all'interno che fuori dalla Provincia, secondo le tipologie dei corsi. L'attività di addestramento sarà realizzata anche per mezzo di borse di studio in Italia.
h) Almeno due Centri Provinciali di Servizio per l'Introduzione al Lavoro(uno in ogni Provincia) saranno dotati di una rete di informazione sul mercato del lavoro. In particolare, nella Provincia dello Shaanxi tale rete sarà installata *ex novo* mentre nella Provincia del Sichuan il sistema esistente sarà migliorato estendendo il suo collegamento con i centri per il lavoro situati nell'area suburbana di Chengdu.
i) Il personale dei due centri summenzionati verrà preparato e messo in grado di gestire le informazioni di offerta e domanda necessarie per guidare la pianificazione della forza lavoro ed il rafforzamento del sistema di addestramento.
j) Il collegamento fra le scuole ed i servizi di occupazione sarà migliorato nella definizione di programmi di studio e di metodi di istruzione più consoni alle esigenze della formazione. Particolare attenzione verrà rivolta al piano di formazione per l'auto-impiego e la creazione di piccole imprese nell'ambito delle attuali politiche cinesi, già formulate ma non ancora pienamente operative.
k) Al personale di MOFTEC e MOF, sia al livello nazionale che provinciale, verrà rivolta una formazione tale da consentirgli di gestire i rapporti con i Donatori; un'importanza speciale sarà attribuita alle relazioni con la Comunità Europea e con l'Italia.

3.6 Attività

3.6.1 Generale

Le necessità accertate di ogni istituzione inclusa nel Programma (scuole, istituzioni provinciali e nazionali, ecc.) devono essere richiamate in un metodo omogeneo ed unitario attraverso i progetti preparati dal PPMO, con l'assistenza del TAMU.

Per evitare una frammentazione imprevista dell'intervento e per favorire una "massa critica" al fine di produrre un effetto apprezzabile, il Programma sarà suddiviso in Progetti. In ogni Progetto, deve essere evidenziato il collegamento fra le attività di formazione e le politiche del lavoro.

Le seguenti attività saranno portate avanti su larga scala:

- istituzione della struttura di governo;
- istituzione dell'unità di controllo di assistenza tecnica - TAMU;
- elaborazione dei progetti;
- fornitura alle scuole ed alle istituzioni collegate con la gestione del mercato del lavoro delle attrezzature e dei materiali, comprese le opere civili secondarie;
- formazione degli insegnanti e dei tecnici per migliorare i programmi di studio, le capacità di pianificazione ed i metodi di insegnamento;
- formazione del personale direttivo delle scuole, dei servizi del mercato del lavoro e delle istituzioni pubbliche addette al programma, per migliorarne le capacità;
- potenziamento del collegamento delle scuole con il sistema produttivo, al fine di aggiornarle ed adattarle ai bisogni del mercato del lavoro.

3.6.2 Attività in aree specifiche

Istituzioni Pubbliche

Il supporto alle istituzioni cinesi coinvolte nel Programma sarà fornito seguendo tutta la gerarchia pubblica, dal livello nazionale a quello provinciale. I beneficiari saranno i soggetti responsabili della gestione delle politiche di cooperazione (al livello nazionale e provinciale) e le istituzioni responsabili dei settori coinvolti nel Programma (Ministero delle Finanze / Ministero della Cooperazione Economica, Dipartimenti Provinciali delle Finanze e della Cooperazione Economica, Istituzioni Provinciali quali Educazione e Lavoro).

Questa strategia permetterà di ottenere direttamente una maggiore efficienza direttiva del Programma e un aumento del suo impatto, per effetto del miglioramento totale delle competenze delle istituzioni pubbliche incaricate delle relazioni con i donatori.

Formazione pre -servizio

Le attività principali saranno:

- *Fornire alle scuole le apparecchiature* per i laboratori ed i materiali didattici nella maggiore specializzazione connessa ai settori di priorità del Programma.
- *Formazione di insegnanti e tecnici* da realizzare attraverso borse di studio in Italia ed il finanziamento specifico di corsi locali. La formazione coinvolgerà

sia il personale direttivo che amministrativo delle scuole.

Riqualificazione dei lavoratori estromessi a causa del processo di ristrutturazione industriale

La formazione professionale dei lavoratori estromessi dal sistema produttivo sarà realizzata attraverso corsi brevi presso centri gestiti dai Dipartimenti del Lavoro e presso scuole professionali. I contenuti dei corsi saranno in linea con il "Programma Provinciale di Formazione No 2 per 400 mila Reimpieghi in Tre Anni".

Formazione e perfezionamento del personale tecnico e direttivo

Le attività sono rivolte al personale con un livello di istruzione avanzato, o che ha già svolto funzioni direttive o tecniche e che ha bisogno di essere riqualificato o di perfezionarsi per rientrare nel sistema produttivo o per aumentare le proprie competenze.

Una parte di tale corso, a livello di specializzazione elevato medio, sarà svolta nei centri di formazione professionale esistenti. Gli altri corsi, specialmente nei settori della gestione e delle nuove tecnologie, saranno tenuti nelle università o in centri avanzati di formazione, situati all'interno o fuori dalle provincie interessate, dove sono presenti occasioni di richiesta e risorse formative.

In tale contesto le attività suddette già strutturate saranno rinforzate, oltre alle azioni specifiche di supporto alle istituzioni di gestione del mercato del lavoro, con la riqualificazione del loro personale e l'assistenza nella definizione e l'adozione di nuovi schemi organizzativi.

4 FATTORI ESTERNI

4.1 Condizionalità

Le condizioni di successo variano a seconda del livello logico a cui l'iniziativa si realizza e sono, altresì, diversi a seconda se si considera il livello di progetto e di programma.

A livello di Programma, le principali condizionalità sono:

Pre-condizioni

- Stipula del Protocollo ex art. 15 DPR 177/88 e del Loan Agreement

Condizioni per conseguire i risultati attesi.

- Motivazione dei docenti e dei tecnici a partecipare alla formazione;
- Condizioni strutturali, didattiche e di manutenzione realizzate nei tempi previsti e secondo le specifiche indicate;
- Mezzi e materiali didattici adeguati disponibili nei tempi previsti;
- Identificazione e selezione del personale docente, dei servizi e delle istituzioni, destinatario delle attività di formazione/aggiornamento.

Condizioni per raggiungere l'obiettivo specifico

- Curriculum e metodi didattici adeguati alle caratteristiche degli allievi e di contesto;
- Allievi motivati e in possesso dei prerequisiti necessari;
- Scuole in grado d'integrare i mezzi e i materiali forniti nella progettazione curriculare;
- Staff d'istituto, docenti e tecnici in possesso delle nuove competenze richieste;
- Qualità tecnologica e didattica delle attrezzature installate, compatibile con le capacità locali di gestione, reperibilità delle parti di ricambio, sostituibilità e costi di funzionamento compatibili.

Condizioni per raggiungere gli obiettivi generali.

- Collegamenti tra Scuole e Servizi per l'Impiego operativi ed in grado di interagire per qualificare i curricula in funzione della domanda;
- Domanda di lavoro adeguata nei settori d'interesse del Programma.

4.2 Fattori di rischio

Il principale fattore di rischio del programma si ritiene sia connesso con la possibilità di una scarsa sincronizzazione tra i due canali finanziari previsti, dono e credito.

Il rischio può essere notevolmente contenuto attraverso l'opportuna scelta delle componenti di progetto da finanziare con ciascun canale e l'idonea definizione delle procedure di gestione finanziaria e di spesa.

4.3 Adattabilità del programma a fattori esterni

La gestione da parte cinese dell'intero programma e la sua struttura modulare (per progetti) sono le migliori garanzie della sua adattabilità ai fattori esterni, tenuto conto della natura sociale dell'iniziativa.

In particolare, la già ricordata possibilità di avviare le attività formative all'interno delle scuole utilizzando lo strumento del dono consente, comunque, di ottenere un primo livello di risultati che potranno successivamente rafforzarsi con l'arrivo delle attrezzature acquisite mediante lo strumento del credito d'aiuto.

Inoltre, il Programma, pur presentando elevati tassi d'innovazione nelle relazioni tra istituzioni formative e di gestione del mercato del lavoro per migliorare il tasso d'occupabilità dell'offerta d'impiego, non ne altera sostanzialmente i meccanismi di funzionamento interno, anzi interviene per potenziarne le funzionalità e le capacità gestionali.

5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per questo capitolo si vedano le disposizioni dell'Accordo e gli altri Allegati.

6 FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

6.1 Misure politiche di sostegno

I target fissati dal Governo cinese per il settore educativo sono (Unesco: Given World on Education III Ed. 1999):

- riduzione dell'analfabetismo tra i giovani e gli adulti all'1%, attraverso programmi d'alfabetizzazione funzionale;
- istruzione primaria obbligatoria di nove anni estesa al 90-95% della popolazione, e progressiva diminuzione dell'età d'ingresso a sei anni. La scuola primaria dovrà raggiungere i 130 milioni di iscritti e la junior secondary school i 63 milioni, con un tasso d'iscrizione del 95%;
- aumento degli iscritti ai vari livelli della scuola secondaria a 34 milioni, con un tasso d'iscrizione del 34%. In particolare, un forte impulso sarà dato allo sviluppo della formazione professionale ed a quella degli adulti, considerata il solo mezzo per migliorare la qualità del lavoro e dello sviluppo economico;
- incremento degli iscritti alla formazione superiore fino a circa 9,5 milioni con un rapporto di 700 studenti universitari per 100.000 abitanti, con un tasso d'iscrizione dell'11%. Oltre 100.000 studenti l'anno dovranno conseguire il livello di master e dottorato;
- sviluppo della formazione continua, in servizio e in alternanza, al fine di stabilire un sistema integrato e moderno di formazione esteso all'intera vita degli individui, in grado di rispondere alle richieste dell'economia di mercato socialista e alla domanda crescente d'impiego.

6.2 Tecnologia appropriata

Assumendo il principio di unitarietà del processo di insegnamento-apprendimento, cioè la concorrenza di tutti i fattori didattici a determinare la qualità dell'apprendimento determinata dalla progettazione formativa e strutturata attraverso il curriculum, le tecnologie didattiche devono rispondere ai seguenti criteri:

- coerenza con gli obiettivi formativi, cioè con le competenze e le abilità che l'allievo deve possedere al termine del ciclo formativo;
- coerenza con i metodi utilizzati nell'attività didattica, al fine di garantire la buona applicazione delle strategie d'insegnamento elaborate dal docente: a tale riguardo, è particolarmente importante valutare ex ante l'indicatore "rapporto allievo / postazioni di lavoro", funzione complessa delle disponibilità finanziarie (di acquisto e di gestione), del numero di allievi, della disponibilità di spazio, ecc.;
- coerenza con le caratteristiche delle tecnologie utilizzate nel settore d'attività a cui il corso si riferisce, al fine di garantire che le competenze, non solo concettuali, ma

anche manuali, siano quanto possibile vicino alle prestazioni che verranno richieste all'allievo nel luogo di lavoro. Questo aspetto ha, inoltre, un notevole effetto migliorativo sul grado di occupabilità, in quanto aumenta il grado di concorrenzialità sul mercato del lavoro;

- compatibilità con le competenze tecniche di gestione e di manutenzione presenti sia all'interno della scuola che all'esterno, presso i servizi locali. Questo aspetto assume valenza assolutamente prioritaria ai fini della decisione di acquisizione;
- compatibilità con la disponibilità di materiali e parti di ricambio e la relativa struttura di assistenza tecnica. A tale fine è importante il concetto di sostituibilità delle parti, accertata a seguito di idonea analisi di idonea analisi merceologica;
- compatibilità con i costi di gestione e manutenzione, ormai facilmente stimabili sulla base dell'esperienza e dei "cicli di manutenzione programmata" indicata dal costruttore.

I laboratori e i reparti scolastici mostrano una generale obsolescenza delle apparecchiature di livello specialistico, per lo più di produzione nazionale, che giustifica ampiamente la richiesta di aggiornamento in una fase di forte modernizzazione di tutti i comparti produttivi e dei servizi.

Al contrario, le attrezzature utilizzate per le attività pratiche rivolte alle competenze di base, ai primi anni dei cicli scolastici, sono di buon livello e permettono la comprensione di tecniche e principi coerenti con obiettivi di apprendimento ai livelli di conoscenza e di comprensione.

Le competenze riscontrate sono adeguate ai livelli esistenti, ma necessitano di un solido aggiornamento in vista dell'ammodernamento.

La manutenzione è di regola effettuata nell'ambito delle scuole che provvedono con proprio personale e budget, salvo casi di tecnologie sofisticate per le quali ci si avvale di servizi offerti da imprese esterne.

In genere, nelle aree sedi di progetto, esiste un livello di competenze tecniche e di diffusione tecnologica, in grado di garantire eventuali interventi di manutenzione.

6.3 Aspetti socio-culturali

Nell'elaborazione dei progetti, particolare attenzione sarà dedicata alla popolazione indigente residente nelle aree svantaggiate delle province interessate e alle questioni di genere.

Inoltre, ciascun progetto di formazione relativo al rafforzamento delle strutture scolastiche esistenti prevederà un'allocazione specifica (non minore del 20%) per facilitare l'accesso alle persone indigenti. Le scuole interessate dal Programma assegneranno tali borse di studio su base annuale, utilizzando i criteri di selezione dei beneficiari e di contribuzione già applicati, e supplementari rispetto alla relativa spesa degli anni precedenti.

6.4 Aspetti ambientali e di sicurezza

Nella valutazione sull'ammissibilità dei progetti si terrà conto delle implicazioni ambientali, e quindi dell'adozione di tutte le misure atte a minimizzare qualunque effetto negativo sull'ambiente. In tale contesto, particolare rilevanza sarà data alla salute e sicurezza degli operatori delle apparecchiature e degli studenti.

Il livello di sicurezza deve rispettare gli standard nazionali e provinciali e comunque non deve essere inferiore alle norme UE e deve essere certificato dai locali servizi per la sicurezza industriale e la prevenzione degli incidenti.

Si sottolinea che tra i settori selezionati vi è l'ambiente, e quindi che il programma produrrà, in senso lato, un miglioramento della sensibilità per le problematiche ambientali delle popolazioni e delle strutture coinvolte.

6.5 Sostenibilità finanziaria

La sostenibilità finanziaria dei progetti sarà assicurata dal sistema di finanziamento delle scuole professionali in Cina, che è basato essenzialmente su quattro canali: (i) fondi pubblici, allocati dal governo provinciale; (ii) tasse scolastiche; (iii) fondi provenienti dal sistema produttivo; (iv) vendita dei servizi. Anche se le Autorità spingono le scuole all'autofinanziamento, questo supera molto raramente il 30% e la loro attività è dunque, in gran parte, finanziata dallo Stato.

Naturalmente, la precondizione per garantire la sostenibilità finanziaria è la congruità dei costi delle attrezzature con i bilanci delle scuole, in particolare dei costi ricorrenti (gestione e mantenimento), poiché gli investimenti, specialmente se di dimensioni rilevanti, sono sostenuti dal governo.

Allegato 2

Criteri di scelta dei Progetti e dei costi

Criteri di scelta dei Progetti finanziabili dal Programma

I progetti, la cui eleggibilità nell'ambito del programma sarà stabilita dal NDC, dovranno rispondere principalmente ai seguenti criteri:

1) dovranno essere situati nell'area di intervento identificata, tranne i corsi di gestione che potranno anche essere effettuati presso istituzioni altamente specializzate in altre province della Cina (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, capitolo 3,1,3);
2) dovranno riguardare almeno uno dei seguenti settori e subsettori all'interno delle province (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, il capitolo 3,1,4):
   a) ambiente
      i) Sichuan: protezione e controllo dell'ambiente
   b) la PMI
      i) Shaanxi: manutenzione, apparecchi domestici, hardware, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, macchinario tessile, turismo, agricoltura
      ii) Sichuan: ceramica, tecnologia dell'informazione, disegno applicato, applicazione di tecnologia elettronica, macchinario ed indumenti tessili, turismo, agricoltura
   c) salute
      i) Shaanxi: Salute pubblica e rurale e salute materna ed infantile
      ii) Sichuan: Addestramento dei medici rurali

3) il gruppo destinatario dovrà essere composto da uno o più dei seguenti gruppi sociali (per ulteriori dettagli, v. Allegato 1, il capitolo 3,1,1):
   a) giovani, di età superiore ai 15anni, che sono entrati o desiderano entrare nel sistema VTE;
   b) disoccupati ed impiegati a rischio che vogliono aggiornarsi ed aggiornare le loro abilità professionali prendendo parte ad una formazione professionale di breve durata;
   c) popolazione già in possesso di istruzione con la qualificazione adatta, impiegati o meno, che vogliono sviluppare ed aggiornare la loro capacità direttiva per i settori pubblici e privati.

4) dovranno rinforzare l'equità di genere e dedicare particolare attenzione alla popolazione indigente che vive nelle zone svantaggiate della provincia. Inoltre, deve prevedere un'allocazione specifica (non meno del 20% e integrativa delle spese relative agli anni precedenti) per facilitare l'accesso per la popolazione indigente(per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6,3)

5) dovranno essere coerenti con i seguenti (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 3.1.2):
   a) piani di formazione professionale settoriale locale e di sviluppo del lavoro
   b) obiettivi di programma
6) dovranno rispondere ai verificati bisogni del mercato del lavoro locale (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 3.1.5):
7) dovranno comprendere componenti relative ai servizi, beni e lavoro in accordo con ogni necessità dei beneficiari (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 3.1.6):
8) dovranno essere sostenibili (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.5)
9) le apparecchiature dovranno essere adatta a (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.2):
   a) gli obiettivi della formazione;
   b) il metodo didattico usato;
   c) le caratteristiche delle tecnologie usate nel settore di attività a cui il corso si riferisce;
   d) la gestione tecnica e la competenza di manutenzione presente all'interno della scuola o attraverso i servizi locali;
   e) la disponibilità locale dei materiali, dei pezzi di ricambio e delle relative strutture di assistenza tecnica;
   f) la capacità della struttura beneficiaria di assicurare la manutenzione ed i costi di esercizio.
10) l'effetto sull'ambiente deve essere minimo e gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza di studenti/tecnici, insegnanti/lavoratori dovranno essere conformi con gli standard europei (per ulteriori dettagli v. Allegato 1,capitolo 6.4)
11) l'attività di procurement deve essere conforme alle procedure dell'Ufficio di Cooperazione dell'Unione Europea, debitamente emendata in base alle leggi italiane (per ulteriori dettagli v. Allegato 3)
12) una percentuale dei beni, dei servizi e delle opere civili da acquistare con i fondi a dono italiani sarà ristretta agli enti italiani qualificati in base all'articolo 8 f) dell'Accordo. Tuttavia la percentuale totale dei beni, dei servizi e delle opere civili da comprare con i fondi a dono italiani non limitata a tali enti italiani qualificati non eccederà il 20% di ogni tranche
13) la percentuale delle spese utilizzate per l'acquisto di apparecchiature in un singolo progetto dovrà essere conforme con la condizione che una percentuale generale delle spese utilizzate per l'acquisto di servizi di assistenza tecnica e di formazione dovrà ammontare almeno al 70% di ogni tranche.

Documenti

La documentazione per ogni progetto che il PPMO presenta al PSC ed al NMC deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati della linea di base sugli allievi, sugli insegnanti, sui corsi, sulle attrezzature, sulla gestione, sul dispendio e sul finanziamento, sui collegamenti con il mercato del lavoro e sulle strutture produttive, risultato di occupazione (soltanto per le strutture di formazione);
- piano per i successivi cinque anni, compreso l'aggiornamento dei programmi di studi, nuovi corsi, sviluppo di gestione, sviluppo del corpo insegnante e dei requisiti di formazione, attrezzature supplementari da acquistare (soltanto per le strutture di formazione);
- linea di base sulla struttura, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui programmi operativi dei Centri di Servizio di introduzione alla Carriera coinvolti nel programma (soltanto per i servizi della gestione del mercato del lavoro);
- valutazione dell'effetto del programma suddetto sulla "capacità" di essere assunti dei partecipanti;
- implicazione di suddetto programma per gli investimenti di capitali ed i costi ricorrenti;
- il collegamento della scuola con gli altri programmi di cooperazione attivi nell'area;
- la quantità e l'utilizzazione (origine compresa) del credito richiesto;
- la quantità e l'utilizzazione (origine compresa) del dono richiesto;
- la giustificazione dell'attinenza, del rendimento, dell'efficacia, della sostenibilità e dell'impatto.

Eleggibilità dei costi

In generale, non dovrebbe essere considerati oggetto di finanziamento:

- Merci, servizi ed impianti civili direttamente o indirettamente collegati alle attività di polizia o militari.
- Tasse e imposte di importazione.

1. Beni

I seguenti beni non saranno oggetto di finanziamento:

- Beni non collegati strettamente con le attività di progetto;
- Beni voluttuari o merci di lusso (per esempio i profumi, cosmetici e saponi, gli oggetti di arte, alcolici, attrezzature sportive , la mobilia domestica, pellicce, ecc.);

2.Servizi

Soltanto i servizi strettamente collegati con le attività di progetto saranno oggetto di finanziamento.

3. Impianti

Gli impianti e le attrezzature civili di entità moderata, che hanno come fine la riabilitazione e l'aggiornamento delle attrezzature attuali, inclusi quelli richiesti per aderire agli standard di sicurezza, saranno finanziabili dal fondo.

ALLEGATO 3

PROCUREMENT DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI LAVORO

L'attività di procurement di beni, servizi e prestazioni di lavoro sarà retta dai principi del Manuale di Istruzioni per l'aggiudicazione dei contratti per prestazioni lavorative, forniture e servizi per gli scopi della Cooperazione Comunitaria con Paesi Terzi adottato dalla Commissione Europea il 10 Novembre 1999.

La compagnia di procurement selezionata, come disposto nell'articolo 3, lettera d), dell'Accordo:

1. dovrà definire le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei servizi connessi col Programma in collaborazione con ciascun Provincial Programme management Office (PPMO);
2. dovrà definire i criteri di scelta per la valutazione delle offerte;
3. dovrà predisporre l'avviso di gara e la pratica della gara. La pratica della gara dovrà contenere:
   - 1.1) Le istruzioni per coloro che concorrono:
     - a) le condizioni per partecipare alla selezione
     - b) le istruzioni per gli offerenti e le procedure de i criteri per l'aggiudicazione del contratto;
     - c) ogni altra condizione relativa alla gara.
   - 1.2) I termini e le condizioni speciali di contratto applicabili:
     - a) le condizioni generali e le clausole contrattuali amministrative, finanziarie, legali e tecniche relative all'esecuzione del contratto;
     - b) specifiche tecniche.

   L'avviso della gara sarà inviato al MAE – D.G.C.S. per la pubblicazione su quotidiani nazionali;
4. dovrà provvedere alla redazione ed alla stipula dei contratti.

Il principio fondamentale che regola l'aggiudicazione dei contratti è la gara. In particolare, la società di Procurement adotterà la procedura aperta.

La procedura di selezione verrà basata su:

1. 1) Verifica della ammissibilità dei partecipanti alla gara. Non sono ammesse all'aggiudicazione dell'appalto, le società o le imprese:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che siano in stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria, diversa da una sentenza dichiarativa di fallimento e comportante, conformemente alla loro legislazione nazionale, la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei beni;
c) a carico di cui sia stato aperto un procedimento giudiziario per l'accertamento di uno stato di insolvenza che può condurre, conformemente alla legislazione nazionale, ad una dichiarazione di fallimento o ad ogni altra situazione comportante la privazione totale o parziale dell'amministrazione e della disposizione dei beni;
d) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni in occasione delle informazioni richieste per la loro partecipazione ad una gara;
f) che non abbiano adempiuto gli obblighi di un altro contratto con il committente;
g) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
h) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.

Oltre ai requisiti di ammissibilità sopra elencati, i partecipanti italiani dovranno presentare il certificato o la dichiarazione equivalente che attesti che non si trovano nelle condizioni previste dal d.lgs. 8.8.1994, n. 490, ("antimafia").

1. 2) Verifica della posizione finanzaria ed economica dei partecipanti attraverso:
   a) una dichiarazione del capitale della società e del fatturato dei tre anni precedenti alla gara;
   b) una dichiarazione da cui risulti il fatturato globale del concorrente ed, in caso di imprese temporaneamente raggruppate, dei fatturati dei singoli partecipanti;
   c) una dichiarazione da cui risulti il fatturato specifico dei settori cui si riferisce l'offerta o del settore cui, in caso di associazione temporanea di imprese, la singola impresa intenda contribuire, in misura almeno superiore di tre volte al valore del lotto cui si partecipa;

d) adeguate dichiarazioni dei rappresentanti legali o certificazione bancaria, contenente informazioni sulla base di relazioni con istituzioni bancarie di rilievo internazionale, atta a dimostrare la solvibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle imprese che formino un'associazione temporanea;

e) copia del certificato da cui risulti che il partecipante è membro della Camera di Commercio nel Paese dove ha sede;

f) in caso di Associazioni temporanee di imprese, un contratto di mandato collettivo speciale per l'attuale gara, con rappresentanza ad una di esse qualificata capogruppo che è responsabile in solido con le altre partecipanti verso l'Amministrazione;

1. 3) Verifica delle capacità tecniche e professionali dei partecipanti attraverso:

a) copie di documenti originali comprovanti la costituzione e/o lo status giuridico e che stabiliscono il luogo di registrazione e/o la sede sociale o legale e, se è diverso, il luogo dell'Amministrazione centrale della società, impresa o società semplice o delle varie parti che costituiscono l'offerente, ove si tratti di un raggruppamento temporaneo;

b) una relazione contenente dati circostanziati circa le esperienze e le passate realizzazioni dell'offerente o di una Associazione temporanea di imprese con appalti di natura analoga conclusi negli ultimi tre anni, e circa gli altri contratti in corso con precisazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione a ciascun contratto;

c) le qualifiche e l'esperienza del personale dell'impresa;

d) una relazione delle attività svolte dall'offerente singolo o associato con specifico riferimento alle attività collegate al Programma.

2. Confronto dei partecipanti sulla base dei criteri di giudizio fissati nella comunicazione di Procurement e nella pratica della gara, utilizzando criteri prestabiliti ed il prezzo per individuare il partecipante che in grado di offrire il maggior vantaggio economico.
Tali criteri devono essere esattamente definiti e non devono originare discriminazioni né creare pregiudizio ad un imparziale svolgimento della gara.

Qualora la gara sia rivolta ad enti pubblici, istituzioni, Università, ONG, la dichiarazione richiesta per la verifica della situazione economica e finanziaria dovrà includere soltanto i documenti previsti al punto 1.2) lettere a), e)- se presente- ed f).

Per ogni altra questione non regolata da questo Allegato troverà applicazione quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni dell'Unione Europea per l'aggiudicazione dei contratti per prestazioni lavorative, forniture e servizi per gli scopi della Cooperazione Comunitaria con Paesi Terzi, adottato dalla Commissione Europea il 10 Novembre 1999.

SEC(1999) 1801/2

SCR

Servizio comune Relex

MANUALE DELLE PROCEDURE

(Come addotato dalla Commissione in reunione del 10/11/1999)

APPALTI DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE COMUNITARIA CON I PAESI TERZI

SOMMARIO

PARTE I

NORME DI BASE APPLICABILI A TUTTI GLI APPALTI

1. BASE GIURIDICA

Le norme dirette a disciplinare gli appalti di servizi, di forniture e di lavori finanziati dalla Comunità e aggiudicati nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, quando l'amministrazione aggiudicatrice è un'autorità contraente di un paese beneficiario o la Commissione che agisce in nome e per conto del beneficiario, hanno come base giuridica i documenti seguenti:

- regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, e in particolare il titolo IX;

- normativa generale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo adottata con decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 29 marzo 1990;

- regolamenti e altri strumenti specifici relativi ai diversi programmi di cooperazione.

Il presente manuale contiene l'insieme delle norme semplificate di gestione degli appalti sopramenzionati, destinate a essere applicate progressivamente nel modo più uniforme possibile, ad esclusione degli appalti per i quali la Commissione funge da autorità contraente in nome e per conto proprio.

Le disposizioni contenute nel presente manuale verranno osservate dai servizi della Commissione durante la procedura di negoziazione delle convenzioni di finanziamento e/o dei contratti, per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, purché le disposizioni legislative (e in particolare le disposizioni contenute negli atti di ciascun programma specifico di cooperazione) non prevedano regole differenti. La Commissione prende le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino le disposizioni del presente manuale.

2. AMMISSIBILITÀ

Le disposizioni che determinano chi può partecipare alle procedure di gara sono definite disposizioni relative all'ammissibilità. A queste appartiene la norma della nazionalità delle persone fisiche e giuridiche e dell'origine delle forniture.

2.1 Norma della nazionalità e dell'origine

(a) La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi e territori delle regioni interessate e/o autorizzate dal regolamento o da altri strumenti applicabili al programma nell'ambito del quale viene finanziato l'appalto.

La norma della nazionalità si applica anche agli esperti proposti dalle società di servizi che partecipano alle procedure di gara degli appalti di servizi finanziati dalla Comunità.

Perché si possa verificare la conformità alla norma della nazionalità, il capitolato d'oneri prescrive agli offerenti di indicare il paese del quale sono cittadini presentando le prove consuete in materia secondo la loro legislazione nazionale.

(b) Tutte le forniture oggetto di un appalto di forniture devono essere originarie della Comunità o di un paese "ammissibile", quale definito sopra al punto (a). Altrettanto vale per le forniture e le attrezzature acquistate dal contraente nel quadro degli appalti di lavori e di servizi se questi devono diventare di proprietà del progetto al termine dell'esecuzione dell'appalto.

Nell'offerta, l'offerente deve indicare l'origine delle forniture. È tenuto a presentare il certificato d'origine del materiale in questione all'amministrazione aggiudicatrice o nel momento in cui introduce le forniture nel paese beneficiario o al momento del ricevimento provvisorio di tali forniture o in occasione della presentazione dalla prima fattura. L'opzione scelta verrà indicata in ciascun contratto caso per caso.

I certificati d'origine devono essere redatti dalle autorità designate a tal fine dai paesi d'origine delle forniture o del fornitore e devono esserlo conformemente agli accordi internazionali dei quali il paese interessato è firmatario.

Spetta all'amministrazione contraente del paese beneficiario verificare l'esistenza di un certificato d'origine. In caso di forti dubbi sull'origine, spetta ai servizi della Commissione pronunciarsi sulla questione.

2.2 Eccezioni alla norma della nazionalità e dell'origine

In alcuni casi sono possibili eccezioni alla norma della nazionalità e dell'origine. Esse sono determinate caso per caso, previa concessione di una deroga da parte dei servizi della Commissione.

(a) In materia di nazionalità i servizi centrali della Commissione possono eccezionalmente autorizzare a partecipare alle gare e ai contratti cittadini di paesi diversi dai paesi interessati dal regolamento applicabile, decidendo caso per caso.

(b) Per quanto riguarda l'origine delle forniture, i casi di eccezioni sono identici a quelli descritti sopra al punto (a). A questo proposito si fa presente che, ai fini dell'ottenimento di una deroga, l'argomento - spesso addotto - che il prodotto d'origine non ammissibile è meno costoso del prodotto comunitario o locale non costituisce un argomento automaticamente accettabile "a priori".

2.3 Situazioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti

Non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatarie di un appalto le persone fisiche o giuridiche:

(a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

(b) che siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

(c) che abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

(d) che si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

(e) che non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

(f) che non siano in regola con gli obblighi in materia imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

(g) che si siano rese colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra.

(h) che siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari.

(i) che risultino, nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni di esclusione descritte nel punto 7 "clausole deontologiche".

Perché si possa verificare che i candidati non si trovano in nessuna delle suddette situazioni, essi devono presentare (prima fase di una procedura ristretta) una dichiarazione sull'onore a sostegno della propria candidatura.

Gli offerenti (seconda fase di una procedura ristretta o fase unica di una procedura aperta) devono presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del paese in cui si sono stabiliti, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei precedenti punti (a), (b), (c), (e) e (f). In tali prove o documenti dev'essere indicata una data che non può essere anteriore a 180 giorni rispetto al termine di presentazione delle offerte. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore attestante che la relativa situazione è rimasta invariata dalla data di produzione di tali prove.

3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti è l'appello alla concorrenza, che ha un duplice obiettivo: (i) assicurare la trasparenza delle operazioni e (ii) ottenere le migliori condizioni di prezzo e di qualità per i servizi, le forniture o i lavori richiesti. Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti applicabili, la Commissione e il beneficiario sono tenuti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile agli appelli alla concorrenza e agli appalti finanziati dalla Comunità.

Esistono vari tipi di procedure di aggiudicazione degli appalti con diversi livelli di confronto concorrenziale.

3.1 Procedura aperta

La procedura aperta comporta una richiesta generale di offerte. In questo caso, viene data all'appalto la massima pubblicità, mediante la pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

Nella procedura aperta tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono presentare un'offerta ricevono, su semplice richiesta, il capitolato d'oneri dell'appalto in questione (a pagamento o meno), secondo le modalità stabilite nel bando di gara. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata, al momento dell'esame delle offerte ricevute, mediante l'applicazione concomitante della procedura di selezione (ossia verifica dell'ammissibilità e verifica della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale degli offerenti) e della procedura di aggiudicazione (ossia il confronto delle offerte ai fini della scelta dell'aggiudicatario) come previsto al punto 4 "Criteri di selezione e di aggiudicazione". Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.2 Procedura ristretta

Nella procedura ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alle gare e prima di inviare l'invito a presentare un'offerta, compila l'elenco ristretto dei candidati selezionati in virtù delle loro qualifiche, sulla base della pubblicazione di un bando di gara.

La procedura di selezione, che serve per effettuare il passaggio dall'elenco generale (tutti i candidati che hanno risposto alla pubblicazione) all'elenco ristretto, si attua al momento dell'esame delle candidature ricevute, generalmente, in risposta alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

In una seconda fase, l'amministrazione aggiudicatrice invia l'invito a presentare un'offerta ai candidati prescelti dell'elenco ristretto, i quali ricevono il capitolato d'oneri dell'appalto in questione. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata mediante la

procedura di aggiudicazione, al momento dell'esame delle offerte (cfr. punto 4, "Criteri di selezione e di aggiudicazione"). Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.3 Procedura semplificata

Nella procedura semplificata, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla consultazione dei candidati scelti personalmente e stabilisce con loro le condizioni dell'appalto sulla base di un capitolato d'oneri. Al termine di tale procedura, l'autorità contraente accetta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.4 Contratto quadro

Nella presente procedura, la Commissione indice una gara d'appalto ristretta, seleziona i candidati e successivamente, sulla base delle offerte quadro presentate, compila un elenco dei potenziali contraenti che possono essere sollecitati per mettere a disposizione esperti per missioni specifiche in ciascun settore d'intervento per il quale è stato indetto un appalto.

In occasione di ciascun appalto specifico (missione), l'amministrazione aggiudicatrice invita alcuni dei contraenti selezionati dall'elenco a presentare una proposta nei limiti del loro contratto quadro. L'offerta più economicamente vantaggiosa viene scelta.

3.5 Esecuzione delle azioni in economia (programma a preventivo)

Nell'esecuzione in economia il progetto è attuato con i mezzi propri degli organismi pubblici dello Stato beneficiario in questione (amministrazione diretta) o dalla persona incaricata di eseguire l'azione. La Comunità interviene soltanto per finanziare spese temporanee e supplementari, come ad esempio l'acquisto di forniture o materiali mancanti per la realizzazione del progetto.

3.6 Modalità di confronto concorrenziale

Le modalità relative alla procedura di gara e alla pubblicità degli appalti, in funzione del loro valore, figurano nell'allegato I (appalti di servizi, di forniture e di lavori).

Nel caso di contratti misti che comportano percentuali variabili di servizi, forniture e lavori, la procedura applicabile agli appalti è stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice di concerto con la Commissione, in funzione dell'aspetto predominante dei servizi, lavori o forniture richiesti, valutato in base al valore e all'importanza strategica rappresentati rispetto all'appalto considerato.

Nessun appalto può essere frazionato in modo da essere sottratto all'applicazione delle disposizioni del presente manuale. In caso di dubbio sul metodo di calcolo dell'importo stimato di un appalto l'amministrazione aggiudicatrice, prima che venga indetto l'appalto in questione, informa i servizi della Commissione.

In ciascuna procedura l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di concorrenza leale. In tutti i casi nei quali sia presente una chiara e significativa disparità tra i prezzi proposti e le prestazioni offerte da un offerente, o una disparità significativa tra i prezzi proposti dai diversi offerenti e, in particolare, quando società pubbliche, società senza scopo di lucro o organizzazioni non governative partecipano a una gara d'appalto con società private, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire una serie di verifiche e di chiedere ogni informazione aggiuntiva necessaria. Tali informazioni devono essere trattate come confidenziali dall'amministrazione aggiudicatrice. Come regola generale, tutti gli offerenti devono dichiarare che le proprie offerte finanziarie tengono conto di tutti i relativi costi, comprese le spese generali.

4. CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione degli appalti in base ad una procedura aperta o ristretta comporta sempre la presa in considerazione delle operazioni seguenti:

(a) procedura di selezione sulla base dei ***criteri di selezione*** pubblicati nel bando di gara:

- verifica dell'ammissibilità degli offerenti o dei candidati come previsto sopra al punto 2 ("Ammissibilità");

- verifica della capacità finanziaria ed economica degli offerenti o dei candidati;

- verifica della capacità tecnica e professionale degli offerenti o dei candidati, nonché, eventualmente, dei dirigenti dell'impresa;

  Il bando di gara o il fascicolo di gara devono specificare il criterio o i criteri di riferimento in base ai quali devono essere effettuate tali verifiche.

(b) confronto delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, sulla base del prezzo e di altri criteri predefiniti che consentano di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella procedura aperta le operazioni (a) e (b) si effettuano in una sola fase, ossia al momento dell'esame delle offerte.

Nella procedura ristretta l'operazione (a) si effettua in una prima fase, quando vengono esaminate le candidature (compilazione dell'elenco ristretto), e l'operazione (b) in una seconda fase (gara), quando vengono esaminate le offerte.

5. GARA CON "CLAUSOLA SOSPENSIVA"

In alcuni casi debitamente giustificati e in via eccezionale, le gare possono essere indette con una "clausola sospensiva". La gara cioè viene indetta prima della decisione di finanziamento o della firma della convenzione di finanziamento tra la Commissione e il beneficiario e l'aggiudicazione dell'appalto è subordinata alla conclusione della convenzione di finanziamento e quindi alla messa a disposizione dei fondi corrispondenti.

Poiché si tratta di una procedura a carattere eccezionale, l'esistenza di una clausola sospensiva deve essere esplicitamente menzionata nel bando di gara.

In ogni caso, se la procedura decisionale della Commissione non viene portata a termine o se la firma della convenzione di finanziamento non ha luogo, la gara deve essere annullata.

6. ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

In caso di annullamento della gara, tutti gli offerenti sono informati per iscritto nei più brevi termini dei motivi dell'annullamento. L'annullamento può aver luogo nei casi seguenti:

(a) insuccesso della procedura di gara, ossia assenza di offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario, o assenza di risposte;
(b) fondamentale modificazione degli elementi tecnici o economici del progetto;
(c) circostanze eccezionali, o casi di forza maggiore, che rendano impossibile la normale esecuzione del progetto;
(d) superamento da parte delle offerte accettate sul piano tecnico delle risorse finanziarie disponibili;
(e) gravi irregolarità nella procedura, che abbiano in particolare ostacolato il normale gioco della concorrenza.

Dopo l'annullamento della gara l'amministrazione aggiudicatrice può decidere:

- o di indire nuovamente la gara;
- o di avviare una procedura di negoziazione con uno o più offerenti tra quelli che hanno soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato offerte tecnicamente conformi, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- o di non aggiudicare l'appalto.

La decisione definitiva viene comunque presa dall'amministrazione aggiudicatrice previo accordo della Commissione nel caso degli appalti aggiudicati dal beneficiario.

7. CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Qualsiasi tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influenzare la commissione o l'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, spoglio, valutazione e confronto delle offerte fatto o da un candidato o da un offerente può causare il rigetto della sua candidatura o offerta e sanzioni amministrative.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il titolare di un contratto e il suo personale, nonché ogni altra società alla quale il titolare sia associato o collegato, non hanno la facoltà di prestare, nemmeno a titolo accessorio o di subappalto, altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto. Questo divieto si applica anche, eventualmente, agli altri progetti per i quali il titolare, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura o offerta, il candidato o l'offerente ha l'obbligo di dichiarare, da un lato, che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e, dall'altro lato, di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione dell'appalto si dovesse verificare una simile circostanza, il titolare avrebbe l'obbligo di informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare di un contratto deve agire in ogni occasione in modo imparziale e come un leale consigliere conformemente al codice deontologico della sua professione. Egli si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Egli non impegna in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.

Per tutta la durata del contratto, il titolare e il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano a osservare le usanze politiche, culturali e religiose del paese del beneficiario.

La rimunerazione del titolare a titolo del contratto costituisce la sua unica rimunerazione nel quadro dell'appalto. Il titolare e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal titolare nel quadro dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.

L'utilizzazione da parte delle parti contraenti di tutte le relazioni e documenti redatti ricevuti o presentati durante l'esecuzione dell'appalto è disciplinata dal contratto.

Il titolare si astiene da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il titolare perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, per qualsiasi eventuale danno arrecatole da tale circostanza, rescindere il contratto senza preavviso e senza che il titolare abbia diritto ad alcuna indennità.

La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei progetti qualora vengano scoperti casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai sensi della presente disposizione, si intende per corruzione qualsiasi proposta di concedere o acconsentire a offrire a chiunque pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto stipulato con l'ente appaltante.

In particolare, tutti i fascicoli di gara e i contratti per la realizzazione di prestazioni di servizi, lavori o forniture dovranno contenere una clausola nella quale sia specificato che verrà respinta ogni offerta o annullato qualsiasi contratto, qualora risulti che l'aggiudicazione o l'esecuzione dell'appalto abbia comportato il versamento di spese commerciali straordinarie.

Le spese commerciali straordinarie riguardano qualsiasi commissione non citata nell'appalto principale o non risultante da un contratto in buona e debita forma facente riferimento a tale appalto, qualsiasi commissione versata a titolo di nessun servizio legittimo effettivo, qualsiasi commissione versata in un paradiso fiscale, qualsiasi commissione versata a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di facciata.

L'aggiudicatario dell'appalto si impegna a fornire alla Commissione, su eventuale richiesta di quest'ultima, ogni documento giustificativo sulle condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione potrà procedere a qualsiasi controllo, su documenti o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

Gli aggiudicatari di appalti, responsabili del finanziamento di spese commerciali straordinarie su progetti finanziati dalla Comunità si espongono, in funzione della gravità dei fatti constatati, alla rescissione del contratto se non addirittura all'esclusione definitiva dal beneficio dei finanziamenti comunitari.

Il non rispetto di una o più clausole deontologiche può comportare l'esclusione del candidato, offerente (o titolare) da altri appalti comunitari, esponendolo a una serie di sanzioni. La persona o la società interessata deve esserne informata per iscritto.

8. MEZZI DI RICORSO

L'offerente che si ritenga leso a causa di un errore o di una irregolarità commessa nella procedura di selezione o di aggiudicazione dell'appalto sottopone la questione direttamente all'amministrazione aggiudicatrice, informando all'occorrenza la Commissione, qualora quest'ultima non rappresenti l'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice ha 90 giorni di tempo per rispondere, a decorrere dalla data di ricevimento della denuncia.

Una volta informata di una simile denuncia, la Commissione comunica il proprio parere all'amministrazione aggiudicatrice, cercando, per quanto possibile, di trovare un accordo amichevole tra l'offerente che ha presentato la denuncia e l'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di insuccesso della procedura suindicata, l'offerente può avvalersi:

- nel caso di un appalto in cui l'amministrazione aggiudicatrice sia il beneficiario, delle procedure stabilite secondo la legislazione nazionale del beneficiario;

- nel caso di un appalto in cui l'amministrazione aggiudicatrice sia la Commissione, delle procedure stabilite secondo la legislazione comunitaria.

Inoltre, tra i diritti dei cittadini europei figura quello di presentare denunce al mediatore europeo. Il mediatore europeo effettua indagini in seguito alle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni della Comunità europea.

Nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice non rispetti le misure di aggiudicazione degli appalti previste dal presente manuale, la Commissione si riserva il diritto di sospendere, respingere o recuperare i finanziamenti relativi agli appalti incriminati.

PARTE II

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI

APPALTI DI SERVIZI

9. INTRODUZIONE

La cooperazione tecnica nell'ambito della politica di cooperazione si esplica nel ricorso alla consulenza mediante gli appalti di servizi, principalmente nel campo degli studi e dell'assistenza tecnica.

I contratti di studi hanno per oggetto, tra l'altro, gli studi relativi all'identificazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, i progetti tecnici, le valutazioni e le revisioni contabili.

Di norma, i contratti di studi implicano un obbligo relativo al risultato, ossia il contraente è tenuto a fornire un determinato prodotto indipendentemente dai mezzi tecnici e operativi che deve utilizzare per realizzare l'obiettivo prescritto. Pertanto, questi contratti sono pagati a forfait. Il contraente ha diritto al pagamento forfettario del contratto soltanto se il risultato specifico viene raggiunto.

I contratti di assistenza tecnica sono utilizzati nei casi in cui il prestatore di servizi è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto, di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto o di acquistare, a nome e per conto dell'amministrazione aggiudicataria, beni, servizi o lavoro.

I contratti di assistenza tecnica implicano in generale soltanto un obbligo relativo ai mezzi, ossia il contraente è responsabile dell'adempimento dei compiti affidatigli nella descrizione delle prestazioni ed è tenuto ad assicurare la qualità delle prestazioni richieste. Questi contratti sono pagati in funzione dei mezzi impiegati e delle prestazioni fornite. Tuttavia, il contraente ha un dovere contrattuale di diligenza, in quanto è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni evento che potrebbe compromettere la buona esecuzione del progetto.

Alcuni contratti di assistenza tecnica possono avere carattere misto, ossia implicare sia un obbligo relativo al risultato che un obbligo relativo ai mezzi.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di servizi sono conclusi dall'autorità prevista nelle convenzioni di finanziamento, ossia:

(a) la Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario (è il caso degli appalti centralizzati);

(b) oppure il beneficiario stesso, ossia il governo o l'organismo pubblico del paese beneficiario avente personalità giuridica con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (è il caso degli appalti decentrati).

In quest'ultimo caso, la Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, compila gli elenchi ristretti. Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; sulla base delle decisioni approvate e in stretta collaborazione con la Commissione indice le gare, riceve le

offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare; sottopone quindi all'approvazione della Commissione il risultato dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto; infine, una volta ottenuto l'accordo della Commissione, firma i contratti e li notifica alla Commissione. Sempre ufficialmente invitata, la Commissione è generalmente rappresentata al momento dell'apertura e dell'esame delle offerte.

I contratti in materia di revisione contabile e valutazione, nonché i contratti quadro vengono sempre conclusi dalla Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario.

Per prestatori di servizi si intendono le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi. Il prestatore di servizi che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

10. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

10.1 Appalti pari o superiori a 200.000 EUR

10.1.1 Procedura ristretta

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti di servizi è la gara ristretta. Di norma, tutti gli appalti di servizi pari o superiori a 200.000 EUR devono essere oggetto di una gara ristretta previa pubblicazione di un avviso di preinformazione (previsione degli appalti) e di un bando di gara, come previsto al punto 11.1 "Pubblicità degli appalti".

10.1.2 Procedura negoziata

Gli appalti di servizi possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata (trattativa privata), previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure ristrette o semplificate descritte ai punti 11 e 12.2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro. Un'istituzione o un'associazione senza scopo di lucro non può essere sistematicamente considerata un contraente operante senza scopo di lucro e non può quindi beneficiare in tutti i casi di un trattamento come la trattativa privata. Il ricorso alla trattativa privata è ammissibile soltanto quando la finalità del contratto non riflette un aspetto economico o commerciale, soprattutto nel caso in cui l'azione prevista possieda un carattere istituzionale o, ad esempio, di assistenza alle popolazioni nel settore sociale;

(c) per prestazioni a prolungamento di servizi già avviati. Possono presentarsi due casi tipici:

- *Prestazioni complementari* non comprese nell'appalto principale, ma divenute necessarie per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze impreviste; il ricorso alla trattativa privata è ammissibile a condizione che (i) la prestazione complementare non possa essere separata sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice e che (ii) l'importo cumulato della prestazione complementare non superi il 50% del valore dell'appalto principale.

- *Prestazioni aggiuntive* consistenti in ulteriori servizi analoghi affidati al prestatore titolare di un primo appalto. Il ricorso a questa disposizione è subordinato a due condizioni, ossia (i) che la prima prestazione sia stata oggetto di un bando di gara e (ii) che la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per le nuove prestazioni attinenti al progetto e il relativo costo stimato siano stati chiaramente indicati nel bando di gara pubblicato per la prima prestazione. Ad esempio, i nuovi servizi possono costituire la seconda fase di uno studio o di un'azione. In tale contesto, è possibile una sola estensione del contratto per un valore e una durata pari, al massimo, al valore e alla durata del contratto iniziale.

(d) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare trattative con uno o più prestatori di servizi di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara"). Se l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, prima dell'avvio delle trattative è richiesta l'approvazione preliminare di quest'ultima.

(e) Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

10.2 Appalti inferiori a 200.000 EUR

10.2.1 Contratto quadro e procedura semplificata

Gli appalti di valore inferiore a 200.000 EUR possono essere oggetto di una procedura come il contratto quadro, o di una procedura semplificata con minimo 3 candidati, ad eccezione dei casi per i quali è prevista la procedura negoziata descritta al punto 10.1.2.

11. LICITAZIONE RISTRETTA (APPLICABILE PER GLI APPALTI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 200.000 EUR)

11.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle procedure di gara e un adeguato livello di trasparenza, la Commissione è tenuta a pubblicare avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti) e bandi di gara per tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200.000 EUR.

11.1.1 Pubblicazione degli avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti)

La Commissione è tenuta a pubblicare, una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi da aggiudicare mediante gara per i 12 mesi successivi alla pubblicazione e, ogni tre mesi, le modifiche delle medesime previsioni.

Le previsioni devono indicare brevemente oggetto, contenuto e importo degli appalti in questione. Considerato il carattere della previsione, la pubblicazione non impegna la Commissione a finanziare gli appalti proposti. A questo stadio, le imprese non devono quindi inviare alcuna manifestazione di interesse.

Gli avvisi di preinformazione devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

11.1.2 Pubblicazione dei bandi di gara

Oltre alla pubblicazione nelle previsioni, tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200.000 EUR devono essere oggetto di un bando di gara specifico, (procedura ristretta) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Il termine minimo da rispettare tra la pubblicazione dell'avviso di preinformazione e il bando di gara è pari a 30 giorni.

Nel testo integrale del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo, con indicazione della dotazione massima disponibile per l'azione e del calendario provvisorio delle operazioni. La pubblicazione deve consentire ai prestatori di servizi interessati di presentare la loro candidatura con le informazioni necessarie per la valutazione della loro capacità di eseguire l'appalto in questione. Soltanto un termine di presentazione delle candidature adeguato può assicurare un'effettiva concorrenza. Il termine minimo per la ricezione delle candidature è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet. Il termine dipende dalle dimensioni e dalla complessità dell'appalto.

Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre l'eventuale pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

11.2 <u>Compilazione dell'elenco ristretto</u>

I prestatori di servizi interessati, individualmente o nell'ambito di un consorzio, devono presentare la loro candidatura con le informazioni richieste nel bando per la valutazione

della loro capacità di eseguire l'azione proposta. La procedura di selezione comporta le seguenti operazioni:

- esclusione dei candidati non ammissibili (v. punto 2, "Ammissibilità") e dei candidati che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui al punto 7, "Clausole deontologiche";

- verifica della situazione finanziaria dei candidati (capacità finanziaria ed economica), che deve risultare solida e sicura, ad esempio attraverso la richiesta degli estratti del bilancio e del fatturato degli ultimi tre anni;

- verifica della capacità tecnica e professionale dei candidati, dimostrata (i) (ove possibile) dal numero medio annuo di dipendenti e dal numero nonché dall'esperienza professionale dei dirigenti del candidato e (ii) dai dati relativi ai principali servizi prestati nel settore dell'azione prevista, negli ultimi anni.

Esaminate le candidature ricevute in risposta al bando di gara, i prestatori di servizi che danno maggiori garanzie quanto all'esecuzione dell'appalto sono iscritti nell'elenco ristretto. Il numero di candidati dell'elenco ristretto varia tra 4 e 8 prestatori. In ogni bando di gara deve essere indicato il numero minimo e il numero massimo di prestatori che verranno prescelti.

Una volta approvato l'elenco ristretto dalla Commissione (appalti centralizzati) o dal beneficiario e dalla Commissione (appalti decentrati), le società o i consorzi presenti in tale elenco non possono più associarsi tra di loro, né stabilire relazioni subcontrattuali relative al contratto in questione.

Il subappalto con altre società può essere autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che venga stipulato chiaramente nell'offerta da parte dell'offerente, che il subappaltatore soddisfi le condizioni di ammissibilità previste dal punto 2, "Ammissibilità agli appalti", oltre alle condizioni previste al punto 7, "Clausole deontologiche" e che il subappalto non rappresenti una proporzione eccessiva dell'offerta. Tale proporzione dev'essere precisata nel fascicolo di gara.

A tutti i candidati non prescelti viene in seguito comunicato che la loro candidatura non è stata accettata. I candidati prescelti ricevono la lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara. Contemporaneamente, l'elenco definitivo viene pubblicato su Internet.

11.3 Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione e relativa ponderazione, condizioni di subappalto, ecc.

L'elaborazione di tali documenti è di competenza dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette unicamente ai candidati dell'elenco ristretto l'invito a presentare un'offerta accompagnato dal fascicolo di gara, che comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) il tipo di contratto; (ii) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la rispettiva ponderazione; (iii) la possibilità e il calendario degli eventuali colloqui; (iv) l'eventuale autorizzazione delle alternative; (v) la proporzione di subappalto eventualmente autorizzata; (vi) la dotazione massima disponibile per l'appalto e (vii) la valuta dell'offerta;
- elenco ristretto dei candidati prescelti (con precisazione del divieto di associazione tra candidati);
- capitolato generale degli appalti di servizi;
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- descrizione delle prestazioni con indicazione del calendario provvisorio del progetto e delle date provvisorie a partire dalle quali gli esperti principali devono essere disponibili;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente) ;
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario della garanzia bancaria, o di uno strumento analogo, per il pagamento degli anticipi.

11.4 Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione dell'appalto servono a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Essi comprendono i criteri tecnici che servono per valutare la qualità tecnica e i criteri finanziari tra cui il prezzo dell'offerta.

I criteri tecnici servono a fornire una valutazione della qualità delle offerte tecniche. I due tipi principali di criteri tecnici sono la metodologia e la valutazione dei CV (curriculum vitae) degli esperti proposti. I criteri tecnici possono essere suddivisi dettagliatamente in sottocriteri. La metodologia può essere analizzata, ad esempio, sulla base della comprensione della descrizione delle prestazioni, dell'impiego ottimale delle risorse tecniche e professionali originarie del paese beneficiario, del calendario di lavoro, dell'adeguatezza dei mezzi ai compiti, del sostegno proposto agli esperti sul

campo, ecc. I CV possono essere analizzati separatamente, ad esempio in funzione di criteri quali le qualifiche, l'esperienza professionale, l'esperienza geografica, le attitudini linguistiche, ecc.

A ciascun criterio tecnico viene attribuito un numero di punti ripartiti tra i diversi sottocriteri. Il numero complessivo di punti è pari a 100 per l'insieme dei criteri. La loro ponderazione dipende dalla natura dei servizi richiesti ed è stabilita di volta in volta nel fascicolo di gara.

I punti devono essere connessi nel modo più preciso possibile alla descrizione delle prestazioni da fornire e riferirsi a parametri che saranno facilmente identificabili nelle offerte e se possibile misurabili.

La griglia di valutazione tecnica, che è composta dai diversi criteri e sottocriteri e che ne riporta la rispettiva ponderazione, deve obbligatoriamente figurare nel fascicolo di gara.

11.5 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i candidati invitati a presentare un'offerta chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte.

11.6 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 50 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera di invito. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione della Commissione, in caso di azioni urgenti.

11.7 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

11.8 Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere inviate secondo il sistema del doppio plico, ovvero in un plico o busta esterna contenente due buste distinte e sigillate recanti le seguenti diciture: busta A «offerta tecnica»; busta B «offerta finanziaria».

Ogni infrazione a queste disposizioni (ad esempio buste non sigillate o menzione di un elemento relativo al prezzo nell'offerta tecnica) costituisce un fattore di non conformità e da luogo al rigetto dell'offerta.

Questo sistema permette di valutare successivamente e separatamente l'offerta tecnica e l'offerta finanziaria, e garantisce quindi che la qualità tecnica delle offerte sia giudicata indipendentemente dal prezzo proposto.

La busta esterna recherà unicamente quanto segue:
a) indirizzo indicato nel capitolato d'oneri per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

11.9 Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel caso di appalti centralizzati, il Controllo finanziario viene sistematicamente invitato alle riunioni della commissione giudicatrice.

Nel caso di appalti decentrati, la Commissione è in genere rappresentata in qualità di osservatore dalla delegazione della Commissione accreditata presso il paese interessato. Il rappresentante della Commissione riceve copie delle offerte ricevute.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

Per prime si aprono le offerte tecniche. Le buste sigillate contenenti le offerte finanziarie sono custodite dall'amministrazione aggiudicatrice, previa apposizione sulle buste stesse delle firme dei membri della commissione.

La commissione verifica la conformità delle offerte alle prescrizioni del fascicolo di gara. Vizi di forma o restrizioni importanti tali da compromettere l'esecuzione dell'appalto o alterare il gioco della concorrenza danno luogo al rigetto delle offerte in questione.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, contenente le informazioni seguenti:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte secondo il sistema del doppio plico;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero richiesto di copie dell'offerta tecnica;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati.

11.10 <u>Esame delle offerte</u>

11.10.1 Valutazione delle offerte tecniche

Prima di procedere all'apertura delle offerte, il presidente della commissione si assicura che tutti i membri della commissione abbiano preso conoscenza della griglia di valutazione tecnica descritta nel fascicolo di gara affinché le offerte possano essere valutate in modo coerente dai diversi membri della commissione.

La commissione procede quindi all'apertura delle offerte tecniche, mentre quelle finanziarie rimangono sigillate. Ciascun membro della commissione responsabile della

valutazione tecnica riceve una copia delle offerte tecniche. All'atto della valutazione delle offerte tecniche ogni commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta sulla base di un indice massimo di 100 punti, conformemente alla griglia di valutazione tecnica (che precisa i criteri tecnici, i sottocriteri tecnici e la relativa ponderazione) stabilita nel fascicolo di gara (v. punto 11.4. «Criteri di aggiudicazione»). Né la commissione né i commissari possono, in nessun caso, modificare la griglia di valutazione tecnica che è stata comunicata ai candidati nel fascicolo di gara.

In pratica, è consigliabile valutare ciascun criterio successivamente in ognuna delle offerte, anziché valutare un'offerta dopo l'altra sull'insieme dei criteri. Se un'offerta è incompleta o non soddisfa in modo sostanziale uno o più criteri tecnici di aggiudicazione indicati nel fascicolo di gara, viene eliminata d'ufficio e ad essa non viene attribuito alcun punteggio.

Se nel capitolato d'oneri sono esplicitamente richieste alternative, le soluzioni alternative sono valutate separatamente.

Una volta terminato il lavoro di valutazione tecnica, quando la commissione si riunisce, i punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari vengono confrontati tra loro. Oltre al risultato della sua valutazione espresso in punti, il commissario deve indicare le ragioni delle sue scelte, in quanto deve illustrare la sua valutazione in seno alla commissione. I commissari, previa discussione, attribuiscono individualmente un punteggio definitivo a ciascuna delle offerte tecniche. Il punteggio definitivo corrisponde alla media aritmetica dei singoli punteggi.

Se nel capitolato d'oneri sono previsti colloqui, la commissione può procedere, dopo aver raggiunto le proprie conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche, ad un colloquio con il personale essenziale del gruppo di esperti proposti nell'ambito delle offerte tecnicamente accettabili. In tal caso gli esperti sono interrogati dalla commissione nel suo insieme, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, e a intervalli di tempo ravvicinati per consentire i confronti. I colloqui si svolgono sulla base di un apposito schema concordato in precedenza dalla commissione e applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno 10 giorni di anticipo. In casi di forza maggiore, che rendano impossibile la presenza del candidato al colloquio, a quest'ultimo verrà inviata una nuova convocazione.

Al termine di tali colloqui, la commissione di valutazione, senza modificare né la composizione né la ponderazione dei criteri fissati nella griglia di valutazione tecnica, giudica se è opportuno adeguare i punteggi corrispondenti alla valutazione degli esperti intervistati. Tale adeguamento dev'essere giustificato.

Il ricorso ai colloqui deve restare contenuto, in quanto comporta per gli offerenti e per l'amministrazione aggiudicatrice costi non trascurabili. Questa procedura è oggetto di una relazione e può condurre ad una revisione delle conclusioni della valutazione tecnica iniziale eseguita sulla base dell'offerta sul fascicolo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è il beneficiario, occorre l'accordo della Commissione circa la necessità

dei colloqui. Il calendario indicativo di tali colloqui dev'essere citato nel fascicolo di gara.

Una volta che la commissione ha stabilito il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta tecnica, risultante dalla media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun valutatore tecnico, le offerte con punteggio inferiore a 80 punti sono eliminate d'ufficio. Se nessuna offerta raggiunge un minimo di 80 punti la gara viene dichiarata deserta.

Vengono valutate dalla commissione soltanto le offerte che hanno ottenuto almeno 80 punti. Tra queste offerte, la migliore offerta tecnica riceve quindi 100 punti, mentre alle altre offerte viene assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente equazione:

Punteggio = (punteggio iniziale dell'offerta in questione / punteggio iniziale della migliore offerta tecnica) x 100.

11.10.2 Valutazione delle offerte finanziarie

Conclusa la valutazione tecnica, le offerte finanziarie che sono risultate tecnicamente accettabili vengono aperte e controfirmate dalla commissione durante la seduta. La commissione verifica in seduta che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

Nel confronto delle offerte si tiene conto di tutte le spese relative all'appalto (compensi, spese dirette, spese forfettarie, ecc.), escluse le spese rimborsabili dietro presentazione di giustificativi. La classificazione di questi costi da parte dell'offerente è una prescrizione del capitolato d'oneri che comprende una distinta dei prezzi. La commissione deve tuttavia verificare la conformità della classificazione contenuta nell'offerta e può correggerla se necessario. Gli onorari sono determinati esclusivamente dall'offerente.

Le offerte che superano la dotazione massima assegnata all'appalto sono eliminate.

L'offerta meno cara riceve 100 punti, mentre il punteggio attribuito alle altre offerte viene calcolato sulla base della seguente equazione:

Punteggio = (prezzo dell'offerta meno cara / prezzo dell'offerta in questione) x 100.

11.11 Aggiudicazione dell'appalto

11.11.1 Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa si basa su una ponderazione tra la qualità tecnica e il prezzo delle offerte, secondo una ripartizione 80/20. A questo proposito:

– i punti assegnati alle offerte tecniche vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,80;

- i punti assegnati alle offerte finanziarie vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,20.

È dichiarata aggiudicataria dell'appalto l'offerta alla quale viene attribuito il punteggio più alto, ottenuto sommando i punti tecnici e quelli finanziari, calcolati secondo il metodo sopradescritto.

L'intera procedura (valutazione tecnica e finanziaria) è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione e approvata, secondo il caso, dalla Commissione (appalti centralizzati) o dal beneficiario (appalti aggiudicati a livello locale). In quest'ultimo caso, il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto che la Commissione può approvare o respingere.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta (disponibilità degli esperti) qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara che va dalla compilazione dell'elenco ristretto alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.). Al Controllo finanziario sono sistematicamente trasmessi i verbali riguardanti la selezione e l'aggiudicazione degli appalti.

11.11.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Dopo l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte. Nella lettera vengono indicate le eventuali lacune presenti nell'offerta dell'impresa destinataria della notifica, con il relativo punteggio dettagliato ottenuto, unitamente al punteggio complessivo di ciascuno degli altri candidati.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro

mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

11.11.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve restituire dopo averlo controfirmato entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

11.12 Approvazione degli esperti

Quando la Commissione conclude il contratto di appalto, essa comunica al beneficiario, tramite la Delegazione accreditata presso il paese interessato, il nome dell'aggiudicatario dell'appalto in questione nonché gli esperti proposti per accordo su questi ultimi. Questa domanda di accordo non costituisce una domanda di approvazione della valutazione effettuata da parte della Commissione.

Il beneficiario non può rifiutare di dare il proprio accordo, se non sulla base di elementi debitamente motivati e giustificati relativi agli esperti interessati ed esposti per iscritto alla Delegazione della Commissione, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di richiesta dell'approvazione.

11.13 Messa a disposizione e sostituzione degli esperti

Quando l'appalto riguarda la messa a disposizione del personale di assistenza tecnica, il titolare è tenuto a fornire il personale specificato nell'offerta. Tale specificazione può assumere diverse forme. L'appalto comunque individua e designa il personale essenziale che il titolare deve mettere a disposizione in virtù dell'appalto (direttore del progetto, esperti di lunga durata, amministratore del progetto, contabile, ecc.).

Qualora la società offerente e/o gli esperti proposti abbiano volontariamente omesso di indicare nella loro offerta il fatto che il personale essenziale proposto sia, in parte o nella sua totalità, di fatto non disponibile a causa di impegni in corso che si protrarranno oltre il termine previsto nel fascicolo di gara per la messa a disposizione di tali esperti, la commissione può escluderli dalla gara. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice e la Commissione vengano a conoscenza dell'omissione dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno decidere di annullare l'aggiudicazione e di indire nuovamente la gara o di aggiudicare l'appalto all'offerta classificata in seconda posizione dalla commissione di valutazione. Il comportamento in questione potrebbe condurre all'esclusione dell'offerente interessato dalla partecipazione ad altri appalti comunitari.

Tuttavia, l'appalto non deve soltanto individuare il personale essenziale da fornire, ma anche specificare le qualifiche e l'esperienza che esso deve avere. Questo aspetto è importante in relazione all'eventualità che il titolare debba sostituire il personale dopo la firma e la conclusione del contratto. Tale circostanza può presentarsi già prima oppure durante l'esecuzione del contratto. In entrambi i casi, il titolare deve ottenere per iscritto l'accordo preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, in risposta alla giustificazione da lui presentata in appoggio a tale richiesta di sostituzione. L'amministrazione aggiudicatrice ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria risposta a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

Il titolare è tenuto a proporre, di sua iniziativa, la sostituzione del personale nei casi seguenti:

(a) decesso, malattia o incidente di un membro del personale;

(b) necessità di sostituire un membro del personale per qualsiasi altra ragione indipendente dalla volontà del titolare (ad es., dimissioni, ecc.).

Inoltre, durante l'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere, mediante richiesta scritta e giustificata, la sostituzione del personale se ritiene che un membro del personale sia incompetente o non idoneo all'esercizio delle sue funzioni ai termini del contratto.

Quando occorre sostituire un membro del personale, il sostituto deve possedere una qualificazione e un'esperienza almeno equivalenti, e la sua rimunerazione non deve superare quella corrisposta all'esperto sostituito. Se il titolare non è in grado di fornire un esperto con qualificazione e/o esperienza equivalenti, l'amministrazione aggiudicatrice può o decidere di rescindere il contratto, qualora ne risulti compromessa la buona esecuzione, o, se ritiene che tale rischio non sussista, decidere di accettare il sostituto, a condizione che il compenso di quest'ultimo sia rinegoziato al ribasso in funzione del livello di remunerazione adeguato.

Le spese supplementari derivanti dalla sostituzione del personale sono a carico del titolare del contratto. Qualora un esperto non sia sostituito immediatamente e si preveda che il sostituto gli subentri dopo un certo lasso di tempo, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al titolare di assegnare al progetto un esperto temporaneo in attesa che arrivi il nuovo esperto o di prendere altri provvedimenti per compensare la temporanea assenza dell'esperto mancante. In ogni caso, i compensi corrispondenti al periodo di assenza dell'esperto o del suo sostituto (temporaneo o definitivo) non sono versati dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI INFERIORI A 200.000 EUR

12.1 Contratto quadro

Per gli appalti di servizi di valore inferiore a 200.000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi, l'amministrazione aggiudicatrice può altresì scegliere di ricorrere al sistema del contratto quadro.

Con la procedura del contratto quadro, la Commissione, che agisce in nome e per conto dell'insieme dei beneficiari, compila, a seguito di una licitazione ristretta (v. punto 11), una serie di elenchi dei potenziali prestatori, per un periodo compreso tra 3 e 5 anni, suddivisi in diversi lotti comprendenti vari settori di competenze tecniche. Di conseguenza, non vi è motivo di compilare un elenco ristretto dei prestatori per ciascun appalto specifico.

In occasione di un appalto specifico (di valore inferiore a 200.000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi), la Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario interessato, invia il profilo dell'esperto o degli esperti richiesti a 3 prestatori del contratto quadro selezionati dall'elenco per il lotto del settore di competenza richiesto.

Entro il termine di 8 giorni, le tre società consultate devono proporre gli esperti corrispondenti al profilo richiesto, ad una tariffa compresa nella forcella offerta durante la conclusione del contratto quadro. I servizi della Commissione scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa e notificano la decisione al contraente selezionato.

Al fine di garantire pari opportunità di concorrenza tra le società selezionate per ciascun lotto del contratto quadro, i servizi della Commissione provvedono a interpellare alternativamente le società inserite nell'elenco corrispondente a ciascun lotto.

12.2 Procedura semplificata

Per gli appalti inferiori a 200.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l'appalto tramite procedura semplificata, senza pubblicazione, se il ricorso al contratto quadro non ha successo o non è possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco contenente almeno 3 prestatori di servizi scelti personalmente, in particolare, sulla base delle informazioni disponibili nelle basi di dati dei consulenti e degli uffici di studio della Commissione (attualmente FIBU e CCR, e in futuro una base unica da istituire a cura dell'SCR. I candidati prescelti ricevono una lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo ed entro la data e l'ora indicate nell'invito a presentare offerte. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

Le offerte devono essere inviate in doppia busta: l'una contenente l'offerta tecnica, l'altra l'offerta finanziaria.

All'apertura e alla valutazione delle offerte provvede una commissione dotata delle necessarie competenze tecniche e amministrative. I membri della commissione hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Dopo la valutazione delle offerte, la commissione stabilisce l'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione della qualità tecnica e del prezzo delle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di servizi di valore pari o superiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI FORNITURE

13. INTRODUZIONE

Gli appalti di forniture hanno per oggetto la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul posto, il montaggio, la messa in opera di forniture, nonché tutti gli altri compiti previsti dal contratto d'appalto, quali la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi post vendita, ecc.

Per fornitori si intendono le persone fisiche o giuridiche che effettuano forniture. Il fornitore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che richiede di partecipare ad una procedura semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice (sempre specificata nel bando di gara) si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di forniture sono generalmente conclusi dal beneficiario con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (appalti decentrati).

Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; in base alle decisioni conseguentemente adottate, e in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare; infine, trasmette per accordo alla Commissione i risultati dello spoglio delle offerte, unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto. Una volta ottenuto tale accordo, firma gli appalti e li notifica alla Commissione. La Commissione è sempre invitata ufficialmente ed è rappresentata, di norma, durante l'apertura e la valutazione delle offerte.

14. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

14.1 <u>Appalti pari o superiori a 150.000 EUR</u>

14.1.1 Procedura aperta

Di norma i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando. La Commissione, che agisce in nome e per conto del beneficiario può altresì procedere all'aggiudicazione di contratti quadro per l'acquisto ripetitivo di alcune forniture identiche o dello stesso tipo.

14.1.2 Procedura negoziata

Gli appalti di forniture, tuttavia, possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione, nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte o semplificate descritte ai punti 15, 16 e 17. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) quando la natura o le particolari caratteristiche di talune forniture lo giustifichino, ad esempio, quando l'esecuzione dell'appalto è riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o di licenze che ne disciplinano l'impiego;

(c) per le consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate o al rinnovamento parziale di forniture o installazioni di uso corrente o all'ampliamento di forniture o installazioni esistenti e qualora il cambiamento di fornitore obblighi il beneficiario a acquistare materiali tecnicamente diversi, con conseguenti incompatibilità o difficoltà tecniche di impiego e di manutenzione sproporzionate;

(d) in caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento dell'appalto, il beneficiario, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più candidati di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara").

14.2 Appalti pari o superiori a 30.000 EUR e inferiori a 150.000 EUR

14.2.1 Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di forniture è pubblicato esclusivamente nel paese beneficiario). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

14.2.2 Procedura negoziata

Il beneficiario, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di forniture ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 14.1.2.

14.3 Appalti inferiori a 30.000 EUR

14.3.1 Procedura semplificata

Gli appalti di forniture inferiori a 30.000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando. Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

15. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 150.000 EUR)

15.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

15.1.1 Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

Nel testo integrale del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

Il beneficiario e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede) trasmettono ai fornitori interessati, nel paese beneficiario e in Europa, il fascicolo di gara per l'appalto in questione.

15.2 Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione, ecc.

L'elaborazione di tali documenti spetta di norma al beneficiario. Questo sottopone alla Commissione, per accordo, il fascicolo di gara prima che questa sia indetta. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto; (ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e (iii) la valuta dell'offerta;
- capitolato generale d'oneri degli appalti di forniture;
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- allegato tecnico con i piani eventuali, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente);
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
  - l'offerta (1%-2% della dotazione disponibile per l'appalto),

- il pagamento degli anticipi e
- la corretta esecuzione (10% del valore dell'appalto).

A meno che l'oggetto dell'appalto non lo giustifichi, sono vietate le specifiche tecniche che citano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza e che, in tal modo, hanno l'effetto di favorire o penalizzare alcuni prodotti. Tuttavia, qualora i prodotti non possano essere descritti in termini sufficientemente precisi e comprensibili, è consentito identificarli con il loro nome commerciale, purché sia altresì prevista l'ammissione delle forniture equivalenti.

15.3 Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili. Pertanto, in alcuni casi, quando l'appalto prevede una componente di lavori o di servizi d'installazione, il fascicolo di gara può comprendere criteri di selezione relativi alla capacità tecnica dell'offerente.

I criteri di aggiudicazione dell'appalto, applicati alle offerte tecnicamente conformi, sono rappresentati dal prezzo dell'offerta e, qualora siano richieste proposte in materia di servizio post vendita e/o formazione, dalla qualità di tali proposte.

15.4 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i fornitori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i fornitori potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quando previsto al punto 15.1.1 "Pubblicazione dei bandi di gara", con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte

15.5 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel fascicolo di gara. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza

dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. In circostanze eccezionali, possono essere tuttavia concessi termini differenti, previa autorizzazione della Commissione.

15.6 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

15.7 Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere chiusa, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

a) indirizzo indicato nel capitolato d'oneri per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

15.8 Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze

tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'oneri, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

La delegazione deve essere informata sistematicamente. Essa è generalmente rappresentata quale osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto;
- il prezzo delle offerte;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati;
- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

15.9 Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico. Nel caso di appalti che comportino servizi di post vendita e/o formazione, viene altresì valutata la qualità tecnica di tali servizi durante la valutazione tecnica delle offerte.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

15.10 Aggiudicazione dell'appalto

15.10.1 Scelta dell'aggiudicatario

(a) Per gli appalti di forniture senza servizio di post vendita, l'unico criterio di aggiudicazione è rappresentato dal prezzo. Essendo le offerte non conformi già state eliminate, viene scelta l'offerta conforme più bassa e il relativo offerente viene dichiarato aggiudicatario dell'appalto.

(b) Per gli appalti di forniture che prevedono servizi, ad esempio di post vendita e/o formazione, la valutazione tecnica deve tenere conto della qualità di tali servizi. In questo caso, essendo già state eliminate tutte le offerte non conformi, viene scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità tecnica dei servizi offerti e del prezzo proposto.

Nei due casi, se l'offerta scelta supera l'importo massimo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste dall'articolo 14.1.2, paragrafo d).

L'intera procedura di valutazione è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione. La relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. Il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto che la Commissione può approvare o respingere.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.).

15.10.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

15.10.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

16. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 30.000 EUR E INFERIORI A 150.000 EUR)

Per gli appalti di forniture pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nel paese del beneficiario. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e

tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri fornitori ammissibili nella stessa misura dei fornitori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri fornitori ammissibili è vietata (ad es: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 15, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

17. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 30.000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 30.000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito. In questo caso non viene richiesta nessuna garanzia di offerta.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice fa compilare una relazione di valutazione delle offerte ricevute, specificando la conformità tecnica e le condizioni contrattuali contenute nelle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE IV

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI LAVORI

18. INTRODUZIONE

Gli appalti di lavori sono conclusi tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice e hanno per oggetto l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Per imprenditori si intendono le persone fisiche o giuridiche che eseguono i lavori. L'imprenditore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare a una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di lavori sono di norma conclusi dal beneficiario con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento (appalti decentrati).

Il beneficiario sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara prima di indire le gare; sulla base delle decisioni approvate e in stretta collaborazione con la Commissione indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare; sottopone quindi all'approvazione della Commissione il risultato dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto; infine, una volta ottenuto l'accordo della Commissione, firma i contratti e li notifica alla Commissione. Sempre ufficialmente invitata, la Commissione è generalmente rappresentata al momento dell'apertura e dell'esame delle offerte.

19. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

19.1 Appalti pari o superiori a 5.000.000 EUR

19.1.1 Procedura aperta

Di norma i contratti di lavori sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando.

19.1.2 Procedura ristretta

In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione, tenuto conto della particolarità di certi lavori, può essere fatto ricorso a una gara con procedura ristretta. In tal caso, resta obbligatoria la pubblicazione di un bando di gara (procedura detta di preselezione) per consentire una partecipazione più ampia possibile.

19.1.3 Procedura negoziata

Gli appalti di lavori possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

(a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte, ristrette o semplificate descritte ai punti 20, 21, 22 e 23. Le

circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

(b) per i lavori complementari non compresi nell'appalto principale, ma divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze impreviste, a condizione che essi vengano aggiudicati all'imprenditore che ha già avviato l'esecuzione di tale opera e che:

- tali lavori complementari non possano essere separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il beneficiario;

- i suddetti lavori, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per la sua realizzazione.

L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50% del valore dell'appalto principale.

(c) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento della gara, il beneficiario, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più offerenti di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6, "Annullamento della procedura di gara").

19.2 Appalti pari o superiori a 300.000 EUR e inferiori a 5.000.000 EUR

19.2.1 Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di lavori è pubblicato esclusivamente nel paese beneficiario). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

19.2.2 Procedura negoziata

Il beneficiario, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di lavori ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 19.1.3.

19.3 Appalti inferiori a 300.000 EUR

19.3.1 Procedura semplificata

Gli appalti di lavori inferiori a 300.000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando.

20. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 5.000.000 EUR)

20.1 Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

20.1.1 Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dal beneficiario.

Nel testo del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara, qualora venga altresì pubblicato a livello locale, dev'essere identico al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

L'amministrazione aggiudicatrice trasmette il fascicolo di gara agli imprenditori interessati. Di norma, data l'importanza del loro volume e del costo della loro riproduzione, i fascicoli di gara degli appalti di lavori sono distribuiti, mediante il pagamento di un importo forfettario, dall'ufficio di studi incaricato della relativa compilazione. L'ufficio incaricato di tale compito è tenuto a sottoscrivere un impegno per il rispetto della segretezza.

Inoltre, il fascicolo di gara è disponibile in consultazione presso il beneficiario e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede).

20.2 Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di valutazione, ecc.

L'elaborazione di tali documenti spetta di norma al beneficiario. Questo sottopone alla Commissione, per accordo, il fascicolo di gara prima che questa sia indetta. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro: (i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto; (ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e (iii) la valuta dell'offerta;
- capitolato generale d'oneri degli appalti di lavori;
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione;
- allegati tecnici compresi i piani, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto;
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente) e dettaglio dei prezzi;
- formulario dell'offerta;
- formulario dell'appalto;
- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
  - l'offerta (1%-2% della dotazione disponibile per l'appalto),
  - il pagamento degli anticipi e
  - la corretta esecuzione (10% del valore dell'appalto).

20.3 Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili, soprattutto in riferimento a lavori eseguiti durante gli anni precedenti.

Pertanto, essendo stata effettuata la selezione ed essendo state già eliminate le offerte non conformi, l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto è rappresentato dal prezzo dell'offerta.

20.4 Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che gli imprenditori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati interessati.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i candidati potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quando previsto al punto 20.1.1 "Pubblicazione dei bandi di gara", con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte

20.5 Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel capitolato d'oneri. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione della Commissione, in circostanze eccezionali.

20.6 Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nel capitolato d'oneri. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

20.7 Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere inserita, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

a) indirizzo indicato nel fascicolo di gara per l'invio delle offerte,
b) estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
c) all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
d) la dicitura "Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte", redatta nella lingua del fascicolo di gara.

20.8. Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'oneri, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

La delegazione deve essere informata sistematicamente. Essa è generalmente rappresentata quale osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta;
- persone presenti alla seduta;
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato;
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati;
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto;
- il prezzo delle offerte;
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura;
- il nome degli offerenti che si sono ritirati;
- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

20.9 Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

20.10 Aggiudicazione dell'appalto

20.10.1 Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'aggiudicatario corrisponde all'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia l'offerta più bassa tra quelle classificate, in sede di valutazione tecnica, come conformi sotto il profilo tecnico. Tale offerta è dichiarata aggiudicataria dell'appalto, purché sia inferiore o pari all'importo assegnato all'appalto.

Se l'offerta prescelta supera l'importo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste dall'articolo 19.1.3, paragrafo c).

L'intera procedura di valutazione è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione. La relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. Il beneficiario trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati della relazione di valutazione unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati, secondo il caso, del beneficiario o della Commissione e le autorità di controllo (Controllo finanziario, Corte dei conti, ecc.).

20.10.2 Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5: "Gara con clausola sospensiva").

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella Gazzetta ufficiale, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

20.10.3 Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

21. LICITAZIONE RISTRETTA (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 5.000.000 EUR)

In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione, tenuto conto della particolarità di certi lavori, può essere fatto ricorso a una gara con procedura ristretta. In tal caso, è obbligatoria la pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato (procedura detta di preselezione).

Sulla base della selezione effettuata nell'ambito di tale procedura di preselezione, l'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, provvede a compilare un elenco delle imprese che verranno invitate a presentare un'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice invia l'invito a presentare un'offerta esclusivamente ai candidati prescelti dell'elenco ristretto, i quali ricevono il capitolato d'oneri dell'appalto in questione.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 60 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera di invito a presentare un'offerta.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 20, si applicano per analogia alla procedura ristretta per gli appalti di lavori.

22. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 300.000 EUR E INFERIORI A 5.000.000 EUR)

Per gli appalti di lavori pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nel paese del beneficiario, tranne il caso in cui la Commissione rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice che agisce in nome e per conto del beneficiario. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicataria e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili nella stessa misura degli imprenditori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili è vietata (ad es: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 20, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

23. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 300.000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 300.000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni, a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice dotata di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie. La valutazione viene effettuata nello stesso modo di una gara aperta. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di lavori di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

ALLEGATI

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

SERVIZI	FORNITURE	LAVORI
x ≥ 200.000 EUR Gara ristretta internazionale. Da 4 a 8 prestatori di servizi invitati.	**x ≥ 150.000 EUR** Gara aperta internazionale.	**x ≥ 5.000.000 EUR** 1. Gara aperta internazionale. 2. Gara ristretta internazionale (circostanza eccezionale).
	30.000 EUR ≤ x < 150.000 EUR Gara aperta locale.	**300.000 EUR ≤ x < 5.000.000 EUR** Gara aperta locale.
x < 200.000 EUR 1. Ricorso al contratto quadro o 2. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 prestatori di servizi. 3. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.	**x < 30.000 EUR** 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 fornitori. 2. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.	**x < 300.000 EUR** 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 imprenditori. 2. x ≤ 5.000 **EUR**: una sola offerta.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI

Commissione : la Commissione delle Comunità europee.

Amministrazione aggiudicatrice : la Commissione, o lo Stato, o la persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che conclude l'appalto come previsto nella convenzione di finanziamento.

Appalto di studi : un contratto di servizi concluso tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice, che riguarda, tra l'altro, gli studi in materia di definizione e preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e le verifiche contabili.

Appalto di assistenza tecnica : un contratto di servizi stipulato tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui il prestatore di servizi esercita la funzione di "agente incaricato delle commesse" o è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto o di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto.

Appalto di forniture : un contratto concluso tra un fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice, avente come obiettivo l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, nonché altri compiti eventuali come i lavori di posa e installazione, la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi di post vendita, ecc.

Appalto di lavori : un contratto stipulato tra un imprenditore e l'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Appalto misto : un contratto concluso tra un prestatore, fornitore o imprenditore, da un lato e l'amministrazione aggiudicatrice, dall'altro lato, che comporta almeno due tipi di prestazioni diverse, ad esempio lavori, forniture o servizi.

Contratto quadro : un contratto stipulato per l'esecuzione di un volume non specificato di prestazioni omogenee di servizi o forniture durante un periodo limitato nel tempo.

Candidato : qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta.

Offerente : qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che presenta un'offerta in vista della conclusione di un appalto.

Aggiudicatario : l'offerente prescelto a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto.

Agente incaricato delle commesse : una società che acquisisce, in nome per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, beni, servizi o lavori.

Procedura aperta : procedura in base alla quale qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone, previa pubblicazione di un bando di gara, può presentare un'offerta.

Procedura ristretta : procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, previa pubblicazione di un bando di gara, possono presentare un'offerta.

Procedura semplificata : procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, senza pubblicazione di alcun bando di gara, possono presentare un'offerta. (v. punto 3.3 del manuale).

Procedura negoziata : procedura in base alla quale l'amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione di alcun bando di gara, consulta il candidato o i candidati di sua scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più candidati (v. punti 10.1.2, 14.1.2 e 19.1.3 del manuale).

Esecuzione delle azioni in economia : appalti eseguiti dagli organismi o dai servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello Stato beneficiario interessato, quando lo Stato beneficiario dispone nei servizi nazionali di personale di gestione qualificato.

Mezzi d'informazione adeguati : la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet è obbligatoria in tutti i casi specificati nel manuale. La pubblicazione sui giornali dei paesi beneficiari, e se del caso su altre riviste specializzate, può essere necessaria o raccomandata secondo i casi.

Fascicolo di gara : il fascicolo compilato dall'amministrazione aggiudicatrice che contiene tutti i documenti necessari per la preparazione e la presentazione di un'offerta.

Capitolato generale d'oneri : le disposizioni generali che contengono le clausole contrattuali di carattere amministrativo, finanziario, giuridico e tecnico, relative all'esecuzione degli appalti.

Capitolato speciale : le disposizioni speciali stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice come parte integrante del fascicolo di gara, comprendenti le modifiche al capitolato generale d'oneri, le clausole contrattuali speciali e la descrizione delle prestazioni (per gli appalti di servizi) o le specifiche tecniche (per gli appalti di forniture o lavori).

Descrizione delle prestazioni : il documento redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, con il quale vengono definite le relative esigenze e/o obiettivi in materia di prestazione di servizi, compresi, se del caso, i metodi e i mezzi da utilizzare e/o i risultati da attendersi.

Commissione di valutazione : una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte.

Giorno: giorno di calendario.

Termini : i termini iniziano a decorrere dal giorno seguente alla data dell'atto o dell'evento considerato come punto di partenza per il calcolo di tali termini. Quando l'ultimo giorno

utile non è un giorno feriale, la scadenza dei termini avviene alla fine del primo giorno feriale successivo all'ultimo giorno utile.

Conflitto di interessi : qualsiasi evento in grado di influire sulla capacità di un candidato, di un offerente o di un contraente di fornire un parere professionale obiettivo e imparziale, o di impedirgli di far prevalere, in qualsiasi momento, gli interessi dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualsiasi considerazione relativa a potenziali futuri lavori, o qualsiasi conflitto con altri impegni precedenti o attuali di un candidato, di un offerente o di un contraente, o qualsiasi conflitto con i propri interessi. Tali limitazioni si applicano altresì all'eventuale subappaltatore e al personale del candidato, dell'offerente o del contraente.

Offerta economicamente più vantaggiosa : l'offerta giudicata migliore tenuto conto di diversi criteri variabili secondo l'appalto in questione. Ad esempio, la qualità, il valore tecnico, il carattere estetico e funzionale, il servizio di post vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo, o il prezzo più basso. Tali criteri devono essere pubblicati nel bando di gara o annunciati nel fascicolo di gara.

Scomposizione del prezzo complessivo e forfettario : l'elenco, per voce, dei tassi e dei costi, che determina la composizione del prezzo in un appalto forfettario.

ALLEGATO 3

REGOLAMENTI

1) Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996).

2) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992).

3) Regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia (GU L 68 dell'8.3.1997).

4) Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) (GU L 306 del 28.11.1996).

5) Regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (GU L 306 del 28.11.1996).

6) Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996).

7) Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio dell'11 luglio 1994 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati (GU L 182 del 16.7.1994).

8) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989).

9) Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 257 del 21.9.1990) (Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Repubblica democratica tedesca).

10) Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio del 23 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 357 del 28.12.1991) (Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, eccetto la Repubblica democratica tedesca).

11) Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio del 7 agosto 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia (GU

L 227 dell'11.8. 1992).

12) Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 162 del 3.7.1993) (Repubblica ceca e slovacca).

13) Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio del 12 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU L 133 del 17.6.1995).

14) Regolamento (CE) N. 463/96 del Consiglio dell'11 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 65 del 15.3.1996).

15) Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio del 22 aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia Erzegovina (GU L 103 del 26.4.1996).

16) Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio del 16 marzo 1998 relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998).

17) Regolamento (EURATOM, CE) n. 1279/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GU L 165 del 4.7.1996).

18) Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 204 del 14.8.1996) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24.4.1998).

19) Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (GU L 213 del 30.7.1998).

20) Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile (GU L 108 del 25.4.1997).

21) Regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio del 20 dicembre 1995 relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali (GU L 327 del 30.12.1995).

22) Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (GU L 287 del 21.10.1997).

23) Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo (GU L 85 del 27.3.1997).

24) Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (GU L 202 del 30.7.1997).

25) Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 213 del 30.7.1998).

24.

Tunisi, 9 ottobre 2001/19 novembre 2001

Scambio di note, firmato a Tunisi il 9 ottobre 2001 e 19 novembre 2001, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina modificativo del Protocollo intergovernativo per la realizzazione dei progetti del programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia, firmato a Tunisi il 18 marzo 1999

(Entrata in vigore 19 novembre 2001)

005831

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères de la République tunisienne a l'honneur d'accuser réception de Sa Note Verbale DGE/EC/1/866 du 9.10.2001 dont le libellé est le suivant :

«Le Ministre des Affaires Etrangères de la République tunisienne en présentant ses compliments à l'Ambassade d'Italie, a l'honneur d'accuser réception de Sa Note Verbale 004865 du 24 septembre 2001, relative aux amendements au Protocole afférent au «Programme du Sahara Sud de la Tunisie» et de Lui proposer ce qui suit:

Article 3, alinéa 1. Ajouter à la fin du premier paragraphe:

A cette fin une Unité de Gestion dirigée par le Responsable sera crée. Elle sera opérationnelle pour la durée du «Programme». Les dépenses afférentes à son équipement et fonctionnement seront débitées sur les fonds du «Compte Spécial» conformément aux procédures du présent Protocole.

Article 4, alinéa 1. Substituer le point g) comme suit:

g) le paiement des coûts locaux nécessaires pour la réalisation du «Programme» et des projets.

Article 4, alinéa 1. ajouter le point i) comme suit:

i) les paiements pour l'exécution des travaux et ouvrages en Tunisie

Article 5, alinéa 8, deuxième paragraphe. Modifier comme suit:

Ensuite, le «Responsable» transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies des contrats accompagnés d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, les cas échéant, de l'ordre de paiement afin de correspondre au fournisseur l'anticipation de paiement, dans les quinze (15) jours à compter

du jour de réception des documents visés par le «Représentant». Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au M.A.E. – D.G.C.S. pour information.

Article 5, alinéa 8, troisième paragraphe. Modifier comme suit:

La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la «Banque Agent», qui confirmera uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge les crédits documentaires mêmes et effectuera ...

Article 9, alinéa 5, troisième paragraphe. Modifier comme suit:

La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats ou des conventions ou des agréments, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la «Banque Agent», qui confirmera uniquement à la demande de l'exécuteur et à sa charge les crédits documentaires mêmes ...

Article 9. Eliminer les alinéas 11 et 12.

Article 10. Ajouter les alinéas 1, 2 et 3 suivantes:

COUTS LOCAUX

1. Au cas où des coûts locaux seraient prévus pour la réalisation du « Programme » ou des projets (acquisition des biens et services locaux, réalisation des œuvres en Tunisie moyennant des Appels d'Offres conformément à la législation tunisienne, recrutement de personnel technique et cadre tunisien) et/ou pour le fonctionnement des structures locales (équipement, matériel d'utilisation courant et dépenses nécessaires à leur fonctionnement y compris le personnel tunisien), il sera nécessaire d'ouvrir un compte au nom du projet auprès de la Banque Centrale de Tunisie et, le cas échéant, auprès d'une banque locale identifiée par la partie tunisienne.

Le montant à verser sur le compte du projet est fixé par le document de projet approuvé tel qu'il est spécifié dans l'Article 3 alinéa 3 du présent Protocole.

Sur instructions du Responsable, la Banque Centrale de Tunisie, dans un délai de 15 jours, ouvrira un compte au nom du projet et donnera les instructions

nécessaires à la « Banque Agent » pour effectuer le virement en débitant le « Compte Spécial » et créditant le compte du projet.

2. Le Représentant assurera le contrôle des procédures d'appel d'offre et visera les lettres d'adjudication des contrats. L'Organisme d'exécution ou le chef du Projet italien et son homologue tunisien devront transmettre au Responsable et au Représentant un rapport trimestriel sur les activités réalisées et sur les dépenses effectuées, avec copie des pièces justificatives. Le Représentant vérifiera ladite documentation et sa conformité avec le plan de financement approuvé.

3. Dans le cas de transfert des fonds par tranche la documentation afférente aux dépenses effectuées sera contrôlée et approuvée par le Responsable et le Représentant. Le Responsable dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de la documentation, donnera instructions à la Banque Centrale de Tunisie de transférer les fonds du Compte Spécial au compte du Projet.

   La Banque Centrale de Tunisie, dans un délai de quinze jours (15) de la date de réception des instructions du Responsable donnera instructions à la Banque Agent d'effectuer le paiement de la tranche successive en débitant le Compte Spécial et ce dans un délai de trois (3) jours.

L'alinéa suivant intitulé « Fonds de roulement et de contrepartie » deviendra n. 4 et le texte ne change pas.

ANNEXES

Annexe 2.

Article I. Substituer l'alinéa 1 comme suit :

1. les modalités de paiement seront effectuées moyennant crédits documentaires irrévocables confirmés uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge et, le cas échéant, moyennant ordre de virement afin de correspondre aux fournisseurs et aux exécuteurs italiens les anticipations de paiement. ...

Annexe 3

Modifier l'alinéa 2 comme suit :

2. le paiement des factures définitives, émises par le fournisseurs italiens des biens et services connexes et par les exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation, seront effectués par vous à titre d'anticipation moyennant ordre de virement ainsi qu'à titre de règlement de « fournitures » moyennant l'utilisation de crédits documentaires irrévocables confirmés uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ...

Annexe 5

Modifier le deuxième paragraphe à l'Article 15 comme suit :

Ensuite, le « Responsable » transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies des contrats accompagnés d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, les cas échéant, de l'ordre de paiement afin de correspondre au fournisseur l'anticipation de paiement, dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le « Représentant ». Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au M.A.E. – D.G.C.S. pour information.

Modifier le troisième paragraphe à l'Article 15 comme suit :

Après « la Banque Agent qui les confirmera »: uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ...

Annexe 8

Modifier le deuxième paragraphe à l'Article 11 comme suit :

Une fois formalisés les contrats ou les conventions (ou les agréments dans le cas où il s'agit d'une Organisation Internationale), le « Responsable » en transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, les cas échéant, de l'ordre de paiement non au-delà de quinze (15) jours à partir de la date de leur formalisation, afin de correspondre aux « Exécuteurs » les anticipations de paiement nécessaires pour le démarrage des projets. Copie desdites communications devront être transmises, pour information, par le « Responsable » au « Représentant ».

Modifier le troisième paragraphe à l'Article 11 comme suit :

Après « la Banque Agent qui confirmera »: uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ...

Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement italien, cette Note Verbale ainsi que Sa Note de réponse constitueront un accord entre les deux pays. »

L'Ambassade d'Italie a l'honneur de confirmer l'accord de son Gouvernement sur ce qui précède et d'informer que l'accord entre le deux pays entrera en vigueur à la date de la présente Note Verbale.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.

Tunis, le 19 NOV. 2001

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
TUNIS

REPUBLIQUE TUNISIENNE
-*-
Ministère des Affaires Etrangères
DGE/EC/1
866

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la République italienne et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale n°004865 du 24 septembre 2001, relative aux amendements au protocole du programme intégré pour la mise en valeur des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie et de Lui proposer ce qui suit :

« Article 3, alinéa 1. Ajouter à la fin du premier paragraphe :

A cette fin, une Unité de Gestion dirigée par le Responsable sera créée. Elle sera opérationnelle pour la durée du « Programme ». Les dépenses afférentes à son équipement et fonctionnement seront débitées sur les fonds du « Compte Spécial » conformément aux procédures du présent Protocole.

Article 4, alinéa 1. Substituer le point g) comme suit :

g) le paiement des coûts locaux nécessaires pour la réalisation du « Programme » et des projets.

Article 4, alinéa 1. ajouter le point i) comme suit :

i) les paiements pour l'exécution des travaux et ouvrages en Tunisie.

Article 5, alinéa 8, deuxième paragraphe. Modifier comme suit :

Ensuite, le « Responsable » transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies des contrats accompagnés d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, le cas échéant, de l'ordre de paiement afin de correspondre au fournisseur l'anticipation de paiement, dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le « Représentant ». Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au M.A.E. – D.G.C.S. pour information.

Article 5, alinéa 8, troisième paragraphe. Modifier comme suit :

La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la « Banque Agent », qui confirmera uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge les crédits documentaires mêmes et effectuera ...

Article 9, alinéa 5, troisième paragraphe. Modifier comme suit :

La Banque Centrale de Tunisie, non au-delà de quinze (15) jours de la réception des contrats ou des conventions ou des agréments, procédera à l'ouverture des crédits documentaires irrévocables domiciliés auprès de la « Banque Agent »,

qui confirmera uniquement à la demande de l'exécuteur et à sa charge les crédits documentaires mêmes ...

Article 9. Eliminer les alinéas 11 et 12.

Article 10. Ajouter les alinéas 1, 2 et 3 suivants :

COUTS LOCAUX

1. Au cas où des coûts locaux seraient prévus pour la réalisation du « Programme » ou des projets (acquisition des biens et services locaux, réalisation des œuvres en Tunisie moyennant des Appels d'Offre conformément à la législation tunisienne, recrutement de personnel technique et cadre tunisien) et/ou pour le fonctionnement des structures locales (équipement, matériel d'utilisation courant et dépenses nécessaires à leur fonctionnement y compris le personnel tunisien), il sera nécessaire d'ouvrir un compte au nom du projet auprès de la Banque Centrale de Tunisie et, le cas échéant, auprès d'une banque locale identifiée par la partie tunisienne.

   Le montant à verser sur le compte du projet est fixé par le document de projet approuvé tel qu'il est spécifié dans l'Article 3 alinéa 3 du présent Protocole.

   Sur instructions du Responsable, la Banque Centrale de Tunisie, dans un délai de 15 jours, ouvrira un compte au nom du projet et donnera les instructions nécessaires à la « Banque Agent » pour effectuer le virement en débitant le « Compte Spécial » et créditant le compte du projet.

2. Le Représentant assurera le contrôle des procédures d'appel d'offre et visera les lettres d'adjudication des contrats. L'Organisme d'exécution ou le chef du Projet italien et son homologue tunisien devront transmettre au Responsable et au Représentant un rapport trimestriel sur les activités réalisées et sur les dépenses effectuées, avec copie des pièces justificatives. Le Représentant vérifiera ladite documentation et sa conformité avec le plan de financement approuvé.

3. Dans le cas de transfert des fonds par tranche la documentation afférente aux dépenses effectuées sera contrôlée et approuvée par le Responsable et le Représentant. Le Responsable dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de la documentation, donnera instructions à la Banque Centrale de Tunisie de transférer les fonds du Compte Spécial au compte du Projet.

   La Banque Centrale de Tunisie, dans un délai de quinze jours (15) de la date de réception des instructions du Responsable donnera instructions à la Banque Agent d'effectuer le paiement de la tranche successive en débitant le Compte Spécial et ce dans un délai de trois (3) jours.

L'alinéa suivant intitulé « Fonds de roulement et de contrepartie » deviendra n. 4 et le texte ne change pas.

ANNEXES

Annexe 2.

Article I. Substituer l'alinéa 1 comme suit :

1. les modalités de paiement seront effectuées moyennant crédits documentaires irrévocables, confirmés uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge et, le cas échéant, moyennant ordre de virement afin de correspondre aux fournisseurs et aux exécuteurs italiens les anticipations de paiement. ...

Annexe 3

Modifier l'alinéa 2 comme suit :

2. le paiement des factures définitives, émises par les fournisseurs italiens des biens et services connexes et par les exécuteurs chargés de l'assistance technique et de la formation, seront effectués par vous à titre d'anticipation moyennant ordre de virement ainsi qu'à titre de règlement de « fournitures » moyennant l'utilisation de crédits documentaires irrévocables confirmés uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ...

Annexe 5

Modifier le deuxième paragraphe à l'Article 15 comme suit :

Ensuite, le « Responsable » transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies des contrats accompagnés d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, le cas échéant, de l'ordre de paiement afin de correspondre au fournisseur l'anticipation de paiement dans les quinze (15) jours à compter du jour de réception des documents visés par le « Représentant ». Une copie de la lettre de transmission devra être envoyée au M.A.E. – D.G.C.S. pour information.

Modifier le troisième paragraphe à l'Article 15 comme suit :

Après « la Banque Agent qui les confirmera »: uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ...

Annexe 8

Modifier le deuxième paragraphe à l'Article 11 comme suit :

Une fois formalisés, les contrats ou les conventions (ou les agréments dans le cas où il s'agit d'une Organisation Internationale), le « Responsable » en transmettra à la Banque Centrale de Tunisie trois (3) copies accompagnées d'une demande d'ouverture de crédits documentaires et, le cas échéant, de l'ordre de paiement non au-delà de quinze (15) jours à partir de la date de leur formalisation, afin de correspondre aux « Exécuteurs » les anticipations de paiement nécessaires pour le démarrage des projets.

Copie desdites communications devront être transmises, pour information, par le « Responsable » au « Représentant ».

Modifier le troisième paragraphe à l'Article 11 comme suit :

Après « la Banque Agent qui confirmera »: uniquement à la demande du fournisseur et à sa charge, ... »

Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement italien, cette note verbale ainsi que la note de réponse italienne constitueront un accord entre les deux pays.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa plus haute considération.

Ambassade de la République italienne

-Tunis-

AMBASCIATA D'ITALIA

005831

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina ed ha l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota verbale DGE/EC/1866 del 9.10.2001 del seguente tenore:

<<Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina, nel presentare i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia, ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota Verbale 004865 del 24 settembre 2001, relativa agli emendamenti al Protocollo afferente al Programma del Sud Sahariano della Tunisia> e di proporLe quanto segue:

Articolo 3, comma 1. Aggiungere alla fine del primo paragrafo

A questo fine sarà istituita una Unità di gestione diretta dal Responsabile. Essa sarà operativa per la durata del "Programma". Le spese afferenti alle relative attrezzature ed al suo funzionamento saranno addebitate sui fondi del "Conto speciale" in conformità alle procedure del presente Protocollo.

Articolo 4, comma 1. Sostituire il punto g) come segue:

g) il pagamento dei costi locali necessari per la realizzazione del "Programma" e dei progetti.

Articolo 4, comma 1. Aggiungere il punto i) come segue:

i) i pagamenti per l'esecuzione dei lavori e delle opere in Tunisia.

Articolo 5, comma 8, secondo paragrafo. Modificare quanto segue:

In seguito, il "Responsabile" trasmetterà alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie dei contratti accompagnati da una domanda di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento, al fine di versare al fornitore un anticipo di pagamento entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei documenti vistati dal "Rappresentante". Una copia della lettera di accompagnamento dovrà essere inviata al M.A.E. -D.G.C.S per informazione.

Articolo 5. Comma 8, terzo paragrafo. Modificare come segue:

La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili domiciliati presso la "Banca Agente", la quale confermerà, unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico, gli stessi crediti documentari ed effettuerà.....

Articolo 9, comma 5, terzo paragrafo. Modificare come segue:

La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti o delle convenzioni o degli accordi, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili domiciliati presso la "Banca Agente", la quale confermerà, unicamente su richiesta dell'esecutore ed a suo carico, gli stessi crediti documentari.

Articolo 9. Eliminare i comma 11 e 12.

Articolo 9. Aggiungere i comma 1, 2 e 3 seguenti

COSTI LOCALI

1. Qualora fossero previsti costi locali per la realizzazione del Programma o dei progetti (acquisizione di beni e servizi in loco, realizzazione di opere in Tunisia per mezzo di gare in conformità alla legislazione tunisina, ingaggio di personale tecnico e quadri tunisini) e/o per il funzionamento di strutture in loco (attrezzature , materiale di uso corrente, spese necessarie per il loro funzionamento, ivi compreso il personale tunisino), occorrerà aprire un conto a nome del progetto presso la Banca Centrale di Tunisia e, se del caso, presso una banca locale individuata dalla parte tunisina.

L'importo da versare sul conto del progetto è stabilito dal documento del progetto approvato, come specificato nell'Articolo 3, comma 3 del presente Protocollo.

In conformità alle istruzioni del Responsabile, la Banca Centrale di Tunisia, entro un termine di quindici (15) giorni, aprirà un conto a nome del progetto ed impartirà le istruzioni necessarie alla "Banca Agente " per effettuare il bonifico addebitandolo sul "Conto speciale " ed accreditando il conto del progetto.

2. Il Rappresentante provvederà a controllare le procedure di gara e apporrà i visti sulle lettere di aggiudicazione dei contratti. L'organismo di esecuzione o il Capo del Progetto italiano e la controparte tunisina dovranno trasmettere al Responsabile ed al Rappresentante un rapporto trimestrale sulle attività realizzate e sulle spese effettuate, con una copia degli atti giustificativi. Il Rappresentante controllerà tale documentazione e la conformità di quest'ultima al piano di finanziamento approvato.

3. In caso di trasferimento di fondi mediante <<tranches>>, la documentazione relativa alle spese effettuate sarà controllata ed approvata dal Responsabile e dal Rappresentante. Il Responsabile , entro trenta (30) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione, impartirà istruzioni alla Banca Centrale di Tunisia per il trasferimento dei fondi del Conto speciale nel conto del progetto.

La Banca Centrale di Tunisia, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento delle istruzioni del Responsabile, impartirà istruzioni alla Banca Agente affinché quest'ultima provveda al pagamento della tranche successiva, addebitando il Conto Speciale nei tre (3) giorni successivi.

Il comma seguente intitolato <<Fondi di rotazione e di contropartita >> diverrà il n.4 ed il testo rimane immutato.

ALLEGATI

Allegato 2.

Articolo I. Sostituire il comma 1 come segue:

1. Le modalità di pagamento saranno effettuate mediante crediti documentari irrevocabili, confermati unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico e, se del caso, mediante un ordine di bonifico al fine di versare ai fornitori ed agli esecutori italiani, gli anticipi di pagamento.

Allegato 3.

Modificare il comma 2 come segue:

2. il pagamento delle fatture definitive emesse dai fornitori italiani dei beni e servizi connessi e dagli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica e della formazione, sarà da Voi effettuato a titolo di anticipo mediante un ordine di bonifico, nonché a titolo di pagamento del saldo delle "forniture" mediante l'uso di crediti documentari irrevocabili confermati unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico....

Allegato 5

Modificare il secondo paragrafo all'articolo 15 come segue:

Successivamente, il "Responsabile" farà pervenire alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie dei contratti accompagnati da una domanda di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento al fine di versare al fornitore l'anticipo di pagamento, entro quindici (15 giorni) a decorrere dal giorno di ricezione dei documenti vistati dal "Rappresentante". Una copia della lettera di accompagnamento dovrà essere inviata al M.A.E.-D.G.C.S. per informazione.

Modificare il terzo paragrafo all'articolo 15 come segue:

Dopo "la Banca Agente che li confermerà": unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico ...

Allegato 8

Modificare il secondo paragrafo all'articolo 11 come segue:

Una volta formalizzati i contratti o le convenzioni (o gli accordi qualora si tratti di un'Organizzazione Internazionale), il " Responsabile" ne farà pervenire alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie accompagnate da una richiesta di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento non oltre quindici (15) giorni a decorrere dalla data della loro formalizzazione, al fine di versare agli "Esecutori " gli anticipi di pagamento necessari per l'avvio dei progetti.

Il "Responsabile " dovrà trasmettere, per informazione, copie di dette comunicazioni al "Rappresentante".

Modificare il terzo paragrafo all'articolo 11 come segue:

Dopo "la Banca Agente che confermerà": unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico;...

Se la presente proposta ottiene l'approvazione del Governo italiano, questa Nota Verbale nonché la Nota di risposta di quest'ultimo costituiranno un accordo fra i due paesi >>.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di confermare l'accordo del suo Governo su quanto precede e di informare che l'accordo fra i due paesi entrerà in vigore alla data della presente Nota Verbale.

L'Ambasciata d'Italia si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione.

Tunisi, il 19 novembre 2001.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
TUNISI

Repubblica Tunisina
Ministero degli Affari Esteri
DGE/EC/1 **9 ottobre 2001**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota Verbale n° 004865 del 24 settembre 2001, relativa agli emendamenti al Protocollo del programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e della Tunisia meridionale e di proporLe quanto segue:

"Articolo 3, comma 1. Aggiungere alla fine del primo paragrafo:

A questo fine sarà istituita una Unità di gestione diretta dal Responsabile. Essa sarà operativa per la durata del "Programma". Le spese afferenti alle relative attrezzature ed al suo funzionamento saranno addebitate sui fondi del "Conto speciale" in conformità alle procedure del presente Protocollo.

Articolo 4, comma 1. Sostituire il punto g) come segue:

g) il pagamento dei costi locali necessari per la realizzazione del "Programma" e dei progetti.

Articolo 4, comma 1. Aggiungere il punto i) come segue:

i) i pagamenti per l'esecuzione dei lavori e delle opere in Tunisia.

Articolo 5, comma 8, secondo paragrafo. Modificare quanto segue:

In seguito, il "Responsabile" trasmetterà alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie dei contratti accompagnati da una domanda di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento al fine di versare al fornitore un anticipo di pagamento entro quindici (15) giorni a decorrere dal giorno di ricevimento dei documenti vistati dal "Rappresentante". Una copia della lettera di accompagnamento dovrà essere inviata al M.A.E. -D.G.C.S per informazione.

Articolo 5, comma 8, terzo paragrafo. Modificare come segue:

La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili domiciliati presso la "Banca Agente", la quale confermerà, unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico, gli stessi crediti documentari ed effettuerà.....

Articolo 9, comma 5, terzo paragrafo. Modificare come segue:

La Banca Centrale di Tunisia, non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento dei contratti o delle convenzioni o degli accordi, procederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili domiciliati presso la "Banca Agente", la quale confermerà, unicamente su richiesta dell'esecutore ed a suo carico, gli stessi crediti documentari.

Articolo 9. Eliminare i comma 11 e 12.

Articolo 10. Aggiungere i comma 1, 2 e 3 seguenti

COSTI LOCALI

1. Qualora fossero previsti costi locali per la realizzazione del "Programma" o dei progetti (acquisizione di beni e di servizi in loco, realizzazione di opere in Tunisia per mezzo di gare in conformità alla legislazione tunisina, ingaggio di personale tecnico e di quadri tunisini) e/o per il funzionamento di strutture locali (attrezzature , materiale di uso corrente, spese necessarie per il loro funzionamento, ivi compreso il personale tunisino), occorrerà aprire un conto a nome del progetto presso la Banca Centrale di Tunisia e, se del caso, presso una banca locale individuata dalla parte tunisina.

L'importo da versare sul conto del progetto è stabilito dal documento del progetto approvato, come specificato nell'Articolo 3, comma 3 del presente Protocollo.

In conformità alle istruzioni del Responsabile, la Banca Centrale di Tunisia , entro un termine di 15 giorni, aprirà un conto a nome del progetto ed impartirà le istruzioni necessarie alla "Banca Agente " per effettuare il bonifico, addebitando il "Conto speciale " ed accreditando il conto del progetto.

2. Il Rappresentante provvederà a controllare le procedure di gara e apporrà i visti sulle lettere di aggiudicazione dei contratti. L'organismo di esecuzione o il Capo del Progetto italiano e la controparte tunisina dovranno trasmettere al Responsabile ed al Rappresentante un rapporto trimestrale sulle attività realizzate e sulle spese effettuate, con una copia degli atti giustificativi. Il Rappresentante controllerà tale documentazione e la conformità di quest'ultima al piano di finanziamento approvato.

3. Nel caso di trasferimento di fondi mediante <<tranches>>, la documentazione relativa alle spese effettuate sarà controllata ed approvata dal Responsabile e dal Rappresentante. Il Responsabile , entro trenta (30) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione, impartirà istruzioni alla Banca Centrale di Tunisia per il trasferimento dei fondi del Conto speciale nel conto del Progetto.

La Banca Centrale di Tunisia, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento delle istruzioni del Responsabile, impartirà istruzioni alla Banca Agente affinché quest'ultima provveda al pagamento della "tranche" successiva addebitando il Conto Speciale nei tre (3) giorni successivi.

Il comma seguente intitolato <<Fondi di rotazione e di contropartita >> diverrà il n.4 ed il testo rimane immutato.

ALLEGATI

Allegato 2.

Articolo I. Sostituire il comma 1 come segue:

1. le modalità di pagamento saranno effettuate mediante crediti documentari irrevocabili, confermati unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico e, se del caso, mediante un ordine di bonifico al fine di versare ai fornitori ed agli esecutori italiani, gli anticipi di pagamento...

Allegato 3.

Modificare il comma 2 come segue:

2. il pagamento delle fatture definitive emesse dai fornitori italiani dei beni e servizi connessi e dagli esecutori incaricati dell'assistenza tecnica e della formazione, sarà da Voi effettuato a titolo di anticipo mediante un ordine di bonifico, nonché a titolo di pagamento del saldo delle "forniture", mediante l'uso di crediti documentari irrevocabili confermati unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico.

Allegato 5

Modificare il secondo paragrafo all'articolo 15 come segue:

Successivamente, il "Responsabile" farà pervenire alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie dei contratti accompagnati da una domanda di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento, al fine di versare al fornitore l'anticipo di pagamento entro quindici (15) giorni) a decorrere dal giorno di ricezione dei documenti vistati dal "Rappresentante". Una copia della lettera di accompagnamento dovrà essere inviata al M.A.E.-D.G.C.S. per informazione.

Modificare il terzo paragrafo all'articolo 15 come segue:

Dopo "la Banca Agente che li confermerà": unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico ...

Allegato 8

Modificare il secondo paragrafo all'articolo 11 come segue:

Una volta formalizzati i contratti o le convenzioni (o gli accordi qualora si tratti di un'Organizzazione Internazionale), il " Responsabile" ne farà pervenire alla Banca Centrale di Tunisia tre (3) copie accompagnate da una richiesta di apertura di crediti documentari e, se del caso, dell'ordine di pagamento non oltre quindici (15) giorni a decorrere dalla data della loro formalizzazione, al fine di versare agli "Esecutori " gli anticipi di pagamento necessari per l'avvio dei progetti.

Il "Responsabile " dovrà trasmettere, per informazione, copie di dette comunicazioni al "Rappresentante".

Modificare il terzo paragrafo all'articolo 11 come segue:

Dopo "la Banca Agente che confermerà": unicamente su richiesta del fornitore ed a suo carico;...>>

Se la presente proposta ottiene l'approvazione del Governo italiano, questa Nota Verbale nonché la Nota di risposta di quest'ultimo costituiranno un accordo fra i due paesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale della presente occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata della Repubblica Italiana,
Tunisi

02A03950

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651390/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli* delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035